



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1382**

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

# Indice

1. DDL S. 1382 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1382 . . . . .	5
1.2.2. Relazione 1196 e 1382-A . . . . .	7
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	10
1.3.1. Sedute . . . . .	11
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	13
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	14
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 24/03/2021 . . . . .	15
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021 . . . . .	45
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021 . . . . .	57
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021 . . . . .	67
1.3.2.1.5. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 14/04/2021 . . . . .	73
1.3.2.1.6. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021 . . . . .	74
1.3.2.1.7. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 28/04/2021 . . . . .	97
1.3.2.1.8. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021 . . . . .	98
1.3.2.1.9. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (pom.) del 25/05/2021 . . . . .	174
1.3.2.1.10. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 254 (pom.) del 25/05/2021 . . . . .	175
1.3.2.1.11. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/05/2021 . . . . .	179
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	190
1.4.1. Sedute . . . . .	191
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	192
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	193
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409 (pom.) del 26/05/2021 . . . . .	194
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	200
1.5.1. Sedute . . . . .	201
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	202
1.5.2.1. Seduta n. 330 del 25/05/2021 . . . . .	203
1.5.2.2. Seduta n. 331 del 26/05/2021 . . . . .	275

## **1. DDL S. 1382 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1382  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

**Titolo breve:** *quorum validità elezioni comunali*

---

Iter

**26 maggio 2021:** assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1382**

assorbito da [S. 1196](#)

---

Iniziativa Parlamentare

[Mino Taricco](#) ( [PD](#) )

**Cofirmatari**

[Valeria Fedeli](#) ( [PD](#) ), [Simona Flavia Malpezzi](#) ( [PD](#) ), [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ( [PD](#) ), [Dario Stefano](#) ( [PD](#) ), [Bruno Astorre](#) ( [PD](#) ), [Luciano D'Alfonso](#) ( [PD](#) ), [Vincenzo D'Arienzo](#) ( [PD](#) ), [Paola Boldrini](#) ( [PD](#) ), [Gianni Pittella](#) ( [PD](#) ), [Vanna Iori](#) ( [PD](#) ), [Daniela Sbröllini](#) ( [PD](#) ), [Assuntela Messina](#) ( [PD](#) ), [Roberto Rampi](#) ( [PD](#) ), [Francesco Verducci](#) ( [PD](#) ), [Francesco Giacobbe](#) ( [PD](#) ), [Andrea Ferrazzi](#) ( [PD](#) ), [Salvatore Margiotta](#) ( [PD](#) ), [Ernesto Magorno](#) ( [PD](#) ), [Valeria Valente](#) ( [PD](#) ), [Alessandro Alfieri](#) ( [PD](#) ), [Tatjana Rojc](#) ( [PD](#) ), [Annamaria Parente](#) ( [PD](#) ), [Mauro Antonio Donato Laus](#) ( [PD](#) ), [Edoardo Patriarca](#) ( [PD](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 128 del 2 luglio 2019.

Classificazione TESEO

COMUNI , ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (dato conto della nomina il 24 marzo 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) nominato nella seduta pom. n. 256 del 26 maggio 2021 (Proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 26 maggio 2021; annuncio nella seduta n. 331 del 26 maggio 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 6 agosto 2019. Annuncio nella seduta n. 143 del 6 agosto 2019.

Pareri delle commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1382

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1382

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TARICCO**, **FEDELI**, **MALPEZZI**, **CUCCA**, **STEFANO**, **ASTORRE**, **D'ALFONSO**, **D'ARIENZO**, **BOLDRINI**, **PITTELLA**, **IORI**, **SBROLLINI**, **Assuntela MESSINA**, **RAMPI**, **VERDUCCI**, **GIACOBBE**, **FERRAZZI**, **MARGIOTTA**, **MAGORNO**, **VALENTE**, **ALFIERI**, **ROJC**, **PARENTE**, **LAUS** e **PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2019

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

Onorevoli Senatori. - Al capo III del titolo III della parte prima del « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » (TUEL), all'articolo 71 viene disciplinata la elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.

Nel corso degli ultimi anni stanno emergendo, con una sempre maggior frequenza, alcuni difetti della disciplina vigente che richiedono una correzione normativa, soprattutto nei piccoli comuni e soprattutto delle aree a minore densità abitativa e a maggior rischio di contrazione demografica, anche per evitare che a detti problemi si cerchi di ovviare con espedienti formali che sicuramente non sono utili ad una reale partecipazione democratica, quanto mai fondamentale per il futuro di questi territori e di queste comunità.

La prima stortura è il presentarsi con sempre maggiore frequenza, soprattutto nei piccoli comuni alle elezioni dei rinnovi del consiglio comunale, di candidati sindaco e di liste che nulla hanno a che fare con quelle comunità. Dette liste vengono presentate là ove si palesi la presentazione di una sola lista locale, contando sulla riserva elettiva a garanzia delle minoranze, come previsto appunto dal comma 8 del citato articolo 71 del TUEL, e vengono presentate con motivazioni e scopi che tutto possono rappresentare fuorché il bene delle comunità chiamate al voto. Detta situazione genera poi, oltre a situazioni democraticamente inaccettabili, anche costi (rimborsi spese) assolutamente non giustificati né giustificabili.

La seconda stortura è generata dalla introduzione del voto degli Italiani all'estero e dal significativo numero, in dette piccole comunità, di cittadini italiani residenti all'estero che, stante il fatto che per le elezioni amministrative (comunali e regionali) non è prevista nessuna forma di voto all'estero, e che quindi l'elettore dovrebbe far rientro in Italia per votare nel proprio comune di iscrizione elettorale, alla luce dei limiti posti dal comma 10 del medesimo articolo, corrono sempre il rischio di non conseguire il *quorum* per la validità delle elezioni, qualora vi sia una sola lista presentata.

Le proposte di modifica normativa mirano a dare soluzione a detti problemi, chiedendo che almeno i 2/3 dei componenti di una lista che si candida a guidare una comunità al di sotto dei 3.000 abitanti siano appartenenti a quella comunità, in modo da evitare sgradevoli e inaccettabili strumentalizzazioni, e che i residenti all'estero non siano computati ai fini del *quorum*, salvaguardando il principio, ma adeguandolo al nuovo contesto normativo.

Lo sforzo che crediamo sia necessario per salvaguardare la democrazia reale deve sempre, per quanto possibile, avvicinare le regole formali alla situazione reale che queste intendono governare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio »;

*b)* al comma 10, dopo le parole: « al 50 per cento degli elettori » sono inserite le seguenti: « residenti ».

## 1.2.2. Relazione 1196 e 1382-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1196 E 1382-A

*Relazione Orale*

*Relatrice* Pirovano

**TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 26 maggio 2021

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (n. 1196)

d'iniziativa del senatore **AUGUSSORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

CON ANNESSO TESTO DEL

**DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti (n. 1382)

d'iniziativa dei senatori **TARICCO , FEDELI , MALPEZZI , CUCCA , STEFANO , ASTORRE , D'ALFONSO , D'ARIENZO , BOLDRINI , PITTELLA , IORI , SBROLLINI , Assuntela MESSINA , RAMPI , VERDUCCI , GIACOBBE , FERRAZZI , MARGIOTTA , MAGORNO , VALENTE , ALFIERI , ROJC , PARENTE , LAUS e PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2019

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1196*

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge n. 1196 e sugli emendamenti**

(Estensore: Gallicchio)

25 maggio 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo, fatta eccezione per le proposte 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle proposte emendative trasmesse in data odierna.

**su ulteriori emendamenti**

(Estensore: Dell'Olio)

26 maggio 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.2 (testo 2), 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7.

Sull'emendamento 2.0.3 il parere è di nulla osta sul comma 1 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.100, 1.100/1, 1.100/2 e 2.100.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

D'iniziativa del senatore Augussori

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. All'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: « 1.000 » è sostituita dalla seguente: « 500 »;

b) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta « 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Testo proposto dalla Commissione

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. **All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:**

« **10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato** ».

2. **L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.**

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. *Identico:*

la seguente:

« *i-bis*) da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli elettori, con arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti »;

**candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:**

**a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;**

**b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;**

**c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;**

**d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;**

**e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;**

**f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;**

**g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;**

**h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;**

**i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;**

**l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 751 e 1.000 abitanti;**

**m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 501 e 750 abitanti;**

**n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione fino a 500 abitanti »;**

**b) identica.**

c) il comma 2 è abrogato.

## **DISEGNO DI LEGGE N. 1382**

D'iniziativa dei senatori Taricco ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio »;

b) al comma 10, dopo le parole: « al 50 per cento degli elettori » sono inserite le seguenti: « residenti ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1382  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

**Titolo breve:** *quorum validità elezioni comunali*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 231 \(pom.\)](#)

24 marzo 2021

[N. 232 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

[N. 235 \(ant.\)](#)

8 aprile 2021

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 237 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 1 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

**Comitato Ristretto**

[N. 239 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 2 \(pom.\)](#)

28 aprile 2021

**Comitato Ristretto**

[N. 245 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 3 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

**Comitato Ristretto**

[N. 254 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 256 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 24/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021**  
**231ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza prevista per le ore 14 di venerdì 19 marzo, sono stati presentati 39 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) sottolinea che le proposte di modifica, per superare il vaglio di ammissibilità, dovrebbero riferirsi esclusivamente alle competizioni elettorali previste per il 2021, il cui differimento è dovuto alla straordinaria circostanza della pandemia in atto. Per quanto riguarda la proposta di superamento dei limiti di mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, avanzata anche dall'ANCI, dal momento che le proposte di questo tenore - e cioè gli emendamenti 3.0.16, 3.0.17 e 3.0.18 - non attengono all'oggetto del provvedimento, ma sono condivisibili, sarebbe opportuno prevedere un'apposita iniziativa legislativa.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che, nella valutazione degli emendamenti, il Governo terrà conto, in primo luogo, della funzionalità delle proposte di modifica, per verificare se effettivamente si introduce una semplificazione del meccanismo elettorale. In secondo luogo, non dovranno venir meno le garanzie della correttezza del procedimento.

Concorda con il relatore sulla opportunità che gli emendamenti si riferiscano solo alle elezioni del

2021, in ragione della straordinaria circostanza determinata dall'emergenza sanitaria, dato che la materia elettorale non dovrebbe essere modificata mediante un provvedimento d'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver effettuato uno scrutinio rigoroso nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti, attenendosi al criterio della stretta pertinenza delle proposte di modifica all'oggetto del provvedimento, cioè il rinvio delle elezioni degli organi di governo regionale e locale nonché le elezioni suppletive per le Camere previste nel 2021. L'estraneità di materia di cui all'articolo 97 del Regolamento si estende perciò a tutte le modifiche aventi carattere permanente. A questo ultimo proposito, come suggerito dal relatore, alcuni emendamenti potrebbero essere riammessi all'esame se riformulati nel senso indicato.

Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.5, 1.6, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20 e 3.0.21. Sono invece improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente gli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.5. Per la stessa ragione gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 sono proponibili limitatamente al comma 2-*bis*), gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 sono proponibili limitatamente al comma 2.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) non condivide la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.0.1, che è volto semplicemente a consentire l'invio dei documenti tramite posta elettronica certificata, nell'ambito dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#), pur ritenendo condivisibile la proposta nel merito, ribadisce che trattasi comunque di una modifica ordinamentale permanente, per la quale sarebbe necessario uno specifico provvedimento. Eventualmente, si potrebbe valutare la riammissione dell'emendamento 1.0.1, se riformulato per riferirlo solo alle elezioni di quest'anno.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) chiede al Presidente di fissare un termine per la riformulazione quanto meno degli emendamenti dichiarati improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le riformulazioni, di cui sarà valutata l'ammissibilità, potranno essere presentate in tempo utile per la votazione dei rispettivi emendamenti, non essendo previsto un termine per questa possibilità.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che il disegno di legge in titolo sarà esaminato dall'Assemblea solo la settimana dopo Pasqua, quindi c'è un ampio margine di tempo per presentare le riformulazioni degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 3.0.18. La proposta di consentire ai sindaci dei piccoli Comuni di ricandidarsi anche dopo il secondo mandato, per proseguire le attività poste in essere per il contrasto della diffusione del Covid-19 è legata a questa tornata elettorale e giustificata dalle circostanze straordinarie. Ritiene, peraltro, che su tale proposta si registri un'ampia convergenza.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che tale modifica assumerebbe carattere permanente in quanto gli amministratori locali interessati svolgerebbero più di due mandati, introducendo così una irragionevole disparità di trattamento tra i sindaci il cui mandato è in scadenza nel 2021 e gli altri. Nel ritenere comprensibili le ragioni della proposta, ritiene che si possa affrontare la questione in altra sede.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene non condivisibile la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6 per estraneità di materia. La proposta fa riferimento, infatti, alle elezioni di quest'anno per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, che riguardano

un'ampia fascia di cittadini, proprietari di unità immobiliari o terreni. Si sta determinando una situazione di disparità, in quanto alcuni di questi enti stanno autonomamente rinviando le elezioni all'autunno, in linea con la tornata elettorale delle amministrative.

Il [PRESIDENTE](#), nel precisare di essere personalmente convinto della opportunità di abolire i consorzi di bonifica e di demandarne le funzioni alle società di gestione del servizio idrico integrato e di avere condotto in passato una battaglia politica in tal senso, ribadisce che il tema non attiene all'oggetto del provvedimento, che è limitato al rinnovo di organi politici. Assicura, in ogni caso, una ulteriore riflessione circa la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6.

Il senatore [TOTARO](#) (FdI) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.2, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.9 e 3.0.16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1196\) AUGUSSORI.](#) - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni***

**[\(1382\) TARICCO ed altri.](#) - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti***

(Seguito dell'esame del disegno di legge 1196, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1382 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1382, d'iniziativa del senatore Taricco, recante modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezioni amministrative nei Comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti. Poiché la materia trattata coincide in parte con quella affrontata dal disegno di legge in titolo, propone di procedere alla congiunzione dei due testi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sulla congiunzione del disegno di legge n. 1382, che affronta sia la questione delle cosiddette "liste fantasma", sia il problema del computo nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, che incidono sul *quorum* per la validità delle elezioni, qualora vi sia una sola lista presentata.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di congiunzione del disegno di legge n. [1382](#).

Il [PRESIDENTE](#) propone di assumere il disegno di legge n. [1196](#) quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno prevedere un margine più ampio, tenendo conto che alcuni correttivi potrebbero essere inseriti già nel disegno di legge n. [2120](#).

Il [PRESIDENTE](#), considerando fondata la considerazione formulata dal senatore Augussori, osserva

che si potrebbe fissare il termine un giorno dopo l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021. In alternativa, la relatrice Pirovano potrà farsi carico di presentare in un momento successivo emendamenti per il coordinamento dei due testi.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile la seconda ipotesi.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di assumere il disegno di legge n. [1196](#) quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(852\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) chiede l'istituzione di un Comitato ristretto e, conseguentemente, la fissazione di un termine per l'indicazione dei rappresentanti di ogni Gruppo che ne faranno parte.

Concorda il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Perilli di istituire un Comitato ristretto. A tale riguardo, invita a indicare entro domani, giovedì 25 marzo, un rappresentante per Gruppo, oltre al relatore, il quale provvederà a convocare la prima riunione. Successivamente, sarà lo stesso Comitato a decidere, al proprio interno, a chi affidare la direzione dei propri lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2060\)](#) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**  
(Esame e rinvio)

La relatrice [ROJC](#) (*Europeisti-MAIE-CD*) illustra il disegno di legge in titolo, composto di 22 articoli, che reca le disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

L'articolo 1 stabilisce che tali rapporti siano regolati sulla base dell'intesa tra la Repubblica italiana e la predetta Associazione, stipulata il 30 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Precisa che il testo dell'intesa è allegato al disegno di legge e non può essere emendato.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione, negli atti disciplinari e spirituali, nella distribuzione di pubblicazioni nei luoghi di culto e nella effettuazione di collette. È garantita la piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero e non sono

tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. È loro riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile. L'attestazione della qualifica di ministro di culto è rilasciata dall'Associazione che comunica al Ministero dell'interno un elenco dei ministri di culto.

L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte dei ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra, ai fedeli della medesima Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali oppure detenuti in istituti penitenziari. In particolare, in caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle predette situazioni, su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del defunto, le autorità assicurano l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico dell'Associazione stessa.

Come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, gli articoli 5 e 6, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi degli insegnamenti religiosi che, pertanto, non devono essere impartiti con modalità discriminatorie. All'Associazione è riconosciuto il diritto di rispondere a eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole è riconosciuta la parità e ai loro alunni è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico a quello riservato agli studenti delle scuole statali e degli altri enti territoriali.

L'articolo 7 prevede che, su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possano essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente.

L'articolo 8 prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il regime degli enti religiosi e, in particolare, disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario e la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni.

L'articolo 11 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione, anche istituendo, a tal fine, un'apposita commissione mista.

L'articolo 12 è dedicato agli edifici di culto, i quali non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo accordo con il responsabile dell'edificio. Inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. Per quanto riguarda il trattamento delle salme, l'articolo 13 prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.

Con l'approvazione dell'intesa viene esteso all'Associazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse. In particolare, l'articolo 14 consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione agli effetti dell'Irpef, fino all'importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell'Associazione, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 15 consente all'Associazione di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF per quanto riguarda sia le scelte espresse dai contribuenti, sia quelle non espresse. Tali somme sono destinate, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche al mantenimento dei ministri di culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri, a scopi filantropici, assistenziali e culturali, da realizzarsi anche in Paesi esteri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

L'articolo 16 prevede che l'eventuale revisione del sistema delineato dagli articoli 14 e 15 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica.

L'articolo 17 stabilisce che gli assegni corrisposti dall'Associazione, dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 18 riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, previa pubblicazioni nella casa comunale, con il nulla osta dell'ufficiale dello stato civile e a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile.

L'articolo 19 sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia e applicabilità, nei riguardi dell'Associazione e degli enti confessionali che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e il relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 20 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti in caso di modifiche dell'intesa e in caso di iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa stessa.

L'articolo 21 stabilisce che ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione sia tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce le proposte formulate dai Gruppi.

Avendo potuto anticipare informalmente la proposta solo nella mattinata di oggi, chiede di conoscere l'orientamento della Commissione a esaminarla immediatamente, oppure in una seduta da convocare alle ore 19 o al più tardi domani, giovedì 25 marzo, in quanto le Commissioni 5ª e 14ª hanno già sollecitato l'espressione del parere.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che si possa procedere immediatamente alla discussione e votazione della proposta di parere.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) chiede di riformulare l'osservazione di cui alla lettera *c*) come condizione. Ritiene indispensabile, infatti, prevedere una piattaforma digitale pubblica centralizzata, sulla quale gli enti coinvolti possano tempestivamente immettere i dati sullo stato di avanzamento dei progetti. Ciò consentirebbe alle amministrazioni centrali e periferiche, ai cittadini e alle associazioni di

accedere alle informazioni relative all'attuazione dei progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si eviterebbe così la creazione di molteplici contenitori digitali che non dialogano tra loro, garantendo al tempo stesso *standard* omogenei di trasparenza e controllabilità, al fine di stimolare una competizione positiva tra i vari attori coinvolti, per esempio, nell'utilizzo della infrastruttura per la banda larga o il *wi-fi*.

Inoltre, ritiene che la condizione n. 4 debba essere riferita a tutte le forze dell'ordine e non soltanto ai "Corpi di polizia".

Il [PRESIDENTE](#) propone di sostituire la parola "Corpi" con l'altra "Forze", in modo da ricomprendere tutte le forze dell'ordine.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'espressione "Corpi di polizia" si riferisce solo alle forze dell'ordine che dipendono dal Ministero dell'interno, per evitare ingerenze nelle competenze di altre Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sono di competenza della Commissione affari costituzionali le questioni relative a tutte le forze dell'ordine impegnate nel mantenimento dell'ordine pubblico.

In qualità di relatore, accogliendo le proposte avanzate dal senatore Toninelli, riformula l'osservazione di cui alla lettera *c*) come condizione e, alla condizione n. 4, sostituisce le parole: "dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco" con le altre: "delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco".

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore [TOTARO](#) (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata, pubblicata in allegato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL *Doc. XXVII, N. 18***

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida, considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", le cui risorse ammontano a 46,3

miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, "Inclusione e coesione", al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del Consiglio nelle Comunicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;
2. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar

modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

3. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

4. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

5. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

6. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

7. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

8. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopracitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

- a) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla [libertà di manifestazione del pensiero](#) definita dall'articolo 21;
- b) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si

conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;

c) occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

d) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:

(i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,

(ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),

(iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);

e) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;

f) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisorie volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;

g) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto "*once only*", che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;

h) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare

procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

i) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

l) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(i) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente (dati.gov.it) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(ii) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(iii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(iv) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

m) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

n) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'"*once only*" per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

o) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

p) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

q) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un

data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

r) nell'ambito della voce di spesa 1.3 - Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti - della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziato nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

s) al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

t) al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

u) al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi antiviolenza, aumentando il numero di centri antiviolenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri antiviolenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi antiviolenza;

v) nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

z) si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *Doc. XXVII*, N. 18**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che

pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida, considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", le cui risorse ammontano a 46,3 miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, "Inclusione e coesione", al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

9. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del

Consiglio nelle Comunicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;

10. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

11. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

12. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

13. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

14. occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

15. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

16. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

17. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopracitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

- j) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla [libertà di manifestazione del pensiero](#) definita dall'articolo 21;
- k) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;
- l) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:
- (i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,
  - (ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),
  - (iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);
- m) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;
- n) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisorie volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;
- o) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto "*once only*", che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;
- p) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il

reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

q) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

r) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(v) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente ([dati.gov.it](http://dati.gov.it)) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(vi) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(vii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(viii) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

w) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

x) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'"*once only*" per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

y) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

z) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

aa) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di

dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

*bb)* nell'ambito della voce di spesa 1.3 - Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti - della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziare nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

*cc)* al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

*dd)* al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

*ee)* al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi anti violenza, aumentando il numero di centri anti violenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri anti violenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi anti violenza;

*ff)* nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

*gg)* si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2120](#)

**G/2120/1/1**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pavanelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi;

impegna il Governo a:

rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc.

#### Art. 1

##### 1.1

###### [Gallone](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante " Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»

##### 1.2

###### [Gasparri](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

##### 1.3

###### [Valente](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi".

##### 1.4

###### [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto

mesi".».

### 1.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico e per contenere il rischio di contagio da Covid-19 connesso alla convocazione di assemblee indette per procedere a votazioni, i termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021.».

### 1.6

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Ferrara](#)

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«2-bis. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono differite al periodo che intercorre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

2-ter. Le elezioni di cui al comma precedente possono avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Gli organi di amministrazione stabiliscono, con proprio regolamento da adottare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, entro 30 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

2-quater. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, è prorogata la durata dei consigli di amministrazione uscenti e sono fatti salvi i relativi atti emanati.».

### 1.0.1

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

*(Modifiche all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di rappresentante di lista)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "precedente l'elezione," sono inserite le seguenti: "anche mediante indirizzo di posta elettronica certificata,";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento trasmesso a mezzo posta elettronica certificata."».

Art. 2

### 2.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis: Al fine di un coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021 volto a garantire la partecipazione e la validità delle votazioni nonostante la situazione emergenziale e le connesse previsioni eccezionali, all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" e` sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i), e` aggiunta la seguente:

" i-bis) da non meno del 5 per cento e da non piu` del 10 per cento degli abitanti, con

arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti »;

c) il comma 2 è abrogato».

## 2.2

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".*

## 2.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".*

## 2.4

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".*

## 2.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.».

Art. 3

## 3.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere in fine i seguenti commi :*

«2-bis. Nei seggi dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati dalle consultazioni di cui all'articolo 1 possono essere allestite apposite sale per la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### 3.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e».

2-quater. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis

(Urne per la votazione)

1. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno ed impedire l'identificazione delle schede stesse.».

2-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 3.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete

adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

*2-quater.* All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».

### 3.4

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*2-bis.* Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

*2-ter.* All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

*2- quater.* La disposizione di cui al comma *2- ter* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, non prima della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».

### 3.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«*2-bis.* Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

b) all'articolo 49:

1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

*2-ter.* All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo

alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

*2-quater.* All'attuazione delle disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

### 3.0.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n.3.»

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art.4. *(Copertura finanziaria)* 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.»

2. Agli oneri derivanti dalle mancate entrate previste in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2-bis del presente provvedimento, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.2

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.
3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.3

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 3.0.4

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

### **3.0.100**

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)*

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

### **3.0.5**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

### **3.0.6**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

### **3.0.7**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica termini relazione di fine mandato)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

### **3.0.8**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.9**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.10**

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31

luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.11**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **3.0.12**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020)*

All'articolo 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2021".»

### **3.0.13**

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.»

### **3.0.14**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021)*

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. »

### **3.0.15**

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Mutui enti locali)*

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

### **3.0.16**

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

### **3.0.17**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto infine il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato".»

### **3.0.18**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)*

1. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, al fine di non ostacolare la continuità delle attività ordinarie e straordinarie necessarie a contrastare la

diffusione del virus portate avanti dagli Amministratori locali, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Altresì, in deroga a quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è consentito un numero di mandati superiore a tre. »

### 3.0.19

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

3. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.»

### 3.0.20

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

### 3.0.21

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)*

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi nell'anno 2021, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di durata dei mandati degli organi di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni, i suddetti mandati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza sono prorogati di 12 mesi.

3. Nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici di cui al comma 2 del presente articolo, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. »

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 30 MARZO 2021**  
**232ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.2 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 1.0.1 (testo 2) è riammesso all'esame in quanto ora è riferito alle sole consultazioni elettorali dell'anno 2021. Sono altresì riammessi all'esame gli emendamenti 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), in quanto ricondotti in termini più puntuali all'oggetto del decreto-legge e riformulati in termini di facoltà per le istituzioni universitarie e AFAM, nel rispetto dell'autonomia di tali enti.

Avverte, infine, che è in corso la seduta della Commissione bilancio per il parere sugli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda di aver chiesto la rivalutazione dell'emendamento 3.0.18, che già si riferiva alle elezioni del 2021.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che la ragione della improponibilità era nella introduzione di una modifica ordinamentale con effetti permanenti, che consentirebbe esclusivamente agli amministratori locali interessati di svolgere più di due mandati. Pertanto, non ravvisa i presupposti per riammettere all'esame la proposta di modifica segnalata.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.0.1, con il quale si apportano interventi migliorativi alla legge n. 3 del 2019, al fine di semplificare le modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati. Sottolinea che la proposta è in linea con i motivi ispiratori della normativa vigente ed è stata predisposta sulla base delle esperienze di amministratori locali della Regione Lombardia.

In primo luogo, si introduce l'obbligo di consegnare su supporto informatico e in formato non modificabile il *curriculum vitae* dei candidati, unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di inadempimento, è comminata una sanzione.

Tali informazioni, insieme al certificato penale dei candidati ammessi alla competizione elettorale, che può essere rilasciato in formato elettronico, sono pubblicate sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale.

Infine, si prevede che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, per tali adempimenti non si tiene conto del termine di 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e, in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1196) AUGUSSORI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

**(1382) TARICCO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di ieri, lunedì 29 marzo, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che, come convenuto, l'esame degli emendamenti è rinviato a un momento successivo all'approvazione del decreto-legge n. 25 del 2021, al fine di valutare eventuali esigenze di coordinamento.

Tuttavia, si potrebbe intanto procedere alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se si intenda rinviare anche la dichiarazione delle improponibilità.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritiene opportuno rinviare anche la fase della illustrazione delle proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare ai senatori Augussori e Garruti, rinvia sia la comunicazione sulle improponibilità, sia la fase della illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se l'eventuale approvazione di emendamenti soppressivi possa comportare la decadenza della norma.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che sono ammessi solo emendamenti che apportino modifiche di carattere non sostanziale, cioè non incidano sulla trasposizione del contenuto dell'intesa.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2 ( [n. 755](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 marzo, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV- 2. La Presidenza ha assegnato l'affare il 16 marzo.

Dopo aver auspicato che sia possibile svolgere un lavoro qualitativamente apprezzabile, come quello sull'affare n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, propone di fissare per le ore 18 di giovedì 1° aprile il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

**(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è atteso per oggi il parere della Commissione bilancio. Rinvia, pertanto, il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il gruppo di lavoro costituito nell'ambito dell'affare assegnato n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, si è riunito più volte e ha elaborato un testo che sarà tradotto in emendamenti al disegno di legge del senatore Pagano.

In qualità di relatore, illustra brevemente il disegno di legge in titolo, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale - composta da dieci senatori e da dieci deputati - con compiti consultivi sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver ricordato che il tema è stato oggetto di un ampio dibattito in sede di discussione dell'affare assegnato n. 588, rinvia ulteriori considerazioni alla Relazione conclusiva (*Doc. XVI*, n. 4).

Ringrazia, quindi, i membri del gruppo di lavoro, che hanno offerto un prezioso contributo al perfezionamento del disegno di legge, con uno spirito di collaborazione che ha consentito di individuare un avanzato punto di equilibrio fra opinioni inizialmente distanti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1785](#) (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche), che si sono svolte nell' Ufficio di Presidenza del 24 marzo scorso, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento..

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2120](#)

Art. 1

**1.2 (testo 2)**

[Gasparri](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

**1.0.1 (testo 2)**

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

*(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)*

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato, anche mediante posta elettronica certificata. In deroga alla legislazione vigente, non si provvede all'autenticazione dell'atto di designazione, qualora l'atto sia firmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.»

Art. 3

**3.0.20 (testo 2) (testo corretto)**

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»»

**3.0.21 (testo 2)**

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#), [Calderoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

Art. 1

### 1.1

[Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71:

1) al comma 3, le parole: "tre quarti" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi";

2) al comma 3-*bis*, le parole: "superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore";

3) al comma 8, le parole: "sono attribuiti due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "è attribuito il 60 per cento" e prima delle parole: "superiore a 50 centesimi" sono inserite le seguenti: "uguale o";

4) al comma 10, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.";

b) all'articolo 72:

1) al comma 3 le parole "Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo." sono sostituite dalle seguenti: "Il voto espresso solo per la lista è valido anche per il candidato sindaco collegato; i voti espressi solo per il candidato sindaco sono successivamente ripartiti tra le liste

collegate in proporzione ai voti ottenuti da queste ultime. Il voto espresso per il candidato sindaco ed una lista a questi non collegata è nullo; il voto espresso per più candidati sindaci o per più liste è nullo.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età";

c) all'articolo 73:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore.";

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Alla lista o alle liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo o al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. I restanti seggi vengono assegnati alle liste perdenti ai sensi del comma 8."».

*Consequentemente:*

*a) dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

*b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:* «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».

## 1.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 71, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto.".

*b)* all'articolo 72:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove al ballottaggio sia stata ammessa una sola candidatura alla carica di sindaco, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

### 1.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)*

1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

### 1.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)*

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

### 1.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)*

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

## 1.6

### [Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" sono sostituite dalle seguenti: "dei votanti nell'ultima elezione relativa al medesimo comune".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

## 1.7

### [Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero, salvo che abbiano dichiarato di voler esercitare il diritto di voto mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della consiliatura".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

## 1.8

### [Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.".».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

*b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».*

## **1.9**

### [Augussori](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato. ».

## **1.10**

### [Augussori](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."»

## **1.11**

### [Augussori](#)

*Sostituire le parole: «residenti all'estero» con le seguenti: «iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto».*

## **1.12**

### [Augussori](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis: All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."».

*Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 1, aggiungere le seguenti parole: «e Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

## Art. 2

## **2.1**

### [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Sopprimere l'articolo*

## **2.2**

### [Ortis](#)

*Al disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:*

a) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

«i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti»;

2) dopo la lettera i) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«i) -bis da un numero di elettori non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento della popolazione, con arrotondamento all'unita` superiore, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti»;

b) il comma 2 e' abrogato".

b) *Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Decorrenza delle disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge".».

## **2.3**

[Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli elettori, con arrotondamento all'unità più prossima".».

## **2.4**

[Augussori](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso "i-bis", sostituire la parola: «elettori» con la seguente: «abitanti».*

### **2.0.1**

[Taricco](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio."».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la composizione delle liste elettorali.»*

### **2.0.2**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative)*

1. All'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma le parole: "o amministrative"» sono soppresse;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni amministrative sono posti in aspettativa non retribuita dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni amministrative, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse."».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative».*

### **2.0.3**

#### Manca

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 e altri differimenti in materia contabile)*

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, per l'esercizio 2021, il termine relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021.»

# 1.3.2.1.3. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021  
**235<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1<sup>o</sup> aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**  
(Esame e rinvio)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul decreto-legge n. 44 del 1<sup>o</sup> aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021. In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso

una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L'articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

L'articolo 4 introduce l'obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l'osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l'assegnazione a mansioni diverse che non implicino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui ciò non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 5, novellando l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.

In particolare, l'articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l'ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

L'articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

L'articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.

Il Capo III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l'articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova

scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate - con una prova orale facoltativa - per i concorsi banditi nel periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia

L'articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che si potrebbe fare riferimento all'elenco di audizioni già proposte sull'affare assegnato n. 755, relativo ai profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2, per l'economia dei lavori della Commissione.

Del resto, la questione del passaporto vaccinale sarà affrontata anche nell'ambito dell'esame in sede consultiva degli atti dell'Unione europea sul certificato verde digitale, già all'ordine del giorno della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), considerando meritevole di approfondimento la proposta avanzata dal senatore Augussori, propone di discuterla in una riunione dell'Ufficio di presidenza che sarà fissata per la prossima settimana. Ritiene in ogni caso indispensabile approfondire la questione di rilevanza costituzionale circa la possibilità di adottare misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 - in deroga a quelle vigenti - attraverso le deliberazioni del Consiglio dei ministri. Propone pertanto di fissare per le ore 14 di lunedì 12 aprile, il termine entro cui indicare i soggetti da convocare in audizione, nel numero di non più di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) segnala la necessità di approfondire in modo particolare, nel corso delle audizioni, l'aspetto segnalato dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con le considerazioni del senatore Bressa, ritiene opportuno concentrarsi su questo elemento di novità, considerato che invece la questione generale del ricorso alla decretazione d'urgenza nell'ambito del contrasto all'emergenza sanitaria è già stata ampiamente

affrontata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) chiede di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene più opportuno che la questione sia affrontata nell'Ufficio di Presidenza che sarà convocato per martedì 13 aprile, in sede di programmazione dei lavori, tanto più che i disegni di legge costituzionale n. 83 e connessi non sono all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il [PRESIDENTE](#) rileva l'irritualità della fissazione del termine per la presentazione di emendamenti in Ufficio di Presidenza, che si limita a prevedere la calendarizzazione di un determinato provvedimento. Tuttavia, al fine di tenere conto della riserva espressa dal senatore Augussori, si potrebbe prevedere un margine di tempo più ampio.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato adottato quale testo base per il seguito dell'esame, per le ore 14 di giovedì 15 aprile.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 12 di ieri, mercoledì 7 aprile, sono stati presentati 6 emendamenti e 3 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Evidenzia che il subemendamento 2.100/1, che ha presentato in qualità di relatore, include tra gli atti da sottoporre alla istituenda Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 le deliberazioni del Consiglio dei Ministri previste dal decreto-legge n. 44 del 2021, il cui esame in sede referente è stato avviato nella seduta odierna.

Sottolinea che cinque dei sei emendamenti presentati sono stati elaborati dal gruppo di lavoro istituito *ad hoc*, all'esito di una proficua condivisione, e sono volti a modificare significativamente il disegno di legge in titolo nel senso emerso dall'esame dell'Affare assegnato su Parlamento ed emergenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 18 di giovedì 1° aprile, non sono stati presentati emendamenti.

Tuttavia, per la votazione del mandato al relatore occorre attendere il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

**(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in sede di esame del decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, sono stati approvati gli emendamenti 2.4 e 2.5 che intervengono, limitatamente alle prossime elezioni, sulla materia dell'articolo 1 del disegno di legge.

La relatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di valutare se sia preferibile proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, limitandosi a presentare - in qualità di relatrice - un emendamento per coordinarne il testo a quello del decreto-legge n. 25, oppure individuare ulteriori temi da includere nell'esame.

Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1196](#), assunto quale testo base, infatti, affrontano anche altre questioni che, al di là della eventuale valutazione dell'ammissibilità che spetta al Presidente, dovrebbero essere approfondite nell'ambito di una riforma complessiva del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno formare un gruppo di lavoro al fine di predisporre un testo condiviso. A tal fine, propone che i Gruppi indichino un loro rappresentante entro domani, venerdì 9 aprile.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) accoglie con favore la proposta del Presidente. A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di prevedere una forma di raccordo con il Governo, quanto meno per conoscerne l'orientamento.

Pur ritenendo preferibile non introdurre ulteriori questioni nel disegno di legge n. [1196](#), in modo da accelerarne l'approvazione, rileva l'esigenza di affrontare la questione del terzo mandato per i sindaci di piccoli Comuni. Sul tema, infatti, vi è una sensibilità trasversale tra le forze politiche, per cui si potrebbe affrontarlo con un provvedimento *ad hoc*.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di fissare per domani, venerdì 9 aprile, il termine entro cui indicare i componenti del gruppo di lavoro informale.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Augussori, ritiene opportuna e anche possibile la presenza del Governo nel gruppo di lavoro, considerata l'informalità della sede.

Per quanto riguarda la sollecitazione su un provvedimento specifico relativo al terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, sarà necessario posticiparne l'esame in quanto al momento vi sono molti argomenti all'ordine del giorno della Commissione.

Ritiene indispensabile, in ogni caso, una riflessione più ampia e complessiva sulle problematiche che riguardano gli enti locali. Infatti, al di là della rimozione del vincolo dei due mandati per i sindaci dei Comuni che abbiano fino a 5.000 abitanti per risolvere una difficoltà contingente, sarebbe invece opportuno individuare e rimuovere le cause che determinano una grave carenza di candidati alla carica di amministratore degli enti locali, quali - per esempio - la questione dell'indennità e quella della responsabilità erariale e penale.

Ovviamente, eventuali proposte di modifica dovrebbero essere inserite in un quadro organico, che non alteri il sistema equilibrato di pesi e contrappesi previsto dalla legge n. 81 del 1993, con cui è stata introdotta l'elezione diretta del sindaco e che ha dato prova di efficace funzionamento. Secondo tale sistema, al sindaco sono conferiti poteri più ampi e incisivi, proprio in virtù dell'investitura ricevuta direttamente dall'elettorato, compensati appunto dal limite dei due mandati consecutivi.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*Misto-IeC*) ritiene condivisibile l'impostazione proposta dal Presidente. Innanzitutto, non bisogna sottovalutare la funzione di contrappeso del vincolo dei due mandati. In secondo luogo, occorre tenere presente che i piccoli Comuni, soprattutto quelli delle aree interne, sono soggetti allo spopolamento, che può essere aggravato anche dalla difficoltà di individuare un candidato sindaco.

Per questo motivo, sarebbe opportuno, da un lato, stabilire in quali casi consentire il terzo mandato - a suo avviso, si potrebbe prevederlo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti - e, dall'altro, affrontare una riflessione più ampia per evitare il degrado degli enti locali meno popolati, addirittura con il rischio di un ritorno alla figura del podestà.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene necessaria una riflessione più ampia sulle materie inerenti il sistema degli enti locali, che dovrebbe riguardare non solo l'introduzione del terzo mandato per i sindaci di Comuni fino a 15.000 abitanti, ma anche la revisione della incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere comunale e la misura dell'indennità, nonché il superamento della legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio) per tornare alla situazione *quo ante*. In questo modo si potrebbe elaborare una proposta organica, volta a stimolare un riavvicinamento dei cittadini alla politica e alla partecipazione alla vita pubblica.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Quagliariello sull'opportunità di procedere su due percorsi paralleli: da un lato, affrontare i problemi contingenti da cui però discendono altre difficoltà e, dall'altro, prefigurare una riforma complessiva per aiutare concretamente gli amministratori locali.

Conviene sul fatto che l'introduzione del terzo mandato non risolva il problema in modo esaustivo, sebbene anche l'ANCI abbia avanzato una proposta in tal senso, non solo per i piccoli Comuni ma anche per quelli fino a 15.000 abitanti. In base alla propria esperienza di sindaco di un piccolo Comune, la difficoltà principale è trasformare la partecipazione esterna alla vita amministrativa dell'ente, anche in forma di volontariato, in un'assunzione di responsabilità politica a tempo pieno, peraltro a fronte di indennità scarse.

Su tali questioni, ritiene opportuno svolgere audizioni non solo di esperti di diritto, ma anche di sindaci, segretari comunali e dipendenti comunali, che conoscono direttamente, nell'esperienza quotidiana, i problemi più urgenti da affrontare.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) osserva che bisognerebbe affrontare anche la questione della

dispersione di energie e risorse derivante da una eccessiva frammentazione degli enti locali. Infatti, il 70 per cento dei Comuni italiani ha meno di 3.000 abitanti e rappresenta solo il 17 per cento della popolazione complessiva. Pur avendo un bacino di utenza ristretto, questi piccoli enti devono dotarsi comunque di uffici con competenze qualificate, come quelle nel settore dell'edilizia. A suo avviso, quindi, bisognerebbe affrontare la questione anche dal punto di vista della ottimizzazione delle risorse e delle professionalità, per evitare, al contrario, che sia penalizzato quel 30 per cento dei Comuni che deve fornire servizi alla stragrande maggioranza della popolazione, con inevitabili inefficienze e disfunzioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si possa effettuare una ricognizione, mediante una indagine specifica, per comprendere se vi siano interventi mirati da realizzare in tempi brevi, magari producendo anche effetti a livello sistemico.

Sui limiti al terzo mandato per i sindaci, vietato solo laddove consecutivo, rileva che in alcuni casi la norma può determinare indirettamente un'instabilità delle amministrazioni: infatti, la persona interessata a candidarsi nuovamente dopo due consiliature potrebbe provocare una crisi politica nell'amministrazione, essendo sufficiente una breve interruzione per essere richiesto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1834](#)

Art. 1

##### **1.100/1**

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

##### **1.100/2**

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.

##### **1.100**

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

##### **«Art. 1.**

*(Istituzione e composizione)*

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.

5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.».

#### Art. 2

### 2.100/1

Il relatore

*All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 1 aprile 2021, n. 44.*

### 2.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 2.

*(Funzioni)*

1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-*bis*, 16-*quater* e 16-*sexies*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

c) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell'approvazione di provvedimenti d'urgenza recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai commi 1 e 2.

7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. ».

## **2.0.100**

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)*

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. ».

## **2.0.1**

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Ruotolo](#), [De Petris](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Organizzazione interna)*

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 1, comma 3, e per il personale di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.»

#### **2.0.200**

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Organizzazione interna)*

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.  
».

#### **2.0.300**

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

# 1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 13 APRILE 2021**  
**237ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

IL **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, in merito al disegno di legge n. **2167** (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), di riaprire il termine per l'indicazione di soggetti da audire, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile.

Si è concordato, inoltre, riguardo al disegno di legge n. **2172** (d-l 22/2021 - riordino Ministeri), di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 aprile.

Si è stabilito altresì, con riferimento agli atti dell'Unione europea COM (2021) 130 def. e COM (2021) 140 def. (certificato verde digitale), di svolgere le audizioni previste con la massima speditezza, lasciando impregiudicate quelle già previste sull'affare assegnato per l'introduzione del passaporto vaccinale.

Si è concordato, quindi, in merito ai disegni di legge n. **1196** e n. **1382** (*quorum* validità elezioni comunali) che il gruppo di lavoro incaricato di predisporre il testo base inizierà i propri lavori domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 15, compatibilmente con la seduta dell'Assemblea. Il Gruppo di lavoro sarà costituito in comitato ristretto.

Infine, in previsione della congiunzione dell'esame del disegno di legge n. **2160**, d'iniziativa del senatore Calderoli e altri, ancora da assegnare, al disegno di legge n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), data l'identità di materia, si è stabilito, in via eccezionale, di riaprire le audizioni, consentendo a ciascun Gruppo di indicare un solo nominativo entro stasera, e di rinviare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di martedì 20 aprile.

La Commissione prende atto.

*SULLA NOMINA DEL SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO*

Il [PRESIDENTE](#) rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, senatrice Caterina Bini, con l'auspicio di una proficua collaborazione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenute alcune richieste di audizioni, il cui svolgimento è previsto per giovedì 15 aprile. Comunica altresì che, a causa di un fraintendimento sul termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di riaprire tale termine, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile, e di programmare le ulteriori audizioni nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

**(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera, si compone di 12 articoli, suddivisi in 6 Capi.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'organizzazione del Governo. In primo luogo, è istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per trasferirle ad un Dicastero *ad hoc*. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza è modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), prevedendo - con una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 - il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE e una complessiva ridefinizione delle funzioni di quest'ultimo. Al nuovo Ministero della transizione ecologica sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Le modifiche al citato decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardano anche l'elenco delle materie

attribuite alla competenza del Ministero. In particolare, in materia di rifiuti, viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, oltre alla sicurezza nucleare, alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, alla radioprotezione, alla radioattività ambientale e alle agro-energie. Si specifica che, nell'ambito delle materie di competenza del MiTE, rientrano: l'autorizzazione di impianti di produzione di energia di pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; oltre che la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; la radioprotezione e la radioattività ambientale. Si precisa inoltre che, nell'ambito delle competenze che passano dal MiSE al MiTE, rientrano le competenze inerenti all'attività delle società operanti nel settore di riferimento, l'esercizio dei diritti di azionista nei confronti del gestore servizi energetici (GSE spa), l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, così come l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici, nonché in materia di tutela degli utenti consumatori, in coordinamento con il MiSE.

Inoltre, sono novellati gli articoli 174-bis e 828 del codice dell'ordinamento militare, al fine di modificare l'attuale denominazione del comando carabinieri per la tutela ambientale in comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. Si prevede l'adeguamento dello statuto dell'ENEA finalizzato a disporre il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica. Con una novella alla legge n. 124 del 2007, il Ministro della transizione ecologica è aggiunto ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), organo di raccordo politico-strategico sul tema della sicurezza nazionale.

L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate puntualmente le risorse umane e strumentali da trasferire dal MiSE al MiTE.

L'articolo 4, con una novella al codice dell'ambiente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. Si prevede, inoltre, la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi ambientalmente dannosi la cui rimodulazione è demandata al CITE.

L'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con quella di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 6 cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999. Dispone, inoltre, l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo nel decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-bis a 54-quater.

A tal fine, l'articolo 7 reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al nuovo Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti:

- le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;
- l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale, quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni;
- un contingente aggiuntivo di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'innovazione e digitalizzazione, anche al fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del neo-istituito Comitato interministeriale;
- il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 - che viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge, nonché di coordinare e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo nonché del lavoro e delle politiche sociali siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 che prevede regolamenti governativi di organizzazione emanati con decreto del Presidente della Repubblica.

Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per le ore 12 di lunedì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2060) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica di avere assunto la funzione di relatore, in sostituzione della senatrice Rojc che non è più componente della Commissione.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#), in attesa della trasmissione del parere espresso dalla Commissione bilancio su testo ed emendamenti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 130 definitivo](#) )**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 140 definitivo](#) )**

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto di completare quanto prima le audizioni già programmate, verificando se vi siano eventuali sovrapposizioni con quelle previste dalla 12a Commissione, all'esito delle quali sarà svolta la discussione generale.

La Commissione prende atto.

**(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla modifica apportata, nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020. Si tratta dell'inserimento, nell'allegato A - che elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge - della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Al riguardo, segnala che tale direttiva recava quale termine di recepimento il 1° aprile 2018 e che la delega per la sua attuazione, benché inserita nella legge di delegazione europea 2016-2017, non era mai stata esercitata in quanto l'ordinamento interno risultava già conforme ai contenuti della direttiva. Per questo motivo la Commissione europea non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva.

Lo scorso 31 marzo, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), nella quale si evidenzia che la maggior parte degli Stati

membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. La Commissione europea si riserva quindi il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva. Pertanto, è stato ritenuto preferibile introdurre, in ogni caso, una disposizione di delega da attuare laddove necessario.

In conclusione, propone di formulare una relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [TOTARO](#) (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole avanzato dalla relatrice.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in occasione delle audizioni informali tenutesi l'8 aprile scorso in videoconferenza, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 755 (*Profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato dei documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelli che saranno depositati in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmessi.

La Commissione prende atto

*La seduta termina alle ore 16,10.*

#### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B**

La Commissione, esaminata la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

# 1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 14/04/2021

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1196 e 1382

**Riunione n. 1**  
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021

Relatrice: [PIROVANO \(L-SP-PSd'Az\)](#)  
Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,45

**(1196) AUGUSSORI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

**(1382) TARICCO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*  
(Esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 20 APRILE 2021**  
**239ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## *SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 2021, depositata lo scorso 26 marzo, ha rilevato la mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità, e ha perciò invitato il legislatore a porre in essere, al riguardo, un "necessario intervento".

Poiché non si tratta di una sentenza declaratoria di illegittimità costituzionale, ma in parte di inammissibilità e in parte di rigetto, non è stata assegnata alle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, che si riferisce solo alle prime. In considerazione della rilevanza della materia e dell'inequivocabilità del monito contenuto nella decisione, rende noto di aver sottoposto al Presidente del Senato l'opportunità di assegnarla ugualmente alla Commissione Affari costituzionali ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 139.

Ricorda, infine, che l'esame della sentenza potrà portare a un atto di indirizzo oppure favorire un'iniziativa legislativa.

## *SUL CONFLITTO DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 44 DEL 2021*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione giustizia, lo scorso 13 aprile, ha sollevato una questione di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021, chiedendo al Presidente del Senato la riassegnazione in sede di commissioni 1ª e 2ª riunite.

Interpellato per le vie brevi, comunica di aver manifestato, alla luce dei numerosi precedenti, la sua contrarietà alla riassegnazione. Il Presidente del Senato, con lettera del 14 aprile, ha confermato l'assegnazione alla sola 1ª Commissione, invitando a dare tutto il rilievo possibile al parere che sarà

espresso dalla Commissione giustizia, in ragione della rilevanza che alcune disposizioni del provvedimento rivestono per le sue competenze: un invito che ritiene pienamente condivisibile.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 130 definitivo](#) )**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 140 definitivo](#) )**

(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina si sono svolte le ulteriori audizioni sul correlato Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2. La 14ª Commissione ha già espresso il parere di sussidiarietà e proporzionalità.

La relattrice [MANTOVANI](#) (M5S) comunica che a breve, anche sulla base delle risultanze delle audizioni, presenterà uno schema di parere.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono svolte le audizioni.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) nota come rimanga da sentire, con riferimento all'articolo 10 e come richiesto, tra gli altri, anche dal proprio Gruppo, il Dipartimento della funzione pubblica.

Il presidente [PARRINI](#) propone di sottoporre la questione al Ministro per la Pubblica amministrazione, che potrà valutare se designare funzionari del proprio Dipartimento oppure intervenire personalmente per fornire ulteriori elementi.

Il relatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva come il tema dei concorsi pubblici sia stato affrontato diffusamente da parte di molti degli auditi con numerosi spunti: ferma restando la possibilità di audire l'amministrazione competente, a suo avviso vi sarebbero tutti gli elementi per procedere con l'esame.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta del [PRESIDENTE](#), che si impegna ad acquisire un riscontro a stretto giro da parte del Ministro e propone perciò di rinviare ad altra seduta la fissazione del termine per gli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 30 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.  
Rende noto che, a proprio giudizio, non vi sono emendamenti che presentano profili di improponibilità per estraneità di materia o inammissibilità per altro motivo.  
Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, che dovrebbe essere reso già questo pomeriggio, l'esame degli emendamenti potrebbe svolgersi nella seduta già convocata per domani mattina, al fine di consentire la discussione in Assemblea nel corso della stessa giornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura**  
**(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente**  
**(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile**  
**(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni**  
**(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente**  
**(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità**  
**(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente**  
**(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che ieri sera si sono svolte le ulteriori audizioni che erano state richieste in occasione della congiunzione del disegno di legge 2160 a prima firma del senatore Calderoli.

Comunica inoltre che, alla scadenza del termine, fissato per oggi alle 14, sono stati presentati circa 245 mila emendamenti, principalmente a firma del senatore Calderoli.

Riservandosi di valutarne l'ammissibilità, esprime l'auspicio che possano crearsi le condizioni per favorire la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come dalle audizioni di ieri delle categorie economiche coinvolte nell'allevamento degli animali e nella filiera produttiva delle carni (Coldiretti, Associazione Veneta Allevatori e Unaitalia) sia emerso come l'inserimento della tutela degli animali debba tenere presente la distinzione tra varie tipologie: da compagnia, da reddito, domestici, selvatici o addirittura nocivi.

Ribadisce come il proprio Gruppo sia favorevole alla gran parte del disegno di legge, mentre occorre un ulteriore sforzo di elaborazione proprio sulla tutela degli animali, che si può inserire nella Costituzione ma non nella formulazione proposta: tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni volti proprio a ricercare una convergenza in tal senso.

Resta naturalmente la piena disponibilità a ritirare i numerosi emendamenti presentati qualora si addivenisse a una soluzione condivisa.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), richiamandosi alle audizioni svolte ieri, nota come nessuno dei soggetti abbia ricordato che l'Italia ha ratificato il trattato di Lisbona, il cui articolo 13 prevede proprio la tutela degli animali come esseri senzienti. Anche altre costituzioni di Stati dell'Unione europea, in primo luogo quella tedesca, hanno introdotto la tutela degli animali, senza che ciò abbia avuto le temute ripercussioni sull'industria dell'allevamento o delle carni. Nel nostro ordinamento, peraltro, vige da tempo il reato di maltrattamento degli animali, che ugualmente non ha interferito con quelle attività economiche.

Dichiarandosi disponibile a tenere aperta la discussione e a precisare se necessario alcuni termini della riforma costituzionale proposta, invita tuttavia ad astenersi da campagne informative distorte.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), dichiarandosi pienamente disponibile al dialogo, si stupisce per il numero di emendamenti che le pare abnorme per un disegno di legge molto breve e circoscritto.

Nota come l'articolo 9, nella formulazione proposta, stabilisca principi fondamentali la cui declinazione in concreto è naturalmente lasciata al legislatore ordinario e ritiene perciò infondati alcuni dei rischi paventati.

Nel merito ritiene che il rapporto tra tutela dell'ambiente e trattamento degli animali si ponga proprio con riferimento agli animali da reddito, in particolare per le ripercussioni ambientali degli allevamenti intensivi.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) cita l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, laddove si prevede che: "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri", per evidenziare come si tratti di un'indicazione che lascia le modalità attuative agli Stati membri, non di un precetto. Osserva anche come gli animali siano già ricompresi e tutelati negli altri due concetti di biodiversità ed ecosistema: per cui è già possibile tutelarli in tal modo. Ad esempio, una specie aliena può danneggiare l'ecosistema e tutelarla in quanto tale potrebbe arrecare un nocimento all'ambiente. In conclusione, a suo avviso, lo spirito del Trattato di Lisbona verrebbe pienamente rispettato anche sopprimendo il riferimento espresso agli animali.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritiene che si stia dando corso a un precedente particolarmente negativo, in un contesto peraltro di un'ampia maggioranza di governo dove lo sforzo quotidiano va nel senso di un complesso lavoro di ricerca della convergenza. Spera che le migliaia di emendamenti presentati vengano presto ritirati e restino un caso isolato, e che si possano sfruttare gli spazi di

convergenza per concludere l'esame del disegno di legge entro poche settimane.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) spiega di aver presentato due emendamenti di natura sostanziale, volti a rimuovere i due riferimenti agli animali presenti nel disegno di legge: la disposizione del Trattato di Lisbona non richiede infatti che la loro tutela debba essere attuata con norme costituzionali e ben vi si potrebbe provvedere con una solida legge ordinaria. Né si può rischiare di far fallire l'iter di una riforma costituzionale così importante, auspicata dallo stesso Presidente del Consiglio, sulla base della volontà pregiudiziale di mantenere all'interno del testo, ad ogni costo, la tutela degli animali. Chiede perciò disponibilità a un passo di lato al riguardo, mettendo da parte le battaglie identitarie per arrivare a una convergenza con lo stesso senso di responsabilità che ha guidato la formazione di questa maggioranza di Governo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) osserva come un tale numero di emendamenti si giustificerebbe in presenza di una riforma eversiva dei fondamenti della Costituzione, mentre a ben vedere è dettato solo dalla volontà di espungere dal testo la tutela degli animali. Pur dissentendo dal senatore Vitali sulla necessità di mettere da parte le differenze di vedute sui temi fondamentali, rileva come sia necessario trovare un accordo, anche se resta inteso che la responsabilità dell'eventuale fallimento sarà da imputare solo a chi ha messo in campo duecentocinquantamila emendamenti. Si rammarica che Forza Italia, all'interno del Comitato ristretto, non abbia partecipato alle ultime fasi dei lavori. Ritiene che non sarà agevole trovare una via d'uscita con un tale ostacolo lungo il percorso e ribadisce che gli animali devono, a suo avviso, comparire tra i principi fondamentali della Costituzione, nonostante rappresentino un evidente problema per il Gruppo della Lega, come sembra emergere anche dal disegno di legge n. 1078 e connessi (cosiddetto "proteggi animali"), fermo in commissione giustizia a causa di cinquemila emendamenti presentati da quella stessa parte politica.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), premettendo di nutrire una grande sensibilità personale per il tema della protezione degli animali, rileva come si debba trovare una soluzione non suscettibile di determinare conseguenze pregiudiziali su rilevanti settori economici.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), dando la propria piena disponibilità al dialogo, chiede se ci sia un'effettiva volontà di aprirlo: sarebbe infatti profondamente rammaricata qualora si perdesse un'occasione di mettere un punto chiaro sulla tutela costituzionale dell'ambiente da parte del Parlamento, specialmente dopo gli applausi con i quali è stata accolta l'invito del presidente Draghi, nell'aula del Senato, a concludere l'iter del provvedimento.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dichiarando di condividere con la senatrice Pirovano una sensibilità personale a favore del mondo animale, ritiene che non sia stato produttivo per il seguito dell'esame l'aver deciso di votare a maggioranza il testo unificato proposto dalla relatrice. Nel merito, occorre cercare una soluzione che garantisca la tutela degli animali senza creare difficoltà per interi settori produttivi: alcuni dei propri emendamenti riproducono il testo con alcune modifiche in tal senso.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), completa il proprio intervento ricordando come, nell'ambito delle riforme costituzionali, le dinamiche di maggioranza e di Governo non rilevino, perché si tratta di materia esclusiva del Parlamento. Osserva come la volontà di trovare un punto di incontro non sia mai venuta meno e come ciò sarebbe stato possibile anche in sede di comitato ristretto, dove tutti i presentatori dei disegni di legge abbinati hanno rinunciato a una parte delle proprie istanze. In conclusione rivolge un appello alla Commissione evidenziando come l'inserimento nella Costituzione della tutela degli animali non solo risponde alla sensibilità di milioni di cittadini, ma è proprio finalizzata alla salute degli esseri umani, nel cui interesse primario occorre perseguire il benessere animale.

Il [PRESIDENTE](#), giudicando particolarmente utile il dibattito svolto, auspica che possa essere raggiunto un punto di equilibrio, su questo così come su altri provvedimenti in attesa di una sintesi politica, a partire dal disegno di legge n. 1900 sulla "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false".

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede che, a fini ambientali, non si proceda alla stampa degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che gli emendamenti sono stati trasmessi in formato elettronico.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la richiesta e si impegna in tal senso.

Anche il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) condivide, notando come l'articolo 100, comma 13, del Regolamento preveda che gli emendamenti siano stampati non in via obbligatoria ma solo "di regola"

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

**(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#), preannuncia che, dando seguito a un'esigenza emersa nel corso della riunione del comitato ristretto, in questa seduta procederà a esprimere l'esito delle valutazioni sulle improponibilità per materia e inammissibilità.

Ricorda che nel corso dell'esame, sia in sede plenaria, sia nel comitato ristretto, è emersa la comune volontà di affrontare anche altri aspetti del Testo unico degli enti locali che possono essere oggetto di interventi puntuali. Del pari, si è convenuto sulla necessità di non rallentare l'*iter* dei disegni di legge in esame.

A ciò si aggiungano due dati: da un lato, alla Camera ha ripreso il suo iter un disegno di legge, a prima firma Pella, che interviene su più punti del TUEL; dall'altro, nel DEF il Governo include, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, quello di riforma del TUEL.

Ciò conferma, a suo avviso, sia l'opportunità di concludere in breve tempo l'esame dei disegni di legge in titolo, che interessano temi non affrontati dal disegno di legge C. 1350 e connessi, sia di affrontare separatamente e puntualmente ulteriori interventi sul TUEL, lasciando aperta la possibilità, se del caso, di farli confluire all'interno di disegni di legge di riforma più ampi che dovessero giungere in Senato.

La valutazione della proponibilità si è perciò attestata sull'attinenza delle proposte non al TUEL nel suo complesso ma alla specifica materia oggetto dei disegni di legge: il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali, le sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e il legame con il territorio di queste ultime.

Sono perciò da considerarsi improponibili per materia gli emendamenti:

- 1.1, poiché modifica le norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale: nota come la parte riguardante la modifica all'articolo 71, comma 10, del TUEL e la parte consequenziale che abroga l'articolo 60 del DPR n. 570 del 1960, in sé astrattamente ammissibili, sono già oggetto dell'emendamento 1.8, degli stessi presentatori;
- 2.0.2, poiché modifica la legge n. 121 del 1981, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza: la finalità di impedire la presentazione di liste non collegate al territorio è chiara, però c'è anche un profilo di inammissibilità per disparità di trattamento e perciò violazione dell'articolo 3 della Costituzione, poiché introduce un'aspettativa non retribuita per campagna elettorale per un'unica categoria di dipendenti pubblici;
- 2.0.3, che proroga il termine per il rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), cui si associa il [PRESIDENTE](#), propone di convocare una nuova riunione del Comitato ristretto la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1131\) FERRAZZI ed altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana***

**[\(970\) Michela MONTEVECCHI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***

**[\(985\) Nadia GINETTI ed altri.](#) - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***

**[\(1302\) Luisa ANGRISANI ed altri.](#) - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**[\(1981\) BRIZIARELLI ed altri.](#) - *Norme per la rigenerazione urbana***

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'esame del provvedimento in titolo è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento, anche in considerazione del fatto che presso la Commissione di merito si prospettano tempi di esame non breve. Chiede pertanto un rinvio, in assenza del quale la propria parte politica non potrebbe esprimere un voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, ritiene che sia nulla osta a rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(Doc. LVII, n. 4 e Annesso\) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#)**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), illustra il Documento in titolo che, insieme all'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica che prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 4,5 per cento quest'anno per poi salire al 4,8 per cento nel 2022, il che porterebbe il PIL annuale a sfiorare il livello del 2019. Tale livello sarebbe poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un tasso di crescita del 2,6 per cento. Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all'1,8 per cento. Tali incrementi sono minori rispetto al Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, in cui si prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 e al 2,5 per cento nel 2023.

È previsto un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 e all'8,0 per cento per il 2024, mentre il Documento programmatico summenzionato prevedeva un valore pari al 9,8 per cento per il 2021, al 9,0 per cento per il 2022 e all'8,2 per cento per il 2023.

La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) si attesta all'11,8 per cento per il 2021, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 e al 3,4 per cento per il 2024. Il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7,0 per cento per l'anno in corso - che peraltro non teneva conto dell'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per il 2023. Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024 (mentre nella Nodef 2020 si prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023).

Nel DEF in esame si osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione allo scostamento di bilancio da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati al finanziamento di nuove spese. Nel Documento si osserva, inoltre, che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma *Next Generation EU*, sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, di durata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate. Riguardo alle linee generali del Documento, si rileva che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Documento, pertanto, si compone di sole due sezioni: Programma di stabilità dell'Italia e Analisi e tendenze della finanza pubblica, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso

l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT).

Per i profili di stretta competenza della 1ª Commissione, nel DEF si sottolinea l'esigenza di procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione, la giustizia e la concorrenza.

Tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, si ricordano in particolare quelle a favore degli enti territoriali: norme per l'attuazione dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica; investimenti per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti; misure per il sostegno dei Comuni con deficit strutturale.

Nel settore della pubblica amministrazione è prevista l'integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2 miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024).

Nell'ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica si segnalano la proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio 2021-2023), le risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035).

Tra le misure adottate nel 2021 per contrastare l'emergenza Covid-19, si segnalano gli interventi a beneficio degli enti territoriali. In particolare, a sostegno degli enti territoriali sono destinati circa 1,5 miliardi nel 2021 volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subito in conseguenza della pandemia.

Inoltre, tra gli ulteriori interventi rientra il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle operazioni di contrasto all'emergenza epidemiologica (circa 0,1 miliardi nel 2021) e delle dotazioni del bilancio dello Stato destinate, in particolare, alle emergenze nazionali e alle esigenze indifferibili (circa 1,2 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022). A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della I Commissione:

- "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";
- "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso costituzionale";
- di revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali.

L'annesso al Documento contiene la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo, già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020, sia con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19.

Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Relazione al Parlamento 2021 del 15 gennaio, prevedeva un livello dell'indebitamento netto all'8,8 per cento del PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.

Con la presente Relazione, il Governo richiede pertanto l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'MTO fissando il nuovo livello dell'indebitamento netto all'11,8 per cento del PIL nel 2021 - con uno scostamento di 40 miliardi rispetto alle previsioni -, al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024.

Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.

Alla luce di quanto sopra propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il voto possa essere rinviato ad altra seduta o sia necessario esprimersi oggi.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, poiché nella giornata di domani occorrerà concludere l'esame del decreto-legge n. 22 del 2021 di riordino dei Ministeri, sarebbe preferibile concludere l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza nella seduta odierna.

Non facendosi osservazioni e constatato che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti pervenuti in occasione delle audizioni informali in videoconferenza relative al disegno di legge n. 2167 (*d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19*), saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2172](#)

**G/2172/1/1**

[Toninelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",

premesso che:

l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo dicastero,

considerato che:

il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza che vi è la necessità di fronteggiare anche un debito ambientale che, diversamente da quello economico, è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni, il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;

la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la complementarità e l'interconnessione tra i temi della tutela ambientale, della salvaguardia del clima, dell'energia e dello sviluppo sostenibile. In particolare, l'intento delle novità organizzative introdotte è quello di ripensare profondamente l'organizzazione dell'amministrazione indirizzandola prioritariamente verso una

"transizione ecologica" integrale del Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in materia di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico,

considerato, inoltre, che:

una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto con la cittadinanza e i portatori di interesse all'insegna di un dibattito pubblico che, nell'alveo degli strumenti della consultazione pubblica, assicuri l'informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli interessi. In tal senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pubblica come strumento di composizione di istanze diverse, di velocizzazione degli *iter* procedurali e per la realizzazione dell'attività di Governo, secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e riscontro delle decisioni assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;

gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace strumento di risoluzione preventiva dei conflitti e del contenzioso e, quindi, della più celere realizzazione dell'azione amministrativa;

la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, che non può prescindere dalla giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di partecipazione pubblica dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravii indesiderati nei confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al contrario, dovranno permettere una crescente fiducia nelle istituzioni e una rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;

al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denominazione del Ministero in modo tale da sottolineare come la transizione non sia solo ecologica ma al contempo solidale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di ridenominare il suddetto dicastero in Ministero della transizione ecologica e solidale.

**G/2172/2/1**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto definisce le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero della transizione ecologica specificando, tra l'altro, le materie su cui si sviluppa la politica energetica del Paese;

il testo fa riferimento anche alla tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e alla predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;

la funzionalità di un sistema energetico è un parametro della qualità della prestazione, inclusi gli effetti diretti sulla comunità servita; la capacità del sistema di reagire rapidamente durante l'evoluzione di un disturbo provocato da cause naturali o antropiche, cercando di minimizzare la perdita temporanea delle prestazioni, definisce la resilienza del sistema perturbato dall'evento dannoso;

pertanto, la resilienza è legata ad una serie di azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione dell'emergenza, come risposta alla crisi e recupero di funzionalità del servizio, allo scopo di prevenire eventi potenzialmente dannosi, di mitigarne gli effetti, di prepararsi e reagire a tali eventi e ristabilire la funzionalità del servizio in tempi accettabili; in particolare, la resilienza, per una efficace gestione dei rischi, richiede azioni di prevenzione che possono incidere in modo rilevante sul livello di prestazione pre-evento, su quello post-evento e sui tempi e modalità di recupero;

nonostante l'importanza della resilienza per il nostro sistema energetico e nonostante l'accavallarsi di fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali intense nevicate, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, la resilienza non solo non è prevista da alcuna norma di legge ma non è nemmeno menzionata tra le funzioni e compiti

attribuiti al Ministero della transizione ecologica;

tutti ricordano l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione è stato registrato, per un periodo prolungato di diversi giorni, un blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, determinando pesanti disservizi ai cittadini; anche a seguito di tale evento, le società di gestione della rete elettrica nazionale hanno investito risorse e sviluppato strategie innovative con appositi piani di resilienza diretti ad accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti;

occorre l'intervento mirato del Ministero della transizione ecologica per la tutela della resilienza del nostro sistema energetico con un approccio innovativo sia nella pianificazione che nella gestione del sistema, in modo da riuscire a potenziare gli impianti senza che questo implichi spese eccessive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette ad attribuire al Ministero della transizione ecologica, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e la predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica, anche la resilienza a garanzia dello stesso sistema energetico.

**G/2172/3/1**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Nugnes](#), [Fattori](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Mininno](#), [Corrado](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (AS 2172),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, lettera *d*), n. 2) definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l'articolo 4, comma 3, lettera *f-bis*), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile,

considerato che:

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non esiste un precedente a livello legislativo. A livello internazionale, essa compare nel report dell'OCSE "*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18*", mentre a livello europeo si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (*Environmental, Social and Governance*);

infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come, per esempio, le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro,

investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere. La governance delle istituzioni pubbliche e private, comprese le strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti e la retribuzione dei manager, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'inclusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di predisporre, in assenza di uno standard europeo per le obbligazioni verdi, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing*, atteso che, a seguito della consultazione espletata nel 2020, su iniziativa della Commissione UE, in relazione all'EU GBS EU (*Green Bond Standard*), ovvero a una norma europea per i prodotti finanziari sostenibili, ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione della stessa.

**G/2172/4/1**

[Rufa](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

il provvedimento all'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;

l'articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e di trasformazione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per la transizione digitale e rende permanente il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio istituito in via temporanea dal decreto legge n.76 del 2020;

attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte strutture (Comitati, gruppi di lavoro, impegnate a vario titolo per supportare l'attività governativa, impegnati su diversi fronti che comprendono anche la materia ambientale e digitale,

impegna il Governo:

a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in essere per riscontrare eventuali sovrapposizioni con i nuovi Comitati istituiti, valutando quindi la possibilità di diminuire il numero delle strutture governative laddove sia possibile accorpare le funzioni e il personale, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività.

**G/2172/5/1**

[Quarto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premessi che:

l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in tema di transizione ecologica,

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tecnico e organizzativo delle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;

occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-amministrativa per la programmazione, l'adozione e il monitoraggio del Piano della transizione ecologica, con una propria dotazione organica, in grado di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello nazionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;

tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di supportare le attività programmate presso il Ministero della Transizione Ecologica e di coordinare tutte le altre attività in essere presso i ministeri parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti interessati alla tutela dell'ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di natura pubblica o privata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare presso il CITE una apposita segreteria tecnico-amministrativa con propria dotazione organica ai fini della programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.

**G/2172/6/1**

[Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premessi che:

l'articolo 8, comma 2, del decreto legge in esame istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale. Esso è inteso quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative, in primo luogo, alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse. Inoltre, si fa riferimento alle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari e alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della *blockchain*,

considerato che:

migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio

dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti". L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;

si ritiene necessario, sulla base di tale appello, garantire che i dati resi pubblici dalla pubblica amministrazione siano facilmente accessibili, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e comprensibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche a ricercatori, decisori, media e cittadini;

considerato inoltre che:

si ritiene necessario che tale Comitato svolga l'attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione di iniziative relative ad ambiti come quello sanitario e dell'istruzione;

è opportuno che in riferimento alle iniziative relative alla piattaforma dati sanitari, di cui alla norma in premessa, si intendano tutte le piattaforme nazionali sanitari esistenti, in particolare, la piattaforma vaccini contro il COVID-19, l'Anagrafe nazionale vaccini e la Reta nazionale dei registri dei tumori, oltre alle piattaforme sanitarie di prossima generazione;

è necessario realizzare e sviluppare una rete unica nazionale dell'istruzione che si occupi del coordinamento informativo e informatico dei sistemi e dei dati tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali e il Ministero dell'istruzione, che garantisca anche il funzionamento della didattica digitale integrata, in modo da evitare ulteriori frammentazioni nell'apprendimento e ulteriori danni ai più deboli, cioè per gli studenti che hanno difficoltà di connessione o che vivono in situazioni di marginalità;

il Ministero dell'istruzione, lo scorso 11 dicembre 2020, ha già annunciato la realizzazione di una piattaforma unica, integrata con tutti i servizi e le funzionalità utili per le scuole. A tale fine è stato anche istituito un gruppo di lavoro per garantire agli istituti il nuovo strumento in tempi brevi, ossia entro il prossimo anno scolastico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato interministeriale per la transizione digitale si occupi delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo di piattaforme digitali nazionali della pubblica amministrazione che soddisfino i criteri di trasparenza ed efficienza sopra descritti, in particolar modo in ambito sanitario e dell'istruzione.

Art. 1

## 1.1

[Nugnes, Fattori](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 1.

***(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)***

All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero dello sviluppo economico;
- 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 8) Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e della transizione ecologica MATTME ;

- 9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
- 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 11) Ministero dell'istruzione pubblica;
- 12) Ministero dell'università e della ricerca;
- 13) Ministero della cultura e per i beni e le attività culturali;
- 14) Ministero della salute pubblica;
- 15) Ministero del turismo sostenibile."».

*Conseguentemente sostituire le denominazioni ovunque ricorrano.*

## 1.2

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

## 1.3

[La Russa](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: «delle infrastrutture» inserire le seguenti: «dei trasporti»*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibili.»*

## 1.4

[Urso](#), [La Russa](#), [Totaro](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Zaffini](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «16) Ministero del mare.»;

b) alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

Articolo 4-bis.

(Ministero del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;

b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono soppresse;

c) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;

d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

«Capo IX-bis.

Ministero del Mare

Articolo 44-bis.

(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del mare.

2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare - intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero

-, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.

3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati:

*a)* dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;

*b)* dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

*c)* dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

*d)* dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

#### Articolo 44-ter.

##### (Aree funzionali)

1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

*a)* programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

*b)* navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

*c)* gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

*d)* istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;

*e)* promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

*f)* promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

*g)* rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione;

difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;

i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

j) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

k) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

#### Articolo 44-*quater*.

#### (Capitanerie di porto)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del Mare".».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.

## 1.5

### [La Russa](#), [Totaro](#), [Barbaro](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-*bis*) Ministero dello sport.»;

b) *alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».*

*Consequentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Ministero dello sport)*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis è aggiunto il seguente:

"CAPO XII-ter.

Ministero dello sport

Articolo 54-quinquies.

(Ministero dello sport)

1. È istituito il Ministero dello Sport.

2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;

b) adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);

c) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mondiale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni sportive;

d) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; vitalizio "Giulio Onesti"; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).

4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4" ».

Art. 2

2.1

[La Russa](#), [Totaro](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *sopprimere le lettere a) e b);*

2) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", sopprimere la lettera b);*

3) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici»;*

4) *sopprimere la lettera e);*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *sopprimere il comma 6;*

d) *al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

## 2.2

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e per la finanza climatica e sostenibile».*

## 2.3

[Tiraboschi](#)

*Al comma 8-bis, sostituire le parole: «e dal Ministro della transizione ecologica», con le seguenti:*

*«, dal Ministro della transizione ecologica e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale».*

Art. 3

## 3.1

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con la seguente: «Regolamento»;*

b) *sostituire le parole: «su proposta del» con le seguenti: «proposto dal».*

Art. 4

## 4.1

[Mallegni](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili» inserire le seguenti: «del turismo».*

## 4.2

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili», inserire le seguenti: «del turismo».*

## 4.3

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute».*

## 4.4

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salute».*

#### 4.5

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, lettera f-bis, sopprimere le seguenti parole: «e la finanza climatica e sostenibile».*

#### 4.6

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4.1. Il Piano approvato ha validità per 5 anni. Eventuali proposte di modifica del Piano in vigore, prima di essere approvate dal CITE, sono sottoposte alle procedure di cui al comma 4.»

#### 4.7

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ambientalmente dannosi».*

#### 4.8

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».*

#### 4.9

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,».*

#### 4.10

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».*

#### 4.11

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE» inserire le seguenti: «, attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».*

#### 4.12

[Nugnes, Fattori](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sopprimere il comma 10.*

#### 4.13

[Papatheu](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dall'articolo 1-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai componenti della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già operante presso di essa, che abbiano maturato esperienze qualificate e di comprovata

specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».

## Art. 6

### 6.1

[La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.

### 6.0.1

[Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 6-bis

(Ministero per il Sud)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-BIS del Titolo IV e' aggiunto il seguente:

«CAPO XII-TER

Ministero per il Sud

Art. 54-quinquies

*(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*

1. È istituito il Ministero per il Sud, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato che riguardino i territori delle Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

Art. 54- sexies

*(Aree funzionali)*

1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche finalizzate al rilancio economico ed allo sviluppo sociale delle regioni indicate nel precedente articolo 55-bis, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 54-septies

*(Ordinamento)*

- 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è complessivamente di euro 1 milione annui a decorrere dall'anno 2021.».

## Art. 7

### 7.1

[Mallegni](#)

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole «promozione turistica» aggiungere le seguenti: «anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità;»*

### 7.3

[Mallegni](#)

*Al comma 17, dopo le parole «Ministro del Turismo, inserire le seguenti: «anche attraverso*

l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio.».

#### 7.4

[Mallegni](#)

*Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive».*

#### 7.5

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive».*

Art. 8

#### 8.1

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della sovranità digitale».*

Art. 10

#### 10.1

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;*

b) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato»;*

c) *sopprimere il secondo periodo.*

# 1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 28/04/2021

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1196 e 1382

**Riunione n. 2**  
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021

Relatrice: [PIROVANO \(L-SP-PSd'Az\)](#)  
Orario: dalle 16,55 alle 17,45

**(1196) AUGUSSORI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

**(1382) TARICCO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021**  
**245ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti circa 240 emendamenti e 9 ordini del giorno, oltre a 9 subemendamenti all'emendamento 10.100 del relatore, pubblicati in allegato. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.3 e 5.3.

Propone di valutare l'opportunità di svolgere la discussione generale dopo la dichiarazione delle inammissibilità, che sarà comunicata nella seduta di domani. A tale proposito, anticipa che sottoporrà le proprie valutazioni anche alla Presidenza del Senato, per evitare che vi siano difformità di giudizio al momento dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene preferibile svolgere la discussione generale solo all'esito della dichiarazione delle inammissibilità. In tal modo, infatti, potranno essere esclusi dal dibattito gli argomenti che non hanno attinenza con l'oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, comunica che sono stati presentati tre emendamenti, riferiti al nuovo testo, pubblicati in allegato.

Avverte che è in corso un'interlocuzione per definire alcuni ulteriori aspetti di coordinamento. Innanzi tutto, per quanto riguarda lo strumento del DPCM che, pur previsto, potrebbe essere utilizzato in maniera più ridotta o sostituito da altri atti: occorre perciò una formulazione onnicomprensiva che, nel secondo caso, non renda necessari ulteriori interventi sul testo.

Inoltre, con l'istituzione della Bicamerale, la disposizione introdotta in via provvisoria dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 per la parlamentarizzazione dei DPCM verrebbe sostituita da un diverso meccanismo, ragion per cui occorre porre rimedio anche a questa sovrapposizione.

Comunica che alle ore 17 di oggi, martedì 4 maggio, si riunirà il gruppo di lavoro per concordare le modifiche da apportare, prima della loro formalizzazione. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12,30 di domani, mercoledì 5 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, a seguito delle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto, è stato presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato, e adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa che, rispetto al testo definito nell'ambito del Comitato ristretto, è stata apportata una modifica, sebbene di portata limitata: si propone di modificare l'articolo 75 della Costituzione inserendo un ulteriore comma dopo il quarto, mentre inizialmente si era ipotizzato di aggiungerlo in fine, quindi dopo il quinto comma.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 6 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore, riferisce sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato assegnato in sede referente alla 14ª Commissione e in sede consultiva a tutte le altre Commissioni permanenti. Ricorda che, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, il disegno di legge in esame reca norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot.

In esito alla prima lettura presso la Camera dei deputati, il testo consta di 38 articoli, suddivisi in otto Capi, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia.

Passa quindi a illustrare brevemente i temi di interesse della Commissione affari costituzionali. Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva. In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti. L'articolo, pertanto, prevede una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori), nonché l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR.

L'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Nello specifico, al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione, l'espressione "carta di soggiorno" è sostituita con: "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" e, per quanto concerne i minori, si fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno. Si dispone, inoltre, l'equiparazione ai cittadini italiani - ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 in tema di sicurezza sociale - di una triplice categoria di stranieri: i titolari di permesso unico di lavoro; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

Ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, si prevede che siano equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a

soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.

Da ciò si irradia una serie di ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari.

All'interno del Capo II, l'articolo 11 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introducendo un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità. A tal fine vengono modificati l'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione e l'articolo 17 del regolamento di attuazione del testo unico (DPR n. 394 del 1999). La norma è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954.

Anche l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La proroga è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della richiesta. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale. I dati relativi alla proroga sono memorizzati nel sistema informazioni visti (VIS) e registrate nel centro elaborazione dati della Polizia. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.

Infine, ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione sono recate dall'articolo 14, che individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.

Conclude, proponendo uno schema di relazione favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare la votazione dello schema di relazione per consentire una riflessione approfondita e l'eventuale formulazione di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Augussori, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1196) AUGUSSORI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

**(1382) TARICCO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, sulla base delle determinazioni del Comitato ristretto, è stato presentato

l'emendamento 2.0.2 (testo 2), a prima firma della senatrice Mantovani, pubblicato in allegato. Con la nuova formulazione, che non presenta profili di manifesta disparità di trattamento, la proposta emendativa è da ritenersi ammissibile.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che, come convenuto in sede di Comitato ristretto, presenterà un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 per definire il *quorum* al 40 per cento, con l'esclusione dalle liste elettorali degli iscritti all'AIRE che non abbiano partecipato alla votazione. Quanto all'articolo 2, il sottosegretario Scalfarotto si è impegnato a fornire i dati richiesti dai componenti del Comitato sulla questione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati.

Infine, si sta cercando di risolvere la questione della presentazione delle cosiddette liste civetta anche nei Comuni più piccoli.

A suo avviso, entro due settimane sarà possibile concludere l'esame del provvedimento, se si troverà l'accordo sui nodi ancora da sciogliere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 26 marzo 2021, in merito alla mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali ( [n. 802](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute alcune richieste di audizione. In considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede la discussione, giovedì 6 maggio, del decreto-legge sostegni, propone di programmarle per la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) sottolinea che sono stati assegnati alla Commissione giustizia i disegni di legge n. 1025, n. 2102, n. 286 e n. 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli.

La Corte costituzionale aveva già sollecitato l'intervento del legislatore in materia, rilevando - nell'ordinanza n. 61 del 2006 - che il sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli è "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" e che tale automatismo è "non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Recentemente, la Corte è tornata sul medesimo argomento con l'ordinanza n. 18 del 2021. Un intervento su tale argomento, quindi, non è più rinviabile.

Tuttavia, trattandosi di una questione che investe il profilo costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna, nonché il divieto di discriminazione fondata sul sesso dei genitori, ritiene più corretto che tali disegni di legge siano esaminati anche dalla Commissione affari costituzionali.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere la rilevanza delle considerazioni del senatore Perilli, assicura che porrà la questione alla Presidente per una eventuale assegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE 852

N. [852](#)

**NT**

Il relatore

*Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo*

### **Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)*

All'articolo 75 della Costituzione dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La normativa abrogata per *referendum* non può essere ripristinata nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali prima della fine della legislatura e comunque non prima di tre anni dalla sua abrogazione, salvo che con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.»

### **Art. 2.**

*(Ricorso alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 75, quinto comma, della Costituzione)*

Entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere che dichiari l'illegittimità costituzionale della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per *referendum* in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione. Il medesimo ricorso può essere proposto da trecentomila elettori nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1834 NT

N. [1834](#)

### Art. 1

#### 1.1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

#### 1.2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.»

### Art. 2

#### 2.1

Il Relatore

*Al comma 1 sopprimere la lettera b)*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 1196

N. [1196](#)

Art. 2

**2.0.2 (testo 2)**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici, incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, candidati ad elezioni amministrative, possono richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita, per un numero di giorni non superiore a tre, dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici.

2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni di legge, nonché quelle derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in contrasto con quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.»

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni in materia di aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative».*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [2167](#)

**G/2167/1/1**

[Augussori](#)

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,  
premessi che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicitiva dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

**G/2167/2/1**

Augussori

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premessi che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

**G/2167/3/1**

Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia, venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano

indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

**G/2167/4/1**

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

**G/2167/5/1**

[Pirovano](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai fini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto di spazi adatti al di fuori del Comune.

**G/2167/6/1**

[Grassi](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto

acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa;

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del candidato.

**G/2167/7/1**

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare

interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

**G/2167/8/1**

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di

accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente imprevedute possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

**G/2167/9/1**

[Stabile](#)

Il Senato,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

Art. 1

**1.1**

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**1.2**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

**1.3**

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché

dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

#### 1.4

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza limiti orari agli spostamenti»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; resta inteso che in tali territori gli spostamenti consentiti non sono soggetti a limiti orari».

#### 1.5

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00,»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; in tali territori gli spostamenti consentiti sono da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

#### 1.6

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 6, sostituire le parole:* «nei limiti di due persone» *con le seguenti:* «nei limiti di quattro persone».

#### 1.7

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 6, sostituire le parole:* «minori di anni 14» *con le seguenti:* «minori di anni 18».

## 1.8

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

## 1.9

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

## 1.10

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.»*

## 1.11

[Ciampolillo](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.»

## 1.12

[Ciampolillo](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.»

## 1.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis* .

*(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)*

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

#### **1.0.2**

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Fregolent](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19».

#### **1.0.3**

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Riaperture centri commerciali ed outlet)*

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

#### **1.0.4**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Mobilità straordinaria)*

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di molo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

#### **1.0.5**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";
  - b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
  - c) il comma 17-novies è soppresso».

**1.0.6**

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)*

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

**1.0.7**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)*

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

**1.0.8**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)*

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

**1.0.9**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

*(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)*

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'aiuto scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

**1.0.10**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

*(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)*

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

**1.0.11**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

*(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)*

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

**1.0.12**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

*(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

**1.0.13**

[Briziarelli](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)*

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: " tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

Art. 2

**2.1**

[Ciampolillo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente*

«Art. 2. - *1.* A partire dal 1° maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

**2.2**

[Saponara](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

**2.3**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

**2.4**

[De Lucia](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-*ter*. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**2.0.1**

[Ronzulli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.»

**2.0.2**

[Ronzulli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3

**3.1**

[Modena, Ferro](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole:* «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».
- b) *dopo le parole:* «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

**3.2**

[Modena, Ferro](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

**3.3**

[Modena, Ferro](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

**3.4**

[Boldrini](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «n. 178», *inserire le seguenti:* «e fino a conclusione della stessa.».

**3.5**

[Zaffini, La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

**3.6**

[Modena, Ferro](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

**3.7**

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile.».

*Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente:* «Responsabilità penale e civile da

somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

### 3.8

[Evangelista, Romano](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatisi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 3.9

[Mallegni](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

*Consequentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».*

### 3.10

#### [Mallegni](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».*

### 3.11

#### [Balboni](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.*

### 3.0.1

#### [Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di responsabilità medica)*

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

### 3.0.2

#### [Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)*

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2*, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da *SARS-Cov-2* e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

### 3.0.3

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

Art. 4

### 4.1

[Paragone](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

[Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.3

[Parente](#), [Grimani](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».*

*Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, sociosanitarie».*

### 4.4

[Boldrini](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».*

### 4.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».*

#### 4.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» con le seguenti: «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».*

#### 4.7

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

#### 4.8

[Boldrini](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire la seguente: «medici».*

#### 4.9

[Parente](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle dipendenze di società appaltatrici.».*

#### 4.10

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti: «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».*

#### 4.11

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le seguenti: «medico del lavoro».*

#### 4.12

[Pagano](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

#### 4.13

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».*

#### 4.14

[Boldrini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale».*

#### 4.15

[Boldrini](#)

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».*

**4.16**

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».*

**4.17**

[Ciampolillo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere il comma 7;*
- c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*
- d) *sopprimere il comma 9.*

**4.18**

[Boldrini](#)

*Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».*

*Conseguentemente,*

- a) *al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea»;*
- b) *al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea».*

**4.19**

[Boldrini](#)

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».*

**4.20**

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

*Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».*

**4.21**

[Arrigoni](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

*Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».*

**4.22**

[Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

*Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».*

#### 4.23

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

#### 4.24

[Carbone](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera c), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, « sono aggiunte le seguenti: »nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera e), capoverso "463-bis", le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività"».

#### 4.25

[Boldrini](#), [Valente](#)

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

#### 4.26

[Garavini](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

#### 4.27

[Garavini](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

#### 4.28

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole:* «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

#### 4.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#),  
[Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

*(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)*

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

#### 4.0.2

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

*(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

#### 4.0.3

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

*(Ministero della salute e Aifa)*

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.4

##### [Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

*(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)*

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

#### 4.0.5

##### [Siclari, De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis** .

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

#### 4.0.6

##### [Faraone, Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, è abrogato.».

#### 4.0.7

##### [Calderoli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

*(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

#### 4.0.8

##### [Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

*(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

#### 4.0.9

[Pirro](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)*

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 70- *bis*.

*(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)*

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

#### 4.0.10

[Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

Art. 5

#### 5.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sopprimere l'articolo.

#### 5.2

[Mantovani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

2) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;

3) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

#### 5.3

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:*

«a-bis) al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera b), sostituire le parole: "presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate", con le seguenti: "presso le strutture di cui al comma 1";*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: "in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture" con le seguenti: "nelle strutture di cui al comma 1".*

## 5.4

[Boldrini](#), [Comincini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».*

## 5.5

[Ciampolillo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### 5.0.1

[Giuseppe Pisani](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Binetti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)*

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Art. 6

## 6.1

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari

cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

## 6.2

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

## 6.3

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:*

- *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;*

- *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

## 6.4

[Vitali](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

## 6.5

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora ratto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

## 6.6

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le*

parole: «è consentito»;

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

#### 6.7

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:*

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

#### 6.8

[Vitali](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:*

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

#### 6.9

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:*

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

#### 6.10

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso 2-ter, aggiungere il seguente :*

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

#### 6.11

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

## 6.12

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

## 6.13

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio 2010, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'art. 23 del D.Lsg. 7/3/2005 n. 82, equivalgono all'originale"».

## 6.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

## 6.0.1

[Cucca](#), [Grimani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- bis.

*(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)*

1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- b) alla lettera b), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- c) alla lettera c), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

Art. 7

## 7.1

[De Poli](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla*

*legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1.* Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

## 7.2

### [De Poli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;*

*dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

## 7.3

### [De Poli](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - (*Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1.* Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

## 7.4

### [Richetti](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».*

## 7.5

[Richetti](#)

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto, la sua confidenzialità e verifica della sua integrità».

## 7.6

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

## 7.0.1

[Margiotta](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)*

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

## 7.0.2

[Valente](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-*ter*. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-*quater*. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

'Art. 2. - (*Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo*) - Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente'.

3-*quinqüies*. In deroga all'articolo 5, lettera *d*), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

*a*) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

*b*) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti"».

Art. 8

8.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*bis*. I termini di cui ai commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

## 8.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*bis*. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

### 8.0.1

[Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

### 8.0.2

[Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)*

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

### 8.0.3

[Vitali](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al

comma 5-*septies*."».

#### 8.0.4

[Auddino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";
  - 2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."».

#### 8.0.5

[Catalfo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)*

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### 8.0.6

##### [Paragone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis**.

*(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)*

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

Art. 9

#### 9.0.1

##### [Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- **bis**.

*(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

#### 9.0.2

##### [Guidolin](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **9.0.3 (testo 2)**

[Guidolin](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)*

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **9.0.3**

[Guidolin](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)*

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **9.0.4**

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)*

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "negli

ultimi sette anni" sono soppresse.».

#### 9.0.5

[Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)*

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

#### 9.0.6

[Lannutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)*

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

*Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di revisione dei veicoli a due ruote».*

#### 9.0.7

[Ferrari](#), [Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)*

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

#### 9.0.8

[Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis* .

*(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)*

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a*) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b*) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in

deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui

al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

## 9.0.9

### Verducci

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

#### **9.0.10**

##### Verducci

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter*.

*(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)*

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

#### **9.0.11**

##### Verducci

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)*

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **9.0.12**

[Lannutti](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)*

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera *h*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

*Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di circolazione di monopattini».*

Art. 10

**10.1**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**10.2**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Sopprimere i commi da 1 a 8.*

**10.3**

[Russo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».*

**10.4**

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».*

**10.5**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

- 1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;
- 2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;
- 3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

#### **10.6**

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
- 2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)».*

#### **10.7**

[Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
- b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;*
- c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».*

#### **10.8**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
- b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».*

#### **10.9**

[Paragone](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *al comma 1 sopprimere la lettera c);*
- 2) *al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché» sono soppresse.*

#### **10.10**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
- b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**10.11**

[Nannicini](#), [Valente](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**10.12**

[Nugnes](#), [Fattori](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**10.100/1**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli di cui alla lettera c) e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»»

**10.100/2**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c)» aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali.»

**10.100/3**

[Richetti](#)

*All'emendamento 10.100, alla lettera a), sostituire il capoverso «c-bis)», con il seguente:*

«c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.»

**10.100/4**

[Richetti](#)

*All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c-bis)», aggiungere in fine il seguente periodo: "Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio."*

**10.100/5**

[Richetti](#)

*All'emendamento 10.100, alla lettera a), al capoverso «c-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole: "Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti."*

**10.100/6**

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso c-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per la formazione di tale punteggio, nella medesima misura non superiore ad un terzo, è altresì prevista, per i candidati che non presentino titoli ed esperienze professionali atte a concorrere alla formazione del punteggio finale, la possibilità di sostenere una o più prove atte a bilanciare il valore del titolo e*

dell'esperienza per comprovare il possesso delle competenze richieste."

**10.100/7**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'emendamento 10.100, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità».

**10.100/8**

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*All'emendamento 10.100, sostituire la lettera d) con la seguente:*

"d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri specifici per le diverse prove assegnate nella tornata concorsuale, vincolanti per tutte le sottocommissioni, tali da consentire una valutazione omogenea ed oggettiva. Le procedure e i criteri specifici definiti dalla Commissione vengono pubblicati in formato digitale a procedura conclusa.»"

**10.100/9**

[Lonardo](#)

*All'emendamento 10.100, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) dopo il comma 11 inserire il seguente «11-bis. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020, decaduti dai benefici relativi alle procedure di rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o nel numero massimo di quattro rate consecutive di pari importo.

*Conseguentemente, dopo le parole «all'articolo» inserire le seguenti «al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e in materia di proroga di versamenti all'agenzia dell'entrate».*

**10.100**

Il Relatore

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;

c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un

periodo massimo di trenta giorni,»;

d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.».

**10.13**

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

#### 10.14

[Valente](#), [Fedeli](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

#### 10.15

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

#### 10.16

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

#### 10.17

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;

b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi.».

#### 10.18

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio».

#### 10.19

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di servizio» inserire le seguenti: «i quali».*

*Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».*

#### 10.20

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».*

**10.21**

[Richetti](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».*

**10.22**

[Pagano](#)

*Al comma 1 lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la media ponderata degli esami universitari di profitto, il voto finale di laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».*

**10.23**

[Vitali](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».*

**10.24**

[Richetti](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».*

**10.25**

[Richetti](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».*

**10.26**

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le seguenti: «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» e le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».*

**10.27**

[Rampi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,*

ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

**10.28**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole:* «e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

**10.29**

[Valente](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «e, ove necessario, la non contestualità».

**10.30**

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

**10.31**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**10.32**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

**10.33**

[Nannicini](#), [Valente](#)

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**10.34**

[Nugnes](#), [Fattori](#)

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**10.35**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**10.36**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» inserire le seguenti: «nel limite temporale pari a 15 giorni.»*

**10.37**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale.»*

**10.38**

[Valente](#)

*Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.»*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte.»*

**10.39**

[De Lucia](#), [Mantovani](#)

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.»*

**10.40**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).»*

**10.41**

[Rampi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.»*

#### **10.42**

##### [Rampi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

#### **10.43**

##### [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

#### **10.44**

##### [Richetti](#)

*Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale.».

#### **10.45**

##### [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».*

#### **10.46**

##### [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

#### **10.47**

##### [Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.».

#### **10.48**

##### [De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

#### **10.49**

##### [De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».*

#### **10.50**

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma- 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

#### **10.51**

[Manca](#)

*All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

#### **10.52**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*All'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».*

#### **10.53**

[Quagliariello](#)

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

#### **10.54**

[Vitali](#)

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

#### **10.55**

[Corrado](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità"»;

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

#### **10.56**

[Alfieri](#)

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità» *con le seguenti:* », del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

#### **10.57**

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

*Conseguentemente*

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole:* «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», *aggiungere le seguenti:* «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la durata dei corsi di formazione iniziale».

#### **10.58**

## Gallone

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-ter è richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-ter e 11-quater e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

## **10.59**

### Richetti

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).».

## **10.60**

### Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioi, Lezzi, Morra

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

## **10.61**

### Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioi, Lezzi, Morra

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso,

presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedente, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

#### **10.62**

##### [De Lucia](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

#### **10.63**

##### [Verducci](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

#### **10.64**

[Doria](#), [Floris](#), [Cantù](#), [Cucca](#), [Salvini](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [Zaffini](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Sbrollini](#), [Bagnai](#), [Fusco](#), [Montani](#), [Vescovi](#), [Pietro Pisani](#), [Briziarelli](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Lucidi](#), [Stabile](#), [Saviane](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Ripamonti](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Mollame](#), [Bongiorno](#), [Bruzzone](#), [Pillon](#), [Pazzagliani](#), [Faggi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pizzol](#), [Ostellari](#), [Saponara](#), [Arrigoni](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Alessandrini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Riccardi](#), [Zuliani](#), [Siri](#), [Lannutti](#), [Urraro](#), [Corti](#), [Candura](#), [De Vecchis](#), [Siclari](#), [Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Barachini](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Galliani](#), [Toffanin](#), [Serafini](#), [Minuto](#), [Sbrana](#), [Caligiuri](#), [Masini](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Cangini](#), [Mallegni](#), [Barbaro](#), [Balboni](#), [Rauti](#), [La Russa](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#), [Drago](#), [Augussori](#), [Marilotti](#), [Iwobi](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e

Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

## 10.65

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Prove di esame*) - 1. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

## 10.0.1

[Richetti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 10- bis.

*(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)*

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

### **10.0.2**

#### Rampi

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

### **10.0.3**

#### Iannone, La Russa, Totaro

*Dopo l' articolo . aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

### **10.0.4**

#### Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

**10.0.5**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

**10.0.6**

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

**10.0.7**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)*

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12."

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in

sanzioni disciplinari;

c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

#### **10.0.8**

##### [Pinotti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)*

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

#### **10.0.9**

##### [Stabile](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

#### **10.0.10**

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

#### **10.0.11**

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

#### **10.0.12**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Contenzioso Concorso DS 2017)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore

con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

#### **10.0.13**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

#### **10.0.14**

[Vitali](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)*

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla

graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

#### **10.0.15**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Attivazione concorso riservato DSGA )*

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

#### **10.0.16**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)*

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

#### **10.0.17**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)*

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della

immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

#### **10.0.18**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Riaperture elenchi aggiunti GPS)*

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 dell'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

#### **10.0.19**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

#### **10.0.20**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

#### **10.0.21**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Conferma ruoli)*

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato

con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

#### 10.0.22

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10 bis.

*(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)*

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

#### 10.0.23

[Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Disposizioni in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)*

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

#### 10.0.24

[Vitali](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)*

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

#### 10.0.25

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)*

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

#### 10.0.26

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente

«Art. 10- *bis*.

*(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

#### **10.0.27**

##### Vitali

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- bis.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla

normativa vigente in materia."».

#### **10.0.28**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

#### **10.0.29**

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

#### **10.0.30**

[Vitali](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

#### **10.0.31**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

#### **10.0.32**

[Vitali](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

#### **10.0.33**

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Spese di personale etero finanziate)*

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

#### **10.0.34**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

#### **10.0.35**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

*(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)*

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle

società partecipate.

7-ter Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

#### **10.0.36**

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

*(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)*

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

#### **10.0.37 (già 11.0.1)**

[Matrisciano](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)*

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi i e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

### Art. 11

#### **11.1**

[Quagliariello](#)

Sopprimere il comma 5.

#### **11.0.2**

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta

svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 11.0.3

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 11.0.4

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **11.0.5**

[Bottici](#), [Ferrara](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

«All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi" .».

#### **11.0.6**

[Pittella](#), [Ferrari](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis* .

*(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)*

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

#### **11.0.7**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 11 **-bis** .

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

# 1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (pom.) del 25/05/2021

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1196 e 1382

**Riunione n. 3**  
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021

Relatrice: [PIROVANO \(L-SP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle 14,05 alle 14,25

**(1196) AUGUSSORI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

**(1382) TARICCO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 254 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021**  
**254ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GARRUTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1196) AUGUSSORI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

**(1382) TARICCO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az) dà conto della conclusione dei lavori del Comitato ristretto, sottolineando che, grazie anche al contributo del Governo, è stato possibile individuare un'ampia convergenza sulle modifiche da apportare al testo.

Presenta quindi gli emendamenti 1.100 e 2.100, pubblicati in allegato. Sottolinea che le due proposte sono interamente sostitutive, rispettivamente, degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1196, assunto come testo base per il seguito dell'esame, e ricomprendono il contenuto della maggior parte degli emendamenti presentati, sui quali vi è un parere favorevole.

L'emendamento 1.100 disciplina il caso in cui sia ammessa alle elezioni una sola lista, sulla base della disciplina derogatoria, applicabile unicamente alle prossime elezioni comunali, già inserita nel decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021: sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei

votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Inoltre, per quanto riguarda gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai fini del computo degli elettori, si tiene conto solo di quelli che abbiano partecipato alla votazione. L'emendamento 2.100 modifica il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati, previsto dall'articolo 3 della legge n. 81 del 1993. Precisa che il testo è frutto di un confronto tra le forze politiche, che ha consentito di ottenere una sintesi efficace tra l'esigenza di riportare il numero delle sottoscrizioni a quello degli abitanti, per non penalizzare i Comuni più piccoli, sottolineata dal disegno di legge n. [1196](#) a prima firma del senatore Augussori, e quella di scoraggiare la presentazione di liste totalmente disgiunte dal territorio, affrontata in particolare dal disegno di legge n. [1382](#) a prima firma del senatore Taricco.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce delle considerazioni della relatrice, ritira l'emendamento 1.3.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime soddisfazione per il contenuto degli emendamenti presentati dalla relatrice, che in effetti ricomprende buona parte delle proposte di modifica avanzate. Pertanto, ritira gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 2.4.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), nel ringraziare la relatrice, il rappresentante del Governo e i componenti del Comitato ristretto, annuncia il ritiro degli emendamenti 1.2, 2.1, 2.0.2 (testo 2). Sebbene inizialmente vi fossero alcune perplessità sul contenuto dell'articolo 2, ritiene che la soluzione proposta rappresenti un compromesso condivisibile.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 1.5.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) annuncia il ritiro degli emendamenti 1.6, 1.7, 2.3, 2.0.1 e 2.0.3.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto dell'ampia convergenza sugli emendamenti della relatrice, propone di fissare il termine per eventuali subemendamenti alle ore 17 di oggi, martedì 25 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**[\(852\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 maggio.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), relatore, comunica che, nel corso della riunione del Comitato ristretto convocata alle ore 13,30, si è convenuto sull'opportunità, come proposto dall'emendamento del relatore 2.100, di inserire il testo dell'articolo 2 all'interno della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Si è anche convenuto, per la natura essenzialmente formale della modifica, di non riaprire il termine per i subemendamenti.

Su richiesta del senatore Calderoli, contestualmente impegnato nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, si è convenuto di procedere alla votazione nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 26 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti che verranno trasmessi in relazione alle audizioni informali sull'Atto n. 802 (Esame della sentenza della Corte costituzionale n. 48/2021) saranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1196](#)

### Art. 1

#### **1.100**

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 71 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato.»

2. L'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.»

### Art. 2

#### **2.100**

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

" i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 2000 abitanti;

i-bis) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1000 abitanti;

i-ter) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti;

*i*-quater) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.";

*b*) il comma 2 è abrogato.»

# 1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021**  
**256ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)  
*indi del Vice Presidente*  
[GARRUTI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1196) AUGUSSORI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

**(1382) TARICCO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 25 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 7 subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 della relatrice, pubblicati in allegato.

Inoltre, sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Dichiara improponibili per estraneità di materia i subemendamenti 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7, poiché riguardano il tema del certificato del casellario giudiziale richiesto dalla legge n. 3 del 2019.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/1. Invita

i proponenti a ritirare il subemendamento 1.100/2. Segnala che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100, l'emendamento 1.4 risulterebbe precluso e l'emendamento 1.8 sarebbe assorbito.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice. Sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2 esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il subemendamento 1.100/1 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il subemendamento 1.100/2.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.100 della relatrice, che risulta approvato.

Pertanto, l'emendamento 1.4 risulta precluso, mentre l'emendamento 1.8 è assorbito.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 della relatrice è approvato.

L'emendamento 2.2 risulta assorbito.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta la proposta di coordinamento formale Coord. 1, pubblicata in allegato. All'articolo 2, invece di sostituire la sola lettera *i*) dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 81 del 1993, si sostituisce l'intero comma 1, riproducendo senza variazioni tutte le lettere da *a*) ad *h*), e modificando le successive come da emendamento 2.100 appena votato.

Ciò consente da un lato di denominare le lettere aggiuntive non come *i-bis*), *i-ter*) e *i-quater*), ma come *l*), *m*), *n*), e inoltre di agevolare la lettura del provvedimento da parte dei cittadini, che troveranno, nell'articolo 2 della legge, la nuova disciplina integrale delle firme richieste per la presentazione delle liste.

Posto ai voti, l'emendamento Coord. 1 è approvato.

Si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo, con un orientamento quasi unanime. La modifica apportata al TUEL è di portata limitata, ma era attesa da tempo e soddisfa un'esigenza avvertita dai piccoli Comuni, a cui si intende così dare la giusta attenzione.

Esprime inoltre soddisfazione perché il provvedimento sarà esaminato tempestivamente dall'Assemblea.

Non essendovi altre richieste di intervento, è quindi conferito all'unanimità il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1382, autorizzandola a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le correzioni di forma che si rendano necessarie, con particolare riferimento al titolo del decreto-legge.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(270) Valeria VALENTE ed altri. - Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che raccoglie le risultanze dei più moderni studi in materia di comunicazione e formazione degli stereotipi di genere; si pone inoltre in armonia con le riflessioni svolte nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta dalla senatrice Valente, che è infatti anche prima firmataria del disegno di legge, oltre che quelle della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nelle precedenti legislature.

Si tratta di un testo di legge che rappresenta un importante tassello nel quadro complessivo della lotta dello Stato a tutela dei minori e contro la violenza di genere, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di protezione dei minori e tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione. In particolare, mira a individuare soluzioni alle articolate problematiche sorte in un ambito in rapida evoluzione come quello della comunicazione di massa, che non solo ha un impatto economico ma influenza profondamente anche il contesto sociale. Del resto, la pubblicità commerciale è uno strumento di comunicazione persuasiva intenzionalmente destinato, per sua stessa natura, a influenzare e orientare atteggiamenti e comportamenti dei fruitori del messaggio pubblicitario, per indurli all'acquisto e al consumo di beni o all'utilizzazione di servizi e quindi si connota per pervasività e intrusività. Questo specifico «linguaggio comunicativo» sta gradualmente imponendosi come modello comunicativo dominante nei mass media.

Ogni anno in Italia sono prodotti dai mass media classici (stampa, televisione, affissione, radio, cinema) e internet, circa 80.000-100.000 diverse campagne pubblicitarie. Questa imponente produzione di messaggi comunicativi comporta la necessità di riconsiderare la disciplina normativa sulla materia, individuando come oggetto dell'intervento legislativo non più soltanto il singolo spot o le singole campagne pubblicitarie che si pongano in contrasto con beni e valori tutelati dall'ordinamento, ma l'effetto cumulativo, sul piano educativo e culturale, che la pubblicità determina nel suo insieme, compresi gli esiti involontari e collaterali che, proprio in quanto di massa, inevitabilmente produce.

Da recenti studi è emerso che la famiglia, come istituzione sociale, è percepita dagli adolescenti intervistati come un luogo sostanzialmente esente da violenza. Il 25 per cento degli intervistati ha affermato che se un uomo maltratta una donna «non è senza motivo»; per il 40,6 per cento è all'uomo che spetta di dirigere la casa, mentre è compito della donna la cura della famiglia, dato che l'uomo «non è adatto» a farlo.

L'obiettivo del provvedimento in esame è quindi quello di riaffermare, nella varietà dei ruoli dei due sessi e nella tutela e cura dei processi formativi dei minori, i principi di eguaglianza e dignità di ciascun individuo, anche in linea con la legislazione europea e internazionale e nel rispetto dei principi enunciati dalla più moderna giurisprudenza costituzionale.

Nel dettaglio, il disegno di legge in esame si compone di sei articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo. In particolare, si intende vietare la diffusione di messaggi che discriminano l'immagine femminile o ledono la dignità e i diritti delle donne e dei minori nella pubblicità e nei mezzi di informazione e di comunicazione attraverso l'utilizzazione di materiale fotografico, filmati, messaggi audio e video che rechino offesa alla dignità degli uomini e delle donne, nonché l'uso strumentale, offensivo e oltraggioso dell'immagine femminile utilizzata come mero richiamo sessuale.

L'articolo 2 reca alcune definizioni, tra le quali quella di pubblicità sessista o lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e quella di pubblicità potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori.

L'articolo 3 modifica il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, inserendo il nuovo articolo 1-bis che introduce il divieto, per i mezzi di informazione, comunicazione e divulgazione pubblicitaria, di diffondere pubblicità che offrono rappresentazioni discriminatorie di uomini e donne. Prevede, inoltre, il divieto di utilizzare l'immagine della donna a fini pubblicitari in modo vessatorio, discriminatorio, sessista o, comunque, lesivo della sua dignità. L'articolo 4 definisce l'uso di pubblicità sessiste e discriminatorie quale pratica commerciale scorretta e nociva e apporta le opportune modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. In particolare, introduce l'articolo 26-bis, ai sensi del quale è considerata lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori la pubblicità che: utilizza la figura femminile come strumento passivo di esaltazione di tipologie di prodotti di cui le donne stesse siano, implicitamente o esplicitamente, indicate come consumatrici o responsabili dell'acquisto; utilizza la figura femminile come elemento puramente accessorio e decorativo di altre immagini nella promozione di prodotti destinati ad altri soggetti, e in particolare ai consumatori di sesso maschile; inserisce la figura femminile in contesti nei quali essa è un soggetto passivo diretto da voci fuoricampo, in prevalenza maschili; propone la figura della donna come oggetto di sfruttamento o come soggetto destinato a svolgere ruoli umilianti e lesivi della sua dignità; propone immagini parziali e disumanizzanti del corpo femminile, rendendolo un oggetto analogo a quelli di cui si promuove la vendita; mostra figure femminili sottoposte a violenza, soprafatte dalla forza fisica o psicologica di altri o vittime di abusi; allude alla sessualità femminile come merce o come mezzo di sollecitazione al consumo di merci; si rivolge ai minori esponendoli a messaggi di contenuto violento, razzista, xenofobo, erotico o pornografico, o ha caratteristiche di ossessivo incitamento ai consumi o sminuisce le figure familiari e sociali di riferimento per minori o adolescenti; si serve dei minori, o a loro si rivolge, per pubblicizzare beni e servizi che non li riguardano direttamente. L'articolo 5 attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'esercizio delle attività di monitoraggio sull'attuazione delle nuove disposizioni, nonché la titolarità del procedimento istruttorio e sanzionatorio per la violazione delle medesime disposizioni. È modificato l'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, al fine di ampliare da quattro a sette membri la composizione dell'Autorità.

L'articolo 6 novella il codice del consumo, introducendo gli articoli da 27-*quinquies* a 27-*octies*, volti a disciplinare il procedimento dinanzi all'Autorità. In primo luogo, si dispone in merito alla fase istruttorie, nell'ambito della quale si prevedono una comunicazione all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la richiesta del parere, non vincolante, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora la pubblicità sia stata o debba essere diffusa attraverso la stampa, o per via radiofonica o televisiva o attraverso un altro mezzo di telecomunicazione. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, è prevista la possibilità per il professionista responsabile della pubblicità sessista, lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori di assumersi l'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della pubblicità o modificandola. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità provvede con motivata decisione definitiva, con la quale può essere disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.

Infine, in tema di affissione di pubblicità, è prevista l'autorizzazione dell'Autorità alla copertura di pubblicità segnalate dai Comuni e sottoposte a verifica dell'Autorità stessa.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i soggetti da audire per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) sottolinea che il provvedimento in esame, d'iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stato successivamente sottoscritto da colleghi di altri Gruppi. Auspica che un approfondimento del tema, anche attraverso audizioni di esperti, consenta una condivisione più ampia, da parte di tutte le forze politiche.

Nel ritenere che la norma abbia un impatto sul territorio e sulla società, in quanto gli enti del Terzo settore posso contribuire a contenere gli effetti negativi dello spopolamento e della chiusura di attività, che causano degrado e dissesto urbanistico e idrogeologico, sollecita un esame attento ma anche veloce del testo, per una sua rapida definizione. A tal fine, sarebbe preferibile contenere il numero di soggetti da audire.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Fenu, che si compone di sei articoli recanti modifiche alla disciplina normativa dell'impresa sociale, volte a introdurre, entro la tipologia di soggetti qualificabili come impresa sociale, appunto le "imprese sociali di comunità". L'articolo 1, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017, individua le imprese sociali di comunità secondo un duplice criterio definitorio: territoriale e per tipologia di attività. Per il primo, si prevede che l'impresa sociale di comunità stabilisca la propria sede legale e operi prevalentemente nei seguenti luoghi: uno o più Comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese; uno o più piccoli Comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni e per la riqualificazione e recupero dei loro centri storici; aree urbane degradate, ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014. Se svolta in tale ambito territoriale (da indicarsi anche nell'atto pubblico costitutivo dell'impresa sociale), si considera di interesse generale l'attività d'impresa svolta al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.

Più in particolare, la tipologia di attività è così definita dal disegno di legge: interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvano a un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio; interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese; attività e servizi finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile; attività di recupero e valorizzazione di terreni abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, a uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale; attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo; attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale; servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o online di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina; servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta e il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

Entro tale cornice definitoria, il disegno di legge mantiene una distinzione tra "impresa sociale di comunità" e "società cooperativa di comunità". Solo per le prime è previsto un vincolo per gli statuti, vale a dire la necessaria disciplina di alcuni profili: la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell'organo di amministrazione; il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o

di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento; l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti.

Per le cooperative, rimane ferma la disciplina posta dalla legge n. 381 del 1991, relativa all'insieme delle cooperative sociali.

Inoltre, il disegno di legge pone una clausola di adeguamento della legislazione regionale così come degli statuti delle medesime imprese sociali, alle nuove disposizioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 88 del codice del Terzo settore, introducendovi la previsione dell'applicazione dell'agevolazione sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore degli enti del Terzo settore, o su altri tributi di pertinenza degli enti territoriali, o la non considerazione quale attività commerciale, ai fini dell'imposizione fiscale, di alcune attività, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore (cosiddetto "de minimis") concessi alle imprese che forniscano servizi di interesse economico generale, con menzione espressa dell'apposito regolamento UE n. 360 del 2012.

L'articolo 3 modifica l'articolo 48 del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) onde inserire le imprese sociali di comunità tra i soggetti titolati a esercitare la prelazione all'acquisto di beni immobili confiscati alla mafia.

L'articolo 4 incrementa la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, per 10 milioni annui, a decorrere dal 2020. Tale incremento è finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali di comunità.

L'articolo 5 modifica la legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali. Una prima novella è volta ad allargare l'oggetto dell'attività delle cooperative sociali di comunità al settore delle filiere del commercio equo e solidale. Con una seconda novella si prevede che la potestà legislativa regionale possa intervenire nell'individuazione delle categorie di persone svantaggiate il cui inserimento lavorativo è ricompreso tra le attività proprie dell'impresa sociale.

Infine, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i soggetti da audire per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2129) LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista**  
(Esame e rinvio)

Il presidente [GARRUTI](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda, preliminarmente, che all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si prevede che, con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, siano designati due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, e al contempo si disciplina il procedimento di presentazione dell'atto di designazione presso gli uffici elettorali di sezione.

Il provvedimento in esame apporta alcune modificazioni a tale procedura, allo scopo di semplificare le varie fasi del procedimento e consentire una più agile partecipazione dei cittadini al ruolo di

rappresentanti di lista.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 introduce la possibilità di presentare anche mediante posta elettronica certificata l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione entro il venerdì precedente l'elezione.

Il comma 1, lettera *b*), inserisce invece un nuovo comma, volto a stabilire che la procedura di autenticazione di fronte al notaio non è necessaria qualora l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato autorizzato a designare il rappresentante di lista, previsto dalla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, e qualora il documento sia stato trasmesso a mezzo pec.

Sottolinea quindi la necessità di approvare quanto prima il provvedimento in esame, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Propone perciò, come convenuto in ufficio di Presidenza del 20 maggio, di istituire un Comitato ristretto, che inizierà a riunirsi probabilmente giovedì 3 giugno, e propone di fissare il termine per l'indicazione di un rappresentante per Gruppo per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) anticipa che parteciperà al Comitato ristretto in rappresentanza del Gruppo della Lega.

Segnala di aver presentato il disegno di legge n. [2242](#), in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali, il cui esame dovrebbe essere congiunto a quello del provvedimento in titolo. Avverte che la scelta di procedere alla congiunzione di tutti i disegni di legge che introducono semplificazioni del procedimento elettorale, presentati o di prossima presentazione, per quanto opportuna, potrebbe mettere a rischio l'approvazione del testo in tempo utile per le prossime elezioni comunali.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), in qualità di relatore, segnala che si dovrà procedere anche alla congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 862, recante "Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali", già da tempo assegnato alla Commissione affari costituzionali. Come precisato nel corso della seduta antimeridiana, ribadisce che sarebbe preferibile ampliare l'ambito della trattazione, facendo confluire nella discussione tutti le misure che mirano a semplificare il procedimento elettorale, piuttosto che congiungere di volta in volta ulteriori proposte normative. In tal modo, si potrebbero accelerare i tempi e consentire l'approvazione della nuova disciplina al più tardi entro l'inizio del mese di luglio, in modo che sia applicata per le prossime elezioni amministrative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1078\) PERILLI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone di rinviare il parere sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 25 maggio, in quanto sono in corso interlocuzioni tra i Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

Art. 1

### 1.100/1

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

### 1.100/2

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

*All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune» con le seguenti: «al 35 per cento dei votanti.».*

### 1.100/3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2-ter. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

2-quater. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante Disciplina dell'imposta di bollo.

*2-quinquies.* Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

*2-sexies.* Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **1.100/4**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere »;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

*2-ter.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

#### **1.100/5**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti :*

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

*2-ter .* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **1.100/6**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti :*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

**1.100/7**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*«ed esenzione fiscale per il rilascio del certificato del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti comi:*

«2-bis In rispondenza al diritto del candidato di non avere nessun ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio status giuridico, il certificato del casellario giudiziale richiesto in occasione della candidatura, è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

**1.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 71 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato.»

2. L'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.»

**Coord. 1**

Il Relatore

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;

l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1.000 abitanti;

m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti;

n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.»;

b) il comma 2 è abrogato.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1382  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

**Titolo breve:** *quorum validità elezioni comunali*

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 409 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021**  
**409ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato recante la puntuale indicazione delle modifiche al cui recepimento è subordinata la verifica positiva della Relazione tecnica.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#), alla luce della nota istruttoria consegnata dalla rappresentante del Governo, propone pertanto la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:  
- all'articolo 1, i commi 5 e 6 siano sostituiti dai seguenti: "5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

- all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 6, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 7, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

- all'articolo 8, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, valuti la Commissione di merito di sostituire la rubrica con la seguente: "Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE";

- all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito di modificare la denominazione "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con "Ministro dell'istruzione".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame evidenziando che, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito di applicazione e diffusione dei defibrillatori.

Occorre valutare altresì la proposta 1.5, che sembra determinare problemi di coordinamento, sotto il profilo della copertura, tra gli articoli 1 e 5 del provvedimento.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, occorre valutare le proposte 2.2 e 2.3, nella parte in cui trasformano da possibilità in obbligo per gli enti territoriali l'incentivazione a installare defibrillatori, rendendo problematico il previsto rispetto dell'equilibrio finanziario.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sulla proposta 4.3, che richiede la connessione dei defibrillatori, oltre che al sistema di emergenza "118", anche al numero unico "112", occorre valutare tale estensione in relazione sia alla clausola di invarianza di cui all'ultimo periodo del capoverso "11-bis", sia al parere che sarà reso sul testo per gli altri articoli richiamati.

Rispetto all'emendamento riferito all'articolo 5, si valuti la proposta 5.1, che amplia il contenuto delle

iniziative di formazione, in relazione al parere che sarà espresso sul testo.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.3 (recante ulteriori oneri di comunicazione per i soggetti pubblici e privati), 6.4 (sull'individuazione del soggetto referente per la gestione del defibrillatore), 6.5 (che pone ulteriori oneri amministrativi sulla centrale operativa del sistema "118"), nonché 6.7 (che impone oltre al collegamento con la centrale operativa l'attivazione della chiamata automatica in caso di utilizzo). Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, si valuti in relazione al parere che sarà reso sul testo la proposta 8.2, che estende il contenuto delle campagne di informazione ai profili della responsabilità per l'utilizzo del defibrillatore.

Su tutti i restanti emendamenti, ivi inclusa la nuova proposta 3.4 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare."

La sottosegretaria SARTORE esprime, con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, un avviso contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, per mancanza di relazione tecnica. Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 1.5, segnalando peraltro che la proposta emendativa appare sistemica e volta a determinare una destinazione diversa dei contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.2 e 2.3 per profili di onerosità.

Con riguardo all'emendamento 4.3, reputa necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che l'emendamento 4.3 non richieda la relazione tecnica, dal momento che esso attiene alla connessione dei defibrillatori con il sistema di emergenza del numero unico 112, in alternativa al numero 118. A tale riguardo, fa presente che, laddove le regioni hanno attivato il sistema di emergenza 112, non è più operativo il sistema 118; ne consegue come l'alternatività dei due sistemi eviti implicazioni critiche di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE reputa condivisibile l'argomentazione formulata dal senatore Errani, prospettando un avviso non ostativo sull'emendamento 4.3.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, esprime un avviso contrario sulla proposta 5.1 per assenza di relazione tecnica.

Per quanto attiene alle proposte emendative all'articolo 6, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.7.

Altresì, esprime un avviso contrario anche sulle proposte 6.2 e 6.6 non segnalate dalla relatrice. Relativamente all'emendamento 8.2, osserva come esso vada valutato tenendo conto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4.

Sulla portata finanziaria dell'emendamento 8.2 intervengono il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), la senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il presidente [PESCO](#), che prospetta l'espressione di una valutazione non ostativa sull'emendamento in esame, in quanto esso si limita a precisare i contenuti delle campagne di informazione e sensibilizzazione sociale previste dall'articolo 8 del disegno di legge.

La sottosegretaria SARTORE esprime poi un avviso non ostativo anche sulla proposta 3.4 (testo 2).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), pur nella consapevolezza di svolgere considerazioni di merito, esprime un forte timore circa il messaggio fuorviante che può essere veicolato all'opinione pubblica da campagne informative incentrate sulla previsione della scriminante dello stato di necessità, di cui all'articolo 54 del codice penale, in favore di persone che, pur prive di ogni competenza tecnica e magari animate soltanto da buone intenzioni, utilizzino i defibrillatori o cerchino di cimentarsi in tecniche di rianimazione cardiopolmonare, con il rischio di peggiorare la situazione in cui si trovino

sogetti bisognosi di assistenza e di ostacolare, involontariamente, l'intervento di personale qualificato

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Dell'Olio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "In merito agli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Posta in votazione, la proposta della relatrice risulta approvata.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, che l'emendamento 1.2 comporta maggiori oneri. Occorre invece valutare i profili finanziari della proposta 1.3, che modifica la copertura finanziaria del medesimo articolo. Comporta maggiori oneri la proposta 1.5, che sopprime la copertura finanziaria dell'articolo 1. Circa l'emendamento 1.0.1, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.1 (testo 2) e 4.0.2, nonché della proposta 4.0.3, in tema di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.

In riferimento all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile dei servizi di ingegneria e architettura. Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti pubblici.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, le proposte 17.0.1 e 17.0.2 comportano maggiori oneri. Rende necessaria la relazione tecnica per gli emendamenti 17.0.3 e 17.0.4, in tema di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

Riguardo alle proposte relative all'articolo 23, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.2, recante attuazione di direttive in materia assicurativa e finanziaria.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica sull'emendamento 30.0.1, che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli. Rispetto alle proposte relative all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 33.0.1, che istituisce un credito d'imposta per incentivare la produzione d'idrogeno con copertura mediante tetto di spesa.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, chiede la relazione tecnica sulla proposta 36.0.1, sul ricollocamento nei ruoli dei magistrati candidati o eletti a cariche elettive. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.3, in quanto a fronte di un onere a regime è prevista una copertura temporanea fino al 2027.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 38, non appare in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica l'emendamento 38.1, che estende la clausola di neutralità a disposizioni recanti effetti finanziari.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2065) FERRARA. - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdl) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul disegno di legge in titolo, specificando altresì che la relazione tecnica predisposta dal Ministero degli esteri è in fase di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2207) *Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento, rinvia ad un'altra seduta l'avvio della discussione generale.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi di ordine finanziario sollevati dal Servizio del bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è al momento fissato per la giornata di domani, giovedì 27 maggio, alle ore 16, chiede alla rappresentante del Governo i tempi di trasmissione delle schede sui progetti finanziati con le risorse del fondo complementare e preannunciati dal viceministro, onorevole Castelli, nell'audizione svoltasi ieri in sede di Ufficio di presidenza.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come tali schede dovrebbero ragionevolmente essere trasmesse tra la giornata di domani e quella di venerdì 28 maggio.

Sull'opportunità di posticipare il termine di presentazione degli emendamenti si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori [CALANDRINI](#) (Fdl), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [FERRO](#) (FIBP-UDC) e [Antonella FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az).

All'esito del dibattito svoltosi, il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il nuovo termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 10 di giovedì 3 giugno 2021.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 18,10.*

**(1196 e 1382-A) Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda il testo licenziato dalla 1ª Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.100 e 1.0.100. Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100 e 1.0.100."

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1382  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

**Titolo breve:** *quorum validità elezioni comunali*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 330](#)

25 maggio 2021

Attività (esito)

#### **Dibattito connesso**

Discusso congiuntamente: [S.1196](#), [S.1382](#)

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 maggio 2021 alle ore 14:00

[N. 331](#)

26 maggio 2021

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. 1 e 2.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da [S.1196](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 180, contrari 0, astenuti 1, votanti 181, presenti 182.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 330 del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**330a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente LA RUSSA,  
del vice presidente ROSSOMANDO  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dà lettura del processo verbale.

MONTEVECCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino all'8 giugno. La seduta di oggi pomeriggio, che terminerà alle ore 20, prevede la discussione del disegno di legge sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche, il seguito dell'esame delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernenti l'articolo 68 della Costituzione nonché le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione di mozioni sui vitalizi. I testi dovranno essere presentati entro le ore 18 di oggi. Per l'esame delle mozioni sono stati assegnati per ciascun Gruppo cinque minuti in discussione generale e dieci minuti per le dichiarazioni di voto, oltre ai cinque minuti attribuiti per l'illustrazione degli atti.

Alle ore 16 di domani sarà indetta la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede per

l'elezione di due senatori Segretari. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

Dopo la chiama proseguirà l'esame degli argomenti eventualmente non conclusi nella seduta odierna.

Giovedì 27 sarà discusso - ove concluso dalla Commissione - il disegno di legge sui *quorum* concernenti la validità delle elezioni comunali. Il termine di presentazione degli emendamenti all'Assemblea è stato fissato alle ore 14 di domani.

Alle ore 15 di giovedì avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri della transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali.

La settimana dal 31 maggio al 4 giugno sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 8 giugno alle ore 16,30 con comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. A tal fine, la Conferenza dei Capigruppo è convocata lo stesso giorno alle ore 11,30.

I Capigruppo hanno altresì stabilito che gli emendamenti per l'Assemblea al disegno di legge sulla tutela costituzionale dell'ambiente dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 3 giugno.

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino all'8 giugno:

Martedì	25	maggio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1144 e connessi -
Mercoledì	26	"	h. 9,30	Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	27	"	h. 9,30	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e dell'immunità parlamentari in materia di articolo 68 della Costituzione - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Mozioni sui vitalizi - votazione per l'elezione di due

				senatori Segretari (votazione a scrutinio segreto mediante schede) <b>(mercoledì                  26, ore 16)*</b> - Disegno di legge n. 1196 e connesso - <i>Quorum</i> concernenti la validità delle elezioni comunali (ove concluso dalla Commissione) <b>(giovedì 27)</b> - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento <b>(giovedì 27,                  ore 15)</b>
--	--	--	--	--

\* Le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1196 e connesso (*Quorum* concernenti la validità delle elezioni comunali) dovranno essere presentati entro le ore 14 di mercoledì 26 maggio.

La settimana dal 31 maggio al 4 giugno sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	8	giugno	h. 16,30	- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori
---------	---	--------	-------------	--

### Sul tragico incidente alla funivia di Stresa

**PRESIDENTE.** (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Senatori, come tristemente noto, domenica scorsa la quiete silenziosa della valle alpina ai piedi del Lago Maggiore è stata scossa dal sordo boato causato dal crollo di una cabina della funivia che da Stresa porta alla cima del monte Mottarone. Un tragico incidente che ha causato la morte di 14 persone: famiglie, coppie, giovani e anche due bambini, Mattia di cinque anni e Tom di soli due anni. Il piccolo Eitan di cinque anni, unico superstite ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, è stato probabilmente salvato dall'abbraccio eroico del suo papà, che ha fatto scudo con il proprio corpo, ma non avrà altri abbracci da dare al suo papà, alla sua mamma, al suo fratellino, che su quella funivia hanno perso la loro vita.

Le indagini disposte dalla magistratura consentiranno di ricostruire le dinamiche dell'incidente ed

accertare eventuali responsabilità, ma adesso è il momento del lutto e del dolore, perché questo lutto colpisce nell'intimo un'intera comunità nazionale che in uno dei primi giorni di riapertura stava riassaporando il ritorno alla normalità attraverso il contatto con la natura e la bellezza.

Le terribili immagini delle lamiere della cabina precipitata nel bosco piegate dalla violenza dell'impatto rimarranno un ricordo indelebile in ciascuno di noi, perché ciascuno di noi si è immedesimato nella speranza spezzata di quegli italiani che alla gita di Mottarone avevano affidato le loro aspettative e la loro voglia di vivere dopo mesi di grandi limitazioni, incertezza e paura.

Oggi vogliamo stringerci ai familiari ed amici di questi 14 connazionali e dire loro che non sono soli, che il loro dolore è il nostro dolore, perché è nelle grandi prove, come nelle grandi gioie, che una collettività nazionale deve dimostrare cosa significhi condividere la stessa identità, vivendo in un autentico spirito di comunione anche le sofferenze che straziano il cuore.

Con questo spirito desidero ringraziare il personale dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino, dei Carabinieri e di tutti coloro che anche in questa circostanza, tra grandi difficoltà, ci hanno dato l'esempio di un'Italia coraggiosa e generosa.

In commosso ricordo delle 14 vittime innocenti della tragedia di Mottarone, invito pertanto l'Aula del Senato ad osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

[LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, anche il Gruppo Per le Autonomie si stringe ai familiari delle vittime di questa immane tragedia.

Per chi, come noi, viene da luoghi simili a quelli in cui è maturata questa tragedia, la montagna, il dolore è duplice. Lo è perché conosciamo bene il contesto nel quale è maturata, quello di una domenica di festa, di spensieratezza, da passare insieme ai propri cari, che improvvisamente si trasforma in un appuntamento con la morte, con le foto sui giornali e con le storie delle vittime.

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 16,47)**

(*Segue LANIECE*). Lo è perché nella nostra memoria è ancora vivo il dolore delle tragedie del Cermis, di Champoluc o del Montebianco; vicende che hanno segnato la nostra storia e che hanno spinto il legislatore e il mondo degli impianti a fune a prestare sempre più attenzione alla sicurezza.

Per questo, adesso che la montagna vede la luce dopo una stagione durissima, è importante che non passi un messaggio allarmistico: i controlli sono e restano ferrei e lo sono stati anche nelle settimane delle chiusure, ma le revisioni costano e gli enti locali saranno chiamati a intervenire per supportare le piccole società di gestione. Tuttavia è giusto e doveroso innalzare il livello dei controlli e delle ispezioni, perché, come sappiamo, la sicurezza non è mai troppa.

Allo stesso modo sarà doveroso accertare fino in fondo le responsabilità di quanto accaduto. Chi ha sbagliato deve pagare, perché è impensabile che nel 2021, con la tecnologia che abbiamo a disposizione, con le norme che ci sono, si possa morire ancora in questo modo. Lo dobbiamo anche alla montagna e ai tanti che quotidianamente lavorano con la massima professionalità e il massimo rigore per garantire la sicurezza delle persone. Lo dobbiamo soprattutto alle vittime e ai loro cari e lo dobbiamo al piccolo Eitan, a cui da quest'Aula mandiamo idealmente la carezza più tenera e l'abbraccio più commosso di cui siamo capaci. (*Applausi*).

[MAGORNO](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGORNO (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signori del Governo, è per me oggi uno dei momenti più difficili e tristi in cui parlare e rappresentare lo sgomento e la rabbia per il grave incidente accaduto domenica scorsa alla funivia Stresa-Mottarone, in quella che doveva essere una giornata di gioia e spensieratezza, ma che di fatto si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto e lasciato attoniti tutti.

Quattordici vite spezzate, famiglie intere e giovani coppie, ognuna con una propria storia speciale e straordinaria, fatta di speranze e di sogni infranti finiti accartocciati e distrutti, come la cabina in cui viaggiavano in una domenica di dolore per l'intera Nazione e in particolare per me, per la mia città, per mio paese. Tra le vittime ci sono Serena Cosentino, cittadina di Diamante, e il suo fidanzato Hesam, di

origine iraniana, un ragazzo prossimo alla laurea in ingegneria, che con umiltà lavorava, si sosteneva negli studi e che consideriamo parte della nostra comunità per l'amore così bello e profondo che lo legava a Serena. Per Serena e Hesam il futuro era un libro tutto da scrivere, pieno di progetti, aspettative, di amore per il futuro. Le pagine di questo libro sono state brutalmente e assurdamente strappate domenica, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che amavano questi due ragazzi. Serena era quello che si dice una ragazza modello, particolarmente brillante negli studi. Aveva conseguito la laurea in scienze naturali e la specializzazione in monitoraggio e riqualificazione all'università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti; da due mesi aveva vinto una borsa di studio al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e si era trasferita a Verbania per svolgere il lavoro dei suoi sogni dopo anni di studio e sacrificio lontana da casa.

La storia di Serena è destinata a divenire un'altra eccellenza della nostra terra della quale essere orgogliosi; è la storia di altri giovani costretti a lasciare la propria terra, ad andare altrove per realizzare i propri sogni, per costruire il proprio futuro; una storia che interroga le nostre coscienze di uomini delle istituzioni, di amministratori, di cittadini. Non faccio fatica ad ammetterlo: questa è una sconfitta per tutti noi, il rinnovarsi di un'ingiustizia, di una ferita che non riusciamo a rimarginare.

Certo, ora è il momento del dolore, ma da uomini delle istituzioni abbiamo il dovere, con lucidità, di fare nostre le autorevoli parole del presidente Mattarella, che i permetto di citare: ai sentimenti di vicinanza e solidarietà espressi in queste ore, si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza, per tutte le condizioni che riguardano il trasporto delle persone.

Lo dico senza retorica, con forza. Si faccia chiarezza sulla responsabilità di quanto è accaduto e sulle cause che hanno portato alla morte di 14 persone, tra cui 2 bambini. Tutti gli attori istituzionali coinvolti collaborino tra loro e mettano a disposizione i documenti, le carte e ciò che serve.

Come senatore e sindaco mi batterò affinché siano fatte verità e giustizia. Sento di doverlo a Serena, Hesam, a tutte le vittime di domenica e alle loro famiglie perché sia data una risposta al loro dolore, alla disperazione e allo strazio di una madre e di un padre, Ada e Maurizio. Questo dolore - credetemi - spezza il cuore e non si potrà mai cancellare dalla mente.

L'Italia ha pianto e piange troppi lutti e tragedie che si potevano evitare. Si tratta di una criticità atavica di tutto il nostro Paese - da Nord a Sud - ed è pertanto necessaria e urgente una rivoluzione culturale che ci porti a investire di più nella sicurezza e a metterla sempre al primo posto. È il momento di cambiare pagina e per farlo è necessario uno sforzo comune, senza incertezze e ulteriori ritardi.

Facciamolo ricordando Serena, Hesam, Silvia, Alessandro, Amit, Tal, Tom, Barbara, Itshak, Vittorio, Elisabetta, Mattia, Angelo e Roberto: i loro sorrisi dolci e solari spenti troppo presto. Facciamolo pensando al piccolo Eitan, superstite della tragedia perché protetto dall'abbraccio del papà, un ultimo e meraviglioso gesto d'amore, una luce di speranza in questo momento di profondo dolore. *(Applausi)*.

[NASTRI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NASTRI](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, è difficile prendere oggi la parola in quest'Aula per ricordare quanto accaduto domenica. Si tratta di una tragedia tremenda che lascia sgomenti.

Chi, come me, conosce bene quel territorio, ha ancora più difficoltà a trovare le parole giuste: incredibile, impossibile, indescrivibile. Sembra di trovarsi dinanzi a un beffardo scherzo del destino. Dopo mesi e mesi di chiusure forzate e giornate trascorse relegati in casa a inventarsi giochi e passatempi per i propri bambini, finalmente ecco arrivare le prime belle giornate di primavera, come la domenica appena trascorsa. Quale occasione migliore, con un sole e un clima perfetti, per godere di uno dei panorami forse più belli e suggestivi del nostro Piemonte, il Mottarone? Una vetta che si erge a cavallo tra il maestoso Lago Maggiore, coronato anche delle Prealpi, e il pittoresco Lago d'Orta: lo scenario ideale per tornare lentamente alla normalità insieme e accanto ai propri ai propri cari.

Probabilmente hanno pensato così Roberta e Angelo, due ragazzi che avevano scelto di trascorrere questa giornata speciale facendo una gita proprio nella Provincia azzurra. Domenica era il compleanno di lei, dottoressa impiegata presso l'ASL di Piacenza. Stiamo salendo in funivia: questo è il breve testo dell'ultimo messaggio inviato da Roberta alla sorella.

Legata a loro, in uno strano e anche incomprensibile destino, una famiglia di origine israeliana

residente oggi a Pavia: padre, madre, nonno e nonna con l'amato nipotino di sei anni. Tutti morti, tranne lui, il piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto, portato in condizioni gravissime all'ospedale di Torino. Per essere riuscito a sopravvivere al terribile impatto è probabile che il padre, che era di corporatura robusta, abbia avvolto con un abbraccio suo figlio. Questa è la ricostruzione, ancora da convalidare, ma la più accreditata e credibile, diffusa dall'ospedale che sta lottando per la salvezza di questa piccola vita. Una vita, la sua, che sta tenendo anche l'Italia appesa a un filo, a una piccola ma tenace speranza.

Tuttavia, questa beffarda e drammatica vicenda, accanto alla straziante conta dei morti ha anche i suoi salvati. Già, perché anche Dario, insegnante di Verbania e il figlio di sei anni, quasi coetaneo di Eitan, avrebbero dovuto essere appesi a quel filo, o meglio a quel cavo. Erano anche loro in fila per prendere posto nella cabina e poter raggiungere la vetta. Ma quello stesso destino ha voluto che, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, siano potuti salire nella cabina solo 15 persone e loro sarebbero stati in sovrannumero. Una fatalità che per loro però ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Miracolati, come Dario ha detto, dal Covid, quello stesso Covid che, a causa dei *lockdown* e delle varie restrizioni, ha determinato una lunga interruzione della funzionalità dell'impianto di risalita rispetto al costante e regolare utilizzo consueto.

Stando ferme a lungo nella ripartenza le superfici possono essere poco lubrificate, come accade nel motore delle automobili che restano a lungo inutilizzate; è quanto afferma Gianpaolo Rosati, professore del Politecnico di Milano.

Nella mia personale visita al Mottarone, Presidente, e a Stresa sul luogo del disastro, nel pomeriggio di domenica, mi sono state prospettate molte ipotesi che sono tutte al vaglio della magistratura alla quale spetta chiaramente l'ultima parola sulle responsabilità. Tuttavia, delle grevi e ombrose ore trascorse in quei luoghi conserverò indelebile nella memoria alcuni sguardi: lo sguardo dei nostri amministratori provinciali Luigi e Damiano che vivono quotidianamente il territorio e che vacillavano anche al pensiero delle ripercussioni sull'economia a forte vocazione turistica di quelle terre di laghi e monti. Lo sguardo e gli occhi gonfi di lacrime del sindaco di Stresa che sente su di sé il peso della responsabilità di risollevarne anime e cuori della sua comunità cittadina e infine lo sguardo di Tommaso, un nostro giovane consigliere comunale di Stresa, membro della locale squadra di protezione civile, che è stato tra i primi soccorritori a raggiungere il luogo del disastro e a vedere con i suoi occhi i corpi dentro quella cabina e quelli sbalzati fuori dalla stessa durante l'impatto.

Quegli occhi, quegli sguardi, quelle lacrime, unite anche al lavoro instancabile di tutti i soccorritori ai quali va la gratitudine e l'orgoglio di quest'Aula, sono l'eredità più vera e sincera di un immane disastro dopo il quale, dopo aver appurato le responsabilità, abbiamo il dovere di ripartire.

In conclusione, Presidente, ora è il momento del cordoglio e del doloroso silenzio, ma deve essere chiaro che le responsabilità vanno accertate e anche rapidamente. Un fatto di chiarezza sulla dinamica dell'incidente lo dobbiamo alle vittime, affinché il loro sacrificio imponga *standard* di sicurezza adeguati perché in futuro non si verifichino ancora eventi luttuosi come questo. (*Applausi*).

[D'ARIENZO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO \(PD\)](#). Signor Presidente, a nome del Gruppo Partito Democratico esprimo il sentito cordoglio e l'umana vicinanza nei confronti di tutte le famiglie che sono state coinvolte, degli amici e di chi conosceva coloro che non ce l'hanno fatta. Ringrazio anche tutti coloro che hanno prestato soccorso in quel difficile momento e che, ancora una volta, hanno dimostrato l'elevata professionalità del nostro Paese.

È ovvio che in questa fase dobbiamo evitare l'emotività e la rabbia. Abbiamo il compito di valutare i fatti criticamente e poi di decidere. Da questo punto di vista, il nostro sostegno a tutti coloro che stanno operando in questa direzione - magistratura *in primis* - è pieno ed incondizionato.

Bene anche che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili abbia nominato una commissione d'inchiesta. Tutto va nella direzione dell'accertamento dei fatti e della verità. Siamo in presenza di due eventi concomitanti e incredibili, quali la rottura della fune traente e il malfunzionamento del freno, peraltro a fronte di un carico che certamente non era il massimo della

portata stabilita. Però questi eventi devono essere valutati alla luce di quanto prevede il decreto ministeriale n. 203 del 2015, che concerne le revisioni e le infrastrutture di questo tipo di impianti.

La zona colpita, il Lago Maggiore nell'Alto Piemonte, è un luogo di grande valore aggiunto per il nostro Paese e contribuisce significativamente al buon nome e all'immagine dell'Italia nel mondo. Non possiamo lasciare da solo questo territorio: passato questo triste momento, occorre interrogarsi a sostegno di questo territorio, già duramente colpito, come tante altre località italiane, e che anche attraverso questa infrastruttura provava a ripartire. In Italia, in tantissime e bellissime località, ci sono circa 1.500 impianti a fune, per circa 11.000 occupati. Tantissimi di tali impianti sono infrastrutture della montagna, quindi in ecosistemi delicati che strutture come queste contribuiscono peraltro a tutelare.

È quindi tema nazionale occuparsi della sicurezza e garantire il pieno e sicuro funzionamento di questi impianti, nonché la sopravvivenza economica del territorio circostante. A questo proposito, anche con un emendamento del Partito Democratico, a prima firma del senatore Laus - piemontese, peraltro - nel decreto-legge sostegni abbiamo recentemente destinato circa 430 milioni in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune. In ogni caso, è tema nazionale, che riguarda un territorio delicato; ne va dell'immagine e del buon nome del nostro Paese. Lo Stato deve garantire la sicurezza e la certezza del diritto; occorre fare in fretta e bene. È nostro compito assicurare sull'utilizzo di tutti gli impianti a fune presenti nel nostro Paese, peraltro frequentati sia dal turismo estivo che dal turismo invernale. Sono tanti gli impianti che hanno le medesime caratteristiche strutturali e non possiamo far finta di nulla; anzi, sia questa l'ennesima occasione per riesaminare gli interventi ordinari e straordinari.

Rinnovando il sincero cordoglio alle famiglie colpite da questo grave lutto, il nostro pensiero ultimo va a favore del piccolo Eitan, il bambino che è stato protetto dal papà, come è stato detto, perché possa farcela e posso vivere serenamente il proprio futuro. Ma perché lo possa vivere, ha necessità che lo Stato glielo assicuri attraverso innanzitutto la garanzia della giustizia. Come pure giustizia deve essere garantita per tutte quelle famiglie che sono state duramente colpite da questo tragico evento. *(Applausi)*.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, è con emozione che prendo la parola a nome di LeU-Ecosolidali e del Gruppo Misto per esprimere il cordoglio alle famiglie delle vittime di Stresa e alle loro comunità. Nelle piccole e nelle grandi tragedie - e questa di Stresa è una grande tragedia - torniamo a essere uniti: è una tragedia che coinvolge l'intero Paese, il nostro Paese, l'Italia. Quattordici vittime, famiglie distrutte, otto italiani, cinque israeliani e un iraniano, e tra loro due bambini: un triste elenco. Tutti stiamo sperando che si riprenda presto Eitan, che lotta per la vita, unico sopravvissuto alla sua famiglia. Una gita al lago, la funivia con la vista dall'alto del Lago Maggiore, la vetta quasi raggiunta, un forte sibilo e poi lo schianto, con un volo di venti metri, proprio ora che stavamo tornando a vivere. Una gita, la gita di domenica, che diventa tragedia.

Ho letto che il percorso dalla stazione di Piazzale Lido in riva al lago di fronte all'Isola Bella raggiunge la vetta del Mottarone in venti minuti. Venti minuti per raggiungere 1.491 metri di altezza.

Ho letto che il cavo rotto era stato verificato nel 2020. Non c'è stata nessuna fatalità. Colleghe e colleghi, è giusto e doveroso esprimere il cordoglio, però da quest'Aula dobbiamo chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. Lo dobbiamo ai familiari delle vittime e lo dobbiamo a tutti noi. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Giovannini, ha annunciato l'istituzione di una commissione del Ministero, che si affiancherà alle indagini della magistratura. Bene: tutto quello che serve per accertare la verità sia fatto. L'inchiesta della magistratura ci dirà perché si è rotto il cavo e perché non hanno funzionato i freni, perché, se i freni avessero funzionato, la cabina si sarebbe bloccata, invece è slittata a valle, senza che il sistema di emergenza entrasse in funzione: impianto vecchio e fermo a lungo. La cabina sarebbe arrivata in cima, poi un sussulto e la retromarcia a 100 chilometri orari: una dinamica agghiacciante.

Ci vorrà del tempo e sarà un'attività complessa: giustamente, mette le mani avanti il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi. Ci vorrà del tempo, ma gli esperti ci rassicurano, perché ci dicono che sapremo esattamente cos'è accaduto. Un guasto meccanico? Un malfunzionamento? Usura dei materiali? Errore umano? Tutti ci siamo chiesti, nell'immediatezza, se siano state rispettate le norme di sicurezza. L'ultimo controllo magnetoscopico della fune sarebbe stato effettuato a novembre 2020, i cui esiti non avrebbero fatto emergere alcuna criticità. Sui giornali di oggi i cronisti ci raccontano ipotesi ed eventuali responsabilità. Noi ci fermiamo qui, perché aspettiamo di conoscere dalla magistratura le risposte alle tante domande che ci poniamo in queste ore.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, prima di concludere vorrei riflettere con voi sul tema della sicurezza nei trasporti delle persone: treni, ma anche strade e funivie. Ricordiamo tutti il Ponte Morandi di Genova: qualche volta si è trattato di errore umano, ma quasi sempre di guasti e malfunzionamenti per mancanza di controlli e di manutenzione e per arretratezza tecnologica.

Proprio di recente, finalmente, è stata istituita, in Senato, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, presieduta dal collega, senatore Bressa.

Ci sono le leggi in materia, ma quelli che mancano sono gli ispettori del lavoro e gli ispettori delle ASL. Si fanno sempre meno ispezioni sui luoghi di lavoro: bisogna lavorare sulla prevenzione. Ci sono regole che salvano vite e che non possono e non devono essere disattese.

Anche questa tragedia, come quella del Ponte Morandi di Genova, ci dice che la sicurezza è una priorità, che non può essere messa in discussione da nessun'altra ragione. Dobbiamo essere coerenti e non c'è nulla che ci debba far fare un passo indietro e, anzi, occorre fare passi in avanti sulla sicurezza e sui controlli.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, non si può e non si deve morire per lavorare o per trascorrere qualche momento... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

**PRESIDENTE.** Grazie, senatore Ruotolo. Mi sembra che le ultime parole da lei pronunciate fossero «in una domenica di maggio». Mi dispiace che non si siano sentite.

**GALLONE (FIBP-UDC).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GALLONE (FIBP-UDC).** Signor Presidente, il mio Gruppo si unisce, naturalmente, al cordoglio per questo momento terribile, uno di quei momenti che in Aula non vorremmo mai ci fossero. L'Italia, infatti, non finisce di soffrire. Domenica scorsa è stato un giorno di dolore terribile, di quei dolori che bloccano il respiro e fanno fermare il cuore, perché, mentre si guarda, ci si sente madre, padre, figlio, moglie e sorella, si prova a immaginare quello che possono aver provato le persone in quei momenti e si prova a immaginare, lontanamente, quello che rimane in chi resta, rispetto a un evento inaccettabile. Non mi vengono in mente altre parole, se non «inaccettabile».

Quindi, l'Italia e il Senato chinano il capo per la tragedia delle vittime dopo la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Adesso abbiamo un dovere, ma prima voglio ricordare questo. Mi ha colpito una dichiarazione dei nonni del piccolo Eitan, che adesso sono in riserbo, accanto al bambino, che ovviamente avrà la vita segnata. Questi nonni israeliani, che dopo il vaccino avevano deciso di venire in Italia da Israele per riabbracciare i propri cari, hanno detto: non pensavamo certo che in Italia potesse succedere qualcosa del genere. È assurdo che, allontanandosi da una guerra, possa capitare una cosa del genere.

Le guerre, però, possono annidarsi ovunque. Guerra è qualsiasi evento negativo. Quindi oggi il Piemonte, la Calabria, la Puglia, Israele e l'Iran diventano una cosa sola. Siamo tutti uniti nello stesso dolore e nello strazio, perché ogni vittima è una vita. Come dicevo prima, empaticamente chiudiamo gli occhi e pensiamo che, di colpo, questa vita non c'è più, con tutti i sogni e con tutte le speranze.

Prima sentivo il collega Nastri ricordare il fatto che probabilmente Eitan è sopravvissuto perché abbracciato dal padre. Insomma, l'Italia è un Paese che ha vissuto tante di queste tragedie. Questa è una tragedia dei trasporti; poi i terremoti, le alluvioni, il Covid-19: siamo provati, siamo stanchi. Non siamo in guerra, ma siamo un Paese che combatte quotidianamente. Dico solo una cosa: oggi abbiamo soltanto un dovere; lo ripetiamo sempre, ma spero che, poiché *repetita iuvant*, si possa arrivare

finalmente a trovare una soluzione. Il nostro dovere è di fare e fare in modo che tragedie come questa non avvengano più, stando al fianco delle famiglie.

Il Governo oggi ha un doppio obbligo: stare accanto a chi è rimasto, ma fare in modo che quello che è successo non si verifichi più. Il collega parlava di sicurezza sui trasporti. Stiamo per licenziare un provvedimento, il collegato al PNRR: 30,6 miliardi, molti dei quali dovrebbero essere destinati proprio alle funzioni di controllo sui ponti, sui viadotti, sulle strade e su tutti i mezzi di trasporto.

Ciò che chiediamo è di usare bene queste risorse per salvare preventivamente le vite. Quindi, mettiamoci a lavorare. È l'unica cosa che possiamo fare per rendere un minimo di giustizia rispetto a quello che è successo, perché piangere dopo è stucchevole, troppo doloroso e provoca rabbia. Canalizziamo tutto il nostro impegno, affinché queste cose non succedano più. (*Applausi*).

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come forse alcuni di voi sapranno già, provengo dalla provincia di Verbania, motivo per cui domenica ho praticamente vissuto in presa diretta la tragedia del Mottarone, con i primi elicotteri del soccorso che all'ora di pranzo hanno iniziato a sorvolare il tetto di casa mia verso quello che, poco dopo, grazie al *tam tam* dei mezzi di informazione, ho scoperto essere il luogo dell'incidente, uno dei più terribili della nostra storia recente e certamente uno dei più tremendi per quanto riguarda il mio territorio di provenienza, Verbano-Cusio-Ossola.

Ancora oggi, a distanza di settantadue ore, non ci sono parole adatte. Non ci sono oggi e non ci potranno essere mai per spiegare un evento che nessuno qui vorrebbe commentare. Sia l'altro ieri sia ieri è stato il tempo delle preghiere per le vittime, ma ancora oggi è un giorno di dolore, che strazia il cuore di tutti gli italiani.

Per questo motivo, voglio esprimere, a nome mio e del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, una sincera vicinanza e le mie più sentite condoglianze alle famiglie colpite. Chi, come me, è padre non ha potuto non restare profondamente sconvolto dalla morte che ha toccato, come tristemente noto, anche giovani e bambini: una tragedia nella tragedia, che difficilmente potrà dimenticare.

Avanzare oggi ipotesi non è giusto per il rispetto che dobbiamo portare alle vittime e ai loro familiari, ma - lasciatemelo dire - fa male dover constatare che nel 2021 si possa ancora morire in questo modo. Infatti, quanto accaduto domenica alla funivia Stresa-Mottarone non è frutto di un evento calamitoso, non è la conseguenza - come fu per la funivia del Cermis - dell'errore di un pilota di un aereo militare statunitense che ne tranciò il cavo. Non è una fatalità, ma ha a che fare con l'ingegno umano.

Non sta a me spiegare nulla di quanto accaduto, non ho certamente le competenze, né l'autorità per farlo, ma appare evidente anche a noi profani che la tragedia di domenica è strettamente connessa a qualcosa che è andato storto in riferimento a un'opera studiata, disegnata e costruita da uomini e donne in carne e ossa, come lo siamo noi. Un incidente terribile, signor Presidente, colleghi, rispetto al quale - voglio dirlo senza retorica, ma anche senza possibilità di fraintendimenti - mi auguro che la procura e il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini - che, come sappiamo, ha annunciato l'istituzione di una Commissione di inchiesta ministeriale che affiancherà il lavoro della magistratura - possano accertare in tempi rapidi le cause e le eventuali responsabilità e punire, se ci sono, i colpevoli. Nessuna volontà giustizialista, che non mi appartiene per natura (chi mi conosce lo sa bene), ma solo un profondo rispetto, che tutti dobbiamo portare alle innocenti vittime del Mottarone, alle loro famiglie distrutte e al bambino di cinque anni, unico superstite, che sta lottando per la vita all'ospedale Regina Margherita di Torino. A lui e a tutta la comunità dobbiamo spiegare cos'è successo nella mia terra.

Vede, signor Presidente, a me piace chiamare la mia provincia e il mio territorio un paradiso in terra. Tutta l'Italia è bella, ma la mia provincia (sarà perché ci vivo e ci vivono i miei figli e i miei affetti) è più bella di altre. Questo paradiso in terra da domenica ha quattordici angeli che chiedono di sapere cos'è successo e, se ci sono delle responsabilità, che qualcuno ne risponda, non com'è successo purtroppo in altre situazioni nel nostro Paese.

Concludo ringraziando tutti quelli che sono intervenuti domenica sul Mottarone, Carabinieri e Vigili

del fuoco, ma voglio citare due persone in particolare: il sindaco di Stresa, Marcella Severino, e il procuratore capo della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, due donne coraggiose e in prima linea. Mi hanno colpito le loro facce stravolte domenica sera, a testimonianza di una tragedia che ha colpito nel profondo e che speriamo non si ripeta mai più. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, prendere la parola oggi in quest'Aula e in questa circostanza è molto difficile. Commemoriamo quattordici vittime di una tragedia tremenda, una vicenda scioccante che ci ha lasciati allibiti e senza parole. Ma le parole vanno trovate, perché bisogna fare in modo che drammi di questo genere non avvengano. In questi giorni, abbiamo letto le storie di queste persone, dal più piccolo, Tom Biran, di due anni, al più anziano, il suo bisnonno, Itshak Cohen, di ottantadue. Chi festeggiava il compleanno, chi si incontrava per tornare nuovamente insieme, chi semplicemente per fare una gita; ci siamo riconosciuti nella normalità spensierata di una giornata sul lago. Proviamo oggi un infinito dolore per le vite stroncate e le famiglie distrutte e a loro va il mio più sentito abbraccio di vicinanza insieme a quello di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Insieme alle quattordici vittime ricordiamo l'unico sopravvissuto, il piccolo Eitan Moshe di cinque anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino. L'ha salvato il papà, che negli ultimi istanti prima dell'impatto lo ha stretto forte a sé. Oggi i sanitari hanno iniziato un lento e graduale risveglio e dovranno spiegargli che ha perso i genitori, il fratellino e i nonni. Dovremo spiegargli tutti noi che cos'è successo in quella giornata tragica. (*Applausi*). Dovremo spiegargli perché la fune di acciaio si è rotta, perché i freni della cabina non hanno funzionato.

Abbiamo fiducia nella magistratura. Gli inquirenti faranno certamente luce sulla vicenda e rintracceranno le responsabilità. Facciamo in modo che la verità emerga in fretta. Lo dobbiamo, innanzitutto, alle vittime; lo dobbiamo a Eitan; lo dobbiamo a tutti, perché non è pensabile salire su una funivia in un giorno di festa e non tornare mai più a casa. (*Applausi*).

**Discussione dei disegni di legge:**

**(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione** (Approvato dalla Camera dei deputati)

**(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**

**(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione** (ore 17,20)

**Approvazione del disegno di legge n. 1144**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1144, già approvato dalla Camera dei deputati, 720 e 959.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Grassi, se intende integrarla.

[GRASSI](#), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione scritta è più che esaustiva.

Mi permetto di intervenire solo per sottolineare che il provvedimento è a tutti noi ben noto e quasi caro, visto che è tra gli oggetti di questa legislatura fin dall'inizio della nostra attività parlamentare. Arriva però un momento in cui tutti dobbiamo distaccarci da ciò che ci è caro: consentitemi allora di dire all'Assemblea che è arrivato il momento di lasciare andare questo provvedimento e di consentirgli di distaccarsi da noi.

Vi invito dunque a votare il provvedimento, per consentire a un *referendum*, che risale ormai - mi pare - a quattordici anni orsono, di trovare attuazione e ribadisco un principio che ho avuto già modo di esporre la volta scorsa. Un *referendum*, per il sol fatto di aver accumulato anni dal suo svolgimento, non può diventare obsoleto, perché, se passasse questo principio, consentiremmo a coloro che hanno perso il *referendum* di vincerlo. (*Applausi*).

Ora è quindi il momento di dar voce e seguito alla volontà popolare. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Bertoldi per illustrarla. Ne ha facoltà.

**DE BERTOLDI (FdI).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le dotte parole - che apprezzo - del collega Grassi, voglio richiamare al buonsenso quest'Assemblea.

Credo davvero che nessuno di noi voglia fare speculazione politica su due paesi che complessivamente arrivano a malapena 2.500 persone, quindi lo 0,00004 per cento della popolazione nazionale. Credo che in questo caso ciascuno di noi debba immedesimarsi, però, in ognuna di quelle 2.500 persone che presidiano il territorio, le nostre colline, le nostre montagne e la nostra periferia; ciascuno di noi, quindi, al di là delle ideologie, delle convenienze politiche e delle logiche territoriali, deve pensare innanzitutto cosa vogliono effettivamente questi 2.500 cittadini delle Marche.

Coerentemente con quanto dicevamo quando le Marche erano rette dal Partito Democratico, oggi che sono rette dal nostro presidente Acquaroli, Fratelli d'Italia mantiene la stessa linea e chiede di rispettare e di capire la vera volontà popolare.

Allora, cari colleghi della Lega, di Forza Italia, di Italia Viva, di Per le Autonomie, del Partito Democratico e di LeU, credete che svolgeremmo davvero il nostro compito con coerenza e con rispetto della nostra morale e della nostra dignità di istituzioni, dando valore a un *referendum* di quattordici anni fa? Ribadisco che è di quattordici anni fa. Ovvero dovremmo aspettare tre mesi, perché fra tre mesi, cari colleghi, ci saranno le elezioni comunali in questi paesi e quindi saranno quei 2.500 cittadini di Sassofeltrio e di Montecopiolo a dire da che parte vogliono stare.

Mi appello a ciascuno di voi, ai parlamentari delle Marche e di tutto il Paese: volete dar credito a un *referendum* vecchio di quattordici anni, laddove tutte le condizioni erano diverse, ovvero volete aspettare tre mesi, perché a settembre verranno rinnovati i Consigli comunali di questi due paesi? Questo chiede Fratelli d'Italia: rispettare il volere di una comunità, che già di per sé è ammirevole, perché presidia un territorio. Chiediamo di capire che, benché, come ho detto, siano una percentuale infinitesimale della popolazione italiana, il senso di responsabilità deve prevalere nei confronti di ciascuno degli abitanti di questi Comuni.

Quindi Fratelli d'Italia, al di là delle logiche di partito, vi chiede di votare secondo coscienza. Diamo loro tre mesi di tempo; voteranno per le elezioni amministrative e fra tre mesi saranno loro, non noi, a decidere se due Comuni che sono stati da sempre nelle Marche possono rimanervi o devono invece andare nell'Emilia Romagna. Ribadisco che i protagonisti in questo caso non dobbiamo essere noi, né i nostri partiti o le nostre convenienze paesane (perché non sono neppure regionali, ma paesane). Dobbiamo garantire ai cittadini - non mi stanco di ribadirlo - di essere i protagonisti. Loro devono vivere nella periferia, nelle colline delle Marche, perché Marche sono sempre state, e loro devono decidere, soltanto loro. Ricordiamoci che a settembre lo potranno fare con le elezioni amministrative.

*(Applausi).*

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva presentata si svolgerà una discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

**CROATTI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CROATTI (M5S).** Signor Presidente, chiedo di procedere con il provvedimento in esame, perché sono quattordici anni che queste persone aspettano una risposta. È una questione di correttezza per tutti. Quando una persona entra in un seggio elettorale ed esprime un voto, si aspetta che i politici portino avanti quel percorso. Non possiamo continuare a contraddire la volontà dei cittadini. Gli strumenti di partecipazione ci sono, così come ci sono quelli per dare voce ai cittadini; quando poi un provvedimento entra dentro le istituzioni, si trova sempre un modo per non farlo andare avanti.

*(Applausi).*

Chiedo pertanto all'Assemblea di procedere con il suddetto percorso, perché i cittadini di cui parlava il mio collega in realtà hanno espresso da tanti anni il relativo voto e gli amministratori di questi Comuni hanno difficoltà a procedere. Continuare a lasciare in un limbo la volontà di queste persone è scorretto, perché lo stiamo facendo noi qua dentro. Le persone fuori esprimono un voto; quando si alzano la

mattina, vanno in un seggio elettorale e mettono una "x" su una scheda, dobbiamo rispettare quel diritto, che essi hanno e che va portato avanti dalla politica. Bisogna terminare il cambio di direzione che si continua a fare su tanti provvedimenti. Lo abbiamo visto continuamente, sono anni che lo vediamo. Addirittura accade per la formazione dei Governi: coloro che scelgono di mandare al Governo un partito politico si ritrovano poi con la formazione di Governi completamente diversi.

La stessa cosa è accaduta anche per quanto riguarda l'acqua pubblica: sono anni che è stata decretata la volontà dei cittadini che sull'acqua non si sarebbe potuto più fare profitto, ma tutto è fermo. Per non parlare del finanziamento ai partiti. (*Applausi*). I cittadini hanno chiesto infatti di non dare più finanziamenti ai partiti politici, ma continuiamo a farlo, perché si continua a cambiare la volontà dei cittadini.

Chiedo dunque di portare avanti questo provvedimento e di ascoltare quello che hanno scelto le persone alle urne, rispettando quel voto e lasciando i sindaci liberi di lavorare sui loro Comuni. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva QS1, presentata dal senatore De Bertoldi.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Colleghi, vi pregherei di consentire al senatore Pazzaglini di svolgere il suo intervento. Pertanto, chi non è interessato ad ascoltare, può uscire dall'Aula.

**PAZZAGLINI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, è difficile prendere la parola dopo aver ricordato la tragedia di Stresa, che ha colpito tutti, e dopo aver ricordato le quattordici vittime e il dramma del piccolo Eitan, probabilmente sopravvissuto grazie a un gesto eroico del padre: tutti speriamo che si rimetta presto, sia perché un gesto così eroico non deve rimanere vano, sia perché in questo modo potrà ricordare l'amore dei genitori, che è andato oltre la morte e gli ha consentito di rimanere in vita.

Nonostante tutto questo, però, i nostri lavori devono continuare e oggi ci troviamo a discutere l'Atto Senato 1144, che prevede la conclusione dell'*iter* con il quale i due Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dovrebbero passare dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna. Come ho detto, questo atto è la conclusione di un *iter* procedimentale avviato quattordici anni fa: si tratta di un periodo evidentemente lunghissimo che, a mio avviso, dovrebbe fare riflettere tutti.

Anticipo che da politico e da senatore sono contrario a questa scelta, che evidentemente rappresenta il fallimento della politica: se infatti quelle comunità sono arrivate alla decisione drastica di abbandonare la propria Regione per passare a un'altra, con tutte le incognite e le incertezze che questo comporta, è perché evidentemente la politica locale non è riuscita a dare le risposte che i cittadini cercavano. Non posso dunque che essere contrario a quanto determinato da questa pronuncia.

Sono contrario, però, anche perché, per la prima volta dalla sua istituzione, la Regione Marche è guidata dal centrodestra e quindi avrei voluto, da senatore e da parlamentare rappresentante del centrodestra, che si potesse dare l'opportunità alla nuova amministrazione regionale, alla nuova Giunta e al nuovo Consiglio regionale, di provare a dare le risposte che evidentemente hanno determinato la scelta di quelle popolazioni.

Capisco quella scelta, perché le Marche sono l'unica Regione italiana che si declina al plurale, con tante Regioni all'interno: al Sud sono in parte Abruzzo, una Regione meravigliosa che, come noi, ha montagne stupende e un mare molto attrattivo; ad Ovest c'è l'Umbria, la verde Umbria, il cuore verde d'Italia. Il mio Comune era umbro. Quando il Comune di Gualdo fu ceduto all'Umbria come compensazione, l'antico Comune di Visso, costituito dagli attuali Visso Ussita e Castelsantangelo sul Nera, passò dall'Umbria alle Marche. Siamo stati sotto la diocesi di Norcia fino a pochissimi decenni fa; il nostro fiume principale, il Nera, è uno dei primi e più importanti affluenti del Tevere e ad oggi infatti siamo ancora nel bacino imbrifero del Tevere. Capisco quindi la tentazione di passare a un'altra Regione che si vede più simile a sé per storia, cultura, tradizione, dialetto e per tantissimi motivi che ci

potrebbero rendere più simili ad altri. Capisco quindi gli amici del Nord delle Marche, che in parte si sentono romagnoli - e probabilmente lo sono - e quindi la loro volontà di passare a una Regione, l'Emilia-Romagna, che potrebbero vedere più vicina, più simile e più omogenea a sé per tradizioni culturali e per tipicità.

Tutto questo, però, mi porta appunto a esprimermi non da marchigiano e non da senatore, ma da leghista. La Lega da sempre è a favore dell'autodeterminazione dei territori, quindi, nonostante la mia contrarietà personale e la mia convinzione che sarebbe di gran lunga preferibile che questo passo non avvenisse, non posso che rispettare la volontà popolare di quelle due comunità e ricordare che, seppur con una partecipazione non elevatissima, comunque l'85 per cento in media di quei due Comuni si è espresso a favore di tale passaggio. Come dicevo ieri a un ex sindaco di Montecopiolo, Mauro Baldacci, che si è opposto in maniera corretta e garbata, ma ferma a questo passaggio, sostenendo che i numeri del *referendum* non erano tali da far presupporre che questa volontà ancora permanesse, sono convinto che chi è assente ha sempre torto. Chi non ha votato innanzitutto non si può e non si deve presumere che avrebbe espresso una volontà contraria, ma, non partecipando al voto, in sostanza ha delegato la propria decisione ad altri. Gli altri si sono espressi quasi con un plebiscito, perché l'85 per cento dei voti a favore di questo passaggio non può farci dubitare assolutamente della volontà di quelle popolazioni, volontà che personalmente conosco, perché ho avuto occasione di parlare con alcuni abitanti di queste città. Ricordo, ad esempio, una nostra militante che spiegava che, per poter andare a fare il vaccino per il Covid, a seconda del punto che sarebbe stato individuato, avrebbe dovuto percorrere 70 o 72 chilometri, quando invece, se avesse avuto la possibilità di valutare come alternativa quello istituito dalla Provincia di Rimini, di chilometri ne avrebbe dovuti percorrere una decina e 60 chilometri di differenza in montagna rappresentano la differenza tra la vita e la morte.

Capisco quindi che, nonostante tutte le obiezioni che poc'anzi sono state espresse in quest'Aula e il fatto che la volontà popolare non sia stata espressa recentemente, comunque si voglia continuare con questo percorso.

Ricordo, in conclusione, che la mia Regione, per la quale ho espresso parole d'amore fino ad ora, è stata individuata dalla «Lonely Planet» come la seconda più bella al mondo ed è evidente che con la perdita di questi due Comuni saremo un po' meno belli. Nonostante questo, non posso che fare un enorme in bocca al lupo a questi miei conterranei, con la speranza che tale scelta poi un giorno non debbano rimpiangerla. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Stiamo parlando di due Comuni di 2.500 abitanti complessivamente.

È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

**PAGANO** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, questo provvedimento non è, onestamente, un bell'esempio di buona amministrazione italiana, a livello sia regionale, sia parlamentare.

Purtroppo, quello che oggi finalmente ci accingiamo a votare - e, mi auguro, ad approvare - è una delle espressioni peggiori della lentezza, della burocrazia e soprattutto dell'atteggiamento ostruzionistico per cui alcune istituzioni del Paese, quando le cose non vanno per il verso che desiderano, non ottemperano a quanto stabilito per legge. È vero, infatti, che sono trascorsi quattordici anni da quel *referendum*, ma diciamoci perché ciò è accaduto, cari colleghi. Sono trascorsi quattordici anni perché l'Italia e le sue diramazioni territoriali hanno dato un pessimo esempio di amministrazione; stavo per dire di buona amministrazione, ma in realtà hanno dato un eccellente esempio di pessima amministrazione. La nostra Costituzione prevede che esista un aspetto fondamentale per i territori e per i cittadini italiani. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Stavo spiegando che la nostra Costituzione prevede la possibilità per i cittadini di decidere alcuni aspetti fondamentali della loro vita quotidiana, come in questo caso.

Si tratta soltanto di due piccoli Comuni al confine tra le Marche e l'Emilia-Romagna, dove vivono cittadini che desideravano e sentivano la necessità, per mille motivi culturali, storici, anche legati alla vita lavorativa quotidiana o persino alla necessità di avvalersi dei servizi sanitari, di essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna. Questo perché quei cittadini, come hanno affermato in Commissione i sindaci di quei Comuni, si avvalgono per esempio delle strutture sanitarie di Rimini e di una serie di servizi che non sono della Regione Marche, ma della regione Emilia-Romagna, e la maggior parte dei

cittadini si reca al lavoro in provincia di Rimini.

Voi capite bene che contrastare la volontà di alcuni cittadini che si sono democraticamente espressi in un *referendum* solo per ragioni di gretto egoismo di confini territoriali, che nulla hanno a che vedere con la storia, con la cultura e persino con il dialetto di queste popolazioni, è grave. Non abbiamo dato un bell'esempio. La Regione Marche - mi spiace doverlo dire - ha avuto un atteggiamento ostruzionistico, perché di fatto ha bloccato il regolare andamento e le procedure di questo provvedimento, negando a quei cittadini il diritto di esprimere e far sì che quella risposta, quell'espressione potesse divenire atto amministrativo e atto legislativo concreto. Questo non è quindi un bell'esempio.

L'Italia dovrebbe cambiare, dovrebbe essere qualcosa di diverso; oggi mettiamo una pezza a un pessimo esempio che questo Parlamento ha dato, non certo solo per colpa sua, anche se non vi nascondo che anche noi non abbiamo dato un bell'esempio. Ci sono voluti tre anni perché il provvedimento in esame arrivasse in Aula.

Qualcuno poco fa ha citato il fatto che vi è stato un avvicendamento di gestione politica della Regione Marche e si è passati dal centrosinistra al centrodestra: oggi c'è un presidente espressione di Fratelli d'Italia. Leggo tra i miei appunti che l'attuale Presidente, quando era ancora deputato, in prima lettura ha votato a favore di questo provvedimento; egli, marchigiano, oggi Presidente della Regione Marche, ha votato a favore del provvedimento in esame. Ha fatto bene l'attuale presidente Acquaroli, perché è andato incontro alla volontà di liberi cittadini italiani che desideravano essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna per ragioni esclusivamente legate alla qualità della loro vita.

Sappiate inoltre che questa vicenda è ancor più grave in considerazione del fatto che vi era stato un precedente in cui ben sette Comuni vicini (cioè sette piccoli centri montani confinanti con questi due Comuni) erano già stati aggregati alla Regione Emilia-Romagna con analogo provvedimento, ma con una speditezza procedurale e legislativa assai maggiore. A chi figli, a chi figliastri: si sono dati spazio e facilità di aggregazione a quei sette Comuni e non a questi altri due. Cerchiamo allora di fare bene i legislatori e diamo seguito alla volontà democraticamente espressa da quei cittadini, in quanto la nostra Costituzione lo prevede e consente.

Per questo motivo, sia pure colpevolmente e tardivamente, dico che non possiamo che votare a favore di quella volontà democraticamente espressa dai cittadini di Sassofeltrio e Montecopiolo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.

[CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come detto giustamente dal senatore Pagano, già sette Comuni sono passati dalle Marche all'Emilia-Romagna e ciò è normale perché fanno tutti parte della Valmarecchia. Si tratta di un gruppo di Comuni che appartengono storicamente alla Romagna e, quindi, questa è la naturale conseguenza delle cose. Ne parleremo dopo.

Il disegno di legge in esame si trova in Senato da tre anni e nella scorsa legislatura è stato alla Camera dei deputati, dove si è arenato. In questa legislatura è arrivato in Senato e oggi, dopo tre anni, siamo forse arrivati finalmente a un voto. Nel 2019 ero relatore del provvedimento in Commissione parlamentari per le questioni regionali e già allora era chiaro come si stavano svolgendo i fatti: la volontà popolare era stata sancita con il *referendum* del 24 e 25 giugno 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nel successivo luglio, che aveva visto degli esiti assolutamente inequivocabili. Parliamo con i dati: a Montecopiolo il sì ottenne l'83,2 per cento, mentre a Sassofeltrio l'87,28. L'affluenza al voto, sommando gli aventi diritto dei due Comuni, è stata pari al 54,1 per cento. Quindi, la volontà popolare non può essere messa in discussione, né lo è stata.

Il problema è stato delle Regioni, o - meglio - di una Regione. La Regione Emilia-Romagna, interpellata, disse subito di sì al distacco dei Comuni dalle Marche (lo fece già nel 2012), mentre le Marche non espressero mai il parere. Questo fu un grosso problema che paralizzò i lavori. Il parere fu sollecitato dalla Presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati non una, ma ben due volte (nel luglio e nell'ottobre 2015), ma la Regione Marche fece ancora orecchie da mercante.

In Commissione furono svolte delle audizioni di esperti da cui emerse chiaramente che si poteva procedere nonostante l'atteggiamento assolutamente ostruzionistico della Regione Marche. Do lettura

dei pareri espressi in Commissione il 1° marzo 2016 da Claudia Tubertini, professore associato di diritto amministrativo all'Università di Bologna, e dall'avvocato Bianca Barbieri del Comitato UnaValmarecchia, le quali dissero che senza dubbio si poteva procedere nonostante l'atteggiamento fortemente ostruzionistico della Regione Marche. Esse andarono oltre e scrissero che, da quanto stavo accadendo sulla proposta di legge in esame, era legittimo dedurre che la Regione Marche, contraria alla variazione territoriale, si sia determinata a non pronunciarsi, così decretando il blocco dell'intero *iter*. E aggiunsero che stupiva pertanto che il principio di leale collaborazione, espressamente richiamato dalla Regione Marche e posto in base ad uno dei motivi del ricorso alla Consulta, venisse dalla stessa completamente disatteso con riguardo alle proposte di legge in esame. È quindi evidente che Regione Marche faceva un gioco sicuramente non cristallino. La Corte costituzionale stessa, nel 2009, disse di andare avanti e così. Per avere anche un'ulteriore riprova della loro volontà, i Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo furono ancora interpellati, anche da me stesso e infatti risposero - per conoscenza: protocollo 888 del 22 febbraio - a me e anche ad altri parlamentari con una dichiarazione congiunta che volevano che si completasse il distacco.

Vi fu poi anche una ulteriore lettera di Sassofeltrio che praticamente demoliva la fantomatica raccolta firme di cui si parla, che in realtà era stata fatta "alla buona", al bar, e soprattutto con modalità assolutamente prive di fondamento legislativo, tanto che vengono elencate la violazione della normativa riguardante la protezione dei dati personali; la presenza di firme di persone analfabete o di persone non residenti, che quindi recavano dichiarazioni mendaci - è scritto nero su bianco - e soprattutto di firmatari non iscritti nelle liste elettorali. Si ritiene quindi che la raccolta, che veniva definita da qualcuno una petizione sottoscritta da un numero elevato di aventi diritto, nella realtà dei fatti non poteva essere utilizzata a sostegno della tesi della permanenza nelle Marche.

Quindi, all'attenta analisi di tutti questi dati, la Commissione si è espressa all'unanimità in favore del distacco dei Comuni dalla Regione Marche e dell'entrata nella Regione Emilia-Romagna. Dunque, mi chiedo se qualcuno ha evidentemente un po' di confusione in testa se una volta vota in un modo e una volta nell'altro. Anche oggi abbiamo avuto questa dimostrazione.

Le Marche, poi, si videro alle strette e, una volta avuto il parere per andare avanti, comprovando ancora la loro volontà ostruzionistica, diedero parere negativo; un parere che però non può essere considerato fondamentale per andare avanti perché la legge è statale, per cui esso è solamente consultivo.

In conclusione, le Marche, che al tempo erano a guida PD e adesso l'hanno cambiata, non hanno fatto sicuramente una bella figura in questa vicenda. A mio parere, a un certo punto gli interessi di parte e di partito devono fare spazio agli interessi delle persone e permettere che venga esaudita la volontà popolare. Facciamo tornare Sassofeltrio e Montecopiolo nella Regione Emilia-Romagna e specialmente nella Romagna, in una parte della Regione bellissima a cui appartiene la loro identità culturale, storica e linguistica, cosa che deve essere riconfermata ancora da quest'Assemblea.

Sassofeltrio e Montecopiolo devono entrare in Romagna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romagnoli. Ne ha facoltà.

[ROMAGNOLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge n. 1144 dispone il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio - come abbiamo sentito fino adesso - dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nella Provincia di Rimini.

La richiesta del distacco è stata sottoposta a *referendum*, indetto con decreto del Presidente della Repubblica, il 24 e 25 giugno del 2007, ben quattordici anni fa. Entrambi i Comuni hanno votato a favore del distacco, seppur con minimo risultato tenendo conto del corpo elettorale, come detto poco detto fa da un mio collega. In particolare, hanno ottenuto il risultato di circa 57 e 92 per cento per quanto riguarda Montecopiolo e di circa 50 e 67 per cento per quanto riguarda Sassofeltrio, che si traducono in circa l'83 e l'87 per cento se li rapportiamo ai partecipanti al voto del *referendum*. Tuttavia, mentre la Regione Emilia-Romagna ha espresso sempre parere favorevole alla proposta di tale aggregazione, la Regione Marche si è espressa negativamente.

La Commissione affari costituzionali, cosciente del fatto che il *referendum* fosse stato svolto molti anni prima, ha fatto sì che l'esame in oggetto fosse particolarmente approfondito e prestando

attenzione ai molteplici interessi posti in gioco, attraverso sedute e audizioni. In particolar modo, ricordo al riguardo che, in base alle informazioni acquisite nel corso dell'esame in sede consultiva nel corso dell'*iter* alla Camera, i sindaci dei Comuni si erano espressi considerando che tuttora era persistente la motivazione di portare a termine l'esito referendario del 2007. Di conseguenza, esaminando il disegno di legge in Senato, la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole, dopo che alla Camera avevano già espresso parere favorevole le Commissioni finanze, attività produttive e affari sociali.

D'altro canto, non possiamo dimenticare o non tener conto delle petizioni nn. 326 e 351, rispettivamente dei cittadini dei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo, che vanno in senso opposto. Si richiede infatti che non siano approvati i disegni di legge per il distacco dei due Comuni dalla Regione Marche.

Comprendo benissimo da marchigiano che si profila una situazione complicata e piena di incongruenze dovute principalmente al fatto che siano passati ben quattordici anni dall'esito referendario, e che ciò ha determinato una naturale evoluzione demografica e culturale del territorio e probabilmente un superamento della posizione referendaria (non lo sappiamo). A tal proposito, la nostra collega, la sottosegretaria Accoto, ha depositato il disegno di legge n. 1816 sulla disciplina del *referendum* previsto dall'articolo 132 della Costituzione per il distacco di Comuni e Province da una Regione e conseguente aggregazione ad altra Regione. Con tale intervento normativo si introducono dei limiti temporali affinché la volontà popolare espressa con lo strumento referendario possa trovare attuazione normativa in tempi ragionevoli.

Aggiungo che, affinché non si ripetano ambiguità come nella fattispecie presentata, è bene esortare a considerare sempre una nuova consultazione referendaria che rispecchi la volontà reale, ma in relazione a un intervallo temporale accettabile. Infatti, lo strumento principe di democrazia partecipata per esprimere la volontà popolare, qual è il *referendum*, molto spesso viene disatteso in qualsivoglia maniera. Ad esempio, da un lato ancora aspettiamo - come ha detto il mio collega Croatti - l'attuazione del *referendum* sull'acqua pubblica del giugno 2011, mentre dall'altro - come in questo caso - siamo di fronte a una risposta a cui da quattordici anni non è stato dato seguito da qualsiasi Governo si sia susseguito e da tutte le altre formazioni politiche che, magari, con una politica più attenta a tutti i cittadini e a tutti i territori interni di qualsiasi Regione, non si sarebbero mai trovati a discutere di queste cose. *(Applausi)*. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego chi non vuole ascoltare di abbassare il tono della voce.

Continui, senatore Romagnoli.

ROMAGNOLI *(M5S)*. Noi abbiamo sempre sostenuto che l'attuazione della volontà referendaria debba essere sempre presa in altissima considerazione. Soprattutto, ciò che mi preme dire è che l'attuazione della volontà referendaria deve essere valutata senza alcun condizionamento politico. *(Applausi)*. Capisco bene che si tratta di una scelta divisiva, ma è opportuno dire basta a una politica che prima non agisce e adesso strumentalizza. *(Applausi)*.

Signor Presidente, concludo dicendo che la Regione Marche è altrettanto bella come la Regione Emilia o qualsiasi altra Regione d'Italia. Siamo in una Nazione meravigliosa sotto tanti aspetti, di qualsiasi Regione si tratti. Quindi il problema non è che la Regione Emilia è bellissima e non lo è le Marche. Il problema è che la politica deve essere adeguata per i territori e deve rispettare la dignità e la vivibilità di tutti i cittadini. *(Applausi)*. Una buona politica per i territori interni non farà succedere mai più di dover decidere il distaccamento di un territorio. Da marchigiano mi dispiace di questa scelta, ma da cittadino italiano dico che dobbiamo rispettare quella che è stata la volontà popolare, e noi la rispetteremo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1144, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GRASSI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100 (testo corretto) e 2.101.

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 2.100 (testo corretto), altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 2.101 il Governo si rimette all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100 (testo corretto), presentato dal senatore Verducci.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore Verducci.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.102 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GRASSI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.100.

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 3.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Verducci.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GRIMANI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GRIMANI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signori membri del Governo, con questo provvedimento diamo seguito a una scelta che le popolazioni di Montecopiolo e Sassofeltrio hanno assunto con *referendum* nel 2007. Ogni qualvolta ci si trova a dover assumere decisioni che riguardano comunità locali, popolazioni e territori, dobbiamo farlo con il massimo della responsabilità, con il massimo del coinvolgimento e con il massimo del rispetto, tenendo conto, appunto, del fatto che decisioni come queste avranno delle ripercussioni sulla vita quotidiana di tante cittadine e tanti cittadini.

È anche vero, però, che dobbiamo fare ciò tenendo conto di quelli che sono gli obblighi di legge e i dettati costituzionali. È evidente che in questo senso noi andiamo ad approvare una legge che dà seguito a una decisione delle popolazioni di Sassofeltrio e Montecopiolo di procedere al distacco

dal territorio marchigiano originario e di chiedere l'aggregazione all'Emilia-Romagna.

Sappiamo bene che questo è stato un provvedimento complesso, perché ha avuto diversi passaggi parlamentari, piuttosto lontani dalla data odierna. La Commissione affari costituzionali lo licenziò una prima volta nel luglio del 2019, dopo che la Camera lo aveva approvato nel marzo del medesimo anno. L'Aula del Senato lo ha rinviato in Commissione l'8 ottobre del 2019 e la Commissione affari costituzionali ha concluso un nuovo *iter* il 24 giugno del 2020.

Dal punto di vista delle procedure ci sono stati molti momenti di confronto, anche attraverso lo svolgimento di un grande numero di audizioni svoltesi in Commissione, nella fase sia della prima che della seconda approvazione nel giugno 2020. Il tema determinante alla base delle nostre decisioni ruota intorno al *referendum* del 2007, perché molte delle valutazioni fattesi sono incentrate sul fatto se fosse ancora attuale e avesse ancora attendibilità, essendosi svolto nel 2007.

Ebbene, su questo tema sono stati espressi, nel corso delle audizioni, pareri discordanti. Non tutti gli addetti ai lavori, e non solo gli amministratori, ma anche professori universitari e costituzionalisti hanno espresso parere unanime. È del tutto evidente, però, che le comunità che nel 2007 avevano svolto il *referendum* non hanno espresso mai più, nell'ambito dei Consigli comunali, la volontà di svolgere una nuova consultazione referendaria. Tanto è vero che, quando è stato mandato a quei Comuni l'ordine del giorno Calderoli, che invitava i Consigli comunali a esprimere un nuovo pronunciamento per confermare le decisioni referendarie del 2007, essi hanno espresso, nel caso di Sassofeltrio, contrarietà al fatto di non procedere all'aggregazione con l'Emilia-Romagna; mentre Montecopiolo, che aveva cambiato connotazione politica, aveva espresso, con una delibera della maggioranza del Consiglio comunale, la volontà di andare avanti e di rimettersi al Parlamento affinché concludesse l'*iter* iniziato nel 2007.

Noi oggi di fatto dobbiamo, quindi, dar seguito a quella scelta che ha avuto origine con il *referendum* del 2007 e la questione centrale è se quella decisione referendaria abbia ancora un valore attuale o se ci siano motivazioni per dire sostanzialmente il contrario; e ciò anche perché una nuova richiesta di *referendum* dovrebbe venire dai consigli comunali - questo non è avvenuto - e inoltre potrebbe essere avanzata a patto che si sia concluso, in maniera definitiva, l'*iter* legislativo in corso, cosa che ancora non è successa. Questa è una riflessione proveniente anche dall'Ufficio centrale per il *referendum* e ci sono atti in tal senso.

Quindi, non possiamo che confermare il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che rientra nella procedura di cui all'articolo 132 della Costituzione, che prevede che le volontà delle popolazioni, espresse con *referendum*, sentiti i Consigli regionali, debbano avere, per poter procedere a un distacco da una Regione e all'aggregazione ad un'altra, il timbro del Parlamento, che con una legge formale, una legge ordinaria, deve appunto dar seguito alle determinazioni assunte dalle popolazioni attraverso un *referendum*.

Esprimiamo un giudizio positivo sul provvedimento al nostro esame e annunciamo la volontà di esprimere un voto favorevole per concluderne l'*iter*. È stato un percorso che ha impegnato molto anche l'altro ramo del Parlamento e voglio rivolgere un ringraziamento al Gruppo Italia Viva della Camera dei deputati, in particolar modo al collega romagnolo, Marco Di Maio, che ha lavorato molto per raggiungere questo risultato e per far sì che le volontà popolari espresse nel 2007, ormai in un tempo troppo lontano, avessero compimento e che il Parlamento desse seguito a quelle scelte referendarie con l'approvazione di questo disegno di legge che giunge finalmente a compimento.

Ribadisco quindi il voto favorevole del Gruppo Italia Viva. (*Applausi*).

[\\*VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, il provvedimento che noi affrontiamo non riguarda solo i cittadini e le comunità di Montecopiolo e Sassofeltrio, né solo le popolazioni, la vita e il futuro del Montefeltro, che è uno dei territori più suggestivi e più ricco di storia dell'intera Italia. Entrambi i Comuni, nel dipanarsi dei secoli, hanno preso parte da protagonisti alle vicende che hanno avuto come fulcro Urbino "città-territorio" simbolo e propulsore del processo culturale e storico che prende il nome di Rinascimento.

C'è un legame storico indissolubile tra Montecopiolo, Sassofeltrio, il Montefeltro e l'identità culturale e di comunità della Regione Marche, un legame rappresentato da un patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico vivo e vitale, che è tutt'uno con le caratteristiche molteplici e plurali di una Regione, come le Marche. La decisione, colleghi, che questo Senato prenderà oggi va molto oltre la questione del distacco da una Regione per aggregarsi ad un'altra, come reca il titolo della legge, perché quel distacco non è asettico, né burocratico, ma contiene un'enormità di risvolti. Il nostro compito non è quello di ratificare, ma di valutare la validità del procedimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 132 della nostra Costituzione. Noi siamo convinti - la nostra convinzione è rafforzata dai pareri dei costituzionalisti auditi durante l'indagine conoscitiva, che è seguita alla nostra richiesta di rinvio in Commissione di mesi fa - che il procedimento abbia validità quando le varie fasi che lo compongono e, cioè, il *referendum*, i pareri dei Consigli regionali interessati - quello della Regione Marche è negativo e bisogna tenerne conto perché rappresenta la voce di tutte le comunità limitrofe - e l'esame in Parlamento avvengono in un tempo ravvicinato in modo che il provvedimento, che si sostanzia di fasi autonome, sia però unico e consequenziale.

Nel nostro caso tutto ciò non c'è più perché i *referendum*, peraltro passati con uno scarto ridottissimo e, in un caso, per soli nove voti, si sono svolti nel giugno del 2007, quattordici anni fa, in un'altra era, in un'altra epoca. Quattordici anni è un tempo enorme che, di fatto, inficia la validità di quel voto. In quattordici anni, infatti, non solo è cambiata di quasi il 40 per cento la composizione del corpo elettorale, ma soprattutto sono mutate profondamente le condizioni di fatto, il contesto sociale ed economico, che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche.

Oggi non solo non c'è più una spinta dal basso al distacco, ma addirittura sono sorti in questi anni comitati civici per stoppare l'*iter* e nella primavera del 2019 in soli pochi giorni una petizione spontanea ha raccolto più di mille firme, di fatto la metà degli aventi diritto al voto nei due Comuni. Presidente, c'è un motivo se questo è avvenuto: sono venute meno le ragioni sociali del distacco. Nel corso degli anni la Regione Marche, infatti, ha dato, pur tra tante difficoltà, risposte a problematiche serissime, che non sono del solo Montefeltro, ma di tutte le aree interne - che conosco bene perché provengo da lì - e che riguardano il lavoro, la sanità, la scuola, i servizi essenziali, le infrastrutture sociali intorno a cui costruire un progetto per arginare crisi e spopolamento. Serve una strategia nazionale per sostenere e rilanciare le aree interne, i borghi appenninici e di questo dovremmo parlare per mettere al centro dell'agenda del nostro Governo questa progettualità.

Montecopiolo e Sassofeltrio tra il 2015 e il 2016 sono entrati a far parte di zone economiche speciali della Regione Marche e di aree di crisi economiche regionali con sostegni occupazionali specifici di cui dobbiamo tenere conto perché riguardano la vita di centinaia di persone e delle loro famiglie. Sono entrati a far parte di un piano straordinario di valorizzazione con misure legate al turismo, alla protezione dell'ambiente, all'educazione e il distacco oggi non aiuterebbe quei Comuni, ma al contrario li metterebbe in difficoltà perché perderebbero requisiti raggiunti in questi anni di interlocuzione con la Regione Marche.

Presidente, colleghi, a riprova di ciò, cito la lettera accorata che è arrivata ieri alla Presidenza del Senato e a tutti i senatori del sindaco di Montecopiolo. In quella lettera il sindaco di Montecopiolo scrive: «Prioritario per la sopravvivenza di questo Comune e del territorio è la tutela delle nostre imprese. Queste attività non dovranno subire alcun tipo di penalizzazione, in particolare economica. Dovranno essere garantiti fondi e finanziamenti già stanziati a tutela di mutui e investimenti in fase di realizzazione». La preoccupazione del sindaco di Montecopiolo è la nostra preoccupazione, perché il distacco avrebbe ripercussioni negative anche per i Comuni limitrofi, per tutta l'area del Montefeltro, per la rete scolastica regionale, per la rete socio-sanitaria, per la gestione delle risorse idriche, per la filiera agricola e zootecnica, che è importantissima in questo territorio, che perderebbe le misure specifiche previste dal piano di sviluppo rurale della Regione Marche.

Signor Presidente, lei sa che il pronunciamento contrario di una popolazione in un *referendum* sul distacco dei Comuni ha una validità di soli cinque anni. Noi sappiamo anche che, quando invece c'è un pronunciamento positivo (come in questo caso), la legge non indica un termine, ma è contro ogni

logica e contro ogni buon senso pensare che l'esito referendario valga all'infinito. Il passare del tempo incide infatti sulla sua efficacia e quindi c'è una scadenza implicita che ragionevolmente molti costituzionalisti fanno coincidere con cinque anni, perché questa è la durata di una legislatura e di una consiliatura in un Comune o in una Regione ed è la durata dell'esito negativo di un *referendum*. Per questo abbiamo chiesto che, essendo passati ben più di cinque anni dal 2007 ed essendo profondamente mutate le condizioni sociali, venissero ripetuti i *referendum*, per garantire l'attualità e l'autenticità della volontà espressa dalle popolazioni. Per questo abbiamo presentato il nostro emendamento, affinché il distacco procedesse o venisse fermato sulla base di quello che avrebbero scelto i cittadini. Questo è l'unico modo per rispettare le popolazioni e per evitare che all'errore del troppo tempo passato si sommi l'errore di un atto del Parlamento che avviene quando le ragioni del distacco appaiono esaurite, con il rischio di uno smembramento fuori logica di un territorio già fragile, che rischia di incorrere in ulteriori difficoltà.

È una responsabilità grande e mi appello a tutti i colleghi, in particolare a quelli che hanno a cuore i territori più marginali. Il nostro voto costituirà un precedente e non possiamo sbagliare. Il distacco così com'è, senza un nuovo *referendum* e senza un tavolo tra i territori interessati per avere una visione di insieme, è un errore e noi sbaglieremmo se facessimo i notai di un voto avvenuto quattordici anni fa. È nostro compito invece, ai sensi della Costituzione, fare l'interesse generale e valutare se quel voto abbia oggi un senso o non sia invece inattuale; e questo possono dirlo solamente i cittadini, con un nuovo *referendum*.

Ma c'è già una risposta, Presidente, e sta nelle parole che ci ha inviato il sindaco di Montecopiolo in questa lettera, che cito: «Dopo due anni di costante impegno, superando enormi difficoltà, siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento del finanziamento di numerosi progetti, che trovate elencati uno per uno. Questi progetti, questi finanziamenti devono esserci garantiti». Ecco, Presidente, per questo, essendo stati bocciati i nostri emendamenti, noi voteremo contro questo disegno di legge, perché è certamente nostro compito rispettare un voto che c'è stato, ma, essendo passato un tempo così enorme, è ancora di più e assolutamente nostro compito e nostro dovere rispettare e verificare il sentimento e la volontà maturati nel frattempo nelle popolazioni del Montefeltro. (*Applausi*).

[BARBONI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARBONI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, comincio anch'io - come molti dei colleghi che mi hanno preceduto - citando la data del *referendum*: erano il 24 e 25 giugno del 2007. Sono sì passati quattordici anni, ma sono passati quattordici anni perché la politica ha avuto un'inazione totale nei confronti dei cittadini di quei due Comuni.

La materia è disciplinata - come veniva ricordato da molti - dall'articolo 132, comma 2, della Costituzione, che è la fonte normativa principale, ma anche dalla legge n. 352 del 1970, che fissa tutti i tempi tecnici successivi al risultato del *referendum*.

In altri termini, dalla proclamazione del risultato (10 luglio 2007) il Ministro dell'interno ha sessanta giorni di tempo per presentare al Parlamento un disegno di legge costituzionale o ordinario che disciplini la materia, perché il Parlamento è sovrano sull'argomento e non - come diceva il collega che mi ha preceduto - soltanto un passacarte. Il Parlamento valuta, pondera, conosce i luoghi - questa è la cosa fondamentale - dopodiché decide nella più totale autonomia.

Ebbene, al compimento dei sessanta giorni l'allora Ministro dell'interno non presentò nessun disegno di legge, ma cinque giorni prima della scadenza il Ministro per gli affari regionali inviò la richiesta di parere alle due Regioni, parere consultivo non vincolante, per cui, che la risposta fosse favorevole o meno, sarebbe stato assolutamente ininfluenza sul risultato finale del disegno di legge.

A questo punto consentitemi una digressione. Si sono citati prima i sette Comuni dell'Alta Valmarecchia che hanno preceduto il Comune di Montecopiolo, che è l'ottavo Comune dell'Alta Valmarecchia, dopodiché c'è un muro naturale costituito dal monte Carpegna. All'indomani del *referendum* del dicembre 2006, da presidente della 1a Commissione del Consiglio comunale di Rimini fui io il primo a provare a mettere per la prima volta i sindaci dei sette Comuni dell'Alta Valmarecchia attorno a un tavolo per discutere di quel provvedimento, insieme ai parlamentari eletti a Rimini e al

Vice Presidente della Provincia di Pesaro, che faceva parte del comitato per il sì. Vi garantisco che fu una cosa molto complessa, soprattutto all'interno del Partito Democratico, perché vi erano stati sindaci che avevano fatto parte del comitato per il sì e sindaci che avevano fatto parte del comitato per il no e si trovavano in quel momento a gestire la risposta dei cittadini.

Concluso l'*iter* grazie al Governo Berlusconi - giova ricordare che nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2009 fu pubblicata la legge che distaccava i sette Comuni dell'Alta Valmarecchia nella provincia di Rimini - la Regione Marche, che aveva dato parere contrario, presentò ricorso alla Corte costituzionale adducendo la motivazione che quel parere contrario, ancorché la legge prevedesse che fosse non vincolante, poteva essere comunque ostativo al provvedimento. Il ricorso fu rigettato e da quella data il parere della Regione Emilia-Romagna è arrivato nel 2012, mentre le Marche non hanno mai dato il parere.

È del tutto evidente che nella XVII legislatura il parere, reiteratamente richiesto e mai dato, aveva una sola finalità: al compimento dell'*iter* del disegno si sarebbe fatto ricorso per mancanza del parere stesso. Questo, però, non è un modo di comportarsi nei confronti dei cittadini.

La lettera del sindaco di Montecopiolo, più volte citata prima, contiene anche un'altra verità, perché nell'ultimo passaggio richiamato dal collega si dice che, dopo la delibera del Consiglio comunale in cui il sindaco e il Consiglio comunale stesso chiedevano una volta per tutte un pronunciamento al Parlamento, i fondi sono arrivati dopo due anni da quella decisione (2019), il che vuol dire che negli anni precedenti non è mai arrivato nulla al Comune Montecopiolo, che è rimasto asserragliato sotto il monte Carpegna, chiuso, da una parte dal monte Carpegna e, dall'altra, dai Comuni già transitati in provincia di Rimini.

Nell'Italia dei campanili sarebbe opportuno dunque che la politica si interrogasse sulle ragioni che hanno motivato questi passaggi.

Sono state citate ragioni storiche, è vero, ma queste sono terre di confine e i confini, che sono stati definiti nel corso degli anni, hanno collocato i Comuni una volta in un'area e a volte nell'altra. Basta risalire, per esempio, al canto XXVII dell'*Inferno*, in cui Dante colloca Montecopiolo in Romagna. A parte questo, basta andare sui servizi. Il 90 per cento dei ragazzi di Sassofeltrio e Montecopiolo frequentano istituti scolastici della Provincia di Rimini. A Sassofeltrio, nel trentennio che va dal 1975 al 2005, il 77,75 per cento dei ragazzi sono nati in ospedali della Provincia di Rimini: con l'ostetricia di Cattolica a 20 chilometri, non se ne facevano 60 per andare a Pesaro. Qualche volta ho sentito citare anche l'ospedale di Sassocorvaro. Ebbene, avendo un ambulatorio di medicina legale a Sassocorvaro, quel territorio lo conosco abbastanza bene e posso dire che l'ospedale di Sassocorvaro nel 2013 è stato declassato ad ospedale di comunità e oggi ha due piani: uno, privato, aperto, mentre quello pubblico è ancora in ristrutturazione, non ha neanche un centro prelievi, già previsto prima dell'epoca Covid. Sono stati citati gli *hub* vaccinali e proprio con il Covid abbiamo avuto la rappresentazione plastica delle difficoltà di queste popolazioni. Se a 15 chilometri da Sassofeltrio c'è Morciano, che ha un *hub* vaccinale al padiglione della fiera di Morciano, si devono percorrere 60 chilometri per andare a Pesaro o 50 chilometri di strada interna per andare ad Urbino? A Montecopiolo si scende a San Leo, si vede anche la rocca di Cagliostro, si arriva a Novafeltria e lì ci si può tranquillamente vaccinare. Altrimenti, si fa tutt'altra strada, 70 chilometri per andare a Pesaro.

Non voglio citare più la petizione, nata in un'*enclave* di Sassofeltrio, ma mi limito a citare un elemento. Come ho detto, svolgo un'attività a Sassocorvaro, la gente si conosce e le cose si fanno, mi permetto quindi, signor Sottosegretario, di segnalarle una problematica che è all'origine di quella petizione, importante e seria per alcune persone che fanno un certo tipo di attività. In quella frazione, che non è una frazione di Sassofeltrio, ma è un'*enclave*, perché ha stazioni distaccate, si ha alle spalle il monte San Paolo, che divide da Montegrimano Terme. Ebbene, i cittadini hanno un problema: nel momento in cui dovessero passare in Provincia di Rimini, dovrebbero pagare due ambiti territoriali di caccia per continuare ad andare a caccia. Quello è uno dei motivi che ha spinto la raccolta di firme.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,33)**

(Segue BARBONI). Vorrei infine esprimere ancora pochi concetti. Credo che da questa vicenda nasca una considerazione: il Parlamento deve avere tempi certi per dare risposte ai cittadini in casi simili, il

che non significa che deve dire sì, ma semplicemente conoscere i posti e le situazioni e poi rispondere. Altro concetto che, nell'annunciare il voto favorevole di Forza Italia a questo provvedimento, mi permetto di ricordare è che nella campagna elettorale come eletto del collegio uninominale di Rimini-Cesena, io e il mio capolista nel listino, la senatrice Bernini, abbiamo preso l'impegno a portare a conclusione questo *iter*. L'impegno lo manteniamo, ma in questa vicenda non ci sono né vinti né vincitori, semplicemente il Parlamento riassume il proprio ruolo. Non tornerò dopodomani a Rimini passando sotto l'arco d'Augusto con lo scalpito della Regione Marche, che magari visto l'*habitus* somatico, mi servirebbe anche, ma soltanto con la convinzione di aver fatto il mio dovere. (*Applausi*).  
[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, giunge oggi finalmente al termine - e sottolineo il "finalmente" - uno degli *iter* più paradossalmente lunghi che questa Assemblea abbia forse mai affrontato. Oggi, dopo ben quattordici anni, finalmente si saprà se la volontà popolare verrà rispettata. Stiamo parlando di quella dei cittadini di due piccoli Comuni incastonati nei monti tra le Province di Pesaro e Rimini, piccoli perché assommano circa 2.500 abitanti, ma non insignificanti, perché come tanti altri rappresentano l'ossatura della storia e della cultura di questo Paese degli 8.000 campanili. (*Applausi*). È, infatti, dal lontano 2007 che le popolazioni di Montecopiolo e Sassofeltrio hanno votato un *referendum* per ricongiungersi, come già fatto da altri Comuni della Valmarecchia, alla loro casa naturale, che è la Romagna. È una scelta democratica prevista dalla nostra Costituzione, ma comunque per nulla facile, perché tale esito è stato possibile solo con l'espressione favorevole della maggioranza assoluta degli elettori. Tale elevatissimo *quorum* deliberativo era reso ancora più difficile da ottenere stante la presenza significativa di elettori residenti all'estero che, sebbene iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), dovevano essere computati nel *plenum* elettorale. Tale scelta democratica è stata poi osteggiata per anni da chi è democratico solo di nome, ma non di fatto (*Applausi*), con un atteggiamento ostruzionistico attuato tramite l'omertosa mancanza del previsto parere che la Regione Marche era chiamata ad esprimere.

Stante la volontà di arrivare a una celere definizione della questione, bene ha fatto la Commissione affari costituzionali nel 2019 a verificare che nel frattempo la volontà di queste due comunità non avesse subito mutamenti. A fronte della petizione depositata da una parte consistente, seppur minoritaria, di cittadini, si è seguita la strada, grazie all'ordine del giorno del senatore Calderoli, di consultare entrambi i consigli comunali: quello di Sassofeltrio ha confermato la scelta del distacco, mentre quello di Montecopiolo, appena rinnovato, si è rimesso alla volontà del Parlamento, respingendo nel contempo la proposta di un nuovo *referendum*.

Si arrivò così all'esame in quest'Aula nell'ottobre 2019, quando si era da poco insediato il Governo Conte-*bis*. Ovviamente i nodi vennero al pettine e la differenza di opinioni all'interno della nuova maggioranza giallo-fucsia fece arenare il provvedimento, con la delusione delle popolazioni interessate, e lo rimandò in Commissione affari costituzionali, dove, anche con un nuovo ciclo di audizioni, abbiamo rifatto praticamente tutta l'istruttoria del caso, ma la conclusione dell'esame è sempre stata la medesima: non vi è modo di modificare o concludere diversamente l'*iter*, se non terminando l'esame da parte del Parlamento. Non è possibile dichiarare scaduto il *referendum* come se fosse uno yogurt e non è possibile ripeterlo (*Applausi*).

La Costituzione, infatti, prevede l'esame in tre livelli: nel primo, le popolazioni si sono espresse a maggioranza assoluta; nel secondo, le due Regioni hanno espresso il parere, sebbene la Regione Marche lo abbia fatto - come abbiamo visto - con estremo e sospetto ritardo, mentre la Regione Emilia-Romagna e i romagnoli si sono attivati prontamente ed ampiamente spesi per far rientrare a casa anche questi due ultimi Comuni della Valmarecchia; il terzo riguarda il Parlamento: la Camera dei deputati si è espressa a favore, manca solo il passaggio del Senato. Non è più il momento di nascondersi dietro a un dito o di fare azioni dilatorie: o si approva o si respinge, ma lo si fa oggi (*Applausi*). Se qualche Gruppo è contrario, schiacci il bottone rosso. Tutto qui, è semplice (*Applausi*).  
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, cercando di trovare un aspetto positivo in questa vicenda che ha tenuto banco per quasi tre anni. Vi è la consapevolezza comune - e non credo di poter essere

smontito dai colleghi degli altri Gruppi - che il processo di attuazione dell'articolo 132 della Costituzione debba essere riformato o quantomeno subire un adeguato tagliando. Due sono gli ambiti dove ritengo si possa e si debba intervenire: il primo è la modifica del meccanismo di calcolo del *quorum*, che tenga conto delle mutate condizioni di partecipazione al voto rispetto al passato: calo fisiologico dell'affluenza al voto ed elettorato AIRE che è di fatto impossibilitato a votare, ma conteggiato ai fini del *quorum*. Sul tema stiamo esaminando in Commissione un disegno di legge della Lega che propone una soluzione; ve ne possono essere altre, parliamone, discutiamone, ma non restiamo inermi.

Il secondo ambito è inserire una disciplina legislativa che imponga ai Consigli regionali delle Regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei termini perentori entro i quali esprimere il proprio orientamento. Su questo la 1a Commissione ha approvato un ordine del giorno, cui bisogna dar seguito e non lasciarlo diventare lettera morta. Anche su questo tema esiste già un disegno di legge della Lega in attesa di essere calendarizzato.

Concludendo, non essendovi altre vie percorribili e anche in considerazione di quanto ora sinteticamente espresso, ma soprattutto con la convinta volontà di dare seguito alla scelta popolare, auspico che il Senato approvi il disegno di legge in esame e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. (*Applausi*).

[CROATTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo presenti, colleghi senatori e senatrici, sin dalla nascita del Movimento 5 Stelle una delle battaglie che abbiamo portato avanti con più forza è stata quella di migliorare e proteggere gli strumenti di democrazia. Al centro è stata sempre messa la figura del cittadino e la delega al politico è un problema oggettivo, perché spesso e volentieri quello che viene scelto dai cittadini non ha poi un percorso all'interno delle Istituzioni.

Troppe volte in passato abbiamo visto calpestare le scelte chiare fatte dai cittadini nelle urne, nei *referendum* e con le leggi di iniziativa popolare. Gli esempi sono tantissimi, a partire dalla formazione dei Governi, che non erano l'espressione della volontà dei cittadini, o addirittura quando è stato cambiato il nome al finanziamento pubblico ai partiti per consentire loro di continuare a intascare una montagna di soldi indecenti che non volevano essere più dati. (*Applausi*). O, ancora, non ascoltando la richiesta plebiscitaria di non piegare un bene pubblico come quello dell'acqua al profitto delle logiche economiche. Sono tutti eventi che hanno svilito la volontà delle persone che si sono recati alle urne.

Oggi, all'interno di quest'Aula, si discute il tema di due piccoli Comuni, che sembra insignificante davanti alle riflessioni che stiamo facendo in questo momento, ai problemi della pandemia e dell'emergenza sanitaria e alla ripartenza del Paese con il PNRR, considerando tutte le difficoltà che ci sono dietro e i provvedimenti giganteschi come quelli sul *bonus* del 110 per cento e sul blocco dei licenziamenti. In realtà non è così insignificante, perché si tratta di due Comuni che hanno perso la fiducia nelle Istituzioni. C'è un sottile legame fra il principio della politica che si deve portare avanti e la volontà delle persone che si deve rendere reale.

Questa vicenda porta in sé degli aspetti di principio importantissimi che non vanno sottovalutati e tocca delle corde estremamente delicate, a cominciare dal rapporto di fiducia che bisogna costruire - anzi, ricostruire - con i cittadini. (*Applausi*). Quando una persona si reca al seggio ed esprime una volontà, noi abbiamo il dovere di portarla avanti.

Montecopiolo e Sassofeltrio sono due piccoli Comuni delle Marche che quattordici anni fa, nel giugno 2007, hanno votato il passaggio alla Provincia di Rimini, nell'Emilia-Romagna, utilizzando lo strumento del *referendum* previsto dall'articolo 132, comma 2, della nostra Costituzione. La maggioranza fu larghissima: 83 per cento in un Comune e 87 nell'altro. Le persone che vanno a votare hanno il diritto di essere rappresentate. (*Applausi*).

Stiamo parlando di 1.075 abitanti di Montecopiolo e 1.421 di Sassofeltrio: sono 2.496 cittadini a cui non sono arrivate risposte da questo Parlamento per tanti anni.

Devo dare atto alla Commissione affari costituzionali e al relatore Grassi di aver fatto molta attenzione, operando con efficacia, determinazione e soprattutto prudenza, rispettando i cittadini. In

questi ultimi anni sono stati ascoltati tutte le categorie, i sindaci e le Regioni coinvolte nelle vicenda. Occorre ora la determinazione di dire basta a questa vicenda che dura veramente da troppi anni. Si tratta di un'attesa indecente che ha trasudato disprezzo nei confronti delle scelte dei cittadini e soprattutto degli strumenti di partecipazione previsti dalla nostra Costituzione; un disprezzo condito anche dall'arroganza e dall'ambiguità di alcuni politicanti che si sono messi a difesa dei campanili, senza rispettare la volontà espressa alle urne.

Restituire dignità al voto espresso dai cittadini di questi due piccoli Comuni significa sanare una ferita democratica inaccettabile, significa non strumentalizzare la lettera del sindaco di cui tutti quanti hanno parlato oggi in Aula perché lui l'ha scritta solamente a tutela dei cittadini che rispetta. (*Applausi*); significa oggi in quest'Aula che nel nostro Paese si può avere davvero fiducia nelle istituzioni e che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Per questo, al di là degli schieramenti politici, dobbiamo ribadire con forza questo argomento e per questo motivo il MoVimento 5 Stelle esprimere voto favorevole. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1144, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 720 e 959.

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 18,46)**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 7, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti trasmessa dal Tribunale di Napoli Sezione del Giudice per le indagini preliminari il 15 luglio 2020».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo relativamente a sei intercettazioni, ossia riguardo alle intercettazioni progressive 253, 297, 299 e 902 del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché riguardo alle intercettazioni di cui al progressivo n. 186 del 1° dicembre 2016, e al progressivo n. 16.100 del 27 giugno 2017; di diniegare la richiesta di utilizzazione delle restanti intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara dal 5 febbraio 2017 in poi.

Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

**CUCCA, relatore.** Signor Presidente, sarò brevissimo come sempre è capitato in queste circostanze, facendo semplicemente il sunto di quanto accaduto in Giunta. In effetti il 15 luglio del 2020 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli aveva chiesto al presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo di una serie di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro nell'ambito di un procedimento penale pendente appunto davanti al tribunale di Napoli. Il presidente del tribunale di Napoli aveva deferito la richiesta alla Giunta.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,48)**

(*Segue CUCCA, relatore*). La Giunta ha esaminato la questione in diverse sedute - del 6 ottobre, del 4 novembre e del 2 dicembre 2020 e anche del 12 gennaio, del 4, 17 e 25 marzo 2021 - e dopo approfondita discussione è giunta ovviamente alle conclusioni già prospettate e riferite dalla Presidenza.

C'è solo da specificare che, in effetti, erano dei gruppi di intercettazioni e che l'intercettato era tale Luigi Vergara; una telefonata è stata intercettata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito e c'è una intercettazione in cui l'intercettato era tale Francesco Di Lorenzo.

Ancora una volta si è seguito il metodo che questa Giunta ormai segue da otto anni, per lo meno da quando ne faccio parte; verosimilmente, lo si seguiva anche da prima, perché non credo sia stato innovato assolutamente niente. Come ho avuto modo di dire anche nell'ultima seduta dell'Assemblea nella quale abbiamo esaminato casi analoghi, nel corso di intercettazioni telefoniche a carico di un soggetto intercettato, che è evidentemente diverso dal parlamentare con cui dialoga - altrimenti non sarebbero utilizzabili, poiché le intercettazioni a carico di un senatore devono essere preventivamente autorizzate dal Senato -, abbiamo sempre applicato la cosiddetta intercettazione indiretta, concedendo l'autorizzazione solo per quelle intercettazioni che sappiamo con certezza essere casuali.

Nell'individuare l'intercettazione casuale, ovviamente facciamo anzitutto riferimento alla prima intercettazione, rispetto alla quale evidentemente chi ascolta non può sapere chi sia l'interlocutore del soggetto intercettato e nella fattispecie che sia un parlamentare. Inoltre, sempre applicando il metodo della casualità, quando una, due o tre intercettazioni sono state raccolte in tempi estremamente vicini, quindi senza avere la certezza che ci sia stata la possibilità di conoscere l'identità della persona che dialogava con il soggetto intercettato, abbiamo sempre concesso l'autorizzazione.

Abbiamo invece escluso l'utilizzabilità di quelle intercettazioni nelle quali è verosimile che chi ascoltava avrebbe potuto sapere che il soggetto che dialogava fosse un parlamentare, e a quel punto avrebbero dovuto sospendersi immediatamente le intercettazioni o comunque avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili.

Per questi motivi, poiché abbiamo avuto diversi soggetti intercettati e nel corso di quelle intercettazioni è stato in maniera indiretta ascoltato il senatore Cesaro, abbiamo preso soltanto quelle che verosimilmente erano assolutamente casuali, ma con un criterio di verosimiglianza che è molto vicino alla certezza. Infatti, la prima intercettazione è sicuramente casuale; e se un'altra telefonata è dell'indomani, è evidente che non c'è stato il tempo di verificare l'identità del soggetto che dialoga. Mentre, della corposa richiesta formulata dal giudice per le indagini preliminari, abbiamo escluso tutte quelle per le quali sicuramente chi ascoltava era a conoscenza dell'identità del dialogante o comunque avrebbe avuto la possibilità di conoscerne l'identità.

Per questi motivi, abbiamo deliberato di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di sei intercettazioni, ossia quelle del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché le intercettazioni del 1° dicembre 2016, a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito, ed inoltre quella del 27 giugno 2017 - come vedete, c'è sempre un lasso di tempo notevole - sull'utenza di Francesco Di Lorenzo. Abbiamo quindi ritenuto di negare l'autorizzazione per tutte le altre intercettazioni.

[PRESIDENTE](#). Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

[BALBONI \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BALBONI \(Fdi\)](#). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta del relatore, del resto abbiamo votato a favore anche in Giunta, perché riteniamo equilibrata e fondata la proposta del senatore Cucca. In sostanza si tratta di autorizzare soltanto sei delle 21 conversazioni intercettate, perché soltanto su queste vi è la prova che si tratta davvero di intercettazioni casuali, occasionate da circostanze che gli inquirenti non potevano prevedere al momento in cui le hanno effettuate. Per tutte le altre 15 c'è invece la ragionevole certezza che, in realtà, nel momento in cui sono state effettuate, gli inquirenti erano già perfettamente in grado di sapere che stavano ascoltando le conversazioni di un parlamentare, in violazione della Costituzione. Per queste ragioni esprimeremo un voto favorevole.

[ROSSOMANDO \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO \(PD\)](#). Signor Presidente, colleghi, intervengo su questo specifico caso e anticipo che le argomentazioni di questa dichiarazione di voto valgono, *per relationem*, anche per il caso seguente. Come è stato ben esposto, in entrambi i casi la Giunta e ora l'Assemblea del Senato esercitano pienamente il ruolo loro attribuito, volto cioè ad individuare se, come e quando sono utilizzabili

intercettazioni ottenute indirettamente. Abbiamo esattamente esercitato questo ruolo, valutando la casualità dell'intercettazione ed escludendo dall'utilizzazione quelle comunicazioni in cui ormai era chiaro l'obiettivo dell'indagine. Quindi, il nostro voto sarà convintamente favorevole, cogliendo così un'altra occasione per ribadire una valutazione necessaria, seria e obbligatoria su quello che è, nasce e deve rimanere null'altro che un mezzo di prova, niente di più e niente di meno. Penso che l'esercizio di questo ruolo, per il Parlamento, sia importante e coinvolga importanti prerogative, ma sia anche un esercizio dentro le regole del codice di procedura penale e, naturalmente, della Costituzione.

PAROLI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, noi riteniamo invece, con grande rispetto per il senatore Cucca, che è ben consapevole della mia stima, che la Giunta nel suo complesso abbia deciso, con una relazione corretta, di seguire un *iter* e una prassi che sono effettivamente ormai consuetudine dei lavori della Giunta e dell'Assemblea. Anche di fronte a una relazione corretta, riteniamo però che l'applicazione pedissequa della prassi parlamentare non ci aiuti a interpretare correttamente le prerogative inerenti l'articolo 68 della Costituzione.

Ruberò pochi minuti, ma è importante che l'Assemblea e i colleghi senatori pongano questo tema al centro della propria attenzione, perché è come se ci trovassimo di fronte ad una situazione per cui, come si usa dire in termini medici, l'operazione è riuscita, ma il paziente è morto. Dobbiamo essere consapevoli che le intercettazioni indirette sono prassi solo in Italia. All'estero non esistono assolutamente questo istituto e questa consuetudine. I parlamentari non sono intercettabili senza l'autorizzazione della Camera cui appartengono: punto e basta. Questo è un caso limite, ma, effettivamente, la stessa fattispecie si può estendere ed applicare, non a tutti i casi, ma a tanti casi. Dobbiamo essere consapevoli che il dettato costituzionale viene aggirato. Noi non possiamo far finta di nulla.

È vero che la Corte costituzionale, in un'evoluzione della propria giurisprudenza, ha introdotto questo meccanismo, ma è anche vero che, nell'ultima significativa decisione della Corte, del 2013, laddove si trattava di intervenire in quello che è stato definito il caso "trattativa Stato-mafia", che vedeva coinvolto l'onorevole Napolitano, nella figura di Presidente della Repubblica, e l'onorevole Mancino, in quel caso intercettabile poiché non più parlamentare, in quel caso la Corte ha dato come indicazione, non solo la non utilizzabilità delle intercettazioni per quanto riguardava il presidente della Repubblica Napolitano, ma anche delle stesse intercettazioni, poiché intervenute con Napolitano, dell'ex onorevole Mancino.

In più, in quella decisione, la Corte ordinava la distruzione di tutti i tabulati e quindi di tutte le intercettazioni. Questa era l'applicazione corretta dell'articolo 68 estesa al Presidente della Repubblica. Colleghi, dobbiamo anche essere coscienti del fatto che il Presidente della Repubblica non ha una tutela con prerogative all'interno della Costituzione, mentre i parlamentari sì. Quindi, in questo caso, chi dovesse obiettare che si trattava del Presidente della Repubblica, deve essere anche consapevole che la tutela al Presidente della Repubblica si desume, si evince, è una conseguenza.

In sostanza, stiamo autorizzando, qui come in altre situazioni, intercettazioni indirette, che non dovrebbero avere casa, che non dovrebbero esistere. Quando viene intercettato un parlamentare, l'intercettazione non è utilizzabile: punto e basta. In particolare, bene ha detto il collega Cucca: è consuetudine fare in modo che, se l'intercettazione indiretta si ritiene casuale, allora può essere utilizzata. Si autorizza la prima intercettazione, la prima richiesta, e si negano le altre.

Il caso del collega Cesaro è un caso limite, anche perché le intercettazioni casuali in questa fattispecie sono intercettazioni su ben tre utenze diverse. Colleghi, credo che la casualità in questo caso proprio non esista. In particolare, pongo anche il tema che noi abbiamo ricevuto la richiesta di utilizzazione di telefonate a far data dalla prima che viene presentata, ma noi non sappiamo quando è iniziata l'intercettazione.

Per fare un esempio, potrebbe benissimo essere che l'intercettazione di una utenza telefonica sia iniziata a febbraio, che continui nonostante si ascoltino colloqui con un parlamentare e che poi, a fronte di una intercettazione che, per qualsiasi motivo, si ritenga interessante, la prima di cui si

richiede l'utilizzo sarà l'intercettazione che si ritiene interessante. Questo avviene sapendo che l'*iter* parlamentare normalmente consente di utilizzare la prima intercettazione, ma tutto a discapito del dettato costituzionale.

Lo ripeto: questo sta accadendo, così si aggira il dettato costituzionale, la cosa accade solo in Italia e di casuale c'è poco, quando le intercettazioni sono le cosiddette intercettazioni a strascico. È evidente, infatti, che quando le intercettazioni riescono a intercettare un parlamentare su più utenze telefoniche, c'è poco di casuale.

Noi oggi voteremo contro, perché riteniamo doveroso porre il problema dell'interpretazione che la Giunta e l'Assemblea del Senato dovranno modificare. Auspico che ci sia una modifica dell'orientamento e delle interpretazioni che dobbiamo dare in casi come questi, perché diversamente avallerebbero l'aggiramento del dettato costituzionale.

Per questi motivi riteniamo di non condividere la prassi adottata e voteremo contro la relazione della Giunta. *(Applausi)*.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,06)**

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signora Presidente, vorrei semplicemente annunciare il voto favorevole dei senatori di LeU-Ecosolidali alla relazione della Giunta, illustrata dal relatore Cucca, sulle domande di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni per quanto riguarda il senatore Luigi Cesaro.

[EVANGELISTA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi che sono davanti alla sua postazione di consentirle di intervenire.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, al nostro esame è il caso di Luigi Cesaro: si tratta della richiesta di autorizzazione a procedere all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche e ambientali. In particolare, la Giunta, dopo un attento lavoro (non sto qui a narrare i fatti che ha ben riassunto il relatore), ha votato a maggioranza affinché si autorizzasse la magistratura ad utilizzare le seguenti captazioni: quattro intercettazioni a bordo di autovettura e riguardo all'utenza di un terzo, dell'ottobre 2016, un'intercettazione di dicembre 2016 e un'altra di giugno 2017. Si tratta sempre di intercettare terze utenze, rispetto alle quali però, appunto, la conversazione a un certo punto avviene con un parlamentare, appunto con il senatore Cesaro.

In questo caso il MoVimento 5 Stelle si è sentito in dovere di applicare rigorosamente la Carta costituzionale, la legge e perfino l'orientamento della giurisprudenza e della Corte costituzionale, in particolare della sentenza del 2007, al fine di consentire alla magistratura l'utilizzazione di quelle captazioni che hanno il carattere dell'occasionalità, un carattere fortuito, perché solo in quel momento l'autorità giudiziaria, nel caso particolare il gip che indagava sul reato di voto di scambio politico-mafioso nei confronti del senatore Cesaro, non sapeva che stava intercettando un parlamentare. *(Commenti)*. Quindi, l'atto di indagine era diretto a soggetti terzi, non era quindi un atto di indagine *in fraudem legis* e soltanto successivamente, nel momento in cui si è evinto che l'intercettato era anche un parlamentare, la magistratura avrebbe dovuto fermarsi. Ed ecco che per questo e altri fatti e intercettazioni di conversazioni con il senatore Cesaro, anche il MoVimento 5 Stelle non ha accettato di autorizzare la magistratura.

Per questo motivo confermo il voto favorevole alla proposta del relatore. *(Applausi)*.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, vorrei che fosse chiaro quello che ci viene chiesto di votare oggi. Ci viene chiesto di votare per negare quindici intercettazioni e invece consentire l'utilizzo di sei intercettazioni nel giudizio che vede a processo il senatore Cesaro per reati gravissimi, come il voto di scambio politico-mafioso. La Giunta non ha nemmeno consentito di votare separatamente queste due parti, per poter dire sì all'autorizzazione di sei intercettazioni e no all'utilizzo di altre quindici intercettazioni. Quindi, colleghi - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - votando a favore negherete l'utilizzo di 15 intercettazioni che sarebbero preziose per stabilire se certi

reati sono stati commessi o meno dal senatore Cesaro.

Per questo L'Alternativa C'è voterà contro questa proposta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo relativamente a sei intercettazioni, ossia riguardo alle intercettazioni prog. 253, 297, 299 e 902 del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché riguardo alle intercettazioni prog. 186 del 1° dicembre 2016 e prog. 16100 del 27 giugno 2017; di diniegare la richiesta di utilizzazione delle restanti intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara dal 5 febbraio 2017 in poi.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 19,11)**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 8, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti Trasmessa dal Tribunale di Lecce Sezione del Giudice per le indagini preliminari il 29 settembre 2020 ».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione per intercettazioni di cui ai progressivi nn. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché di cui ai progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 e di respingere la stessa per tutte le altre conversazioni.

Chiedo al relatore, senatore Durnwalder, se intende intervenire.

**DURNWALDER, relatore.** Signor Presidente, in data 29 settembre 2020 il gip presso il tribunale di Lecce ha chiesto al Senato l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti, nel quale il senatore risulta coindagato per i reati di tentato abuso d'ufficio, falso ideologico aggravato e tentato peculato in riferimento all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alla famiglia di Antonio Briganti, fratello di Pasquale del *clan* Briganti.

Nella seduta del 14 aprile 2021, come già ricordato, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione per le captazioni di cui ai progressivi nn. 3.809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché per i messaggi SMS di cui ai progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 e di respingere la stessa per le altre conversazioni.

In punto di motivazione occorre rilevare che nelle informative della Guardia di finanza del gennaio 2014 viene ipotizzato un reato di associazione a delinquere commesso dal senatore Marti insieme a Monosi e a Pasqualini. Secondo la Guardia di finanza, l'associazione criminosa in questione era finalizzata a concedere alloggi di edilizia residenziale pubblica a soggetti privi dei relativi requisiti. Tale informativa rende espressamente edotta l'autorità giudiziaria della qualifica di parlamentare investita da Marti alla data del gennaio 2014 e rende edotta la stessa di un sodalizio criminoso sussistente tra il senatore, il Monosi e il Pasqualini.

L'associazione a delinquere presuppone un vincolo associativo tendenzialmente stabile e, conseguentemente, viene inquadrata dalla dottrina nell'ambito dei reati permanenti. Quindi, anche alla luce di tale carattere di relativa stabilità del sodalizio criminoso, elemento costitutivo del reato associativo, era sicuramente prevedibile, alla stregua di un criterio di plausibilità e di ragionevolezza, che le intercettazioni effettuate sull'utenza del Monosi e su quella del Pasqualini consentissero prima o poi di captare anche le conversazioni del terzo membro dell'associazione, ossia del senatore Marti. Le captazioni in questione conseguentemente non rivestono il requisito della fortuità, in quanto l'autorità

giudiziaria accetta il rischio di tale evento, peraltro poi puntualmente verificatosi, ossia il rischio che, intercettando l'utenza di due membri dell'associazione, si captassero anche le conversazioni degli stessi con il terzo membro, parlamentare in carica.

Per quel che concerne invece la richiesta di autorizzazione inerente alle captazioni sull'utenza telefonica del Greco Rosario detto Andrea (del 3 e 4 aprile 2015), va rilevato che nell'informativa del 2014 tale soggetto non è mai stato citato. Di conseguenza, la captazione delle conversazioni di Marti con il Greco non erano prevedibili, non avendo l'autorità giudiziaria alcun elemento per prefigurare tale evento. Si ritiene quindi che possa essere prospettata la fortuità, atteso il brevissimo arco temporale nel quale le conversazioni stesse sono state intercettate.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

**VITALI (FIBP-UDC).** Signor Presidente, non vorrei minare il clima che si è creato in Giunta su questa vicenda, però mi interessa mettere l'accento su alcune considerazioni e mi auguro che i colleghi vogliano prestare un minimo di attenzione non per la mia persona, ma per alcuni elementi e per alcune situazioni che andrò a rappresentare. Esiste l'articolo 68 della Costituzione, che dà, per determinate situazioni, delle garanzie ai parlamentari. Si può condividere o non condividere questa garanzia, ma finché esiste essa va applicata, così come il legislatore costituzionale ha stabilito e così come numerosissime sentenze della Corte di cassazione hanno stabilito.

Qui parliamo di un procedimento che nasce nel 2014 e che riguarda l'assegnazione di alcune case. Il senatore Marti fino al 2013 è stato assessore alla casa e quindi la Guardia di finanza ha inserito, nel contesto della *notizia criminis*, anche la partecipazione del diventato onorevole Marti, perché nel 2013 lasciò la carica di assessore alla casa e assunse quella di parlamentare.

Ebbene, cosa ci dice la Corte di cassazione? Ci dice che per intercettare un parlamentare è necessaria l'autorizzazione, che possono essere utilizzate le intercettazioni occasionali e che la Giunta deve verificare se alcuni soggetti mirati dalla pubblica accusa altro non erano che uno strumento subdolo per intercettare il parlamentare.

Ebbene, onorevoli colleghi, il pubblico ministero sa dal 2014 che Marti è indagato o indagabile. Perché non l'ha iscritto nel registro degli indagati, come prescrive l'articolo 335 del codice di procedura penale? Non lo ha fatto neanche nel 2015 - lo dico al relatore - perché del 2015 sono quei messaggi la cui acquisizione viene autorizzata dalla Giunta. Anche nel 2015 viene data conferma della possibile partecipazione a questo disegno criminoso del senatore Marti, ma il pubblico ministero continua a non iscriverlo nel registro degli indagati. Lo fa solo nel 2017, dopo che per quattro anni ha indagato come meglio ha potuto.

Onorevoli colleghi, allora come si fa a sostenere che si tratta di intercettazioni occasionali, se la procura sapeva che già dal 2014 era indagabile? La Cassazione ha detto che esiste una responsabilità disciplinare per il pubblico ministero che non iscrive l'indagato nel registro degli indagati, come prescrive la legge, perché l'iscrizione nel registro degli indagati non è discrezionale, ma è obbligatoria ed è nell'interesse dell'indagato. (*Applausi*). Perché non ha iscritto l'onorevole Marti, quando avrebbe dovuto? È evidente: per non dargli le garanzie che la legge prevede per l'indagato, come la comunicazione della richiesta di proroga delle indagini o l'avviso di sequestro o di acquisizione. Lo ha fatto alla fine, quando in tutte le maniere ha cercato di coinvolgerlo.

Il pubblico ministero dice che si tratta di telefonate occasionali, che sono state sbobinate in un secondo momento. Questa - scusatemi - è una fesseria enorme. Si sa perfettamente che l'intercettazione avviene in costante ascolto dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria. (*Applausi*). È vero che non viene sbobinata subito, ma l'agente di polizia giudiziaria ha l'obbligo di trascriverne succintamente il contenuto nel registro che viene portato a conoscenza del pubblico ministero, il quale sapeva del possibile coinvolgimento. Lo stesso giudice per le indagini preliminari, che autorizza ogni quindici giorni la proroga delle intercettazioni, deve aver percepito elementi che potevano essere di reità.

Come fanno dunque i magistrati legittimamente i quali, quando si parla di riforma della giustizia, rivendicano il diritto costituzionale all'autonomia e all'indipendenza, anche i parlamentari devono rivendicare i loro diritti costituzionali (*Applausi*) senza timore, senza vergogna, senza soggezione nei

confronti di nessuno, a meno che - e lo discuteremo domani - questo Parlamento non si assuma fino in fondo le proprie responsabilità e abroghi l'articolo 68 della Costituzione, come ha abrogato nel 1993 l'immunità parlamentare. A quel punto si vedrà che cosa succederà: le vicende degli ultimi mesi e delle ultime settimane, con la scoperta del famoso "sistema", dovrebbero far riflettere anche i "forcaioli" di professione sul fatto che bisogna stare attenti a cancellare delle garanzie.

Mi auguro che ci sia dunque la volontà di tutta l'Assemblea di bocciare la relazione, di andare nuovamente in Giunta e di bocciare qualunque acquisizione, perché illegittima, a fronte della richiesta fatta dal pubblico ministero. Diversamente, anche se a titolo personale, voterò contro la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**CUCCA (IV-PSI)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CUCCA (IV-PSI)**. Signor Presidente, sarò brevissimo.

Il voto del Gruppo Italia Viva-P.S.I. sarà favorevole alla proposta formulata dal relatore, corrispondendo in effetti ai criteri che sono sempre stati seguiti in questa materia.

**BALBONI (Fdi)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BALBONI (Fdi)**. Signor Presidente, anche noi voteremo a favore della proposta del relatore, che ci convince.

**EVANGELISTA (M5S)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**EVANGELISTA (M5S)**. Signor Presidente, stiamo discutendo del caso Marti, con riferimento ad un procedimento penale pendente dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce.

Le accuse sono diverse: corruzione elettorale, abuso d'ufficio, falso ideologico, peculato. I fatti risalgono al 2014, quando Marti era un deputato. Il caso ha fatto molto scalpore: ci sono stati infatti diversi arresti. Dalle carte del pubblico ministero risulta il tentativo di Marti di assegnare illegittimamente un immobile confiscato alla mafia al fratello di un boss, per cui i fatti sono abbastanza gravi.

Le intercettazioni riguardano sempre utenze di terzi, rispetto alle quali risultano conversazioni dello stesso onorevole Marti.

Il relatore sicuramente ha individuato delle intercettazioni che come sempre, come nel caso già esaminato, rispettano i requisiti di legge, della Carta costituzionale, oltre che della giurisprudenza, per cui potranno essere utilizzate nel processo penale: penso, ad esempio, al requisito dell'occasionalità. Nessun *fumus persecutionis* rispetto a queste intercettazioni che si sostanziano perlopiù in messaggi su un cellulare.

La proposta del relatore tuttavia non ci convince del tutto, perché alla fine non ha inteso ricomprendere un paio di conversazioni telefoniche che risultano agli atti tra le intercettazioni per il cui utilizzo poteva essere rilasciata l'autorizzazione alla magistratura. Rispetto a questa proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dunque, il Gruppo MoVimento 5 Stelle annuncia il proprio voto di astensione.

**DE PETRIS (Misto-LeU-Eco)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS (Misto-LeU-Eco)**. Signor Presidente, condividiamo solo in parte le conclusioni della Giunta, perché ritenevamo, con il presidente Grasso, che la proposta della Giunta fosse da integrare con l'autorizzazione all'utilizzazione di almeno altre due intercettazioni che sono, a nostro avviso, da considerarsi, come tra l'altro ha avuto modo di indicare la stessa difesa, certamente casuali ed occasionali. Mi riferisco in particolare alle intercettazioni nn. 5179 e 20006, rispettivamente del 15 maggio 2014 e del primo 1° luglio 2014.

Per tutti questi motivi, annunciamo il voto di astensione.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di accogliere la richiesta di autorizzazione per le captazioni di cui ai progressivi nn. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché di cui ai progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 e di respingere la stessa per tutte le altre conversazioni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Sull'ordine dei lavori**

**CALDEROLI** *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CALDEROLI** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, chiedo l'attenzione dei colleghi e dei Capigruppo rispetto all'ordine dei lavori. Tenuto conto che abbiamo previsto una finestra anche domani pomeriggio per lo svolgimento delle ratifiche dei trattati internazionali, credo che vista l'ora convenga rinviare, salvo contrarietà, la discussione delle ratifiche a domani pomeriggio e non interromperla, vista la consueta necessità dell'unità dell'argomento.

**PRESIDENTE.** Senatore Calderoli, era proprio quanto stavo per proporre all'Assemblea. Se non si fanno osservazioni, diamo per acquisito questo orientamento.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**PELLEGRINI Marco** *(M5S).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PELLEGRINI Marco** *(M5S).* Signor Presidente, oggi per Foggia, la mia città, è un giorno tristissimo, ma al tempo stesso di rinascita: il prefetto Grassi ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e ha affidato la provvisoria gestione dell'ente alla commissaria prefettura individuata nella persona della dottoressa Marilisa Magno, a cui do il benvenuto e a cui auguro buon lavoro con tutto il mio cuore.

Dopo l'arresto del sindaco leghista Landella, dopo le sue dimissioni di venti giorni fa, dopo il susseguirsi di arresti di altri consiglieri comunali della maggioranza di centrodestra, accusati di corruzione, concussione e peculato, reati in alcuni casi già confessati, l'epilogo di oggi era inevitabile. Le indagini stanno alzando il velo su una realtà amministrativa terrificante, in cui la facevano da padrone il disinteresse nei confronti delle esigenze dei cittadini della città e il bieco, volgare e illecito attaccamento ai soldi sporchi, all'arricchimento personale e alla pretesa di condizionare l'attività amministrativa al solo scopo di ottenere mazzette da parte di operatori economici. Le intercettazioni telefoniche e ambientali ci restituiscono uno spaccato vomitevole di mala politica, in cui le parole "cittadini", "futuro", "visione", "progetti", "speranza", "lavoro" non ci sono mai. Si possono ascoltare, invece, le cifre delle mazzette da spartire, le risate sguaiate e gli accordi illeciti.

Lo stillicidio di arresti, di scandali e di inchieste ha gettato nello sconforto un'intera comunità che era già provata dalla sfida terribile che le pericolose mafie foggiane avevano rivolto ad essa. I cittadini erano già scossi, da un lato, e sollevati, dall'altro, dall'insediamento lo scorso 9 marzo della commissione di accesso nominata dal prefetto, su delega della Ministra dell'interno, in applicazione dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, al fine di verificare eventuali pericoli di infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell'ambito dell'amministrazione comunale.

In conclusione, è un momento difficilissimo per la mia città, ma lo Stato in tutte le sue articolazioni ha dimostrato di saper reagire e di saper contrastare efficacemente sia le mafie sia il malaffare della mala politica. *(Applausi).* Ora la vita amministrativa, come detto poc'anzi, è nelle mani della commissaria prefettura, dottoressa Magno, che troverà una realtà complessa, ma a cui io auguro di nuovo il benvenuto e dico che avrà il supporto mio e di tutto il Movimento 5 Stelle nel suo gravoso lavoro. Buon lavoro davvero, dottoressa. *(Applausi).*

**AUDDINO** *(M5S).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AUDDINO** *(M5S).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, due giorni fa è stato il triste ennesimo anniversario (il ventinovesimo) della strage di Capaci e mi sento in dovere di ricordarla in questa sede in qualità di senatore.

Sono trascorsi ventinove anni da quel 23 maggio 1992, quando il giudice Giovanni Falcone venne

crudelmente assassinato dalla mafia insieme alla moglie Francesca Morvillo, agli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Per me celebrarne la memoria significa innanzitutto ricordare un uomo al servizio delle istituzioni, con un profondo senso dello Stato che lo ha portato ad un'instancabile, straordinaria ed efficace lotta alla malavita. Lo fece nella convinzione di adempiere ai doveri di magistrato, ancor prima che di cittadino. Era pienamente consapevole di essere per le cosche mafiose il simbolo dello Stato da colpire, ma non esitò a dedicare i suoi progetti di vita alla ricerca della verità e della giustizia.

Ebbene, la ricerca della verità e della giustizia è l'unico modo credibile che io conosco per onorare oggi degnamente il sacrificio di questi servitori dello Stato. Sulle stragi del 1992 e 1993 c'è ancora da scoprire tanta verità e la possiamo ottenere non soltanto con il lavoro della magistratura. È necessario aprire gli archivi di Stato per far sì che pezzi di verità vengano fuori per ricomporre la storia di un quadro finalmente unitario. È necessario che i cittadini tornino ad avere fiducia nelle istituzioni che anche io nel mio piccolo oggi in questa sede rappresento e per fare ciò queste devono compiere atti concreti. Occorre anche chiarire i contenuti delle conversazioni telefoniche fra l'ex presidente della Repubblica Napolitano e l'ex ministro Mancino, registrate nell'ambito dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Credo che anche questo dia senso e credibilità alle istituzioni.

C'è una mafia che, a dispetto delle sentenze, resta forte e arrogante, che mantiene le sue possibilità di infiltrarsi nelle istituzioni, perché la politica non è sempre ferma nella lotta alle mafie. Falcone parlò di menti raffinatissime e ancora oggi questa è la chiave interpretativa di estremo interesse per arrivare alla verità.

Concludo dicendo che ci tengo a dare questo mio contributo oggi in Aula a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, quest'ultimo celebrato e onorato pochi giorni fa, il quale disse che nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili. Questo mio contributo è rivolto anche agli agenti di polizia, ai carabinieri, a tutti servitori dello Stato caduti esercitando il proprio dovere nel rispetto della giustizia. Un giorno questo Paese dovrà onorare degnamente il loro sacrificio, ristabilendo tutta la verità. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Auddino, vorrei soltanto ricordare a lei e all'Assemblea che alcuni degli argomenti che lei ha toccato sono di competenza della Commissione parlamentare antimafia, che è la sede deputata a trattarli, pertanto questo vale anche per lei e per le sue dichiarazioni. *(Commenti)*.

L'intervento di fine di seduta non è il luogo più appropriato per entrare nel merito di importanti inchieste. *(Commenti)*. No, non è un dialogo tra me e lei. *(Commenti)*. Sì, ma non stiamo discutendo di questo, senatore. Lei avrà perfettamente compreso che non stavamo discutendo di questo. Il mio appunto non si riferiva a ciò, infatti l'ho fatta a terminare.

**GRANATO (Misto).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRANATO (Misto).** Signor Presidente, due settimane fa in Senato è stato approvato un emendamento del Partito Democratico al disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto-legge Covid, che parifica, ai fini legali, per l'accesso ai concorsi nelle amministrazioni pubbliche, la laurea magistrale in scienze delle religioni con quelle in scienze storiche, filosofiche, antropologia culturale ed etnologia.

In questo momento il provvedimento è in sede di conversione alla Camera dei deputati (anzi, dovrebbe essere già stato approvato). Grazie all'equipollenza di questi titoli, anche chi ha una laurea triennale conseguita presso l'Istituto superiore di scienze religiose accreditato dalla Città del Vaticano, accedendo al corso di laurea magistrale in scienze delle religioni (e ciò, per esempio, all'Università degli studi Roma Tre avviene solo con un colloquio sul *curriculum vitae*), con qualche credito in più può insegnare discipline umanistiche nelle scuole statali, nonché effettuare concorsi presso la pubblica amministrazione.

Grazie a un emendamento, che dunque sembra banale e di certo privo di qualsiasi necessità e urgenza, si riconosce ufficialmente un ponte tra due percorsi di studio diversi: uno dottrinale, l'altro storico, filosofico e umanistico. Si rendono quindi più allettanti le iscrizioni ai corsi confessionali presso le università pontificie che sono in calo, ampliandone la prospettiva occupazionale.

Ma qual è l'utilità per lo Stato? Di certo le graduatorie dei docenti di discipline storiche e filosofiche

non hanno bisogno di misure espansive, essendo già abbastanza sature di aspiranti; se poi immaginiamo il combinato disposto tra questo dispositivo e la cosiddetta riforma Brunetta dei concorsi pubblici, che può interferire anche con i bandi già pubblicati, rischiamo seriamente un differimento e un'alterazione delle procedure che possono produrre squilibri tra legittimi aspiranti.

È evidente come questo dispositivo normativo non abbia alcuna pubblica utilità, ma anzi interferisca in modo evidente con il principio di laicità dello Stato e i principi costituzionali di efficienza e buon andamento. Tra l'altro, non presentava alcun carattere di necessità e urgenza per essere inserito in un disegno di legge di conversione di decreto-legge. Ciò nonostante, è stato approvato in Assemblea dopo aver superato il vaglio sia della Commissione affari costituzionali del Senato, sia dei Ministeri dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e sicuramente anche la Camera dei deputati si è uniformata. Questo fa capire che in questo Paese c'è chi può e chi non può.

Il Partito Democratico non è nuovo a prebende agli ambienti ecclesiastici. Ricordiamo la famosa legge 10 marzo 2000, n. 62, con cui si è normata la parità scolastica che addirittura ha trovato posto, grazie al suo *sponsor*, Luigi Berlinguer, nell'articolo 33 della Costituzione, che è all'origine di svariati tentativi di trasformare il nostro sistema di istruzione pubblica in un sistema integrato pubblico-privato, o in un servizio a domanda individuale. Questo per legittimare i finanziamenti alle scuole paritarie, diretti e... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, questa volta è successo alle ore 10 del mattino a Iglesias, su un cavalcavia della ferrovia. La vittima è una ragazza di venticinque anni. Un uomo con un cacciavite in mano la inseguiva, già insanguinata e disperata, e stava per colpirla di nuovo sul capo quando la tempestività dei Vigili del fuoco, che dall'alto del loro grosso mezzo hanno potuto assistere alla scena, ha evitato il peggio. Ricoverata in gravi condizioni con ferite alla gola e alla testa, non è in pericolo di vita.

L'aggressore, quarantasette anni, accusato di tentato omicidio e con precedenti per tentata violenza sessuale nei confronti di un'altra donna, avrebbe osservato i movimenti della vittima, che rientrava dopo aver accompagnato la figlia di cinque anni a scuola.

Siamo di fronte a problematiche sociali di non poca rilevanza: al centro l'ennesima aggressione e violenza nei confronti di una donna che camminava per strada. La preoccupazione che spesso ti assale quando ti trovi da sola per strada è quella di essere aggredita, percossa e spesso violentata; perciò si evita di uscire la notte. Ma quando tutto questo succede alle 10 del mattino proprio non te lo aspetti. È inaccettabile. Ma questa volta un plauso all'intervento immediato dei Vigili del fuoco, che ringrazio a nome di tutti i cittadini sardi, che con spirito di servizio per primi hanno prestato soccorso alla vittima, hanno chiamato il 113 e i poliziotti della volante e gli investigatori della sezione anticrimine che, intercettando l'uomo, lo hanno fermato. Gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine ci proteggono e ci danno sicurezza.

Ma di estrema importanza è anche l'aggressore che probabilmente soffre di disturbi psichici. Ciò non significa sottrarlo alle conseguenze penali che derivano da questo atto di estrema violenza, anche perché era stato accusato anche in precedenza di violenza sessuale, ma contestualmente dovrebbe essere prevista un'attenta valutazione psichiatrica e psicologica per comprendere le motivazioni alla base dei comportamenti violenti e sarebbe necessario mettere in atto interventi specifici volti ad evitare che, scontata la pena, riprenda a molestare le donne.

Spesso i servizi territoriali istituiti per accogliere i pazienti affetti da malattie mentali sono semplici ambulatori dispensatori di farmaci e il risultato potrebbe essere quello al quale abbiamo assistito.

Prendo dunque spunto da questo episodio per ribadire quanto sia importante potenziare l'assistenza territoriale, migliorarla e prendersi cura della salute mentale e delle dipendenze patologiche da troppo tempo trascurate, e non soltanto nel nostro territorio. Vi è la necessità di un ripensamento globale della sanità pubblica rispetto alle esigenze di salute di oggi, di assistenza ai minori, ai nuclei familiari e alle situazioni di disagio, con attenzione alle vittime di maltrattamento e abusi, anche con accordi e convenzioni con enti e associazioni preposte. *(Applausi)*.

### Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Ordine del giorno

#### per la seduta di mercoledì 26 maggio 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (ore 19,42).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ( [1144](#) )

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

[de Bertoldi](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1144 riguardante "Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione",  
premessi che:

il disegno di legge reca il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini;

la richiesta di distacco è stata sottoposta a *referendum*, indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, per il 24 e 25 giugno del 2007, dunque ben tredici anni fa;

mentre la regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio orientamento favorevole sulla proposta di tale aggregazione, con la risoluzione del 17 aprile 2012, la regione Marche si è espressa negativamente, con l'approvazione della mozione n. 492, nella seduta del consiglio regionale n. 128 del 16 aprile 2019;

la lunghezza della procedura avviata dopo lo svolgimento del *referendum* nel 2007 rende incerta l'attuale volontà delle popolazioni interessate;

in questi ultimi tredici anni, infatti, le condizioni che avevano determinato l'avvio della procedura per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino sembrano profondamente mutate, data la naturale evoluzione demografica, economica, politica e culturale dei due territori in questione e tenuto anche conto del sensibile tasso di rotazione delle comunità coinvolte;

il contesto politico è senza dubbio mutato, come dimostra il risultato nelle recenti consultazioni per le elezioni della regione Marche, il cui corpo elettorale ha espresso un orientamento opposto a quello precedente;

considerato che:

si ritiene opportuno chiedere alle popolazioni interessate di esprimersi nuovamente e sospendere, dunque, l'*iter* del disegno di legge in esame per favorire l'espletamento di una nuova consultazione referendaria dei comuni interessati,

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'*iter* di approvazione del presente

disegno di legge e rinviarlo fino all'esito delle elezioni amministrative previste per il prossimo autunno dalle quali emergerà il permanere o meno della volontà popolare di procedere al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

#### ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Distacco e aggregazione)*

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

Approvato

*(Adempimenti amministrativi)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Gli enti territoriali di cui al primo periodo si esprimono nel termine di dieci giorni dalla richiesta del parere, decorso il quale il Ministro dell'interno può comunque procedere alla nomina. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A1 e B1.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

2.100 (testo corretto)

[Verducci](#)

Respinto

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. La definizione dei tempi degli adempimenti tiene conto della necessità di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19».*

2.101

[Verducci](#)

Respinto

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «la regione Marche e la provincia di Rimini,» con le seguenti: «la regione Marche, la provincia di Rimini e la provincia di Pesaro e Urbino»*

2.102

[Verducci](#)

Ritirato

*Al comma 5, dopo le parole «In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge» inserire le seguenti: «e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo previsto dall'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».*

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO

3.100

[Verducci](#)

Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» con le seguenti: «all'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, qualora questa dovesse confermare la volontà delle popolazione di tali comuni di distaccarsi dalla Regione Marche per aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna».*

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla

regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ( [720](#) )

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

*(Distacco e aggregazione)*

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

*(Adempimenti amministrativi)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A.1 e B.1 allegate al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A.1 e B.1.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del

decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.  
8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1144.  
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ( [959](#) )

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

*(Distacco e aggregazione)*

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

*(Adempimenti amministrativi)*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno nomina, con proprio decreto e sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche e le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 1.
2. Il commissario di cui al comma 1, d'intesa con le regioni Emilia-Romagna e Marche e con le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, individua l'amministrazione che ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario medesimo. Gli enti interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali, disponibili e indisponibili, nonché in materia fiscale e finanziaria. Il processo di distacco e aggregazione deve essere effettuato assicurando l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti dei territori coinvolti, arrecando loro il minor disagio possibile.
3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia-Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.
6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche, e

relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1144.

### *Allegato B*

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1144, 720 e 959 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, si segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Sugli emendamenti, preso atto del ritiro dell'emendamento 2.102, si ribadisce il parere espresso in data 27 ottobre 2020.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1144:

sulla questione sospensiva QS1, la senatrice Pinotti avrebbe voluto esprimere un voto di astensione ed il senatore Cioffi un voto contrario.

*Doc. IV, n. 7:*

sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Nugnes avrebbe

voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Borgonzoni, Campagna, Carbone, Cario, Casini, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, De Poli, Di Marzio, Florida, Galliani, Giacobbe, Ginetti, Iwobi, Leone, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Parrini, Pichetto Fratin, Pittella, Presutto, Pucciarelli, Rauti, Ronzulli, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Alessandrini, Biti, Endrizzi, Ferrero, Pillon, Rivolta, Saponara, Siri e Tosato.

### **Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettere in data 19 maggio 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreti del 18 maggio 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, e di Luciana Lamorgese, Ministro dell'interno.

Con lettera in data 19 maggio 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 18 maggio 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Elisabetta Trenta, Ministro della difesa *pro tempore*.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Cunial Sara, Benedetti Silvia, Giannone Veronica, Vizzini Gloria, Sarli Dorian  
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (2243)  
(presentato in data 21/05/2021)

*C.1825 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1968, C.2905).*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Pavanelli Emma, Santangelo Vincenzo, Ferrara Gianluca, Vaccaro Sergio, Lanzi Gabriele, Pirro Elisa, Di Girolamo Gabriella, Gaudiano Felicia, Vanin Orietta, Trentacoste Fabrizio, Romano Iunio Valerio, D'Angelo Grazia, Castaldi Gianluca, Mautone Raffaele, Girotto Gianni Pietro, Romagnoli Sergio, Pisani Giuseppe, L'Abbate Patty, De Lucia Danila, Maiorino Alessandra, Donno Daniela, Santillo Agostino, Presutto Vincenzo, Pellegrini Marco

Disposizioni per favorire il riutilizzo di materiali tessili post consumo (2244)  
(presentato in data 20/05/2021);

senatori Tiraboschi Maria Virginia, Mallegni Massimo

Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco (2245)

(presentato in data 24/05/2021);

senatori Fregolent Sonia, Cantu' Maria Cristina, Doria Carlo, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Briziarelli Luca, Arrigoni Paolo, Bruzzone Francesco, Pazzaglini Giuliano, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni per la tutela della salute umana dalla presenza di PFAS nelle acque potabili (2246)

(presentato in data 24/05/2021);

senatori Urraro Francesco, Bergesio Giorgio Maria, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Augusori Luigi, Bagnai Alberto, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio (2247)

(presentato in data 24/05/2021);

senatore Iannone Antonio

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (2248)

(presentato in data 25/05/2021);

senatore Marino Mauro Maria

Disposizioni in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2249)

(presentato in data 25/05/2021);

senatore Marino Mauro Maria

Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (2250)

(presentato in data 25/05/2021);

senatori Santangelo Vincenzo, Pavanelli Emma, Campagna Antonella, Trentacoste Fabrizio, Leone Cinzia, Vaccaro Sergio, Croatti Marco, Presutto Vincenzo, Vanin Orietta, Lanzi Gabriele, Donno Daniela, Marinello Gaspare Antonio, Ferrara Gianluca, Naturale Gisella, Gallicchio Agnese, Romano Iunio Valerio, Lorefice Pietro

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto agli incendi, nonché disposizioni sull'impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l'identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio (2251)

(presentato in data 25/05/2021).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

Sen. Gasparri Maurizio

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (2210)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 24/05/2021).

*In sede referente*

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-II: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 (2220)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

*C.2413 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 24/05/2021);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-II: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (2221) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

*C.2414 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 24/05/2021);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-II: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (2222) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

*C.2416 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 24/05/2021).

**Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. costituzionali in data 25/05/2021 la senatrice Maiorino Alessandra ha presentato la relazione unica 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160-A sui disegni di legge costituzionali:

Sen. De Petris Loredana "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura" (83)

(presentato in data 23/03/2018)

Sen. De Petris Loredana "Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente" (212)

(presentato in data 03/04/2018)

Sen. Collina Stefano ed altri "Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile" (938)

(presentato in data 13/11/2018)

Sen. Perilli Gianluca "Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni" (1203)

(presentato in data 02/04/2019)

Sen. Gallone Maria Alessandra "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" (1532)

(presentato in data 08/10/2019)

Sen. L'Abbate Patty "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità" (1627)

(presentato in data 26/11/2019)

Sen. Bonino Emma "Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente" (1632)

(presentato in data 02/12/2019)

Sen. Calderoli Roberto ed altri "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" (2160)

(presentato in data 30/03/2021).

**Governo, trasmissione di atti e documenti**

Con lettera in data 17 maggio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del

decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro (Caserta).

Il Ministro dell'interno, con lettera pervenuta in data 18 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta nel 2020 dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXXVIII*, n. 4).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2021 ha inviato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, la relazione - predisposta dal Ministero della giustizia - sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XCIV*, n. 5).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", relativa al secondo semestre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. CLXXXII*, n. 7).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE - Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (COM(2021) 240 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 9a, 10a, 14a;

Comunicazione congiunta al Consiglio europeo - Stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia (JOIN(2021) 8 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 maggio 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 415);

di SOGESID S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n.416).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna concernente "Sessione Europea 2021. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea".

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (n. 59).

#### **Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 28

aprile 2021, i testi di tre raccomandazioni e di tre risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della Commissione permanente che si è svolta in videoconferenza il 19 marzo 2021. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

raccomandazione n. 2195 - L'urgente necessità di rafforzare le unità di informazione finanziaria - Strumenti più efficaci per migliorare la confisca di proventi illegali. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 247);

raccomandazione n. 2196 - Le conseguenze della migrazione di lavoratori sui loro figli rimasti nei paesi di origine. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 248);

raccomandazione n. 2197 - La protezione delle vittime di trasferimento arbitrario. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 249);

risoluzione n. 2365 - L'urgente necessità di rafforzare le unità di informazione finanziaria - Strumenti più efficaci per migliorare la confisca di proventi illegali. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 250);

risoluzione n. 2366 - Le conseguenze della migrazione di lavoratori sui loro figli rimasti nei paesi di origine. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 251);

risoluzione n. 2367 - La protezione delle vittime di trasferimento arbitrario. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 252).

#### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

La signora Anna Arcchia, Presidente del Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche, e numerosissimi altri cittadini, chiedono disposizioni legislative volte a garantire il diritto a conoscere l'anamnesi genetica della madre biologica da parte dei figli non riconosciuti alla nascita, anche in caso di interpello negativo (Petizione n. 839, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Giammanco, Papatheu, Siclari, Mangialavori e Caligiuri hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02531 della senatrice Bernini ed altri.

I senatori Gaudiano, Pavanelli, Corbetta, Vaccaro, Trentacoste, Croatti, Romano e Donno hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05494 del senatore Ferrara.

Mozioni

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#), [GIRO](#), [BINETTI](#), [PAPATHEU](#), [CALIGIURI](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'assetto istituzionale di Roma e, più in generale, la situazione critica in cui versa la città sono da tempo al centro di un intenso dibattito;

l'insufficienza dei congegni di *governance* è conclamata e ha generato una serie di criticità ormai endemiche: il degrado della città e delle periferie, l'ammaloramento della rete stradale, la gestione del tutto caotica e deficitaria dei servizi essenziali di area vasta (rifiuti e trasporti, *in primis*), la scarsa attenzione per l'immenso patrimonio artistico sono solo alcuni dei fattori che hanno portato Roma a scivolare, secondo una ricerca condotta nel 2018 da "Italia Oggi" e l'Università "Sapienza" sulla qualità della vita, all'ottantacinquesimo posto della classifica delle grandi città italiane;

l'intreccio inestricabile di competenze fra livelli di governo diversi, l'assenza di visione e progettualità, l'insufficienza delle risorse economico-finanziarie, gravate peraltro da un debito pregresso ingentissimo, contribuiscono a rendere ancora più problematico il quadro;

in tale scenario si innestano poi una serie di fattori nuovi, di stretta attualità: le ricadute della pandemia, che hanno significativamente impoverito il tessuto socio-economico della capitale, la necessità di cogliere per Roma le irripetibili opportunità di rilancio e sviluppo offerte dal PNRR, l'avvicinarsi del giubileo del 2025;

a fronte di ciò, si rende necessario e urgente mettere in campo due tipi d'iniziative, fortemente complementari e sinergiche: da un lato, quelle di più ampio respiro, di tipo ordinamentale, volte a dotare Roma dei poteri e delle risorse necessarie ad allinearla ad un modello finalmente adeguato alla sua realtà demografica, economica e politica, come avviene per tutte le principali capitali europee (Londra, Parigi e Berlino, per citarne alcune); dall'altro lato, quelle da realizzarsi nel breve termine, assicurando alla capitale una considerazione all'interno del PNRR che appare limitata;

le ragioni per le quali Roma esige una particolare attenzione sono molteplici, e quasi superflue da ricordare: a Roma hanno sede gli organi costituzionali nonché le rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri; l'estensione territoriale del comune (pari a quasi 1.300 chilometri quadrati) è equivalente alla somma dei territori dei comuni di Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania, Firenze e Bari; nel comune di Roma risiede la metà della popolazione del Lazio, che sale ai quattro quinti se si prende in considerazione l'intera provincia di Roma; quest'ultima, inoltre, è la provincia più estesa e popolosa d'Italia; Roma, infine, ospita il 70 per cento del patrimonio artistico italiano e il 30 per cento di quello mondiale. Come si vede, interessi locali e interessi nazionali si intrecciano in un contesto senza eguali;

con riguardo alle iniziative di tipo ordinamentale, come noto, sono in corso d'esame in Parlamento diversi progetti di legge volti a ridisegnare lo statuto giuridico della capitale, in coerenza con l'articolo 114, comma terzo, della Costituzione, che, consapevole delle sue irriducibili peculiarità, prefigura per Roma un ordinamento speciale;

i grandi problemi di *governance* di Roma capitale difficilmente possono essere risolti continuando ad insistere su modelli già esistenti, all'evidenza non adatti alle specificità capitoline, e rivelatisi ormai fallimentari;

appare necessaria una riforma profonda, che non sembra attuabile al livello di semplice legislazione ordinaria. Questa, infatti, vincolata a muoversi nel solco costituzionale, ha un margine di manovra piuttosto limitato: può prevedere una riallocazione delle funzioni amministrative (già tentata peraltro, con ogni possibile combinazione, dalle leggi sinora affastellate in modo incrementale), ma non superare il nodo attuativo, legato comunque alla necessità di trasferire con legge regionale ulteriori funzioni, e più in generale di raccordare i diversi livelli di governo territoriale coinvolti;

se si guarda ai modelli precedenti, sono stati la legge n. 42 del 2009 e i successivi decreti attuativi, approvati dal Governo Berlusconi, a dotare la capitale dei più ampi poteri amministrativi; la stessa maggioranza di centrodestra nel testo di riforma costituzionale del 2005 (non approvato in sede referendaria), ben consapevole del rilievo del tema, aveva compiuto un passo ulteriore, proponendo di conferire a Roma capitale "forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale", sebbene nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La successiva legge n. 56 del 2014, invece, ha appiattito Roma sul modello della città metropolitana, lasciandone peraltro in gran parte lacunoso lo statuto giuridico;

solo con una riforma costituzionale è possibile dotare Roma di uno statuto giuridico stabile, protetto a livello costituzionale, procedendo al conferimento anche di poteri legislativi, che in una realtà grande e complessa come quella capitolina paiono assolutamente necessari;

per quanto riguarda, invece, le iniziative da adottare nell'immediato con riferimento alla concreta declinazione e attuazione del PNRR, si riponeva un certo affidamento rispetto al fatto che il piano avrebbe riservato a Roma una consistente attenzione in termini di progetti e risorse;

in questa prospettiva, Forza Italia aveva pubblicamente indicato, in un documento presentato nel mese di gennaio 2021, una serie di obiettivi in ambito infrastrutturale, come il completamento dell'anello ferroviario, il finanziamento della linea metropolitana D (lungotevere Dante-Roma Tre e Cavalieri-Prati Fiscali), il prolungamento della linea C (Fori Imperiali), il prolungamento della metro B1 (Jonio-svincolo A1), il prolungamento della metro A (Battistini-stazione Monte Mario), il prolungamento della metro B (Rebibbia-Casal Monastero), il finanziamento della nuova linea E (Roma-Ostia-Fiumicino), l'implementazione delle metrotranvie di superficie;

Forza Italia aveva inoltre avanzato una serie di proposte volte a completare il piano della realizzazione dei servizi primari e secondari nella periferia di Roma, ivi compreso il piano per l'edilizia residenziale

pubblica che a Roma riguarda 57.000 famiglie in emergenza abitativa;  
il testo del PNRR sottoposto dal Governo alle Camere riserva a Roma un'attenzione non del tutto adeguata in termini di risorse, con una serie d'interventi settoriali e puntiformi;  
più in particolare, dei circa 220 miliardi di euro complessivamente stanziati, a Roma sono assegnati: 300 milioni per raddoppiare gli *studios* di Cinecittà; 500 milioni per il progetto "Caput Mundi", che accorpa finalità disparate (fra cui, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e del verde, promozione del turismo), il rafforzamento della linea ferroviaria Roma-Pescara, impegna il Governo ad assumere, in sede di attuazione del PNRR e degli interventi del fondo complementare, tutte le iniziative necessarie per dare spazio ad una visione organica circa il ruolo strategico di Roma capitale nell'ambito del PNRR, destinando ad essa risorse adeguate alla scala della popolazione, dell'estensione territoriale, delle infrastrutture e dei servizi della città, pari a non meno di 10 miliardi di euro.

(1-00370)

[DE CARLO](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [CIRIANI](#), [DE BERTOLDI](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

nel gennaio 2021, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in applicazione del regolamento 1° gennaio 2018 sui nuovi alimenti (regolamento (UE) n. 2015/2283) ha dichiarato le larve delle tarme della farina (*tenebrio molitor*), fonte proteica alternativa, sicure per il consumo umano;

il 3 maggio scorso, in conseguenza della citata dichiarazione, i Paesi membri dell'UE, in seno al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, hanno approvato una proposta della Commissione per autorizzare la commercializzazione delle larve o disidratate o intere o come farina da utilizzare come ingrediente di altri alimenti;

il piano d'azione UE 2020-30 per i sistemi alimentari sostenibili identifica gli insetti come una fonte di proteine a basso impatto ambientale, che possono sostenere la transizione "verde" della produzione;

l'utilizzo per il consumo umano delle larve è totalmente estraneo alla cultura alimentare italiana, che trae le proprie fonti proteiche da alimenti tradizionalmente riconducibili alla dieta mediterranea, a base di pane, pasta, frutta, verdura, molti legumi, olio extra-vergine di oliva, pesce e pochissima carne; occorre proteggere il patrimonio della dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, secondo cui trattasi di uno stile di vita che "comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l'allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo";

si ritiene, altresì, necessario proteggere anche il prodotto vitivinicolo italiano a fronte della proposta della Commissione UE contenuta nel documento COM (2018) 394 final del 1° giugno 2018, per cui i prodotti dealcolati saranno da aggiungere alle 17 categorie già normate nell'Allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013;

dal 2018, anno di presentazione da parte della Commissione degli schemi di regolamento per la riforma della PAC, è in atto un acceso dibattito in merito alla proposta di introdurre una nuova categoria di prodotti dealcolati, ai quali verosimilmente potrà essere attribuita la denominazione "vino";

in Italia la normativa in materia disciplina la coltivazione, la produzione e la commercializzazione del vino, nell'ottica della tutela dei prodotti vitivinicoli italiani e della salvaguardia del prodotto e dei territori di produzione, stabilendo altresì precise e specifiche caratteristiche organolettiche, tra cui l'alcolicità;

al fine di proteggere il prodotto vitivinicolo italiano appare necessario tutelarne altresì la denominazione, impedendo che si possano definire "vini" prodotti che non ne posseggono le medesime caratteristiche organolettiche;

premessi, altresì, che:

l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento sui nuovi alimenti (regolamento (UE) n.

2015/2283) dispone che gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o colture di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe costituiscono una delle categorie di nuovi alimenti elencate nel regolamento;

rispondendo ad una interrogazione parlamentare, la Commissione europea si è espressa nel senso di ritenere la carne "coltivata" come rientrante nella predetta categoria;

nel 2019, in sede di discussione in plenaria per la riforma della PAC (Politica Agricola Comune), è stato stralciato l'emendamento 165 alla proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013, con il quale si chiedeva introdurre l'obbligo di indicare con la denominazione di "carne" un prodotto che fosse di esclusiva derivazione animale, con la conseguenza, nel silenzio normativo, della possibilità di commercializzare prodotti di derivazione sintetica o vegetale con la denominazione di "carne", indipendentemente dalla loro origine sintetica o vegetale;

al fine di non indurre in confusione il consumatore e per garantire che siano adeguatamente protette le produzioni di carni e derivati della carne, l'inclusione delle carni sintetiche e delle carni vegetali tra i nuovi alimenti, non può essere attuata in modo coerente senza prevedere una norma che chiarisca le modalità di etichettatura e l'espressa indicazione dell'origine sintetica o vegetale dell'alimento;

sempre in tema di etichettatura e di corretta informazione del consumatore esistono numerose previsioni normative tra cui la direttiva 2005/29/CE, che disciplina la fornitura di informazioni ai consumatori, con lo specifico obiettivo di prevenire azioni ingannevoli; il regolamento (UE) n. 1151/2012 che tutela i prodotti registrati come DOP o IGP con una specifica origine geografica, da cui derivano specifiche e peculiari caratteristiche qualitative; infine il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, all'art. 32, espressamente detta norme per il contrasto all'*italian sounding*, fenomeno di concorrenza sleale e di sostanziale contraffazione del prodotto *made in Italy* che, come noto, priva le produzioni agroalimentari italiane di importanti fette di mercato;

nonostante le suddette previsioni normative, il fenomeno dell'*italian sounding* costituisce un serio problema per l'agroalimentare italiano e determina ogni anno un danno complessivo di 100 miliardi di euro;

in una vertenza tra Spagna e Francia, i produttori francesi di *Champagne* hanno svolto ricorso alla Corte europea contro il *french sounding* utilizzato in Spagna da alcuni *tapas* bar, con la denominazione "Champanillo", e nelle conclusioni depositate il 29 aprile scorso, l'avvocato generale ha proposto di dichiarare che "il diritto dell'Unione tutela i prodotti Dop contro tutte le pratiche di parassitismo commerciale aventi ad oggetto indifferentemente prodotti o servizi";

il caso portato all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha delle ricadute positive con riferimento al prodotto italiano, che è il più colpito dal fenomeno della contraffazione, e deve indurre ad una riflessione in ordine alla necessità di corredare l'ordinamento di strumenti di tutela maggiormente efficaci per i consorzi che si occupano di prodotti agroalimentari di qualità;

nella strategia della Commissione europea «Farm to Fork», pubblicata nel maggio 2020, la Commissione ha chiarito l'intenzione di proporre entro fine del 2022 un'etichettatura nutrizionale armonizzata e obbligatoria a livello europeo da posizionare sulla parte anteriore della confezione dei prodotti e, tra le varie tipologie di etichettatura alimentare sperimentate e sviluppate all'interno dell'Unione europea, si è profilata l'ipotesi di adottare il cosiddetto «Nutri-score»;

il "Nutri-score" è un modello, sviluppato da un centro di ricerca francese e riconosciuto dal Governo francese, che utilizzando l'immagine di un semaforo, assegna un colore, e dunque un "via libera" o meno, ad ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sale, calcolati su una base di riferimento di 100 grammi di prodotto;

relativamente al "Nutri-Score" sono molteplici le critiche che arrivano dal mondo scientifico, fra cui quella presentata dall'ANSES (National Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) che ne ha analizzato i punti di debolezza, evidenziandone un livello di prove scientifiche insufficiente per dimostrare la sua pertinenza in materia di nutrizione ai fini della tutela della salute pubblica;

il modello in esame rischia di penalizzare fortemente i prodotti della dieta mediterranea e nel lungo periodo premierà la grande distribuzione e le multinazionali che si dedicheranno alla produzione di

cibo sintetico, la cui composizione sarà manipolata in modo tale da rispondere ai parametri costruiti a tavolino, peraltro inadeguati a garantire i corretti apporti nutrizionali, la salubrità degli alimenti e conseguentemente la salute pubblica;

il 12 febbraio 2020 è stata approvata alla Camera dei deputati, all'unanimità, una mozione (1-00319) d'iniziativa del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia che, evidenziando i rilevanti dubbi sia di carattere scientifico che di ordine economico inerenti a tale sistema, impegnava il Governo ad adoperarsi in sede europea per contrastare l'adozione del "Nutri-Score" e per tutelare il settore agroalimentare italiano;

il "NutriInform - Battery", adottato dall'Italia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 novembre 2020 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 304 del 7 dicembre 2020), è un modello di etichettatura maggiormente efficace, perché basato sulle reali quantità di singoli ingredienti e nutrienti presenti nei cibi e la loro incidenza nella dieta giornaliera;

l'adozione di questo modello come sistema integrato e condiviso dall'UE risulterebbe, rispetto al modello "Nutri-Score", più rispondente alle necessità di tutela della salute pubblica e di tutela e promozione della dieta mediterranea e dei prodotti agroalimentari di qualità italiani;

considerato, dunque, che tutti i predetti temi appaiono funzionali e necessari all'implementazione delle politiche di valorizzazione del prodotto italiano di eccellenza e qualità e la cui mancanza di adeguata tutela può pregiudicare considerevolmente il mercato dell'agroalimentare *made in Italy*,

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni iniziativa utile a valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari di produzione italiana, riconosciuta l'estraneità alla nostra cultura alimentare dell'utilizzo per il consumo umano delle larve;

2) ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché ai prodotti dealcolati non sia attribuibile la denominazione "vino", al fine di difendere il prodotto vitivinicolo italiano e i prodotti DOCG, DOC e IGT;

3) ad adottare le più opportune iniziative affinché sia attribuibile la denominazione di "carne" unicamente ai prodotti che siano di derivazione animale, non già vegetale, né sintetica;

4) ad adottare tutte le misure necessarie affinché i produttori ed i consorzi operanti nel settore agroalimentare abbiano i più adeguati strumenti per difendersi, nonché maggiori incentivi per la promozione del *made in Italy*, riconosciuto l'*italian sounding*, pratica commerciale sleale al pari della contraffazione;

5) ad adoperarsi vigorosamente in sede europea mediante l'attivazione di tutti gli strumenti utili a contrastare l'ipotesi di adozione del «Nutri-score» o del sistema a «semaforo», quali sistema di etichettatura uniforme suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale, ribadendone la contrarietà dell'Italia in ogni sua forma di applicazione e, altresì, a sostenere il "NutriInform Battery" che, invece, risulta essere un modello di etichettatura maggiormente efficace, perché basato sulle reali quantità di singoli ingredienti e nutrienti presenti nei cibi e la loro incidenza nella dieta giornaliera;

6) a prevedere una campagna informativa sul nuovo sistema di etichettatura proposto dall'Italia (NutriInform Battery) che risulti essere più efficace di un'etichetta riassuntiva (Nutriscore) e che permetta ai consumatori di comprendere le informazioni nutrizionali in modo rilevante, chiaro e completo;

7) a prevedere una fase di sperimentazione temporanea dell'etichettatura "NutriInform battery" su tutto il territorio nazionale attraverso incentivi immediati alle imprese che utilizzino il nuovo marchio, necessari a coprire le spese relative alla produzione delle nuove etichette ed allo smaltimento di quelle precedenti;

8) a porre in essere tutte le azioni possibili a livello europeo per allargare il campo di condivisione del *non paper* già approvato con Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Romania, anche ad altri Stati membri, in particolare verso i Paesi che attualmente utilizzano il sistema FOPNL denominato "Keyhole", sistema che risulta più compatibile con quello proposto dall'Italia.

(1-00371)

[MALLEGGNI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [MASINI](#), [TIRABOSCHI](#), [DAMIANI](#), [BERARDI](#), [RONZULLI](#) - Il Senato,

premessi che:

nelle ultime settimane molte persone stanno procedendo con le prenotazioni della vaccinazione contro il COVID-19;

da giorni si sta discutendo della possibilità di vaccinare nei luoghi di vacanza coloro che durante l'estate viaggeranno per turismo in regioni diverse dalla propria;

la somministrazione della seconda dose di vaccino, indipendentemente dalla tipologia, per tutti coloro che si stanno prenotando in questo periodo, avverrà all'incirca nel mese di agosto, periodo nel quale molti lavoratori stagionali (camerieri, cuochi, baristi, bagnini) potrebbero auspicabilmente essere impiegati nei lavori legati alla stagione, che sta per iniziare e quindi trovarsi in una Regione diversa da quella nella quale è avvenuta la prima somministrazione;

consentire ai cittadini che si trovano in vacanza fuori regione, di poter accedere ai sistemi di vaccinazione, oltre a garantire in modo sicuro la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato da molti mesi di emergenza epidemiologica, eviterebbe il rischio di una considerevole diminuzione di visitatori per ragioni legate alle scadenze vaccinali,

impegna il Governo ad intraprendere ogni azione necessaria volta a consentire agli albergatori di garantire ai propri dipendenti all'interno delle strutture ricettive la possibilità di essere vaccinati o, in alternativa, a dare agli stessi albergatori l'opportunità di concordare orari da riservare ai lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione, all'interno degli *hub* vaccinali di zona, ciò al fine di garantire sicurezza ai clienti delle strutture e rendere al contempo le località turistiche più attrattive.

(1-00372)

[LICHERI](#), [MALPEZZI](#), [DE PETRIS](#), [TAVERNA](#), [PERILLI](#), [GRASSO](#), [FERRARI](#), [MIRABELLI](#) - Il Senato,

premessi che sul tema dei vitalizi sono intervenute diverse delibere del Consiglio di Presidenza e decisioni degli organi di autodichia del Senato della Repubblica, in materia di revoca a seguito di condanna penale definitiva;

considerato che:

il Consiglio di Garanzia, con decisione del 18 maggio 2021, ha annullato la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 57 del 2015, che prevedeva la cessazione dell'erogazione del vitalizio per gli ex Senatori condannati in via definitiva per reati gravi;

la suddetta ultima decisione è suscettibile di determinare un grave vuoto normativo,

si impegna ad adottare tutte le opportune determinazioni, nelle sedi proprie e competenti, tenendo conto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di incandidabilità, volte a disciplinare i casi di revoca del vitalizio dei Senatori, cessati dal mandato, che siano stati condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità.

(1-00373)

[ROMEO](#), [BERNINI](#), [CIRIANI](#), [CANDIANI](#), [AUGUSSORI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [CANTU'](#), [CANDURA](#), [BRIZIARELLI](#) - Il Senato,

premessi che il Consiglio di Presidenza, il 7 maggio 2015, ha adottato la deliberazione n. 57 in materia di cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore dei Senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità;

preso atto della decisione della Commissione contenziosa del Senato n. 664 del 13 aprile 2021 con la quale, in accoglimento di un ricorso, la predetta deliberazione è stata annullata;

considerata la decisione con la quale il Consiglio di Garanzia, il 19 maggio 2021, ha respinto il ricorso presentato in appello avverso la pronuncia di primo grado e ha confermato integralmente nel merito la decisione della Commissione contenziosa,

si impegna a rivalutare, nelle sedi competenti, nel rispetto dei principi dell'articolo 54 della Costituzione e della legge di cui all'articolo 65 della Costituzione stessa, la disciplina dei vitalizi dei Senatori in caso di irrogazione di condanne definitive per reati di particolare gravità.

(1-00374)

[CUCCA](#), [FARAONE](#), [GARAVINI](#), [SBROLLINI](#), [BONIFAZI](#), [CARBONE](#), [CONZATTI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [MAGORNO](#), [MARINO](#), [NENCINI](#), [PARENTE](#), [RENZI](#), [SUDANO](#), [VONO](#) - Il Senato, premesso che sul tema dei vitalizi sono intervenute diverse delibere del Consiglio di Presidenza e decisioni degli organi di autodichia del Senato della Repubblica, in materia di revoca a seguito di condanna penale definitiva;

considerato che il Consiglio di Garanzia con decisione del 18 maggio 2021 ha annullato la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 57 del 2015, che prevedeva la cessazione dell'erogazione del vitalizio per gli ex Senatori condannati in via definitiva per reati gravi,

si impegna ad adottare tutte le opportune determinazioni, nelle sedi proprie e competenti, volte a disciplinare i casi di revisione o revoca del vitalizio dei Senatori, cessati dal mandato, che siano stati condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità.

(1-00375)

Interrogazioni

[D'ALFONSO](#), [PITTELLA](#), [ALFIERI](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto forme di menzione, da disciplinare attraverso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per quei contribuenti che, avendone data comunicazione a detto Ministero, non si sono avvalsi delle sospensioni dei versamenti e dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici, previste nel medesimo decreto;

durante l'esame in prima lettura al Senato del decreto-legge è stato approvato un emendamento, che ha sensibilmente rafforzato le finalità premiali dell'articolo 71, prevedendo che il rilascio dell'attestazione di menzione da parte dell'Agenzia potesse essere utilizzato dai contribuenti anche a fini commerciali e di pubblicità, nel rispetto delle modalità disciplinate dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

il decreto ministeriale 15 ottobre 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2020, n. 267, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza per la menzione da parte dei contribuenti, che abbiano effettuato tutti i versamenti tributari senza avvalersi delle sospensioni previste dai decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020, la pubblicazione dell'elenco di tali contribuenti, definiti "contribuenti solidali", sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, la durata per un anno della predetta pubblicazione e il trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste;

considerato che:

la misura premiale prevista dall'articolo 71 del citato decreto-legge è stata predisposta con l'obiettivo di dare pieno risalto ed evidenza pubblica ai comportamenti virtuosi e al senso civico dei contribuenti, che, pur a fronte di misure vigenti di sospensione dei tributi, hanno comunque scelto di non avvalersi di tali sospensioni e di adempiere ai propri obblighi tributari in ragione delle proprie condizioni di forza e resistenza economica;

tutti i contribuenti che rispettano fino in fondo il patto sociale e realizzano pienamente l'articolo 53 del dettato costituzionale devono potere contare, più in generale, sul riconoscimento e sulla valorizzazione da parte dello Stato soprattutto in un periodo di grande difficoltà per il Paese;

la misura premiale prevista dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 deve necessariamente rappresentare soltanto un primo passo nella direzione di misure che comportino vantaggi di natura amministrativa ed economica in favore dei contribuenti, che adempiono sistematicamente ai propri obblighi tributari,

si chiede di sapere:

se siano stati effettuati un monitoraggio e un'analisi degli effetti del citato articolo 71;

se il Ministro in indirizzo intenda individuare e promuovere nuovi istituti di premialità nei confronti dei contribuenti virtuosi che adempiono con regolarità ai propri obblighi tributari, che comportino vantaggi di natura amministrativa ed economica, a partire da trattamenti preferenziali nei procedimenti amministrativi o forme di prelazione per accedere ad incentivi e misure vantaggiose;

se non ritenga opportuno inserire appositi istituti di premialità nei confronti dei contribuenti che adempiono con regolarità ai propri obblighi tributari, anche all'interno del prossimo provvedimento di "Riforma fiscale", previsto dal Piano nazionale di riforma e resilienza e oggetto di approfondita indagine conoscitiva da parte delle Commissioni congiunte 6<sup>a</sup> (Finanze e Tesoro) del Senato e VI (Finanze) della Camera.

(3-02539)

[BITI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#), [MARILOTTI](#), [PARRINI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ALFONSO](#), [ROSSOMANDO](#), [FERRAZZI](#), [STEFANO](#), [PITTELLA](#), [MARCUCCI](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [TARICCO](#), [IORI](#), [FERRARI](#), [MANCA](#), [BOLDRINI](#), [LAUS](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [D'ARIENZO](#), [VATTUONE](#), [GIACOBBE](#), [VALENTE](#), [COMINCINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

il decreto del Ministro dell'istruzione n. 847 del 2019 ha ripartito i fondi del Piano di protezione civile 2018-2020 per interventi di messa in sicurezza, sostituzione edilizia e nuova costruzione di edifici scolastici in Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana;

all'interno del decreto ministeriale sono fatti propri i piani regionali delle suddette regioni, per un valore complessivo di 13.421.872,68 euro, con l'indicazione dei termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori (art. 2) e le modalità di rendicontazione e monitoraggio (art. 3);

considerato che:

il Comune di Vernio (Prato), come altri enti locali a conoscenza degli interroganti, si è trovato ad espletare le procedure di gara durante la pandemia, con conseguenti ritardi che non possono che essere considerati oggettivi e dovuti a una situazione straordinaria e impreveduta;

il Ministero dell'istruzione ha concesso proroghe troppo brevi per consentire agli enti locali di recuperare i ritardi accumulati per cause di forza maggiore e ciò ha avuto come diretta conseguenza la revoca dei fondi, col risultato che esistono casi, come quello di Vernio appunto, in cui la revoca dei fondi è avvenuta a progettazione ultimata, in un caso, e a gara bandita, in un altro, producendo effetti pesantissimi sulla programmazione dell'ente;

la citata proroga, peraltro, non teneva di conto di realtà in cui i soccorsi istruttori e altre procedure previste dalla normativa sugli appalti pubblici hanno prodotto rallentamenti oggettivi, proprio come nel caso del Comune di Vernio;

ritenuto che:

i ritardi accumulati in questo anno e mezzo non sono certo ascrivibili alla responsabilità degli enti locali, che molto spesso si trovano con organici sottodimensionati a dover far fronte a esigenze e sfide ben più grandi e che, pertanto, hanno diritto ad avere nelle istituzioni nazionali *partner* presenti, attenti e disposti a venire incontro alle esigenze delle comunità locali;

una ulteriore proroga consentirebbe di espletare le procedure di gara e realizzare interventi di edilizia scolastica all'altezza di questi tempi in territori che ne hanno estrema necessità, anche in virtù della loro collocazione in aree montane o ad alta sismicità;

ritenuto, infine, che il Governo ha espresso più volte la volontà di portare investimenti pubblici sui territori, ridurre i divari sociali che caratterizzano le periferie del Paese e investire in istruzione, a cominciare dal lavoro importante fatto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi affinché siano concesse proroghe a quei comuni beneficiari dei fondi, di cui al citato decreto ministeriale n. 847 del 2019 che, purtroppo, si sono visti revocare i contributi a causa dei ritardi accumulati in questo anno, al fine di consentir loro di dare risposte precise ai bisogni del territorio, investendo in edilizia scolastica e, in generale, nel futuro delle proprie comunità.

(3-02540)

[MARCUCCI](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [D'ARIENZO](#), [ALFIERI](#), [BOLDRINI](#), [COMINCINI](#),

[D'ALFONSO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARILOTTI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che: l'articolo 7 della legge 12 aprile 2019, n. 31, recante "Disposizioni in materia di azione di classe" prevedeva che il provvedimento entrasse in vigore decorsi 12 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale termine è stato successivamente modificato, prima in 18 mesi dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, poi in 19 mesi in sede di conversione del medesimo decreto-legge, e, infine, in 25 mesi dall'articolo 31-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

la cosiddetta *class action* è un'azione legale collettiva condotta da una o più persone nei confronti del medesimo soggetto, al fine di tutelare i diritti vantati da più consumatori. La volontà del legislatore del 2019 è stata quella di potenziare tale istituto estendendone il campo d'azione, sia per quanto riguarda i soggetti legittimati ad accedervi, che per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio;

il provvedimento, che a seguito delle citate proroghe, è entrato in vigore in data 19 maggio 2021, si compone di sette articoli e introduce nel libro quarto del Codice di procedura civile il Titolo VIII-bis (Dei procedimenti collettivi), demandando all'adozione di quattro decreti attuativi alcuni punti più qualificanti della riforma;

ai sensi dell'articolo 1 della citata legge, per aderire all'azione di classe basta inserire domanda nel fascicolo informatico, in un'area del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, ma è demandato a un decreto attuativo del medesimo Ministro l'approvazione del modello di modulo di domanda e l'indicazione delle istruzioni per la compilazione dello stesso;

l'articolo 1, inoltre, prevede che con due diversi decreti attuativi del Ministro in indirizzo siano determinati il compenso a favore del difensore degli aderenti alla *class action* e le percentuali dell'importo che il resistente dovrà corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti;

l'articolo 2 della legge, invece, prevede che a proporre l'azione di classe potranno essere esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. È demandato ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Spetta allo stesso decreto, infine, la definizione delle modalità di aggiornamento dell'elenco;

secondo quanto risulta agli interroganti ad oggi i predetti decreti attuativi non sono stati ancora emanati, fatto che inficia l'operatività e la piena efficacia delle disposizioni di cui alla legge 12 aprile 2019, n. 31,

si chiede di sapere se l'istruttoria relativa all'emanazione dei decreti attuativi citati in premessa sia stata avviata e, in caso affermativo, quali siano i tempi previsti per l'emanazione degli stessi.

(3-02541)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i numerosi eventi critici che avvengono all'interno degli istituti penitenziari, sia con riferimento alle rivolte dei detenuti, sia con riferimento alle evasioni e ai singoli quotidiani e crescenti episodi di aggressione ai danni degli agenti di Polizia penitenziaria, evidenziano in modo chiaro quanto sia carente l'organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria con riferimento a:

protocolli operativi e regole d'ingaggio;

difficoltà di implementazione dei piani d'emergenza e difesa, dove esistenti;

diffusa carenza di addestramento nell'uso dell'armamento speciale (sfollagente) e del rispettivo equipaggiamento di protezione (scudo ed elmetto UBOTT);

dotazioni obsolete ed insufficienti del citato equipaggiamento. A tale riguardo risulta che, durante le richiamate rivolte, sfollagente ed equipaggiamento protettivo utilizzati, non fossero per la maggior parte idonei all'uso per scadenza della validità operativa e che in generale i reparti siano sforniti di materiale in corso di validità operativa, e che addirittura vengano consegnati ai reparti elmetti UBOTT

con validità operativa già superata da anni;  
assenza di dotazione di artifizi, lacrimogeni, fumogeni ed illuminanti, nonché dei rispettivi accessori di lancio;  
tali criticità richiedono un intervento immediato e deciso a tutela della sicurezza degli agenti e degli operatori di Polizia penitenziaria, che risultano sguarniti di strumenti di lavoro idonei, se non addirittura nemmeno addestrati per il loro utilizzo;  
a ciò si aggiunga la carenza di strumenti adeguati a contrastare il fenomeno sempre più dilagante dell'introduzione, all'interno degli istituti penitenziari, di sostanze stupefacenti, circostanza questa che dovrebbe indurre ad investire, senza indugio, nella dotazione di unità cinofile in numero sufficiente a far fronte al crescente emergere del fenomeno;  
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria" prevede:  
Art.6 - "Doveri dell'assegnatario", al punto C) "Mantenere l'addestramento ricevuto, mediante l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal fine organizzate dall'Amministrazione";  
Art.9 - "Armamento speciale di reparto" [...] 2) "L'armamento speciale di reparto è costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifizi e dagli esplosivi..." [...] 3) "L'impiego di dette armi è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica d'idoneità; in situazioni di grave necessità e di urgenza l'autorità dirigente può disporre l'impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione, purché esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime",  
si chiede di sapere:  
se al Ministro in indirizzo risulti quanto personale, per ogni reparto, sia stato addestrato ed abbia conseguito una attestazione specifica d'idoneità all'uso dello sfollagente e, conseguentemente, del rispettivo equipaggiamento protettivo e se sia previsto un capillare piano di addestramento e di mantenimento dell'addestramento;  
se, per gli artifizi ritirati ormai da anni (lacrimogeni, fumogeni, granate), gli accessori di lancio e le armi radiate (Franchi SPAS/12), sia previsto il reintegro ed in che tempi;  
se non intenda avviare una indagine circa l'obsolescenza dell'armamento speciale (sfollagente) e del rispettivo equipaggiamento di protezione (scudo ed elmetto UBOTT) in dotazione al personale di Polizia penitenziaria, che risulterebbe addirittura essere fornito con validità operativa, già superata da anni;  
se non intenda individuare risorse adeguate alla fornitura di nuovi armamenti ed equipaggiamenti al personale di Polizia penitenziaria, nonché alla fornitura di unità cinofile in numero sufficiente alle esigenze dei singoli istituti.

(3-02542)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MONTANI](#), [PIANASSO](#), [DORIA](#), [CANDURA](#), [ZULIANI](#), [SAPONARA](#), [PIROVANO](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [RUFA](#), [ARRIGONI](#), [FREGOLENT](#), [PERGREFFI](#), [FERRERO](#), [ALESSANDRINI](#), [LUNESU](#), [LUCIDI](#), [CORTI](#), [IWOBI](#), [PISANI Pietro](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "decreto rilancio", nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (detto *Superbonus*);  
la legge di bilancio 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha prorogato il *Superbonus* al 30 giugno 2022 e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023, ed ha inoltre introdotto altre rilevanti modifiche alla disciplina che regola l'agevolazione;

considerato che:

negli ultimi mesi alcuni dei materiali più utilizzati nell'attività di costruzione hanno visto un considerevole aumento dei prezzi, mettendo in seria difficoltà il settore dell'edilizia e tutta la filiera; secondo una recente indagine realizzata dal centro studi della Confederazione nazionale artigiani (CNA), riferita ad un campione rappresentativo di imprese artigiane, micro e piccole della filiera delle costruzioni, impianti e serramenti, è emerso come l'aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe limitare la portata del *Superbonus*;

come si evince dall'indagine, il 79 per cento delle imprese intervistate ha segnalato, rispetto a un anno fa, aumenti nei prezzi dei materiali, delle materie prime e delle apparecchiature legate all'edilizia; nello specifico, gli aumenti nel settore delle costruzioni hanno riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi. Un esempio concreto è il tondo per cemento armato, che ha fatto segnare un incremento del 117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021. Vi sono i casi di ulteriori forti incrementi registratisi anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come ad esempio i polietileni, che hanno subito un incremento del 48 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021, il rame con un incremento del 17 per cento, il petrolio con un più 34 per cento e il bitume con un più 15 per cento, si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per far fronte tempestivamente alle condizioni critiche verificatesi nel settore delle costruzioni, a causa del rialzo eccezionale dei prezzi dei materiali edili e delle difficoltà di approvvigionamento denunciate dalle imprese, e per l'attuazione di un esteso monitoraggio e rilevazione dell'andamento dei prezzi delle materie e dei materiali più significativi utilizzati nel campo delle costruzioni per il primo trimestre del 2021, rispetto agli anni precedenti;

se intenda assumere tempestivamente ogni azione necessaria atta a garantire un allungamento dei termini della detrazione maggiorata, almeno fino al 2023, al fine di evitare che l'eccesso di domanda concentrato in un breve lasso di tempo possa alimentare le distorsioni sul mercato delle materie prime. (4-05516)

[D'ALFONSO](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#), [FEDELI](#), [LAUS](#), [MARGIOTTA](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

la direttiva 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo il cui obiettivo è contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico;

a tal fine la direttiva prevede che ogni Stato membro elabori e attui la pianificazione dello spazio marittimo, tenendo conto delle interazioni terra-mare, delle peculiarità delle regioni marine, delle pertinenti attività, dei pertinenti usi attuali e futuri e dei relativi effetti sull'ambiente;

il piano o i piani risultanti sono sviluppati e prodotti nel rispetto dei livelli istituzionali e di *governance* stabiliti dagli Stati membri (art. 4) e dovranno poi soddisfare alcuni requisiti specificati negli articoli 6 e 8 della direttiva, tra cui coinvolgimento delle parti interessate, collaborazione transfrontaliera, individuazione di zone di pesca, di acquacoltura, di zone di traffico, di ricerca scientifica;

i piani e i programmi esistenti, che prendono in considerazione le acque marine e le attività economiche e sociali ivi svolte, sono inclusi ed armonizzati nella pianificazione marittima. Nello specifico, si tratta dei piani regolatori portuali, dei piani paesaggistici, dei piani regionali di gestione del demanio marittimo e di zone di mare territoriale adottati da alcune Regioni come forma attuativa, in assenza di disciplina statale, della gestione integrata della zona costiera, o anche i piani attuativi comunali di gestione del demanio marittimo, o i piani comunali di costa adottati, ad esempio, dalla Regione Puglia con legge regionale 10 aprile 2015, n. 17;

i suddetti piani avrebbero dovuto essere adottati, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva in questione, entro il 31 marzo 2021, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

considerato che:

la direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 e, al momento, non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

il decreto legislativo n. 201 del 2016 ha disposto che la pianificazione dello spazio marittimo sia attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che dovranno individuare la distribuzione spaziale e temporale delle varie attività ed usi delle acque marine, tra cui le rotte di trasporto marittimo e i flussi di traffico. I piani di gestione saranno elaborati per ogni area marittima individuata da apposite linee guida (art. 5);

tenuto conto che:

dell'elaborazione dei piani di gestione si occupa un Comitato tecnico (art.7), di cui fanno parte solamente le amministrazioni maggiormente coinvolte e le regioni interessate;

il decreto ministeriale 13 novembre 2017, n. 529, come successivamente modificato dal decreto ministeriale 11 marzo 2019, n. 89 e dal decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 263, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico. I piani di gestione sono poi trasmessi ad un tavolo interministeriale di coordinamento (art. 6). Dopo l'approvazione, che può avvenire in tempi diversi, ma comunque entro il 31 marzo 2021, i piani sono aggiornati ogni dieci anni;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 sono state definite le Linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare;

l'articolo 8 del decreto legislativo n. 201 del 2016 ha designato, come richiesto dalla direttiva, l'Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva, individuandola nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà, tra l'altro, inviare alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo e relazionare annualmente al Parlamento sulle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi del decreto e sinora il Comitato tecnico ha tenuto dodici riunioni,

si chiede di sapere:

quale sia la tempistica prevista per l'approvazione del decreto ministeriale recante i piani di gestione dello spazio marittimo;

quale sia lo stato di avanzamento dei lavori del Comitato tecnico in relazione alla definizione dei piani di gestione dello spazio marittimo;

se vi siano profili di responsabilità delle amministrazioni centrali, in merito al ritardo dell'Italia nell'elaborazione del suddetto quadro per la pianificazione dello spazio marittimo che si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo;

quali iniziative si intendano assumere, anche in considerazione del lavoro stringente che sta portando avanti lo speciale Comitato tecnico insediato a livello ministeriale, partecipato da competenti Università e centri di ricerca, in particolare dello IUAV di Venezia, dal CNR ISMAR e dal CORILA, per evitare che la richiamata direttiva UE venga vissuta con la logica del mero adempimento burocratico e del riscontro documentale, che consegnerebbe il valore prescrittivo della norma europea all'inutilità di una condotta difensiva e non a quella di promozione di un nuovo approccio culturale sui beni irripetibili della relazione vivente Terra - Mare blu;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire l'attuazione del piano richiamato, soprattutto nel medio periodo, considerato che occorre prevedere un percorso di almeno 3-5 anni per la sua attuazione;

quali siano le risorse stanziare per la piena copertura riferita alle coerenti attività di vigilanza, coordinamento e monitoraggio pretese dalla piena attuazione della direttiva in esame;

come si intenda coordinare e conciliare questo tipo di pianificazione con il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), che dovrebbe auspicabilmente arrivare entro il 30 settembre 2021 e che dovrebbe riguardare, oltreché la terraferma, anche il mare, tenuto conto che l'articolo 8 della direttiva richiede che nell'elaborazione dei piani di gestione si tengano in considerazione una serie di attività, come quelle relative agli impianti e alle infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di idrocarburi;

se siano state previste, prima dell'approvazione del suddetto decreto ministeriale, l'attivazione del processo di valutazione ambientale strategica e una verifica della coerenza dei piani di gestione con il

piano nazionale per l'energia e il clima.

(4-05517)

[LEONE](#), [VACCARO](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [FERRARA](#), [CROATTI](#), [PRESUTTO](#), [VANIN](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 23 luglio 2020 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-03895, che ad oggi non ha ricevuto risposta, nella quale si riportava il caso di allontanamento coatto di quattro ragazzi di Cuneo, dai 6 ai 14 anni, a seguito di denunce rivolte al padre e ai nonni paterni, a causa di presunti abusi e maltrattamenti;

motivo della citata interrogazione era non solo il fatto che i ragazzi fossero stati allontanati anche dalla madre (quest'ultima non risulta tra le persone maltrattanti), ma anche che i quattro ragazzi avrebbero subito pressioni dai consulenti del Tribunale per i Minorenni di Torino che, attraverso perizie false, avrebbero rappresentato fatti del loro passato del tutto inesistenti con *test* manipolati;

considerato che:

recentemente l'avvocato della madre dei quattro ragazzi ha rilasciato dichiarazioni, pubblicate da agenzie di stampa, in riferimento al fatto che uno dei CTU incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Torino sarebbe un pregiudicato condannato in via definitiva per omicidio colposo per colpa professionale;

inoltre i legali della madre avrebbero rilevato un condizionamento ambientale, in quanto, il padre dei ragazzi presunto maltrattante, sospetto pedofilo, sarebbe nipote del cappellano del carcere minorile di Torino. Questa parentela, secondo quanto riferisce l'avvocato, avrebbe influenzato alcune decisioni a danno dei minori e della madre, e a protezione del padre,

considerato infine che i fatti riportati, se accertati come veri, sarebbero fatti gravi sui quali occorre fare chiarezza, al fine di garantire il rispetto delle regole e il principio di legalità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce di quanto recentemente emerso, non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi presso il Tribunale per i minori di Torino, al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa eventuali irregolarità.

(4-05518)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'ufficio del Giudice di Pace di Latina versa in condizioni di grave difficoltà, come reso noto dalla lettera scritta dal commissario straordinario dell'Ordine degli avvocati di Latina, diretta al Presidente del Tribunale e diffusa dalla stampa locale;

se l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 luglio 2020 ha apportato un beneficio all'organizzazione del presidio, in quanto ha ridotto gli accessi nella cancelleria civile, consentendo anche una più rapida acquisizione degli atti giudiziari, il contemporaneo venir meno di tre unità all'interno dello stesso ha di fatto azzerato il personale addetto alla medesima, impedendo allo stesso il regolare funzionamento;

al momento risultano addetti alle cancellerie penale e civile due sole unità di personale, un dirigente e una funzionaria e pur risultando che costoro esercitano le proprie funzioni in maniera encomiabile con orari estenuanti, che si aggirerebbero ben oltre le 12 ore giornaliere, è impensabile che un ufficio, che dovrebbe evadere circa 15.000 procedimenti all'anno, possa essere gestito da due sole persone;

allo stato attuale risulterebbero esservi oltre 300 decreti ingiuntivi e 150 sentenze da pubblicare e l'accumulo è di certo destinato ad aumentare, in considerazione dei numerosi provvedimenti che stanno depositando i GOT applicati;

è di tutta evidenza che a breve si perverrà alla paralisi dell'ufficio, essendo a rischio anche la predisposizione dei ruoli di udienza;

a parere dell'interrogante in un momento così drammatico per l'Italia e per la classe forense, è indispensabile scongiurare detta grave perdita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare provvedimenti urgenti tesi a garantire il funzionamento delle cancellerie di tutti gli uffici giudiziari di Latina e ad assegnare congrua dotazione di personale alle stesse, al fine dell'idoneo espletamento del servizio dei suddetti fondamentali presidi della giustizia.

(4-05519)

**IWOBI** - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: secondo quanto evidenziato dal quindicesimo "Rapporto Italiani nel Mondo" della Fondazione Migrantes, relativo all'anno 2020, risultano 883 cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti in Nigeria; la Nigeria è il principale *partner* commerciale dell'Italia nell'Africa sub-sahariana, secondo solo al Sud Africa;

nel 2020 le esportazioni italiane in Nigeria sono state pari a 786,6 mln di euro (più 6,3 rispetto al 2019), segno di un rapporto diplomatico ed economico in crescente evoluzione e sempre più strutturato;

la Nigeria rappresenta la prima economia del continente, ed è l'unico Paese africano, insieme al Togo, che ha registrato un aumento delle importazioni dall'Italia per due anni consecutivi;

sono diverse decine le imprese italiane presenti nel Paese, in molteplici settori di interesse: idrocarburi, costruzioni, infrastrutture, servizi portuali e ingegneristica;

nel 2020, inoltre, il Governo italiano ha autorizzato un'operazione militare per garantire la sicurezza nel golfo di Guinea, impiegando un dispositivo aeronavale per le attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del golfo di Guinea, Oceano Atlantico, Nigeria, Ghana e Costa d'Avorio. Nello specifico la missione mira ad assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali nell'area, con particolare riferimento alle acque prospicienti la Nigeria, proteggendo gli *asset* estrattivi di ENI, operando in acque internazionali, e al contempo supportando il traffico navale nazionale in transito nell'area, e rafforzando la cooperazione, il coordinamento e l'interoperabilità con la Nigeria e gli altri Stati dell'area;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante, gli italiani residenti in Nigeria lamentano una serie di problematiche relative al rinnovo dei permessi di lavoro nel Paese, oltre all'annosa questione relativa al divieto del possesso di doppia cittadinanza esistente nel Paese africano,

si chiede di sapere quali iniziative diplomatiche il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di semplificare il rinnovo del permesso di soggiorno lavorativo per i nostri concittadini in Nigeria, e altresì agevolare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, nella piena reciprocità di ordinamento, anche alla luce dell'aumento delle opportunità economiche descritte in premessa.

(4-05520)

**LONARDO** - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la sentenza del Tar Lazio n. 905 del 22 gennaio 2021 ha stabilito che i ricorrenti laureati magistrali della classe LM-19 (ex LS-13) Editoria e Scrittura, possano accedere al concorso per le classi di insegnamento di materie letterarie A-12 e A-22;

il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che «non appaiono chiare le ragioni dell'inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l'idoneità riconosciuta dal MIUR per lauree specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico»;

i laureati magistrali in LM-19 e ex LS-13, infatti, hanno sempre sostenuto l'inammissibile disparità di trattamento: pur in possesso del titolo di laurea e di una serie di esami specifici di area umanistica, per le classi di concorso desiderate non erano ammessi a presentare domanda,

si chiede di sapere:

alla luce della sentenza del Tar del Lazio, quali iniziative si intendano assumere al fine di estendere la possibilità di accesso alle classi di concorso A-12 e A-22 a tutti i laureati LM-19 ex LS-13 e agli stessi ricorrenti in vista della riapertura delle graduatorie provinciali supplenze nel 2022;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la possibilità per i laureati magistrali in LM-19 ex LS-13 Editoria e Scrittura di poter accedere alle classi di concorso citate e partecipare al prossimo concorso ordinario.

(4-05521)

**DE POLI** - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

l'eccezionale rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione quali metalli, materie plastiche derivate dal petrolio (che ha subito, anch'esso, un forte apprezzamento),

calcestruzzo, cemento e bitumi, sta mettendo in seria difficoltà le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche, sia private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi; tale aumento dei prezzi è generalizzato a livello europeo e deriva sia dall'aumento repentino del petrolio, che ha determinato un aumento dei costi di trasporto e fabbricazione delle altre materie prime, sia dalla scarsa disponibilità di materiale (la ripresa della produzione dei materiali dopo lo stallo della pandemia, continua, infatti, ad essere insufficiente a soddisfare la domanda attuale) proprio in un momento in cui la domanda è tornata a livelli alti;

secondo il recente documento del MEPS "*European Steel review*", marzo 2021, nel quale vengono riportate le previsioni di prezzo dell'acciaio in Europa, nei prossimi mesi la crescita dei prezzi dei prodotti in acciaio avrà un *trend* crescente fino alla prima metà dell'anno, cui seguirà un ridimensionamento solo a partire dalla seconda metà dell'anno;

i rialzi dei prezzi delle materie prime andranno a ridurre ulteriormente i margini delle imprese, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni, fortemente compressi nel 2020, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei cantieri;

nel contesto economico attuale dilaniato dalla pandemia, il principio di buona fede impone una rinegoziazione del contratto atta a riequilibrare il sinallagma (rapporto corrispettivo fra prestazione e controprestazione); in mancanza le imprese potranno solo chiedere la risoluzione dei contratti;

in particolare per quanto concerne il "Superbonus 110 per cento", il superamento dei massimali rischia di rendere meno conveniente per il committente l'agevolazione fiscale;

l'attuale Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) non prevede adeguati meccanismi di revisione dei prezzi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario un intervento normativo urgente attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo, onde evitare che i rincari eccezionali delle materie prime connesse all'attività di costruzione rischino di frenare gli interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal *Recovery Plan*.

(4-05522)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si definisce medicinale di importazione parallela la specialità medicinale importata da un altro Stato membro dell'UE, dove è in commercio, e distribuita in Italia "in parallelo" alla identica specialità medicinale, già registrata e commercializzata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);

la distribuzione parallela di medicinali per uso umano si è sviluppata, a partire dagli anni Ottanta, in virtù della libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico e si alimenta della possibilità di arbitraggio tra i prezzi che i servizi sanitari degli Stati membri riconoscono ai farmaci erogati a proprio carico; in Italia, l'importazione parallela di medicinali è soggetta a procedura di autorizzazione semplificata, tuttora disciplinata dal decreto del Ministro della Sanità 29 agosto 1997;

secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, codificato con sentenza del TAR del Lazio n. 1944/2007 e rimasto inalterato fino ad anni recenti, ai medicinali di importazione parallela, in quanto già in distribuzione sul territorio nazionale, non si applicava la negoziazione del prezzo prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003 per i nuovi farmaci e si attribuiva invece la medesima classe di rimborso ed il medesimo prezzo al pubblico della corrispondente specialità medicinale registrata in Italia;

il decreto-legge n. 158 del 2012 ha esteso ai medicinali di importazione parallela la collocazione in classe C, nelle more della presentazione della domanda di diversa classificazione (art. 12, comma 5); lo stesso decreto-legge ha inoltre esteso ai medicinali di importazione parallela il principio, originariamente stabilito per i generici, per cui l'AIFA procede alla collocazione nella stessa classe di rimborso alla quale appartiene il medicinale di riferimento, qualora l'azienda proponga un prezzo "di evidente convenienza per il SSN" (art. 12, comma 6);

a partire dal 2017, in applicazione del decreto-legge n. 158 del 2012, per tutti i medicinali di nuova autorizzazione, l'AIFA ha richiesto agli importatori l'allineamento del prezzo al pubblico a quello del generico equivalente più economico, desunto dalle liste di trasparenza, disponendone in caso contrario la collocazione in classe C;

tale nuovo indirizzo ha arrestato ogni ulteriore sviluppo del mercato, giacché le condizioni poste per la collocazione in classe A hanno reso non più remunerativa l'importazione parallela di medicinali in Italia. Secondo quanto la stessa AIFA ha certificato nel primo rapporto OsMed sull'importazione parallela ed esportazione dei medicinali per uso umano, relativo al triennio 2016-2018, il tasso annuo di crescita delle vendite dei medicinali di importazione parallela in Italia, dopo aver superato il 40 per cento nel 2017, è sceso al 20 per cento nel 2018. Il tasso di crescita si è quindi azzerato a partire dal 2019, a testimonianza del blocco delle nuove licenze;

da ultimo l'AIFA, con determinazione del direttore generale n. 357 del 25 marzo 2021, ha introdotto una procedura semplificata di collocazione in classe A dei medicinali di importazione parallela, che prevede l'approvazione della proposta di prezzo a condizione che l'importatore accetti una riduzione di almeno il 7 per cento rispetto al prezzo al pubblico della corrispondente specialità medicinale commercializzata in Italia ovvero, in alternativa, la contrattazione ordinaria in CTS/CPR, qualora l'importatore non accetti tale condizione;

il nuovo regime rappresenta la compiuta applicazione dei principi introdotti dal decreto-legge n. 158 del 2012, secondo criteri e modalità che per la prima volta sono specificamente rivolti ai medicinali di importazione parallela e non già mutuati dalla disciplina relativa ai farmaci generici e biosimilari;

la riduzione del 7 per cento del prezzo al pubblico rispetto alla specialità medicinale corrispondente rappresenta una condizione a parere dell'interrogante insostenibile ed irragionevole; infatti, tale condizione riduce, fino ad azzerarlo, il margine di remuneratività per gli importatori, soprattutto dal momento che, a fronte di tale decurtazione, la normativa italiana non prevede, come in altri Stati membri dell'UE, la garanzia di una quota minima di medicinali di importazione parallela nel circuito della distribuzione. Ciò induce a ritenere che il numero di domande di prezzo e rimborso secondo la procedura semplificata di recente introduzione sia destinato a rimanere molto modesto;

il nuovo regime non è neppure idoneo a generare una riduzione della spesa farmaceutica convenzionata, dal momento che, in presenza di uno o più farmaci equivalenti, il SSN rimborsa il prodotto soltanto fino al prezzo di riferimento;

inoltre, l'attribuzione alla medesima specialità medicinale di prezzi al pubblico differenziati, a seconda che si tratti del prodotto commercializzato dal titolare di AIC o del medesimo prodotto, importato da un altro Stato membro dell'UE e distribuito in parallelo, è palesemente irragionevole e configura una distorsione della concorrenza, esponendo peraltro gli importatori ad assai probabili contenziosi con i titolari di AIC;

va sottolineato come tanto i principi generali dettati dall'art. 12, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, quanto i criteri applicativi contenuti nella recente determinazione del direttore generale dell'AIFA siano difficilmente compatibili con gli orientamenti espressi dalla CGUE e recepiti dalla Commissione europea nella comunicazione COM (2003) 839, secondo i quali gli Stati membri hanno la facoltà di fissare i prezzi dei prodotti farmaceutici a condizione che tale intervento non discrimini, *de iure* o *de facto*, tra prodotti nazionali ed importati e che il prezzo praticato sia remunerativo, si chiede di sapere:

quante domande di prezzo e rimborso relative a medicinali oggetto di importazione parallela siano state presentate fino ad oggi secondo la procedura semplificata, ai sensi della determinazione del direttore generale dell'AIFA n. 357 del 25 marzo 2021;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, per allineare il quadro normativo italiano ai principi del diritto comunitario e ripristinare condizioni concorrenziali eque e sostenibili, sia opportuno modificare l'art. 12 del decreto-legge n. 158 del 2012, disponendo che ai medicinali oggetto di importazione parallela, al momento del rilascio dell'autorizzazione, siano attribuiti automaticamente i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati al corrispondente medicinale di classe A registrato in Italia;

se non ritenga che, tenendo fermo il principio della parità di prezzo al pubblico tra medicinale di importazione parallela ed identica specialità registrata in Italia, si possa trarre dalla concorrenza dei medicinali di importazione parallela una concreta occasione di riduzione della spesa farmaceutica convenzionata, ad esempio attraverso l'introduzione di un meccanismo di *payback* a carico degli

importatori, aggiuntivo rispetto a quello che questi ultimi già corrispondono a legislazione vigente al pari degli altri operatori della filiera del farmaco.

(4-05523)

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la vendita a distanza al pubblico dei medicinali per uso umano attraverso i servizi della società dell'informazione (o vendita *on line* dei medicinali) è disciplinata dalla direttiva 2011/62/UE, che ha armonizzato i requisiti minimi per le persone fisiche e giuridiche che intendano richiedere l'autorizzazione alla vendita *on line* in conformità alla legislazione dello Stato membro, nel quale sono stabilite; in particolare, la citata direttiva ha previsto che le farmacie autorizzate alla vendita a distanza dalle Autorità di uno Stato membro mostrino sul proprio sito *web* il logo comune, riconoscibile in tutta l'UE, che al contempo consente l'identificazione dello Stato membro nel quale ciascuna farmacia è stabilita;

la direttiva 2011/62/UE ha lasciato alla valutazione dei singoli Stati membri la scelta se consentire o vietare la vendita *on line* di medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione medica;

il legislatore italiano, nel recepire la direttiva 2011/62/UE, ha disposto il divieto di fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica (art. 112-*quater* del decreto legislativo n. 219 del 2006, introdotto dal decreto legislativo n. 17 del 2014);

di conseguenza, in Italia le farmacie autorizzate alla vendita a distanza di medicinali ai sensi della direttiva 2011/62/UE possono offrire, attraverso il canale *on line*, soltanto medicinali da banco (OTC) ovvero altri medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP), oltre che parafarmaci ed altri prodotti non farmaceutici per la cura della persona;

negli ultimi anni, a seguito della diffusione capillare dell'utilizzo delle tecnologie digitali, si è andato diffondendo spontaneamente un diverso canale di vendita a distanza di farmaci, in virtù del quale il paziente individua la farmacia più vicina ed ordina il medicinale tramite una "App" o tramite un sito *internet*, non direttamente riconducibili ad una farmacia autorizzata ai sensi della direttiva 2011/62/UE e quindi sprovvisti di logo comune, perché gestiti da un soggetto terzo;

questo canale di vendita a distanza consente generalmente al paziente di scegliere se ritirare il farmaco in farmacia, dopo averlo ordinato, oppure se avvalersi dell'opzione della consegna a domicilio, fornita da un soggetto terzo incaricato di ritirare il farmaco, a condizione che il domicilio del paziente sia in prossimità della farmacia individuata (in media, non oltre 3 chilometri). In questo secondo caso, se il medicinale è soggetto a prescrizione medica, l'ordine tramite "App" digitale si perfeziona con l'invio della ricetta da remoto;

la pandemia da COVID-19 e le conseguenti misure di limitazione della libertà di movimento delle persone hanno notevolmente incrementato la domanda del servizio di consegna a domicilio di farmaci, accelerando la diffusione di iniziative commerciali in questo senso da parte di farmacie ed operatori della consegna a domicilio, in assenza di qualsivoglia disciplina normativa;

la diffusione dei servizi di consegna a domicilio rende, di fatto, possibile la vendita a distanza di farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione medica, che la legge italiana vieta alle farmacie autorizzate alla vendita *on line* ai sensi della direttiva 2011/62/UE, configurando, ad avviso dell'interrogante, una situazione discriminatoria a danno di queste ultime;

inoltre, le citate iniziative commerciali tendono a concentrarsi nelle grandi aree urbane, dove il servizio di ritiro e consegna a domicilio è maggiormente remunerativo, a scapito della popolazione residente nei piccoli centri e delle aree rurali che rimane sprovvista di un servizio sempre più richiesto, a causa della pandemia da COVID-19 e dell'invecchiamento della popolazione;

ad avviso dell'interrogante, alla luce di questa situazione, è opportuno che la vendita a distanza dei farmaci soggetti a prescrizione medica sia adeguatamente disciplinata, per consentirne la diffusione su tutto il territorio nazionale secondo criteri omogenei e per assicurare che il trasporto dei prodotti avvenga in condizioni di sicurezza;

da fonti stampa si apprende che il Ministero della salute, a seguito di segnalazioni da parte di associazioni del settore aventi ad oggetto iniziative commerciali che prevedevano la vendita a distanza di medicinali al di fuori di quanto previsto dalla disciplina nazionale e comunitaria, avrebbe

annunciato la volontà di convocare un tavolo di confronto con le associazioni rappresentative dei farmacisti e degli operatori della distribuzione intermedia, per valutare possibili iniziative;  
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, il processo di dematerializzazione delle prescrizioni mediche è stato esteso anche ai medicinali non erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, con l'introduzione della possibilità per i medici di generare prescrizioni individuate univocamente tramite il Numero di Ricetta Bianca Elettronica (NRBE). Il decreto prevede, fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità che la farmacia recapiti, laddove possibile, i farmaci all'indirizzo indicato dall'assistito, previa comunicazione da parte di quest'ultimo degli estremi della ricetta elettronica,  
si chiede di sapere:

se il Ministro della salute non ritenga che sia opportuno rimuovere il divieto di vendita a distanza di medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione medica, di cui all'art. 112-*quater* del decreto legislativo n. 219 del 2006 e disciplinare tale pratica, nel rispetto dei principi dettati dalla direttiva 2011/62/UE, assicurando condizioni eque e non discriminatorie a tutti gli operatori della distribuzione farmaceutica;  
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non intendano adottare iniziative per estendere quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, per quanto concerne il recapito dei farmaci oggetto di ricetta bianca dematerializzata al domicilio dell'assistito, anche oltre il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;  
se, con quali interlocutori e con quali esiti si sia svolto il tavolo di confronto di cui in premessa.

(4-05524)

[MASINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sabato 22 maggio, intorno alle ore 20:00, sulla strada provinciale n. 5 chiamata "Montalese", in località Santomato (Pistoia), è avvenuto un incidente stradale, nel quale è stato investito e ucciso un uomo di 67 anni, intento, a quanto si apprende dalla ricostruzione, ad attraversare la carreggiata. L'uomo sarebbe stato investito da un'auto guidata da un 27enne, che procedeva ad alta velocità superando il limite di 50 km orari previsto per quel tratto di strada;

negli ultimi venti anni in questo tratto di strada, che va dalla località Sei Arcole fino a Pontenuovo, con la denominazione di via Bartolomeo Sestini, e poi prosegue fino al centro abitato di Santomato, a confine con il Comune di Montale, sono avvenuti numerosissimi incidenti, di cui quindici mortali, considerando quello citato, tali da aver creato un clima di paura nei 6.000 cittadini che abitano lungo questa direttrice;

a quanto risulta all'interrogante, per conoscenza diretta, la strada in questione, la cui gestione sarebbe da dividersi tra il Comune di Pistoia, il Comune di Montale e la Provincia di Pistoia, versa in gravi condizioni relativamente alla sicurezza: non presenta marciapiedi o banchine sufficienti al transito dei pedoni, necessita di un rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'aggiunta di dissuasori di velocità;

a quanto si apprende dalle lettere dei comitati di quartiere inviati alle varie istituzioni, i controlli sul tratto stradale che attraversa l'abitato, sarebbero altamente inadeguati; infatti, nonostante la presenza delle colonnine dei rilevatori di velocità, i dispositivi cosiddetti "autovelox" non sarebbero mai stati messi in funzione;

lo scorso 6 aprile, dopo diverse sollecitazioni, la Provincia di Pistoia ha aggiornato la segnaletica stradale, aumentando il tratto di strada vietato ai mezzi pesanti, tuttavia aumentandone anche il limite di tonnellaggio, consentendo quindi ai mezzi fino a 5 tonnellate di transitare per una strada che non è per nulla adeguata;

il 27 gennaio sarebbe stato firmato un protocollo d'intesa fra Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia e Comune di Montale relativo ad uno studio di fattibilità per la realizzazione della variante "Montalese", che permetterebbe di congiungere la località di Sant'Agostino con il comune di Montale, in modo che l'abitato di Pontenuovo, di Santomato e delle frazioni intermedie al tratto della via Bartolomeo Sestini/Montalese ritrovi vivibilità e sicurezza rispetto al traffico pesante che l'affligge;  
a quanto si apprende dagli organi di stampa la variante comparirebbe già sugli elaborati cartografici

degli anni '70, ma non sarebbe mai stata concretamente messa a progetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue considerazioni in merito;

quale sia, al momento, lo stato dell'arte del progetto citato;

se non intenda intraprendere, per le proprie competenze, un'interlocuzione con la Regione Toscana e le altre amministrazioni locali interessate dal progetto, per comprendere meglio quali siano i tempi di una eventuale, effettiva realizzazione del progetto.

(4-05525)

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

le misure necessarie per arginare la pandemia hanno determinato uno *shock* sull'economia mondiale: come rilevato dall'ISTAT nel rapporto sulla competitività dei settori produttivi, pubblicato il 7 aprile 2021, in Italia la crisi ha coinvolto tutti i settori, pur con intensità relativamente diverse;

il settore dell'industria farmaceutica si è impegnato per assicurare la continuità della ricerca, la produzione e la distribuzione delle terapie indispensabili ai pazienti su tutto il territorio nazionale;

tuttavia, sebbene tale settore si sia rivelato strategico per l'Italia, continua a palesarsi la mancanza di un supporto da parte delle Istituzioni in termini di garanzia di un quadro normativo certo e stabile, in assenza del quale si ostacolano le prospettive della filiera e non si facilita la creazione di valore;

per le aziende dell'industria farmaceutica, la programmazione è ulteriormente complicata dal sistema del calcolo del ripiano della spesa farmaceutica, che comporta delle imposte indirette difficilmente pianificabili a causa della sua variabilità;

gli enti regolatori, inoltre, non hanno adottato misure che favoriscano la pianificazione di politiche di prezzo sul lungo periodo;

tutto ciò ha forti ripercussioni, oltre che sulla competitività del nostro Paese, sulla ricerca e in ultima istanza sull'offerta terapeutica per i pazienti,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo stiano valutando per consentire alle aziende di strutturare una pianificazione maggiormente lineare, tramite un dialogo più aperto e trasparente con le imprese sui temi della competitività e della concorrenza, anche relativamente alla definizione dei costi dei farmaci.

(4-05526)

[GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [BITI](#), [FEDELI](#), [LAUS](#), [IORI](#), [TARICCO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [ASTORRE](#), [ALFIERI](#), [PARRINI](#), [PITTELLA](#), [D'ALFONSO](#), [MANCA](#), [D'ARIENZO](#), [VATTUONE](#), [FERRAZZI](#), [STEFANO](#), [COMINCINI](#), [CIRINNA](#), [BOLDRINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

da fonti di stampa è trapelata la notizia del rischio di un'imminente e definitiva cancellazione dal palinsesto di RAI Italia della trasmissione televisiva "La Giostra dei Gol", la trasmissione calcistica domenicale di RAI Italia, trasmessa in 4 continenti;

si tratta di una trasmissione con oltre 50 milioni di telespettatori, che vanta una storia lunghissima, avendo esordito nel 1977 e che ogni domenica porta nelle case degli italiani nel mondo le vicende del campionato di calcio;

secondo quanto trapelato, sembrerebbe che la Lega calcio avrebbe provveduto alle assegnazioni dei diritti televisivi per l'estero, senza prevedere la possibilità per la RAI di trasmettere le immagini della serie A, concedendo i diritti a Infront ed escludendo la RAI, il tutto perseguendo mere logiche di mercato e determinando in tal modo il rischio concreto che il programma sia definitivamente chiuso;

considerato che:

il presente e il futuro del rapporto dell'Italia con le sue collettività nel mondo passano dall'investimento in lingua e cultura, una scelta che dovrebbe vedere la RAI sulla stessa lunghezza d'onda, potenziando l'investimento e il palinsesto destinato ai nostri connazionali all'estero attraverso RAI Italia;

la tradizione calcistica italiana fa parte della cultura nazionale italiana e la decisione di chiudere il programma calcistico potrebbe rappresentare non solamente una decurtazione del palinsesto televisivo, ma una sorta di recisione del legame con la terra d'origine,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza del rischio della chiusura di una trasmissione televisiva calcistica storica trasmessa dal servizio pubblico radiotelevisivo all'estero e se non consideri opportuno adottare ogni iniziativa volta a tutelare la prosecuzione di tale esperienza che appartiene al patrimonio culturale di una vastissima comunità di connazionali italiani nel mondo.

(4-05527)

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [LA MURA](#), [MANTERO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che fissa il limite massimo di residui di acido fosfonico (sali dell'acido fosforoso) non ammessi in agricoltura biologica (decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264);

le nuove norme integrano il decreto ministeriale n. 309 del 2011 che stabilisce, attualmente, per i prodotti «bio», relativamente alla contaminazione di sostanze non autorizzate, il valore di 0,01 mg/kg, quale limite al di sopra del quale un prodotto non può essere certificato come biologico;

le integrazioni apportate con il nuovo decreto prevedono una specifica deroga che innalza i limiti per i residui di acido fosfonico a 0,5 mg/kg nei prodotti orticoli e 1,0 mg/kg nei frutticoli e di acido etilfosfonico fino a 0,05 mg/kg nel vino fino al 31 dicembre 2022;

la problematica della presenza di residui di acido fosfonico ed etilfosfonico in alimenti «bio» è nota da tempo e riguarda tutte le produzioni europee. In molti Stati membri dell'Unione europea è stata riscontrata la irregolarità di prodotti «bio» dovuta alla contaminazione di acido fosfonico. Ma se gli altri Stati membri non hanno mai fissato un limite massimo di residui, per l'Italia questo è stato fatto; il decreto ministeriale n. 7264 del 2020 è stato redatto sulla base delle risultanze scientifiche di alcuni progetti finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a partire dal 2016, quali «Strumenti per l'emergenza fosfiti nei prodotti ortofrutticoli biologici» (Biofosf) coordinati dal CREA/Agricoltura e ambiente;

tramite il confronto tra gestione integrata e gestione biologica i ricercatori hanno verificato che il fosforato non viene mai prodotto spontaneamente dalla pianta, ma deriva esclusivamente da apporti esterni che possono essere anche di origine involontaria. Pertanto, non si potrebbe desumere «la corretta applicazione della pratica biologica dalla presenza o meno di questo elemento»;

si sottolinea che il Fosetil alluminio è un principio attivo presente in diverse formulazioni di pesticidi utilizzati per il controllo di malattie funginee e batteriche, ma nessuno di questi è registrato per la frutta in guscio, oltre che non ammesso in agricoltura biologica;

il decreto ministeriale fissa il limite massimo di Fosetil alluminio, senza prendere in considerazione la presenza contemporanea di acido etilfosfonico, unico elemento che scaturisce dall'uso di prodotti fitosanitari o coadiuvanti non consentiti in agricoltura biologica, ma nel decreto questa differenziazione non viene citata;

il decreto-legge n. 76 del 2020, al comma 4-*bis* dell'articolo 43, prevede che per le colture arboree che si trovano in terreni di origine vulcanica in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso, stabiliti dal decreto ministeriale n. 7264 del 2020, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche;

si evidenzia che il suddetto decreto-legge ha stabilito che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (13 marzo 2021) possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che stanno ritardando la pubblicazione del decreto contenente le specifiche soglie di presenza di acido fosforoso;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere definitivamente una situazione, quella descritta in premessa, che sta nuocendo in maniera quasi irreparabile a un settore importante per l'economia italiana, che, senza una chiara disciplina normativa, rischia un vero e proprio blocco di tutta la filiera «bio» della nocciolicoltura, arrecando un danno enorme soprattutto ai territori e agli agricoltori impegnati in uno sforzo gigantesco per favorire una transizione agroecologica.

(4-05528)

[CONZATTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

stante la grave crisi economica prodotta dalla diffusione della pandemia da COVID-19, le imprese italiane sono entrate in gravissima carenza di liquidità, tanto da pregiudicare seriamente la capacità produttiva del Paese;

il sistema dei Confidi è stato più volte e in quasi tutti i decreti-legge varati dal Governo, ritenuto fondamentale per fornire alle imprese la liquidità di cui hanno bisogno per la continuità produttiva e per sostenere il sistema degli investimenti;

l'attività di rilascio delle garanzie rientra tra quelle "riservate" ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche, che ne disciplinano i requisiti, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l'ambito di operatività;

ai sensi del Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993), l'attività di rilascio di garanzie è riservata esclusivamente a banche, intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo, *ex art.* 106 del TUB, cosiddetto "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza;

considerato che:

il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 recante "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire" prevede, in estrema sintesi, che all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato di un immobile da costruire, il costruttore sia obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso;

l'articolo 3, rubricato "Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione", del provvedimento richiamato, nella sua versione originaria, prevedeva che la fideiussione fosse rilasciata da una banca, da un'impresa esercente assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del TUB;

la riforma del Titolo V del TUB, prevista dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha soppresso l'elenco speciale, *ex articolo* 107, prevedendo che i Confidi che ne fossero iscritti potessero formulare, qualora fossero in possesso dei più restrittivi requisiti prescritti, domanda di iscrizione al nuovo Albo unico degli intermediari finanziari vigilati, previsto dal nuovo art. 106 TUB;

l'articolo 385, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, andando correttamente a sopprimere il riferimento all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in quanto non più vigente al momento dell'approvazione di tale norma;

la norma citata si è, tuttavia, limitata a prevedere che gli unici soggetti abilitati al rilascio di una fideiussione nel caso di un trasferimento di un immobile da costruire siano le banche e le imprese esercenti assicurazioni, omettendo il riferimento ai Confidi iscritti all'Albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 TUB, che include unicamente quei Confidi, già iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB previgente, in possesso dei requisiti più stringenti dettati dalla nuova normativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce del fatto che ai sensi del Testo unico bancario (TUB) l'attività di rilascio di garanzie è riservata anche ai Confidi maggiori, iscritti nell'albo, *ex art.* 106 del TUB, non ritenga opportuno chiarire che gli stessi possano comunque considerarsi autorizzati al rilascio di fideiussioni anche nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

(4-05529)

[STABILE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il cittadino italiano che abbia completato il ciclo vaccinale anti COVID può uscire liberamente dai confini nazionali con il documento che attesta la sua acquisita immunità, ma al rientro in Italia deve obbligatoriamente, anche se vaccinato, presentare l'esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti;

i soggetti vaccinati hanno una probabilità di infettarsi e di trasmettere a loro volta il *virus* molto bassa,

come emerge dai dati scientifici;  
dall'analisi di diversi studi pubblicati negli USA si può calcolare la media ponderata del tasso di infezione osservato nei vaccinati in America; da tali studi emerge che il tasso di infezione è risultato essere in media 0.62 per cento, su un totale di 49.169 soggetti vaccinati, considerati nei vari studi;  
i primi dati degli studi in corso nel nostro Paese sembrano confermare i risultati degli studi USA;  
l'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) in un suo documento del 21 aprile 2021, considera che i viaggiatori completamente vaccinati abbiano un rischio di contagio molto basso;  
alla luce delle evidenze scientifiche, pare quindi scarsamente motivata la richiesta di tampone molecolare al cittadino italiano regolarmente vaccinato, che rientra in Italia, proveniente dai Paesi di cui all'elenco C, consultabile sul sito del Ministero della salute;  
altrettanto scarsamente giustificata appare la richiesta di tampone molecolare a chiunque sia regolarmente vaccinato e provenga dai Paesi di cui al citato elenco C, visti anche i conseguenti riflessi negativi sul turismo, che potrebbe comportare il mantenimento di tale obbligo;  
nell'ambito delle politiche di prevenzione, la libera circolazione dei soggetti vaccinati, eliminando inutili obblighi, apparirebbe come un incentivo ad estendere quanto più rapidamente possibile l'offerta vaccinale anche alle classi di età più giovani,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rendere libero l'accesso in Italia di chi proviene dai Paesi, di cui all'elenco C del Ministero della salute e che documenti l'avvenuta vaccinazione anti COVID, revocando così l'obbligo di tampone.

(4-05530)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

l'acqua è un diritto e la piena applicazione del diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, quale riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto dagli Stati membri dell'UE, è essenziale per la vita;

il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto-dovere di determinare gli assetti organizzativi;

l'erogazione di servizi idrici è un monopolio naturale e tutti i profitti derivanti dal ciclo di gestione dell'acqua dovrebbero coprire i costi e la protezione dei servizi idrici e del miglioramento del ciclo di gestione dell'acqua ed essere sempre destinati a tal fine, a condizione che sia tutelato l'interesse pubblico;

l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dichiarato che "l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto quale diritto umano fondamentale, essendo l'acqua una risorsa essenziale per la vita sulla terra che va condivisa dall'umanità";

secondo quanto risulta all'interrogante, nella bozza del decreto, recante "Disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica", si vorrebbe abrogare l'art. 147, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni con i requisiti di legge;

l'intento di tale decreto-legge ad avviso dell'interrogante sarebbe quello di far cessare le gestioni comunali dirette, con l'obiettivo di affidarne la gestione a un soggetto industriale esterno al territorio;

l'articolo 97 della Costituzione prevede il buon andamento dell'amministrazione, in quanto i comuni possono operare con efficienza ed efficacia assicurando un servizio di qualità;

è necessario "mantenere nell'ordinamento italiano una norma coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che va scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione della norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua" e "tutelare le gestioni dirette comunali e prevenire la lesione di posizioni giuridiche e aspettative di diritto dei comuni salvaguardati e salvaguardabili";

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel testo definitivo del decreto-legge in materia di transizione ecologica in via di emanazione, intenda mantenere inalterato l'art.147, comma 2-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che prevede le gestioni dirette comunali in presenza

dei presupposti di legge.

(4-05531)

[BARBARO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della cultura.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: l'11 agosto 2020, il Consiglio comunale di Bonito (Avellino), regolarmente convocato ed in costanza di numero legale, prendeva atto che fosse pervenuta al protocollo dell'Ente, inviata il 3 febbraio 2020 dai rappresentanti di "Gioventù Nazionale" (Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia), una petizione diretta a richiedere la modifica della denominazione della piazza Mario Gemma, al fine di intitolare la stessa ad Alfredo Covelli, illustre cittadino del Comune irpino; nella stessa seduta del Consiglio comunale, l'assemblea prendeva atto, anche, di un'altra richiesta di modifica toponomastica, prodotta a cura del Gruppo consiliare di minoranza, di intitolare una pubblica via alla memoria di Michele D'Ambrosio; all'uopo, con deliberazione n. 23 del 17 agosto 2020, il Consiglio comunale di Bonito, con voti unanimi legalmente espressi, approvava di impegnare l'Amministrazione a farsi promotrice di una proposta, anche attraverso la costituzione di una commissione consiliare, in merito alla "revisione della toponomastica stradale, individuando in particolare strade o piazze da intestare agli illustri cittadini Alfredo Covelli e Michele D'Ambrosio";

tenuto conto che:

rispetto alla raccolta delle firme, il dibattito sull'opportunità della intitolazione all'on. Covelli dell'attuale piazza Gemma coinvolge ormai da oltre 18 mesi la pubblica opinione del piccolo comune d'Irpinia, e da tutti viene interpretato come dilatorio ed inconcludente l'atteggiamento dell'Amministrazione comunale, al fine di non produrre una risposta, positiva o negativa che sia, sul tema;

in sostanziale indifferenza rispetto alla petizione popolare che ha raccolto centinaia di firme, e specialmente in spregio alla citata deliberazione del Consiglio comunale, ad oggi all'interrogante non risultano avanzamenti di nessun tipo rispetto alla revisione toponomastica, né risulta costituita la Commissione consiliare, né si è mai convocato alcun organo decidente o consultivo, si chiede di sapere:

se, eventualmente, siano pervenute ai Ministri in indirizzo, da parte dell'Amministrazione comunale di Bonito, richieste autorizzative in merito alla modifica della propria toponomastica, sì come prescritto dalle apposite norme in materia, le quali dispongono di inoltrare alla Prefettura competente territorialmente la richiesta di autorizzazione per il cambio di denominazione dell'attuale piazza Gemma, ed altresì pari autorizzazione al Ministero della cultura e alla Soprintendenza;

se, in subordine, il Ministro dell'interno ritenga, nell'ambito delle proprie prerogative, di promuovere azioni di impulso nei confronti dell'Amministrazione comunale di Bonito, al fine di dare riscontro amministrativo alla deliberazione consiliare n. 23 del 17 agosto 2020.

(4-05532)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante: è davvero incredibile la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Striano (Napoli), costretto, in pieno *lockdown*, ogni domenica, a fare i conti con le pessime abitudini di un gruppo di immigrati, che pensavano di usare il portone del Comune come parcheggio per le proprie bici; pare, infatti, che in piena pandemia alcuni immigrati residenti a Sarno (Salerno) si recassero in bicicletta a Striano e la domenica pomeriggio lasciassero le loro biciclette incatenate all'ingresso del municipio, tanto da impedirne l'accesso ai propri amministratori, che avevano necessità di recarsi al centro operativo comunale, ubicato all'interno del palazzo di città; pertanto, in data 15 novembre 2020, il sindaco provvedeva a rimuovere personalmente le bici, tagliando le catene al fine di ripristinare il decoro e l'accesso al Comune; in data 20 maggio 2021 la Procura di Torre Annunziata ha notificato al sindaco un avviso di conclusione indagine per una denuncia sporta dagli immigrati; senza aver ricevuto prima alcun avviso di garanzia, il sindaco si è trovato, così, accusato per gravi ipotesi di reato, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se ritenga, ferme restando le autonome valutazioni della sede processuale, che si possa imputare ad un sindaco un comportamento teso a far rispettare la legge e le Istituzioni;

se ritenga che andasse tutelato chi rappresenta i propri cittadini, che in piena emergenza sanitaria erano rispettosi delle limitazioni delle libertà, tra le quali quella di non potersi recare in altri Comuni diversi da quelli di residenza, rispetto a chi, anche a cospetto del rischio sanitario, per sé e per gli altri, agiva impunemente, addirittura utilizzando l'ingresso della casa comunale di Striano come comodo parcheggio bici.

(4-05533)

URSO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

si apprende dalla stampa della controversa e grave vicenda che coinvolge un imprenditore veneziano quarantaseienne detenuto da quasi due mesi in un carcere del Sudan, con l'accusa di frode dalla Polizia;

come ricostruito della stampa, sulla base sulle dichiarazioni dei famigliari dell'imprenditore, la vicenda si sarebbe sviluppata nell'ambito di una trattativa commerciale per la fornitura di trasformatori elettrici da parte dell'azienda di cui è titolare l'imprenditore italiano, azienda presente ed operativa in Sudan da circa venticinque anni;

l'imprenditore sarebbe stato arrestato sulla base della denuncia formulata dalla società richiedente la fornitura di tali prodotti, la società nazionale di energia elettrica (SEDEC), denuncia fondata su documentazione di dubbia autenticità, prodotta da una ditta concorrente, anziché da un soggetto terzo e imparziale, recante contestazione della conformità dei prodotti ai parametri dichiarati dalla ditta italiana nei certificati di collaudo;

costretto agli arresti domiciliari in albergo, l'imprenditore italiano avrebbe accettato di effettuare il pagamento della somma richiesta pari ad euro 400.000 per essere liberato ed ottenere la restituzione del passaporto;

ottenuta la liberazione, non appena recatosi in aeroporto, la Polizia lo avrebbe nuovamente arrestato e condotto in cella al commissariato, dove attualmente si trova, peraltro in cattive condizioni di salute, in quanto il cliente avrebbe preteso il pagamento di ulteriori 700.000 euro;

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, l'imprenditore italiano avrebbe subito durante la prigionia fortissime pressioni psicologiche, e i carcerieri gli avrebbero più volte urlato, per indurlo a cedere al compromesso e pagare la somma richiesta, le parole «Regeni. Regeni, paga!», riferendosi ed evocando alla memoria la tragica vicenda del nostro connazionale Giulio Regeni, torturato e ucciso al Cairo il 25 gennaio 2016;

la questione appare ancora più controversa in ragione di ulteriori elementi: il mediatore con il quale l'imprenditore italiano aveva trattato la vendita di tale fornitura, Ayman Gallabi, è stato ritrovato annegato nel Nilo, deceduto, secondo la versione ufficiale, durante un'immersione *sub*, ma tale ricostruzione non convince la famiglia del nostro connazionale;

inoltre, la fornitura di trasformatori elettrici sarebbe stata acquistata da Gallabi con il finanziamento di Abdallah Esa Yousif Ahamed, un militare che fa parte del *clan* del potente generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, capo di RSF (*Rapid Support Force*), le milizie che operano nella capitale Khartoum e che furono protagoniste durante il *golpe* del 2019;

sarebbe stato proprio Abdallah a formulare l'accusa di frode che poi ha portato agli arresti dell'imprenditore italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, mediante gli uffici consolari e diplomatici, abbia già provveduto a verificare i fatti e le circostanze illustrate in premessa e quali siano gli esiti delle verifiche già effettuate;

in che termini ritenga di poter intervenire, con assoluta urgenza e tempestività, al fine di addivenire ad una celere risoluzione della controversa vicenda internazionale, riconducendo al più presto in libertà il nostro connazionale, ristabilendo i necessari principi di legalità e giustizia che dovrebbero caratterizzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi ed assicurare, fintanto che persiste la condizione di detenzione, il rispetto dei basilari diritti umani nel corso della detenzione da parte delle autorità del

Sudan, *in primis* la tutela delle condizioni di salute del connazionale detenuto; se, nell'ambito dei primi esiti istruttori, abbia verificato l'ipotesi che la detenzione di un nostro connazionale con le modalità descritte in premessa non abbia costituito il pretesto per un atto ritorsivo nei riguardi della Nazione.

(4-05534)

[NENCINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

per l'anno scolastico 2021/22 non è stata autorizzata da parte dell'ufficio scolastico la classe prima del corso ad indirizzo musicale presso il liceo statale "Pitagora - B. Croce", sito in Torre Annunziata, nonostante il numero degli alunni fosse di 18;

il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, in data 20 maggio 2021, ha inviato un comunicato a difesa del Liceo musicale quale opportunità di crescita e di sviluppo sociale della sua comunità: "L'obiettivo? è quello di orientare gli studenti attraverso il rigore e la disciplina, verso l'arte. Nello specifico, il Liceo Musicale "Pitagora - B. Croce" rappresenta un'eccellenza educativa del nostro territorio, ma anche di quelli a noi vicini";

anche la Conferenza dei docenti dei licei musicali e coreutici della Campania, in data 4 maggio 2021 si è espressa in difesa degli indirizzi musicali: "La presenza delle Medie e dei Licei Musicali è indice di ricchezza culturale per i nostri territori?ci appare inverosimile quanto paradossale l'atteggiamento dell'Ufficio Scolastico Regionale che da un lato ci chiede con disinvoltura l'organizzazione delle orchestre verticali, in tutta la Campania e dall'altra taglia intere sezioni musicali senza indugio";

considerato che:

nella stessa regione Campania ci sarebbero istituti con un numero di alunni inferiore a 18, che vedono confermate le prime classi;

non vi è motivazione, né spiegazione alla penalizzazione inflitta alla classe del citato Liceo statale Pitagora - B. Croce;

tale decisione, dato il difficile momento per scuola e cultura, non risulta in sintonia con l'obiettivo di rafforzare la funzione educativa della musica all'interno delle istituzioni scolastiche, più volte sottolineato dallo stesso Ministro in indirizzo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire per restituire al Liceo statale "Pitagora - B. Croce" un percorso di prospettiva sull'indirizzo musicale, risolvendo il problema che si è venuto a creare;

se non ritenga doveroso accertare la veridicità del fatto riportato nei giorni scorsi su un *social media* che riporterebbe l'operata censura da parte dell'Ufficio scolastico regionale nei confronti della scuola in oggetto durante l'esibizione, nell'evento musicale organizzato dai Poli Musicali "Siamo in onda sul Web."

(4-05535)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

gli articoli 198 e 226 del Codice di procedura penale prevedono che i testimoni abbiano l'obbligo di presentarsi, se convocati. Obbligo che decade in caso di legittimo impedimento, che deve essere comunicato entro le otto di mattina del giorno dell'udienza;

il 16 ottobre 2020 un pubblico ministero di Roma, ha convocato il cittadino romano A.D.C. in qualità di teste, per l'udienza di un processo che si sarebbe dovuto tenere il 20 aprile 2021 presso il Tribunale di Roma;

considerato che:

il 19 aprile 2021 (due giorni prima dell'udienza) l'azienda presso cui lavorava il testimone, la Medica Group S.r.l., ha comunicato tramite "PEC", che il loro «dipendente (A.D.C.) non potrà essere presente in aula poiché è attualmente in isolamento preventivo nella sua abitazione poiché ha avuto un contatto diretto con un altro dipendente positivo al Covid-19»;

il referente aziendale COVID della Medica Group S.r.l., ha certificato che A.D.C. è stato in isolamento fiduciario dal 13 al 22 aprile 2021;

considerato, inoltre, che il 26 aprile 2021 il giudice onorario del Tribunale di Roma incaricato ha

comunicato ad A.D.C. di essere stato diffidato e di essere stato condannato al pagamento di una multa di 200 euro per assenza ingiustificata,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se non ritenga necessario attivare i propri poteri ispettivi per accertare la veridicità di quanto accaduto ed eventuali irregolarità negli uffici giudiziari coinvolti.

(4-05536)

[LEONE](#), [FERRARA](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#), [VACCARO](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

a seguito delle richieste di permesso di costruire n. 76, n. 129 e n. 202 pervenute da un privato cittadino in data 27 dicembre 2018, l'ufficio SUAP di Terrasini (Palermo) rilasciava autorizzazione n. 22/2018 inerente all'intervento edilizio in zona B2 nel Comune di Terrasini;

in data 20 aprile 2019 il consigliere comunale di Terrasini Giuseppe Caponetti richiedeva con nota prot. n. 9762, inviata all'ufficio SUAP del Comune di Terrasini, la copia della documentazione tutta (intesa come comprensiva delle due istanze) al fine di verificare presunte irregolarità nella procedura in riferimento al rilascio dell'autorizzazione;

la citata richiesta di accesso agli atti era motivata da irregolarità rilevate dal consigliere comunale, in relazione al mancato coinvolgimento del Consiglio comunale in riferimento al rilascio di autorizzazioni dell'ufficio SUAP per interventi edilizi privati, che prevedono variazioni in aumento (raddoppio) degli immobili, del piano edificatorio già approvato dal Consiglio comunale, che invece prevedeva la realizzazione di un solo edificio;

considerato che a quanto consta agli interroganti:

l'ufficio SUAP, con nota prot. n. 11008 del 14 maggio 2019, a firma del capo Area III e del segretario generale, ha denegato l'accesso agli atti ritenendo l'istanza formulata sottesa al perseguimento di altro interesse, non tutelato dall'ordinamento;

come riconosciuto dalla sentenza n. 929/2007 del Consiglio di Stato, i consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento delle loro funzioni, al fine di valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione;

il consigliere ha, in data 17 maggio 2019, provveduto a richiedere all'Assessorato regionale Enti locali Sicilia, all'Assessorato regionale Territorio e Urbanistica Sicilia, alla Procura della Corte dei conti e, in copia, al segretario generale del Comune di Terrasini, al Sindaco del Comune di Terrasini, al Capo Area Urbanistica del Comune di Terrasini e al Presidente del Consiglio Comunale di Terrasini di verificare che l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio SUAP sia stata emessa in conformità alle leggi vigenti e nel rispetto dei parametri edificatori del Piano regolatore generale (PRG);

l'unica risposta alle istanze di verifica che è pervenuta al consigliere in merito alla vicenda è quella dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Urbanistica in data 23 marzo 2021, il quale, in seguito alle verifiche effettuate, ha confermato la regolarità delle autorizzazioni concesse;

considerato inoltre che:

altre autorizzazioni rilasciate, senza il previo assenso del Consiglio comunale, relative al medesimo intervento edilizio, riscontrate dal consigliere, riguardano: aumento della cubatura prevista dalle vigenti leggi e dal piano regolatore; inclusione, tra le aree coinvolte nell'intervento edilizio privato, di aree bianche (strade, parcheggi e aree a verde) al fine di incrementare la cubatura edilizia di un privato; diminuzione dell'ampiezza delle strade (ridotte in qualche punto alla larghezza di 3 metri); diminuzione dell'importo degli oneri concessori che si devono versare nella casse del Comune;

i lavori per l'intervento edilizio oggetto delle suddette istanze cominciano nel maggio del 2019 e il consigliere, oltre ad aver prodotto le richieste di accesso agli atti e informato gli organi competenti, ai quali ha richiesto di effettuare le dovute verifiche a seguito delle irregolarità da lui sollevate, ha sporto denuncia presso i Vigili urbani, alla quale non è seguito alcun riscontro;

considerato infine che:

solo successivamente il Consiglio comunale di Terrasini, in data 13 maggio 2021, si è espresso sulla

proposta di concedere le autorizzazioni per l'intervento edilizio in questione, avviato in data precedente, ovvero nel maggio 2019;

a parere degli interroganti occorrerebbe fare chiarezza sui fatti riportati, al fine di accertare se si sia palesato un caso di cattiva amministrazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché sia riscontrata la veridicità dei fatti esposti, nonché la legittimità degli atti emessi, anche al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa la trasparenza e la correttezza derivanti dalla conduzione dell'amministrazione di Terrasini, e, qualora si verificassero incongruenze, assumere tutte le azioni ritenute necessarie a tutela dell'interesse pubblico.

(4-05537)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 14 aprile 2021, a Bari, all'*hub* vaccinale della Fiera del Levante, si sono formate code trasformate in pochi minuti in assembramenti, a causa dell'ingente flusso di cittadini. Non sono mancate le proteste di chi ha dovuto attendere con numerosi anziani, anche spazientiti, calmati solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Una giornata complicata, perché coincisa con l'esaurimento delle dosi del vaccino "Pfizer", destinato alle seconde dosi degli *over* 80. Alcuni di loro hanno aspettato molte ore prima di potersi vaccinare, aspettando la fornitura dei sieri da Napoli;

da giorni, alcune Regioni con sovrabbondanza di dosi del vaccino "AstraZeneca", come il Lazio e la Toscana, hanno deciso di smaltire le scorte attraverso i cosiddetti "Open Day", ovvero giornate di vaccinazione dedicate esclusivamente alla somministrazione del vaccino britannico, ampliando la campagna vaccinale anche ai più giovani, ed agli *over* 30. La Regione Lazio, ad esempio, sul proprio sito *web* spiega come poter partecipare agli "Open Day": «Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale, generato attraverso la app U First, e tessera sanitaria. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco». Le vaccinazioni previste nelle giornate dedicate dovrebbero svolgersi infatti dalle ore 18-20, a seconda del punto vaccinale;

considerato che:

lo scorso 24 maggio la Regione Lazio ha deciso di organizzare uno di questi "Open Day" nell'*hub* vaccinale della "Nuvola", per inoculare il siero AstraZeneca. Una decisione che è stata presa nonostante quello stesso giorno, proprio alla Nuvola si tenessero, senza però differenziare gli orari dei due gruppi, le normali vaccinazioni di Pfizer a coloro che si erano prenotati anche 1 mese prima o i richiami di AstraZeneca per coloro che avevano ricevuto nello stesso *hub* la prima dose del vaccino britannico. Risultato: molti dei candidati a vaccinarsi con AstraZeneca inseriti grazie all'Open Day sono passati avanti a chi si era regolarmente prenotato con Pfizer o per il richiamo del vaccino britannico, arrivando a far attendere le persone per le quali era finalmente giunto il proprio turno fino a due ore e mezza, in parte anche sotto il sole cocente, generando così malori per i più fragili e civili proteste per le lunghe attese;

lo stesso 24 maggio anche nell'*hub* di Fiumicino la Regione Lazio ha previsto un "Open Day" AstraZeneca, sovrapponendo gli orari con coloro che si erano prenotati per quel giorno con Pfizer. Anche in quel caso, le file per chi era prenotato hanno superato le due ore;

in entrambi i casi (Nuvola e Fiumicino) il numero degli operatori sanitari non è stato aumentato, nonostante si potesse immaginare l'arrivo di migliaia di persone in più rispetto a quanto previsto, il che ha creato file all'esterno e persino assembramenti per le centinaia di cittadini in coda. Con l'arrivo della stagione estiva le temperature saranno destinate ad aumentare, generando così rischi per le lunghe attese sotto il sole per i più fragili ed anziani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se ritenga di doversi attivare per impedire che in futuro gli Open Day vaccinali siano stabiliti senza differenziare luogo e orario dalle vaccinazioni di chi si è prenotato decine di giorni prima seguendo le indicazioni indicate dalla Regione stessa;

se ritenga utile invitare le Regioni all'impiego di personale aggiuntivo nei casi in cui venga stabilito un

Open Day vaccinale;

se ritenga necessario utilizzare, anche in occasione di questi Open Day AstraZeneca, gli spazi messi a disposizione dai farmacisti per i tamponi rapidi o il prelievo per il sierologico;

se il Governo abbia preventivato l'adozione di idonee misure per affrontare l'arrivo della stagione estiva e il relativo aumento delle temperature, per evitare così i gravi rischi per le lunghe attese sotto il sole per i più fragili ed anziani;

se, in caso di soggetti fragili o anziani (circa 2,6 milioni di *over 70* non sono ancora vaccinati) che hanno difficoltà a raggiungere i centri vaccinali, non ritenga utile impiegare il personale sanitario abilitato che possa andare a domicilio per le somministrazioni.

(4-05538)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [MANTERO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 15 ottobre 2020, 24 lavoratori della Gargiulo & Maiello S.p.A., azienda napoletana del settore profumeria e cosmetica, fondatrice della catena di profumerie "Idea Bellezza", presente con numerosi punti vendita in tutta Italia, venivano collocati in CIGS-COVID a zero ore;

l'azienda, a fronte della necessità di assicurare i propri servizi logistici, nonostante abbia lasciato a casa i lavoratori, avrebbe da allora implementato i contratti di fornitura in essere, avvalendosi di lavoratori esterni impiegati presso il Consorzio Genesi che, di fatto, svolgerebbero le mansioni degli operai posti in cassa integrazione, con evidente pregiudizio dei propri dipendenti, che si sarebbero visti privare del proprio diritto a rendere la prestazione lavorativa;

considerato che:

l'organizzazione sindacale UILTuCS, in rappresentanza dei 24 lavoratori, avrebbe promosso formale denuncia all'Ispettorato del lavoro di Napoli, evidenziando come sulla collocazione in CIGS- COVID a zero ore non sia stato sottoscritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori alcun verbale di accordo, stante la ferma opposizione all'utilizzo di ogni ammortizzatore sociale in assenza dei presupposti;

attualmente l'azienda starebbe usufruendo della cassa integrazione in deroga anche per gli impiegati dell'amministrazione e per le commesse dei punti vendita, con la differenza che per questo personale sarebbe prevista la turnazione, a differenza dei dipendenti della logistica posti in cassa integrazione a zero ore;

dopo una prima mobilitazione dei lavoratori svoltasi il 23 gennaio 2021, l'azienda avrebbe incontrato la rappresentanza della UILTuCS, facendo presente l'intenzione della società di esternalizzare il servizio della logistica e proponendo ai propri dipendenti un'uscita incentivata dall'organico aziendale; tenuto altresì conto che:

il 14 maggio sarebbe stato notificato all'azienda Gargiulo & Maiello S.p.A. un atto di costituzione in mora e contestuale diffida al pagamento da parte dei rappresentati legali di 17 dei 24 lavoratori, con l'invito alla sospensione del ricorso alla CIGS-COVID a zero ore e alla immediata ripresa dell'attività lavorativa, in assenza della quale si sarebbe dato seguito al mandato conferito dagli stessi per la richiesta a titolo di risarcimento del pagamento delle differenze tra l'integrazione salariale percepita dall'INPS e il trattamento retributivo ordinario, al quale i predetti lavoratori si vedono privati dall'ottobre 2020,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza dei fatti esposti dagli interroganti e se non ritenga necessario assumere tutti gli elementi conoscitivi circa la legittimità della collocazione in CIGS-COVID a zero ore del personale della Gargiulo & Maiello S.p.A. e dell'utilizzo di tale ammortizzatore sociale in assenza dei presupposti di legge.

(4-05539)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

3-02542 del senatore Zaffini, sulla dotazione di un idoneo equipaggiamento per gli agenti di Polizia penitenziaria;

*6<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-02539 del senatore D'Alfonso ed altri, sugli effetti della misura premiale prevista dall'art. 71 del decreto-legge n. 18 del 2020;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02540 della senatrice Biti ed altri, sulla ripartizione dei fondi del Piano di protezione civile 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

## 1.5.2.2. Seduta n. 331 del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**331a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO,  
del vice presidente LA RUSSA  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente TAVERNA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32 ).

Si dà lettura del processo verbale.

LAFORGIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### **Discussione e approvazione delle mozioni nn. 373, 374 e 375 (ore 9,36)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00373](#), presentata dai senatori Licheri, Malpezzi, De Petris e da altri senatori, [1-00374](#), presentata dai senatori Romeo, Bernini, Ciriani e da altri senatori, e [1-00375](#), presentata dal senatore Cucca e da altri senatori, sui vitalizi.

Ha facoltà di parlare il senatore Licheri per illustrare la mozione n. 373.

**LICHERI (M5S).** Signor Presidente, crediamo che questa di oggi sia una giornata speciale, direi un momento storico. Pensate infatti che prima di oggi non si era mai dibattuto di vitalizi in un'Aula del Senato. È un fatto curioso: sui vitalizi si sono spesi fiumi di parole e di inchiostro, ma il Parlamento non ne aveva mai parlato pubblicamente; non si era mai discusso pubblicamente dei vitalizi, nonostante questo fosse uno dei temi più caldi fuori da questo palazzo.

Siamo felici che oggi presieda lei, presidente Taverna, anche se questo è un traguardo, una vittoria che

non è e non deve essere del MoVimento 5 Stelle. È un risultato frutto del lavoro di tutti. Certo, sul tema della giustizia sociale, dell'equità, della difesa dei più deboli noi siamo sempre stati e saremo sempre i più intransigenti, ma oggi portiamo questa mozione all'attenzione dell'Assemblea, insieme agli amici del PD e di LeU, per iniziare finalmente quel processo - speriamo - di recupero culturale, etico, deontologico, comportamentale così necessario al Paese.

Qualcuno ha detto che siamo giustizialisti perché facciamo questo; noi invece cerchiamo semplicemente di richiamare le classi dirigenti al rispetto di quelle regole che anche i cittadini sono obbligati a rispettare. Il nostro non è giustizialismo. Crediamo che i partiti non debbano aspettare la magistratura per allontanare le mele marce dalla politica. Crediamo che chi ha amministrato o amministra la cosa pubblica ed è indagato per corruzione non abbia diritto al vitalizio.

Presidente, questo è il punto: il vitalizio non va percepito; il vitalizio va meritato. (*Applausi*). E non perché lo dice il MoVimento 5 Stelle, ma perché lo recita l'articolo 54 della Costituzione, che stabilisce che tutti i cittadini devono comportarsi secondo le regole del rispetto e dell'osservanza delle leggi.

Disciplina e onore per chi ha gestito la cosa pubblica non sono a scadenza temporale; ci devono essere disciplina e onore in un parlamentare anche quando questi diventa un ex parlamentare, perché questa può essere la funzione del vitalizio.

L'illegalità si può battere solo promuovendo il grado di maturazione civile dei cittadini.

L'esempio, però, senatrici e senatori, deve partire da qui, perché in questo momento siamo i rappresentanti della Nazione. Non interpretiamo il dibattito odierno come una bandierina da mettere, a vantaggio degli uni o degli altri, perché si tratta semplicemente di una battaglia di civiltà, a tutela del prestigio e della credibilità delle istituzioni. Con la mozione presentata insieme agli amici del PD e di LeU chiederemo ai senatori e alle senatrici più pensioni e meno vitalizi. (*Applausi*). Chiederemo che si applichino ai vitalizi i principi della legge Severino, passaggio obbligato per quel supplemento etico. (*Richiami del Presidente*). Signor Presidente, mi avvio a concludere. Chiederemo che si ristabilisca presto la differenza tra una pensione e un vitalizio, perché non c'è un lavoratore italiano che possa percepire una pensione, dopo aver maturato quattro anni, sei mesi e un giorno: questo non è corretto. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La mozione n. 374 si intende illustrata.

Ha facoltà di parlare il senatore Cucca per illustrare la mozione n. 375.

**CUCCA (IV-PSI).** Signor Presidente, sarò estremamente breve, ma credo che questa materia tanto delicata, che sta impegnando molti dei nostri colleghi e sta occupando anche le pagine dei giornali, meriti alcune puntualizzazioni e qualche chiarimento. Intanto debbo osservare che non si è mai dibattuto in Assemblea del tema dei vitalizi, semplicemente perché il tema dei vitalizi è di competenza del Consiglio di Presidenza e certamente non si può dire che tale organo, in tutti questi anni, non si sia occupato di questo tema.

Voglio poi osservare che non si pone un problema di giustizialismo, se qualcuno va più avanti, sta più indietro o mantiene posizioni differenti. Non è un problema di giustizialismo, ma è semplicemente un problema di rispetto delle norme del Regolamento. A questo riguardo, ricordo che tutta la vicenda origina da un fatto abbastanza noto, a seguito di una decisione del Consiglio di garanzia. Ovviamente possiamo essere d'accordo o no su quanto ha deciso il Consiglio di garanzia, ma dobbiamo sempre tenere a mente, perché questo è un dato certo, che il Consiglio di garanzia è un organo giurisdizionale, che emette sentenze, che sono esattamente uguali alle sentenze pronunziate da un tribunale o, nella fattispecie, da una corte d'appello ordinaria. Discuterle, in questo senso, a me pare davvero poco opportuno, perché è come se cercassimo di metterle nel nulla. Possiamo ovviamente discutere se siamo d'accordo o no: su questo qualsiasi tipo di discussione è aperta. Non possiamo però cercare di mettere nel nulla una decisione giurisdizionale: lo voglio ribadire, perché è un tema importante. Dobbiamo continuare ad avere come faro, come percorso, come indicazione nella nostra attività il contenuto della Costituzione, che non possiamo buttare alle ortiche. È prevista la cosiddetta autodichia e, finché esiste, questi organi devono essere autonomi e devono poter funzionare in maniera adeguata, come richiede la Costituzione. Se poi la nostra Assemblea e l'altro ramo del Parlamento decideranno che non si è più

d'accordo, allora aboliamo l'autodichia e mandiamo tutto ai tribunali ordinari. Finché l'autodichia esiste, non possiamo però buttarla alle ortiche.

Oggi discutiamo di questo tema, che crediamo sia estremamente importante. La mozione che abbiamo presentato si pone solo un obiettivo, che non è quello di discutere o di annullare decisioni giurisdizionali passate in giudicato, perché non lo possiamo fare.

Credo che sia evidentemente arrivato il momento di prendere in mano questa materia e, come è scritto nel dispositivo della nostra mozione, di affrontare una volta per tutte il problema nelle sedi competenti disciplinando quei casi - saranno individuati e indicati in maniera chiara - in cui si renda necessaria la revisione o la revoca del vitalizio verso quei senatori che siano cessati dal mandato e che siano stati condannati in via definitiva per reati particolarmente gravi.

Questo è il contenuto della nostra mozione, senza andare oltre; salvo rimettere in discussione, come dicevo, l'istituto dell'autodichia, che personalmente - e credo di interpretare anche il pensiero dei colleghi del Gruppo - fino a che esiste, e sempre nel rispetto della Costituzione, sono tenuto a considerare guardando a quel che accade all'interno di quest'Aula e degli organi deputati a decidere. Infatti, come già sottolineato, Commissione contenziosa e Consiglio di garanzia sono organi giurisdizionali con tutti i poteri di un tribunale e di una corte d'appello, pertanto non siamo sicuramente in condizioni di metterli in discussione o di annullarli. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

**VITALI (FIBP-UDC).** Signor Presidente, quando ho avuto notizia che un Gruppo parlamentare stava chiedendo di calendarizzare una discussione sui vitalizi sono rimasto basito, perché c'è ancora una camera di consiglio in atto che deve decidere sul famoso appello dell'amministrazione avverso la sentenza di primo grado che ha annullato la famosa delibera del 2018. Poi però ho letto le mozioni, che parlano sostanzialmente del vitalizio ai condannati, e mi ha fatto piacere che si sia aperta questa discussione, quantomeno per portare fuori da queste Aule ai cittadini un'informazione corretta su quanto sta succedendo. Mi auguro che i mezzi di informazione che seguono tale questione possano veicolare correttamente il dibattito che quest'oggi si svilupperà in Aula.

Signor Presidente, qui non si parla della differenza tra chi difende i condannati e tra chi invece vuole la forza. Qui c'è semplicemente un organo di giustizia interna che, come è stato detto, ha funzioni giurisdizionali e che nel suo procedere deve applicare la legge; non deve soltanto applicare la legge ordinaria e la legge interna, ma la deve conformare ai principi costituzionali, perché l'autodichia ha escluso la possibilità per il parlamentare o per l'ex parlamentare di rivolgersi alla Corte costituzionale. Sono pertanto gli organi di autodichia che, nell'espletamento della loro funzione, devono verificare se la norma che si impugna sia conforme anche alla Costituzione.

Che cosa è successo? Ne possiamo parlare, perché le motivazioni sono state depositate. I titoloni dei giornali che vi tengono il velo: durante la notte sono stati ridati i vitalizi ai condannati; il Consiglio di garanzia ha ribaltato la decisione del Consiglio di Presidenza. Ma quella decisione del Consiglio di Presidenza era incostituzionale, perché viola, presidente Licheri, non soltanto l'articolo 54, ma anche l'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

Dovete sapere - se non lo sapete - che nell'esercizio della nostra funzione noi abbiamo fotografato il quadro normativo, costituzionale e ordinario, e siamo partiti dall'articolo 28 del codice penale, che stabilisce la sospensione di qualunque forma di assistenza, di vitalizio e di stipendio per i condannati che hanno avuto l'interdizione dai pubblici uffici: è il caso del senatore Formigoni. Però l'articolo 28 del codice penale, presidente Licheri, è stato superato da due sentenze della Corte costituzionale, ossia la n. 3 del 1966 e la n. 78 del 1967, secondo le quali non è sufficiente la semplice condanna o la semplice interdizione dai pubblici uffici per perdere un vitalizio, una pensione, un assegno, uno stipendio, ma si deve guardare alla gravità del fatto, alla tutela della dignità e al rispetto dei diritti umani e della dignità della persona.

A tale proposito il legislatore ordinario ha approvato la legge n. 424 del 1966.

Inoltre, caro presidente Licheri, l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2019 - ancorché i vostri commentatori in televisione dicano di aver parlato soltanto del reddito di cittadinanza - prevede che ai

soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati gravissimi sia sospesa la pensione. Questa legge, presidente Licheri, io non l'ho votata. Io ho votato contro, l'avete votata voi. (*Applausi*). Tuttavia, nel rispetto della mia funzione giurisdizionale, io ne ho dovuto tenere conto.

Allora, Presidente, chiudiamo la partita. Se leggete la sentenza, noi abbiamo detto esattamente quello che avete chiesto voi: abbiamo detto che a un parlamentare o a un ex parlamentare deve essere chiesto un grado di onorabilità rafforzato rispetto al cittadino e se questo parlamentare o ex parlamentare ha sbagliato deve essere sanzionato; la sanzione deve essere stabilita dal Consiglio di Presidenza, ma nello stabilire la sanzione si deve tenere conto della gravità del reato e del rispetto della vita e della dignità umana (perché noi siamo un organo civile, non siamo dei barbari).

Voglio, poi, denunciare l'ipocrisia di questo Parlamento: visto che siete tutti d'accordo, fate una legge ordinaria e assumetevi la responsabilità. (*Applausi*). E consentite ai parlamentari e agli ex parlamentari di andare di fronte alla Corte costituzionale, così togliamo il disturbo presso gli organi di autodichia e ci rimettiamo dinanzi alla giustizia ordinaria. Anche questo è un esempio di parità tra cittadini e parlamentari. (*Applausi. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perilli. Ne ha facoltà.

[PERILLI](#) (M5S). Signor Presidente, il nostro capogruppo, senatore Licheri, ha ricordato poc'anzi che, grazie al MoVimento 5 Stelle, per fortuna approda in Assemblea - e per la prima volta - un dibattito sui vitalizi; un dibattito al quale, però, come riscontro osservando l'Aula, si sono sottratte molte forze politiche. Questo denota fundamentalmente un fatto molto concreto, che si vive anche fuori.

Ci sono grandi proclami, Presidente, sulla necessità dei cittadini di ricevere sostegni e aiuti e si sono richieste, durante questo periodo così difficile, alcune rinunce rispetto alla vita che si era condotta fino a quel momento secondo certi parametri. Insomma, è stato rivoluzionato tutto quanto. L'Italia stringe i denti, le persone ci guardano e l'esempio che dà il Senato in questo frangente è di assenza o di travisamento della realtà. (*Applausi*).

Visto il tempo che ho, Presidente, procedo per punti. Nell'intervento del collega, che ho seguito, si cita il diritto, si citano i grandi principi costituzionali; però si trascura un fatto fondamentale. La storia del vitalizio è semplice: già negli anni Cinquanta il Parlamento, dandosi delle proprie regole in nome dell'autodichia e distorcendo questo principio, che rivendica la separazione dei poteri, si è auto attribuito privilegi, stipendi e vitalizi fuori dal normale, fuori dal contesto che vivono le persone. Nel 2018 arriva il MoVimento 5 Stelle e dice che, invece, come per le altre persone, vale il principio del sistema contributivo e non retributivo. È la grande rivoluzione che abbiamo portato in quest'Aula e che a giorni (anche questa) verrà sovvertita in nome della restaurazione.

Si parla di diritto, ma vi sembra giusto che, dopo qualche giorno di legislatura, un senatore o un deputato, con un'integrazione, possa usufruire del vitalizio? Vi sembra normale che chi si attribuisce questi vitalizi poi lo faccia con le modalità più assurde, proprio in nome di questo privilegio? E poi, non contento di quanto stabilisce la legge Severino, che in altri casi prevede l'incandidabilità e l'ineleggibilità, prevede adesso che anche a chi sia stato condannato per corruzione o per gravi reati debba essere corrisposto il vitalizio. È una follia! (*Applausi*).

State parlando di qualcosa che è su Marte. Le persone guardano a questo dibattito con preoccupazione. (*Applausi*).

Ma davvero volete sostenere ciò? Davvero volete sostenere che chi ha ottenuto il vitalizio dopo due giorni di legislatura ed è stato condannato per gravi reati deve continuare a percepirlo? Davvero pensate che, ancora adesso, ci debba essere il sistema retributivo e non quello contributivo? Davvero volete procedere, in questo frangente, lungo questa deriva? È una follia.

Si tratta non solo dell'onorabilità e della dignità prescritte dall'articolo 54 della Costituzione, ma del filo con il Paese. Con che coraggio continuate a dire di dare sostegni quando vi autoattribuite stipendi di migliaia e migliaia di euro e vitalizi? (*Applausi*). Fate come il MoVimento 5 Stelle: riducetevi le indennità e rinunciate a tutto ciò che è privilegio, che sovrasta il discorso che fuori di qui è molto sentito. È un dibattito che si può anche essere predisposti a sentire per le ragioni che vengono addotte, ma che è surreale. Ogni tassello, ogni parola che aggiungete a questo scempio e vergogna diventa un insulto ancora più forte fuori di qui. (*Applausi*). È surreale anche il fatto che io debba spiegare le

ragioni per le quali ciò è una follia. State travestendo con decisioni politiche scelte folli.

In questi tribunali interni, dove il MoVimento 5 Stelle non è più rappresentato dopo il passaggio di alcuni suoi membri ad altre forze politiche, è in atto una restaurazione che state compiendo con il favore della disattenzione o stanchezza delle persone che sono prese da altri problemi. E questo è ancora più grave.

Vorrei sapere perché, ad esempio, nulla viene detto da Lega e Forza Italia, che in quest'Aula hanno sempre urlato in favore degli operai, delle persone in difficoltà e di chi non arriva a fine mese. Salvini ci ha riempito di parole su questo e ora non dice alcunché sul fatto che i membri della Giunta appartenenti al suo Gruppo hanno ridato i vitalizi a un corrotto. (*Applausi*). Ripeto, non dice una parola.

Tuttavia, non ci si avvantaggia, né ce la si cava con il silenzio. Questo fatto segnerà una grandissima differenza tra coloro che hanno cercato di impedirlo e quelli che, invece, urlano nelle piazze una cosa, ma favoriscono poi nel silenzio l'attribuzione di privilegi. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.

**CUCCA (IV-PSI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CUCCA (IV-PSI).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio che voteremo favorevolmente alla mozione che abbiamo presentato.

Credo che in questa situazione sarebbe utile fare un dibattito un po' più ampio, ripassando i lavori dell'Assemblea costituente. Una lettura dei lavori preparatori che hanno indotto i Costituenti a introdurre le norme che regolano la materia in esame ci aiuterebbe probabilmente a comprenderne il reale significato e l'oggetto, fuori dalle dichiarazioni populiste e dalla voglia di fare demagogia e far vedere al popolo che la si pensa in un certo modo (posto, poi, che talvolta si predica bene e si razzola male).

Come ho detto in precedenza, finché l'autodichia esiste, noi abbiamo il dovere di rispettare gli organi ad essa preposti. Si contesta poi l'operato degli organi di autodichia, come è capitato anche la settimana scorsa, in occasione dei voti sulle decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, da cui è emerso in modo palese il fatto che talvolta si predica bene e si razzola male.

Debbo peraltro dire che quella è una cosa ben diversa rispetto agli organi dell'autodichia del Consiglio di garanzia e della Commissione contenziosa, i quali sono invece organi effettivamente giurisdizionali che decidono con sentenza parificata a quella del tribunale di corte d'appello.

Tra le altre cose, sarebbe anche opportuno, e per questo nella nostra mozione è previsto tale impegno, discutere nelle sedi competenti di questa materia, altrimenti cambiamo i Regolamenti, perché oltretutto considero anche opportuno che venga fatta una valutazione di caso in caso. Ho infatti difficoltà oggettivamente a pensare che possiamo privare del sostentamento una persona che vive in condizioni di indigenza totale in un sistema nel quale un condannato per reati gravissimi, come può essere l'omicidio o qualsiasi altro reato, continua serenamente a godere della propria pensione, dei propri emolumenti per sopravvivere. Ciò maggiormente in un sistema che ha introdotto degli istituti che sono quantomeno strani, se è vero come è vero (la cronaca è piena di esempi), che talvolta dei condannati per fatti gravissimi hanno goduto del reddito di cittadinanza.

Allora qualche problema, qualcosa che non funziona evidentemente nel sistema c'è (*Applausi*) e dobbiamo prenderlo in mano. Discutiamone, proviamo a vedere come bisogna regolamentare questa materia una volta per tutte. Proviamoci, perché effettivamente ormai il tema è stato sollevato, con una ondata di populismo che francamente non condivido, perché a mio parere siamo qui per fare cose concrete, adatte al sistema nel quale viviamo; possiamo adattarle ai tempi che viviamo, allora parliamone nelle sedi deputate.

Soprattutto insisto a dire che se dobbiamo cambiare, non contestiamo quello che è previsto dalla Costituzione; eventualmente cambiamo le norme e i regolamenti. Eventualmente, se si pensa in un

certo modo e la maggioranza richiesta dal Parlamento lo ritiene, potrà anche cambiare la Costituzione, ma fino a quando le norme sono quelle attuali, noi abbiamo il dovere, anzi l'obbligo, di rispettarle perché, come ho detto in molte circostanze, per me viene prima la Costituzione, poi tutto il resto. *(Applausi)*.

**BALBONI** *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BALBONI** *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, il tema dei vitalizi è certamente molto delicato e trovo singolare che si debba discutere in quest'Aula di una decisione del Consiglio di garanzia che, come altri colleghi hanno già ricordato, è un organo giurisdizionale. Tuttavia, poiché il senatore Vitali e altri sono entrati nel merito, permettete anche a me di farlo, anche se sono un componente del Consiglio di garanzia, quindi forse mi perdonerete l'ineleganza di entrare nel merito di una decisione che ho contribuito a formare, anche se non sono stato d'accordo sulle conclusioni raggiunte con quella sentenza.

Infatti, il presidente Vitali ha fatto dei riferimenti che, secondo il mio modestissimo avviso non solo di politico ma anche di modesto studioso di diritto, non mi convincono, perché il riferimento alle pronunce della Corte costituzionale n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967 non risolvono la questione, perché entrambe fanno riferimento a pensioni derivanti da rapporto di lavoro, così come la legge n. 424 del 1966: il riferimento è sempre e comunque al rapporto di lavoro. Allora, cari colleghi, c'è qualcuno in quest'Aula che in buona fede può ritenere che noi abbiamo un rapporto di lavoro con il Senato della Repubblica? Siamo a busta paga?

Abbiamo un salario? Abbiamo uno stipendio? O non abbiamo piuttosto un'indennità, che è tutta un'altra cosa? Queste sentenze della Corte costituzionale, pertanto, non sono conferenti, anzi dimostrano che l'articolo 28 del codice penale è perfettamente applicabile a chi ha subito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per reati molto gravi, perché tale pena accessoria - come si può evincere dalla lettura del codice penale, che vi invito a leggere - viene comminata in casi gravissimi, ma non certamente per un reato bagatellare.

È per tale ragione che a mio modesto parere, signor Presidente, la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 57 del 2015 era e rimane legittima. Rispetto il voto dei colleghi che, nel Consiglio di garanzia, l'hanno ritenuta illegittima, ma, a mio parere, il richiamo all'articolo 18-*bis* della legge n. 4 del 2019, cui faceva riferimento anche prima il senatore Vitali, non è pertinente: come potrete constatare leggendolo, riguarda la sospensione della pensione per chi si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena e limitatamente a quel periodo; non ha nulla a che vedere con la questione di cui ci stiamo occupando e tantomeno ha a che vedere con l'argomento l'articolo 2, comma 58 della legge n. 92 del 2012, perché riguarda, soltanto in caso di gravissimi reati, l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione di invalidità. Non mi pare che si parli nemmeno di pensione.

Badate bene, cari colleghi, non ha rilievo in questa sede nemmeno la dibattuta questione se il vitalizio abbia, in tutto o in parte, anche - come afferma la Corte costituzionale - una funzione previdenziale. Non è questo il tema, perché anche un'assicurazione privata può avere una funzione previdenziale. Il tema è se il vitalizio si fonda su un rapporto di lavoro o no, quindi o votiamo in quest'Aula a sostegno dell'assunto che siamo dipendenti del Senato, oppure la delibera n. 57 andava confermata e non annullata, caro presidente Vitali.

Questa è la ragione per cui voteremo a favore di tutte e tre le mozioni che sono state presentate oggi. Voteremo a favore della n. 373, a prima firma del senatore Licheri, in quanto ci convince il riferimento ai principi contenuti oggi nella legislazione in materia di incandidabilità, perché chi non può candidarsi tantomeno può pretendere di avere diritto al vitalizio, questo principio mi sembra elementare.

Voteremo a favore anche delle altre due mozioni, la n. 375, a prima firma del senatore Cucca, e ovviamente la n. 374, da noi sottoscritta, perché ovviamente dove sta il più sta anche il meno.

In questa sede, infatti, non stiamo discutendo dei vitalizi in generale, ma se chi viene meno all'impegno di onore che ha assunto nei confronti del popolo italiano e delle istituzioni di svolgere con onore e disciplina la sua funzione abbia ancora diritto a ricevere un compenso, dopo aver tradito

quell'impegno. Il vitalizio è una forma di indennità differita, proprio per garantire l'indipendenza e la libertà del parlamentare, che non deve avere preoccupazioni economiche.

Un parlamentare prende un'indennità ragionevole, più che ragionevole. Ha fondi spesi a propria disposizione, uffici, servizi; ha una tranquillità economica, perché comunque sa che al termine del suo mandato potrà ottenere il vitalizio. Non ha alcun motivo e alcuna ragione di violare la legge per interesse personale privato, di suoi amici o di suoi conoscenti e nemmeno del partito. (*Applausi*). Non c'è alcuna giustificazione per chi tradisce un impegno di onore come quello che tutti noi abbiamo assunto, in ragione della Costituzione sulla quale tutti noi abbiamo giurato. E allora qui non parliamo dei vitalizi in generale, ma parliamo dei vitalizi di chi ha tradito questo impegno. Siamo convinti che si debba andare nella direzione di fare una nuova delibera che rispetti questi principi; in questo senso, siamo qui e ci stiamo fino in fondo.

Mi consenta, signor Presidente, solo un'ultima considerazione. Certo, collega Cucca, l'autodichia è una prerogativa costituzionale degli organi costituzionali; ritengo profondamente sbagliato però che ne facciamo parte senatori, quando devono giudicare su questioni che riguardano i senatori. Nella Commissione contenziosa almeno abbiamo due esperti, mentre nel Consiglio di garanzia siamo cinque senatori. Caro Presidente, credo che, quando si giudica di questioni e di diritti che riguardano i senatori, bisognerebbe trovare una soluzione per cui a giudicare non siano senatori, ma esperti di diritto, Presidenti emeriti o ex giudici della Corte costituzionale o delle più alte giurisdizioni, perché solo così potremo recuperare credibilità su una decisione come quella di cui stiamo discutendo. Una sentenza che non ha soltanto disapplicato, ma che ha addirittura annullato la delibera n. 57, certamente non contribuisce a creare quella credibilità nell'opinione pubblica di cui oggi le istituzioni hanno tanto bisogno. (*Applausi*).

ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signora Presidente, colleghi, diciamo che non volutamente, ma occasionalmente, quella di oggi è collegata alla lunga discussione che abbiamo avuto modo di fare in tema di prerogative parlamentari, sia ieri sia nei giorni precedenti. Giustamente, stiamo discutendo dell'onorabilità, dell'autorevolezza e della dignità del Parlamento.

Vorrei fare una premessa: oggi in tutte le tre mozioni - ma parlo naturalmente per quella sottoscritta e promossa dal mio Gruppo - partiamo dalla premessa che c'è un regime di autodichia e che quindi prendiamo atto che c'è un vuoto normativo, conseguente a una pronuncia che non ha deciso solo sul caso specifico, ma che ha efficacia *erga omnes*. Ne prendiamo atto, sappiamo che c'è un vuoto normativo e crediamo che il Parlamento, nelle sedi opportune (che possono essere sia il Consiglio di Presidenza, sia una sede legislativa, perché su questo il Consiglio di Stato è stato chiarissimo, anche se ovviamente le conseguenze sono poi diverse, com'è stato già detto), abbia il dovere di riproporre una decisione che tenga eventualmente conto, alla lettura, delle motivazioni che abbiamo già visto e che rileggeremo.

La prima questione quindi è che rispettiamo assolutamente l'autodichia del Parlamento, ma anche il nostro ruolo, al quale non possiamo ovviamente venire meno.

Ora, ci sono due termini che dobbiamo sempre tenere molto presenti. Mi riferisco alle libertà e alle prerogative dei parlamentari, che sono funzionali e - vorrei dire - al servizio della democrazia repubblicana, nel senso di *public servant*. Se non pensiamo e non sappiamo che è esattamente solo per questo che abbiamo prerogative e non privilegi, non diamo un indirizzo giusto e soprattutto, visto che parliamo sempre di ciò che sta qui e di ciò che sta fuori di qui, non abbiamo titolo di parlare a chi sta fuori di qui e di cui incidentalmente siamo i rappresentanti, e non è che siamo stati designati. (*Applausi*). Siamo i rappresentanti dei cittadini, perché siamo in una democrazia - vivaddio - ancora rappresentativa, vorrei sottolinearlo.

Questo è il quadro in cui ci stiamo muovendo. Si è discusso moltissimo della natura di questi vitalizi, quando è stata approvata la delibera, oggi annullata dalle sentenze di autodichia. Ormai diamoci pace: è pacifico che è una natura mista, che non può essere assimilata a un rapporto di lavoro e che ha natura anche previdenziale. I costituzionalisti si sono molto esercitati e gli atti sono tutti consultabili.

Il punto - che giustamente è stato ricordato anche dal collega Balboni - è che non si tratta di un rapporto di lavoro, come confermato da copiosa normativa e giurisprudenza. Vorrei dire una cosa, però: non è un lavoro, ma qualcosa di molto di più, lo sottolineo. È per quello che ci richiamiamo all'articolo 54, in base al quale, cioè, dobbiamo adempiere a una funzione che è ancora di più e diversa da quella di chi è dipendente di un'amministrazione pubblica, quindi ha particolari doveri ed è anche destinatario di particolari norme incriminatrici. Sappiamo tutti che chi esercita un pubblico esercizio, è un dipendente pubblico e ha una pubblica funzione è destinatario di norme particolari.

È qualcosa di molto di più: ma allora questo qualcosa di molto di più lo vogliamo inquadrare in un discorso complessivo che vale sempre e comunque? Vogliamo dire che siamo qui in una democrazia rappresentativa a rappresentare un'altissima funzione? È soltanto per questo motivo che abbiamo delle prerogative, a difesa della libertà del Parlamento, perché non è un caso che la Costituzione sia nata all'uscita dal fascismo, quando c'erano i tribunali speciali e chi dissentiva veniva messo in carcere. La prerogativa è nata esattamente con quel tipo di funzione e in quel senso, anche nel rapporto con l'ordine giudiziario. C'erano infatti i tribunali speciali e si finiva in carcere al confino per le proprie idee. Era questa la preoccupazione e non altre.

Se è qualcosa di più e se dobbiamo stare dentro la Costituzione, che spesso viene richiamata nell'architettura costituzionale e non è semplicemente un'elegante e affascinante immagine, chiediamoci cos'è l'architettura costituzionale: un insieme di norme di rango superiore, altissimo, che ci mettono in una situazione continua di ricerca di equilibrio tra beni costituzionalmente protetti. C'è l'articolo 54, ma c'è l'articolo 2 in forma aperta, che recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali». Credo che abbiamo già una direzione, da questo punto di vista, nel dover poi riformulare o ripensare una normativa, nelle sedi che riterremo (potrebbe essere il Consiglio di Presidenza, che è una sede legislativa).

Sicuramente si può e si deve intervenire - io credo - dati la natura della nostra funzione e il ruolo che svolgiamo, qualora ci siano sentenze definitive passate in giudicato, non solo per reati particolarmente gravi, ma anche che segnino una rottura del patto sottoscritto da chi esercita questo ruolo, questa funzione e rappresenta le istituzioni. (*Applausi*). Questo è esclusivamente il motivo, individuando ovviamente fattispecie di particolare gravità.

Ho visto sottolineare molto - e, d'altra parte, lo comprendo - i termini «onore» e «tradimento». Ne vorrei aggiungere uno, con il quale ci troviamo anche molto bene, il patriottismo repubblicano, in nome del quale stiamo parlando, ed è in questo che ci richiamiamo alla Costituzione, alle sue libertà e al suo inquadramento.

Da questo punto di vista, dunque, la normativa andrà riscritta, tenendo anche conto di quei casi particolari in cui ci sono questioni umanitarie, particolari condizioni di salute o quant'altro, ma non è questo il luogo per stabilirlo.

Quello su cui invece vorrei richiamare l'attenzione di tutti è che, quando diciamo che nel nome del patriottismo repubblicano dobbiamo prevedere una decadenza da quel tipo di indennità parlamentare, che ha quella natura, vorrei che ci ricordassimo tutti che qui non si tratta di parlare tanto a chi sta fuori: cominciamo infatti anche a spogliarci di alcune immagini. Non è che qui c'è un palazzo chiuso e fuori un popolo pulsante, perché, mentre diciamo questo, stiamo svilendo la nostra funzione. (*Applausi*). È invece proprio nel nome di questa funzione che diciamo che vale l'articolo 54: lo affermiamo appunto perché riteniamo che sia una funzione alta, che ha la sua ragione nel fatto che rappresentiamo i cittadini.

Se allora così è, dovremmo avere - questa è la mia speranza - almeno un patrimonio comune, che finora non c'è stato, nel dire che è nel nome di tutti questi principi che pensiamo che ci sia una delibera ispirata alla questione dell'incandidabilità e di quant'altro; è nel nome delle cose importanti che facciamo al servizio dei cittadini che pensiamo che si debba fare quello; è nel nome di una coerenza con tutti i principi stabiliti nella Costituzione che siamo legittimati ad agire in quel senso.

Pertanto, quando parliamo di prerogative, parliamo non delle mani libere per tutti, ma di prerogative a difesa della democrazia. Noi siamo qui al servizio della democrazia liberale, quel trattino che non andrebbe mai dimenticato. (*Applausi*).

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, discutiamo oggi il tema dei vitalizi sul quale sono intervenute, dapprima, una delibera del Consiglio di Presidenza del 2015, che prevedeva la cessazione dell'erogazione del vitalizio per gli ex condannati in via definitiva per reati gravi, e poi successive e contrastanti decisioni degli organi di autodichia del Senato, sino alla recente pronuncia del Consiglio di garanzia, che ha sostanzialmente annullato la suddetta delibera sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione alla normativa sul reddito di cittadinanza.

Il mandato parlamentare, essendo di natura elettiva, non è affatto assimilabile a un rapporto di lavoro. L'indennità parlamentare non può essere dunque qualificata come retribuzione, tanto che viene percepita per il solo fatto di ricoprire la carica, anche nel caso in cui il parlamentare si astenga da qualsiasi attività parlamentare, e serve ad assicurare l'indipendenza della funzione. Pertanto, il vitalizio, come proiezione dell'indennità, non può assolutamente avere natura previdenziale di retribuzione differita.

La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, così come la dottrina, hanno evidenziato la natura complessa e articolata dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato, che rappresenta un *unicum* specifico e particolare non riconducibile al trattamento previdenziale, non potendo avere alcun rilievo nemmeno il discrezionale mutamento del mero *nomen iuris* da parte delle Camere, che hanno recentemente cambiato in «pensione» l'originaria denominazione di «vitalizio», senza però che ciò ne abbia fatto mutare la natura giuridica.

Peraltro, non sussistendo alcuna riserva di legge in materia di vitalizi analoga a quella prevista per l'indennità dall'articolo 69 della Costituzione, secondo il quale ad ogni membro del Parlamento spetta un'indennità stabilita dalla legge, poiché la Costituzione non menziona i vitalizi, non vi è dunque un diritto intangibile del parlamentare al vitalizio. Si tratta di un diritto costituito dal Consiglio di Presidenza, che ben può legittimamente escluderlo o limitarlo in casi specifici per il cadere di requisiti e condizioni che lo stesso Consiglio di Presidenza può porre. Allo stesso modo, gli organi di autodichia non potevano porre a raffronto, ai fini dell'affermazione del principio di uguaglianza, la norma sui vitalizi dei senatori con la disciplina prevista nei casi di condanna per gravi reati dalle norme sul reddito di cittadinanza, che sono funzionali a integrare il reddito familiare in attesa di trovare un lavoro e a contrastare la povertà e le disuguaglianze.

La materia dei vitalizi è stata sempre disciplinata dai Regolamenti parlamentari, che hanno del tutto discrezionalmente creato il vitalizio e nessuno può mettere quindi in discussione che rimane una prerogativa dei Consigli di Presidenza delle Camere quella di modificare questa materia che essi stessi, con opera creativa, hanno costituito. D'altronde, vale un principio generale del diritto, oltre che di ragionevolezza, secondo il quale solo l'organo che produce una norma può modificarla.

La Commissione contenziosa e il Consiglio di garanzia sono equiparabili, rispettivamente, ad organi giurisdizionali come il tribunale e la Corte di appello, in un sistema in cui i Regolamenti di Palazzo Madama hanno rango addirittura superiore, collocabile tra la legge ordinaria e la legge costituzionale. La delibera del Consiglio di Presidenza, quindi, ha lo stesso valore di una norma ordinamentale, come una legge, solo che, anziché limitarsi a decidere sul caso sottoposto al suo giudizio, l'organo giurisdizionale del Senato ha annullato la delibera *erga omnes*, cosa che può fare soltanto una contraria delibera di revoca da parte dello stesso organo che l'ha emessa.

L'autodichia non può spingersi sino a consentire a un organo giurisdizionale come la Commissione contenziosa o il Consiglio di garanzia di annullare una delibera del Consiglio di Presidenza. È come se un giudice decidesse di abrogare una legge. Tuttalpiù avrebbe potuto decidere sul caso concreto con un'interpretazione della delibera costituzionalmente orientata o sospendere la decisione in attesa di una nuova pronuncia dell'Ufficio di Presidenza. Del resto, per motivare la decisione di primo grado si è fatto ricorso alla legge sul reddito di cittadinanza, con una sostanziale e riconosciuta equiparazione della delibera di un organo del Senato - badate bene - adottata da una sola Camera, a una legge bicamerale dello Stato, affermando che non è stato rispettato l'articolo 3 della Costituzione

sull'uguaglianza dei cittadini.

Mi chiedo allora: può un organismo interno al Senato dichiarare l'incostituzionalità di una norma o abrogarla completamente?

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,30)**

(Segue GRASSO). Si possono addurre tutte le ragioni contrarie alla delibera del 2015, ma il riferimento che si è fatto in motivazione a due ordinanze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite non appare assolutamente coerente. Se si va a leggere, anche lì viene riconosciuto il carattere particolare dell'indennità parlamentare, da cui poi deriva, come proiezione, il vitalizio. Nel 2019 peraltro ci sono state decisioni della stessa Commissione presieduta dal collega Caliendo, citate nella sentenza, che sono state favorevoli a mantenere la delibera.

Non sono riuscito a comprendere perché ci si sia discostati da quelle decisioni. Ripeto peraltro che l'istanza oggetto della decisione l'ha presentata un singolo senatore e quella decisione avrebbe dovuto valere solo per lui. Consideriamo, però, anche le conseguenze: abolendo del tutto la delibera del 2015, si spalancano nuovamente le porte del vitalizio ai senatori condannati non solo per corruzione, ma anche per mafia e terrorismo. Spero proprio che non sia un effetto voluto, ma solo una distrazione.

Per tutte queste motivazioni, giudico la decisione del Consiglio di Garanzia profondamente errata da un punto di vista procedurale, sostanziale e politico e ritengo che l'Assemblea, con la presente mozione, possa, come organo politicamente sovrano, indurre l'Ufficio di Presidenza a intervenire adeguatamente per riaffermare le proprie prerogative decisionali in via definitiva.

Sotto il profilo politico, inoltre, in un periodo in cui molti italiani sono in difficoltà, questa decisione investe uno dei temi che minano la fiducia del nostro sistema politico, che individuano le rappresentanze democratiche come casta e che allontanano ancor di più il Parlamento dai cittadini, e lo fa drammaticamente, proprio in un momento in cui, invece, dovremmo dimostrare l'esatto contrario.

La condanna in via definitiva per determinati gravi reati è un mero presupposto oggettivo che determina una rilevanza così intensa sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto da esigere la cessazione dalle cariche elettive. A maggior ragione, questa conclusione vale se in gioco vi è non il diritto all'elettorato passivo, ma un assegno vitalizio.

Il fondamento costituzionale è nell'articolo 48 della Costituzione. Il diritto di voto, attivo e passivo, a maggior ragione, «non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge». E ancora l'articolo 54 recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».

In conclusione, dichiaro il voto favorevole della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto sulla mozione n. 373, presentata dai senatori Licheri, De Petris, Grasso e altri che impegna l'Ufficio di presidenza ad adottare le opportune determinazioni, volte a disciplinare i casi di revoca dei vitalizi dei senatori cessati dal mandato condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità, tenendo conto dei principi propri della normativa vigente in materia di incandidabilità, espressione della più generale categoria dell'ineleggibilità prevista dall'articolo 65 della Costituzione, valutando con rigore i comportamenti che appaiono incompatibili con quell'integrità morale che ci sforziamo quotidianamente di interpretare nella nostra funzione e che il Paese chiede a gran voce. (*Applausi*).

[CRAXI \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema dell'autonomia della politica e della sua funzione guida nella società, del suo non essere subalterna a poteri diversi e non sottoposti al controllo democratico, è un argomento del quale dovremmo molto interessarci, e non ricorrevi al bisogno, magari nelle interviste, nelle dichiarazioni televisive, nei *talk show* e nei comizi, per evocare poteri forti e oscuri che condizionano la vita pubblica e le scelte strategiche del Paese.

Alcuni di voi potranno chiedersi cosa c'entri tutto ciò con i vitalizi. C'entra, eccome!

La politica dell'ultimo ventennio e i parlamentari di quest'ultimo scorcio di vita repubblicana hanno genesi e storie politiche assai diverse da quelli del passato. Per tutto l'arco della prima Repubblica, la politica era una missione che caratterizzava in via esclusiva l'esistenza della vita di una persona, alla

quale tutto era subordinato, ivi comprese le professioni e la stessa vita familiare. Con il tempo, questo percorso è cambiato; l'attività parlamentare è spesso accompagnata da altre e non rappresenta più un ostacolo per la professione. Questo, a mio avviso, è certamente frutto di un cambio di visione in cui la politica, ahimè, non è più centrale - circostanza che non gioca a favore della sua autonomia e del suo primato - ma è anche frutto dell'orda giacobina e del moralismo imperante che da oltre vent'anni si sono abbattuti sulla vita civile e democratica del Paese.

Così il Parlamento e il parlamentare sono in balia di tutto, delegittimati dalle vulgate antipolitiche e sempre più privati non solo del ruolo di indirizzo, ma della stessa funzione legislativa.

Questo è il risultato di una lunga stagione di demonizzazione della democrazia rappresentativa, nella quale abbiamo sostituito coloro che vivevano per la politica con l'improvvisazione e il dilettantismo e con alcuni che, sì, senza arte né parte, vivono oggi solo di politica e la usano per carriere e destini personali. Del resto, la perdita di competitività, prestigio e ruolo internazionale subita dall'Italia in questi anni è sotto gli occhi di tutti. È una deriva frutto della retorica contro la cosiddetta casta e dell'antipolitica che vede nel deputato e nel senatore un obiettivo da delegittimare, con argomenti che vanno dagli stipendi ai tanto odiati vitalizi.

Una premessa: non cogliere la differente natura della pensione e del vitalizio dei parlamentari - spiegata anche in una sentenza della Corte costituzionale - dice già tutto di coloro che urlano e strepitano.

È la Costituzione che ha voluto garantire all'esercizio della funzione parlamentare la massima libertà dai condizionamenti, anche di quelli di natura economica. Chi viola la Costituzione? Quelli che per anni hanno inneggiato all'intoccabilità della Costituzione più bella del mondo.

Mi spiace poi contraddire ancora la retorica imperante: i parlamentari non possono in alcun modo essere equiparati ad alcunché, perché rivestono una funzione che non può essere paragonata ad alcun'altra funzione; svilirli non li renderà migliori e non ne aumenterà la produttività, la qualità e la rappresentatività. Certo, mi rendo conto che questa riflessione non sarà popolare, ma se non ribaltiamo il ragionamento andando oltre le convenienze del momento, distruggeremo definitivamente quel che resta del nostro sistema democratico e dei suoi istituti.

Cos'era però l'istituto del vitalizio, se non una scelta per porre il politico in condizioni di indipendenza, libertà e autonomia? Attenzione, non solo l'indipendenza e l'autonomia dai poteri forti, ma dal lavoro e dal ricatto di non averne né trovarne uno, che costituisce una forma intrinseca di subalternità. Non c'è libertà, se si vive in una condizione di bisogno.

Era una forma di garanzia di un'Italia che non c'è più, che forse è giusto in parte rivedere e superare. Infatti, gli interventi legislativi di questi anni, anche giustamente, hanno rivisto il tema dei vitalizi. Lo si è fatto con la mini riforma del 1997, poi nel 2007 e ancora nel 2012: siamo passati, seppur con le storture di applicazioni retroattive, da un metodo retributivo a uno contributivo.

Ora qualcuno - magari proprio i professionisti della politica, quelli che vivono di politica e non per la politica, come diceva Weber o quelli che magari non hanno lavorato un solo giorno e votano qualsiasi provvedimento pur di non andare alle urne e lasciare, quindi, la tanto vilipesa poltrona - vorrebbe pure abolirlo.

Certo, si può ovviamente discutere su quale sia la misura congrua di indennità e di vitalizio atti a garantire al meglio la libertà di esercizio del mandato, ma considero offensivo, per la dignità di questa istituzione, che si usino parole come "ladri" che si appropriano indebitamente di risorse pubbliche, "scempio" o "vergogna".

Sono parole indegne dei cittadini che rappresentiamo e della carica istituzionale che ricopriamo, che persino nell'uso del linguaggio ha il dovere dell'esempio.

Dico no alla deriva e alle barbarie, come dico no all'accanimento e alla revoca del vitalizio a persone anziane o malate, che avevano fatto una previsione di vita per la loro vecchiaia su una base che non può essere stravolta, così come difendo la delibera di questo ramo del Parlamento per far riavere il vitalizio, per ragioni di salute o di sussistenza, ad alcuni suoi *ex* membri.

Occorre serietà: basta con la demagogia un tanto al chilo e con i moralisti che spesso si sono rivelati moralisti dei miei stivali. (*Applausi*). Anche perché, cari colleghi, l'ultimo anno ha cambiato il

paradigma popolare, con l'emergenza che ha mostrato la necessità di una politica forte, capace di decidere, di governare e di progettare il futuro.

Per questo, sostenendo lo sforzo profuso dalla Presidenza del Senato, che con le sue ultime decisioni ha messo una pezza ad alcune stridenti storture, il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC voterà a favore di questa mozione. Lo facciamo non in nome di un qualche tecnicismo o espediente giuridico, ma della politica, della sacralità delle istituzioni repubblicane e della necessità di legittimazione dei suoi rappresentanti di ieri, di oggi e di domani, sapendo che il meglio, come diceva Voltaire, è spesso nemico del bene. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di abbassare drasticamente il volume della voce. (*Applausi*).

Prego, senatrice Craxi.

CRAXI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, certamente il tema resta aperto e non ci sfugge, ma chi ha cultura di governo, sa vivere le istituzioni e crede nella democrazia e nei suoi presidi sa bene che ogni passo, per quanto piccolo sia, è sempre da considerarsi come una conquista. (*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, visto che non sono un parlamentare di lungo corso, ma questa per me è la prima legislatura, mi domando come mai su un tema così delicato e difficile, che giustamente ha avuto neanche grande attenzione da parte dell'opinione pubblica, non si sia mai voluto, neanche nelle passate legislature, approvare una legge che lo regolamentasse una volta per tutte. (*Applausi*). Ecco il vero motivo per cui dico con estrema chiarezza che così ognuno avrebbe potuto mettere in mostra le proprie posizioni e si sarebbe arrivati a una soluzione forse lineare, anche se, certamente, c'era il problema della Corte costituzionale.

Lo dico partendo da un'esperienza personale, perché in Regione Lombardia, quando abbiamo dovuto tagliare i vitalizi, abbiamo fatto incontri con tutti i partiti e abbiamo trovato una norma che si ispirasse ai criteri messi in campo dalla Corte costituzionale, ossia la ragionevolezza e, dall'altra parte, il riferimento a un determinato periodo di tempo, chiaramente con la possibilità di reiterare eventualmente il provvedimento. Così la legge è stata votata dalla stragrande maggioranza di tutte le forze politiche e tutti i ricorsi hanno retto di fronte alla Corte costituzionale, perché, se si approva una norma ispirata al principio di ragionevolezza e di buon senso, non si deve temere nulla con riferimento alla Corte costituzionale. Non capiamo - almeno non lo capisco io, poi magari qualcuno me lo spiegherà - per quale motivo si sia sempre voluto ricorrere all'altra possibilità per disciplinare questo argomento, ovvero ai cosiddetti regolamenti interni, che inevitabilmente si prestano a ricorsi, su cui poi interviene il senatore, che deve giudicare su questioni legate ai senatori stessi. Lo dico rispettando l'autonomia del Consiglio di Presidenza, della Commissione contenziosa e del Consiglio di garanzia.

Questo è quanto che dissi all'onorevole Fraccaro - e lo dico con estrema chiarezza - quando iniziammo l'avventura con il Governo dei 5 Stelle. Gli dissi: «Guarda che la strada della legge è la migliore, perché ci consente di affrontare definitivamente il tema». Mi è stato detto che invece la scelta era di andare in Consiglio di Presidenza, fare riferimento al Regolamento interno e di seguire quindi altre strade. Questo - lo dico sinceramente, con un atteggiamento totalmente asettico sulla questione e indipendentemente dalle varie posizioni - è il motivo per cui il Parlamento non ha mai avuto il coraggio di affrontare tale questione con una legge dello Stato. (*Applausi*). Se avessimo voluto riguadagnare credibilità a livello politico, avremmo dovuto sederci intorno a un tavolo e risolvere la questione una volta per tutte, anziché avere dei problemi ogni anno o ogni due, tre anni. Ripeto, dico questo al di là delle singole posizioni e non sto entrando nel merito: la mia è una considerazione di carattere generale che sottopongo all'attenzione di tutta l'Assemblea, perché siamo sempre in tempo a fare una legge; non è che non possiamo farla.

Passo alla questione della sentenza. Non entro nel merito delle decisioni prese sia dalla Commissione contenziosa che dal Consiglio di garanzia; non sono neanche un esperto della materia da poter stabilire se sia giusto il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale che equipara i vitalizi alle pensioni e il riferimento alla legge ordinaria sulla pensione e il reddito di cittadinanza. Non entro nel merito e non so se sia giusto o meno. Rispetto quella decisione; posso non dividerla, ma la rispetto per motivi

appunto di rispetto nei confronti dell'istituzione e della sua autonomia. Dico però che c'è qualcosa che stona in generale, indipendentemente dal fatto che si possa equiparare o no. A un cittadino condannato in via definitiva per terrorismo o per mafia non si può toccare o sospendere la pensione o il reddito di cittadinanza; ma se c'è un politico condannato, a lui bisogna per forza toglierla. *(Applausi)*. C'è qualcosa che stona.

Guardate... *(Brusio)*. Io vi ho lasciati parlare. Fatemi esprimere la mia opinione, che potete anche non condividere. Anzi, stavo dicendo - e mi spiace che vi arrabbiate - che addirittura più volte ho riconosciuto anche pubblicamente al MoVimento 5 Stelle quell'opera di morigerazione della politica nel percorso che è stato fatto. L'ho riconosciuto: lo riconoscevo quando eravamo al Governo insieme, l'ho riconosciuto quando eravamo su fronti opposti con il Governo Conte-*bis* e lo riconosco tuttora. Voi siete partiti con un'iniziativa tanti anni fa - io me la ricordo - denominata «zero privilegi», secondo cui i parlamentari non devono avere privilegi. È giusto e condivido il principio. Però, se è vero che i parlamentari non devono avere nessun privilegio anche in materia previdenziale, è anche giusto dall'altra parte che abbiano il diritto di non essere penalizzati sullo stesso argomento. *(Applausi)*. Si tratta semplicemente di mettere tutti sullo stesso piano.

Del resto, quella delibera - adesso non ricordo esattamente e chiedo scusa se non sono preciso in questo - che ha trasformato il vitalizio dal sistema retributivo - che era onestamente non corretto - al sistema contributivo va proprio in quella direzione: equipariamo in questa materia i cittadini italiani ai parlamentari, mettendo tutti sullo stesso piano. Si tratta solo di partire da questo presupposto. Quindi, indipendentemente dalla sentenza, noi abbiamo una mozione che chiede di ragionare su questo principio e siamo assolutamente d'accordo nel lavorare in questa direzione, purché non si faccia sempre passare il politico come quello che sostanzialmente deve essere sbeffeggiato, che non va bene, che non lavora, che merita la gogna. Questo non è giusto. Mettiamo tutti sullo stesso piano: noi la pensiamo sinceramente in questo modo.

Anche perché la cosa sbagliata - è la storia che ce lo insegna - è passare sempre da un estremo all'altro: prima i parlamentari erano troppo privilegiati, mentre adesso vogliamo farli passare come se fossero dei cittadini neanche di serie B ma, peggio ancora, come se fossero tutti dei ladri e dei delinquenti.

No, la verità sta nel mezzo: recuperiamo il giusto mezzo, quello che storicamente ha nobilitato la politica in questo Paese. Solo così riusciremo a fare qualcosa di chiaro, che non possa più essere messo in discussione e che finalmente dia trasparenza e chiarezza su questo tema.

Per questo motivo abbiamo presentato una mozione; non voteremo contro le altre mozioni, ma ci asterremo o voteremo a favore, a seconda della situazione, perché rispettiamo assolutamente tutte le posizioni (ci mancherebbe altro, anche perché la nostra mozione è quasi identica, sostanzialmente, a quella di Italia Viva e a quella di PD, 5 Stelle e LeU: sono quasi tutte identiche).

Abbiamo discusso, abbiamo fatto riunioni, ci siamo confrontati sul metodo e sulle questioni, però vi prego: cerchiamo tutti di trovare lo strumento più giusto e più corretto per normare, una volta per tutte, questa materia. Allora sì che faremmo una bella figura davanti ai cittadini e riacquisteremmo quella credibilità necessaria, come classe politica, di cui il Paese ha bisogno. Infatti, se la politica è forte, allora non ci sono i tecnici, gli esperti, gli scienziati, ma c'è la politica, che si assume le proprie responsabilità e decide fino in fondo. *(Applausi)*.

[TAVERNA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, avevo ovviamente preparato un discorso, ma gli interventi in Aula sono stati spunto di riflessioni, quindi mi permetto di partire dall'intervento del senatore Romeo, che chiede come mai non si sia fatta una legge. Senatore Romeo, fosse stato per lei, oggi non si sarebbe fatta neanche la discussione in Assemblea. *(Applausi)*.

Lei sa bene che abbiamo dovuto lottare per due settimane per poter avere semplicemente un confronto in Assemblea, che oggi, in base agli interventi svolti, mi sembra assolutamente costruttivo. Era un confronto necessario, visto che una norma che disciplinava la gestione dei vitalizi o, meglio, la revoca dei vitalizi per i condannati in via definitiva prima c'era; poi è intervenuta una sentenza che, andando oltre il *petitum*, l'ha abolita e questo ha portato il MoVimento 5 Stelle a presentarsi in Conferenza dei

Capigruppo per segnalare un vuoto normativo e la necessità di rimettere mano a ciò che stava accadendo.

La prima reazione è stata accusarci di voler fare una battaglia politica, di volerci appuntare la medaglietta, di voler portare di nuovo questo argomento, ormai abusato, all'attenzione dei cittadini. Devo dire che la mia prima reazione è stata quella di vergogna per chi pensava che la revoca dei vitalizi fosse esclusivamente una battaglia politica del MoVimento 5 Stelle: è una battaglia di dignità! (*Applausi*).

Dignità per il popolo italiano, senatore Romeo! (*Applausi*).

È proprio per questa battaglia di dignità del popolo italiano che il MoVimento 5 Stelle nasce; nasce per la lotta contro i privilegi e contro la casta. A me sembra che, nello stesso momento in cui siamo stati esclusi da alcune caselle di questa che - è vero - non è una scatoletta di tonno, è un *bunker* antiatomico, che per poterlo scardinare non bastano otto anni, forse non ne basteranno venti; dicevo, come siamo stati esclusi da qualche casella (la Commissione contenziosa e il Consiglio di garanzia), grazie al tradimento di nostri colleghi (*Applausi*), eletti grazie alla fiducia ricevuta da parte di cittadini su un programma che si basava fondamentalmente sulla lotta alla casta e sul taglio ai vitalizi, miracolosamente, con un colpo di mano, abbiamo visto ripristinare i vitalizi ai condannati.

Io oggi ho avuto il piacere di leggere la mozione presentata da Lega e Forza Italia; è una mozione che ieri non ci è stata sottoposta. Infatti, come lei sa, noi abbiamo iniziato chiedendo esclusivamente un dibattito; poi abbiamo presentato una mozione, perché ci sembrava corretto inserire questa discussione attraverso uno strumento previsto dal Regolamento del Senato e portarla correttamente all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

Avevamo visto la sua mozione, che era sinceramente irricevibile, però oggi ne presentate un'altra, dove si legge: «Impegna a rivalutare nelle sedi competenti, nel rispetto dei principi dell'articolo 54 della Costituzione». Senatore Vitali, lei si è detto basito da alcuni nostri comportamenti. Io le domando se lei ha considerato l'articolo 54, comma 2, della Costituzione, che i colleghi ricordano, ma che è bene riproporre ai cittadini: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore (...)». (*Applausi*). Infatti, quando giudica il caso Formigoni, cosa trova di onorabilità e disciplina nell'aver usato la sanità pubblica della Regione Lombardia come fondo cassa per viaggi da sogno e *yacht* di lusso per sé e i suoi amichetti? (*Applausi*). Per questo è stato condannato a risarcire 47 milioni di euro. Mi domando: adesso gli ridiamo il vitalizio così lui ci ridà i 47 milioni di euro? (*Applausi*). Mi sembra la soluzione corretta. (*Commenti*).

Andiamo avanti. Non contenti, avete reso la decisione valida *erga omnes*, ossia applicabile a tutti i casi di condannati in via definitiva ai quali il vitalizio era stato revocato. Mi corre l'obbligo di ricordare alcuni nomi e reati, perché credo che oggi ci sia la possibilità di far capire anche ai cittadini italiani di chi e cosa parliamo. Parliamo dei senatori Berlusconi, Dell'Utri e Cecchi Gori e di reati come frode fiscale, corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. (*Applausi*). Insomma, va tutto bene.

Senatore Vitali, lei dice di essere basito, mentre noi rimaniamo esterrefatti di fronte alla constatazione che avete voluto addirittura calcare la mano e, per poter riconoscere un privilegio a un corrotto, fate riferimento all'articolo 18-*bis* della legge sul reddito di cittadinanza. Le dico una cosa. Se è una pensione, mi deve spiegare come noi facciamo ad averla dopo quattro anni, sei mesi e un giorno, perché mi risulta che i cittadini italiani devono lavorare quarant'anni per vedersi corrisposta la pensione. (*Applausi*).

Inoltre, il senatore Cucca ha citato l'autodichia. È vero, siamo in regime di autodichia e infatti è stata adottata una delibera che, partendo dalla cosiddetta legge Severino, imponeva, in maniera meno severa, gli stessi parametri in tema di incandidabilità o decadenza, con riferimento alla privazione di privilegi legati allo svolgimento di quella funzione.

Se questa, invece, è una pensione, mi spiega perché non si applica la cosiddetta legge Fornero? Perché ai senatori non viene applicata la legge Fornero? Quando le cose fanno comodo siamo in autodichia, mentre quando così non è guardiamo alla legge ordinaria. (*Applausi*). Non si può fare. Mi dispiace non può funzionare così.

Oggi l'unico intento di questa mozione è far capire ai cittadini italiani cosa si pensa dei vitalizi ai

condannati: se ritenete che una persona condannata per gravi reati abbia diritto a godere di un privilegio, oppure no. Sono stanca dell'ipocrisia dei proclami televisivi, che vengono poi sovvertiti all'interno di stanze chiuse come la Conferenza dei Capigruppo, la Commissione contenziosa, il Consiglio di garanzia e l'Ufficio di Presidenza.

Volevamo aprire questo luogo e apriamolo. Oggi dovete dire agli italiani se volete revocare i vitalizi ai condannati (*Applausi*). È semplice, semplicissimo, rispetto a parole che devo leggere: la nostra posizione era e rimane coerente; sul taglio dei vitalizi faremo tutto quello che è possibile in un momento come questo, in cui ci sono famiglie a cui viene chiesto indietro l'assegno di accompagnamento per i figli disabili, in cui ci sono famiglie che non hanno visto la cassa integrazione, in cui ci sono famiglie che stanno perdendo il negozio e la speranza; il mancato taglio dei vitalizi è un segnale disgustoso e vergognoso. Queste sono le parole del senatore Salvini (*Applausi*).

Ho chiesto ai senatori di approvare il disegno di legge Richetti sui vitalizi e di approvarlo subito, così com'è. Abbiamo iniziato questa battaglia alla Leopolda nel 2011, ora c'è da fare l'ultimo miglio e per me va fatto subito. Sono parole del senatore Renzi.

Devo fare l'ultima citazione, senatore Vitali, perché non credevo neanche io che fosse stata detta; quando l'ho trovata, ho pensato che eravamo tutti d'accordo. Vanno tagliati i vitalizi ai condannati; i vitalizi vennero aboliti nel 2012 dal Centrodestra, fu una nostra iniziativa; lavoriamo da sempre per avere un sistema politico-istituzionale meno costoso e più efficiente, avevamo anche approvato una riforma costituzionale che riduceva il numero dei parlamentari, che però fu impedita dalla Sinistra. Tranquilli tutti, l'abbiamo fatta noi. (*Applausi*). Non mi sembra che questo sia il momento giusto per discutere di queste cose (invece questo sì, questo è il momento giusto). Siamo al lavoro per sostenere un Paese che soffre, non c'è tempo da perdere per parlare di vitalizi e di decisioni già prese. Questo lo ha detto il 27 giugno 2020 Silvio Berlusconi (*Applausi*).

Concludo il mio intervento con una citazione. Platone diceva che le brave persone non hanno bisogno di leggi che dicano loro di agire responsabilmente, mentre le cattive persone troveranno un modo per aggirare le leggi. Noi, brave persone, non torneremo indietro. (*Applausi. Vengono esposti dei cartelli*).

**PRESIDENTE**. Chiedo di abbassare immediatamente i cartelli e anche di non fare fotografie, che è vietato a tutte le persone, brave o cattive che siano.

**CALIENDO (FIBP-UDC)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto e le do la parola. Colleghi, data la riconosciuta importanza della discussione da parte di tutti i Gruppi, cerchiamo di avere un comportamento conseguente.

**CALIENDO (FIBP-UDC)**. Signor Presidente, chiedo di intervenire in dissenso per due ordini di motivi. Io credo ancora nella logica per cui chi svolge una funzione giurisdizionale, anche in questo Parlamento, non ha possibilità di parlare se non con atti. Pertanto io non interverrò sulla questione, perché abbiamo già fatto la sentenza, ma non voterò nessuna delle mozioni, in primo luogo perché nel 2011, quando chiesi di parlare su quel documento che era il regolamento sulle pensioni dei senatori, mi fu detto che era competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza, non se ne poteva parlare in Aula.

Mi sono attenuto alla regola, ma vedo che abbiamo anche in questo tradito quella regola, perché non era possibile parlarne in quest'Aula. (*Applausi*).

Mi limito qui ad esprimere alcune considerazioni che non sono mie opinioni, ma verità assolute, che nessuno può discutere.

Il presidente Grasso ha detto che per la prima volta il provvedimento era *erga omnes*. Senatore Grasso, da quando lei era Presidente, ma già prima ed anche ora, sono decine le sentenze di organi di autodichia, della Camera e del Senato, che deliberano *erga omnes*. Non è la prima volta che ciò accade. (*Applausi*). Ci sono state molte decisioni che hanno avuto attenzione ai diritti costituzionali, la stessa delibera del Consiglio di garanzia, come lei sa meglio di me, perché allora lei era ancora Presidente del Senato, annullava la delibera del Consiglio di Presidenza che riguardava il blocco per i pensionamenti anticipati. Lei sa benissimo che la sentenza Pagliari sulla certificazione, come avviene per i vitalizi, non può essere messa in discussione.

Abbiamo forse affermato che i vitalizi sono una pensione? No. Abbiamo affermato che i vitalizi sono una previdenza? No. Abbiamo preso atto che le sezioni unite della Corte di cassazione, ovvero

l'organo che assicura l'uniforme applicazione del diritto del nostro Paese ha affermato che è un trattamento di natura previdenziale. Questo comporta l'applicazione delle regole della Corte costituzionale. Potete dire quello che volete, ma sulla base di questi principi non si può ragionare in termini politici.

Mi limito, in conclusione, ad osservare che si tenta di fare come nel peggior periodo della Repubblica francese, quello della rivoluzione, quando si pretendeva di imporre, attraverso la piazza, le regole del processo e di imporre ai giudici di rispettare la volontà del popolo. Ringrazio la presidente Bernini e il presidente Berlusconi, perché su queste materie non ho dovuto mai discutere nel Gruppo e nel partito, né del calendario delle udienze, né di quali fossero i sistemi e le logiche. So che fate le riunioni di Gruppo sulle questioni giurisdizionali, siamo completamente fuori dalle regole di uno Stato democratico. (*Applausi*). Il giudice decide secondo coscienza e secondo la legge. (*Applausi. Congratulazioni*).

[DI NICOLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[DI NICOLA](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo a maggior ragione dopo l'intervento del senatore Caliendo per evidenziare come le mozioni presentate contro il ripristino dei vitalizi per i parlamentari condannati non colgano la sostanza del problema e cioè che con la decisione presa è come se al Senato si fosse consumato una specie di *golpe*, anzi un auto *golpe*, con un conflitto di poteri tra organi interni che non ha precedenti nella storia della Repubblica. In materia di autodichia la Commissione contenziosa vale, come è noto, come un tribunale. Ebbene, la sentenza con la quale ha deciso di restituire il vitalizio al senatore Formigoni non si è limitata, come diceva il senatore Grasso, a giudicare su un caso specifico, ma ha addirittura proceduto ad annullare una delibera del Consiglio di Presidenza. (*Applausi*). È come se un tribunale avesse cancellato una legge ordinaria: un pasticcio da Repubblica delle banane. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Di Nicola, mi scusi, la interrompo senza togliere tempo al suo intervento. Dico a tutti i colleghi senatori che più di uno non solo ha lambito, ma è arrivato anche a discutere nel merito della sentenza, ha iniziato prima il senatore Vitali e poi altri senatori intervenuti successivamente. Non ho tolto loro la parola.

Però vi pregherei di non superare il limite, perché l'argomento delle mozioni riguarda la questione del vuoto normativo e dei vitalizi. Quindi si può lambire la questione della sentenza, perché è collegata; ma, se si entra nel merito della decisione oltre un certo limite, questa Presidenza non lo consentirà, per il rispetto dei ruoli e delle attribuzioni, di cui questa Presidenza è garante.

Senatore Di Nicola, ovviamente può esprimere il suo parere e il tempo si è fermato; ma la pregherei di non mettere in difficoltà la Presidenza.

[DI NICOLA](#) (M5S). La ringrazio, Presidente, e invito a tener conto del tempo effettivo del mio intervento.

Per questo credo ci siano i margini doverosi affinché il Senato sollevi di fronte alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione. L'invasione di campo di un organo giurisdizionale ha inflitto un *vulnus* al principio della separazione dei poteri e penso che il Consiglio di Presidenza abbia il dovere di promuovere questa iniziativa. Altrimenti - lo dico a tutti i componenti che ne contestano la decisione - meglio uscire dal Consiglio di Presidenza. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Va bene, senatore Di Nicola. Però io davvero le chiedo...

[DI NICOLA](#) (M5S). Posso parlare, Presidente?

[PRESIDENTE](#). No, le spiego. C'è un ricorso, fatto da chi è competente a farlo, che ha toccato tutti questi argomenti. Quindi, le chiedo di stare nel merito della questione. L'ha detto e l'abbiamo capito, altrimenti sarò costretta a toglierle la parola.

[DI NICOLA](#) (M5S). Altri lo hanno fatto, Presidente. Comunque ritengo che questo sia il modo giusto per denunciare, di fronte al Paese, la gravità delle decisioni prese dagli organi presieduti dai senatori Caliendo e Vitali. (*Applausi*).

Dirò di più, Presidente: c'è un'altra vergogna sulla quale questo Parlamento continua a tacere. (*Commenti*).

**PRESIDENTE**. La discussione si è svolta finora con toni impegnati, ma molto adeguati al luogo, vediamo di concluderla. La Presidenza interviene quando lo ritiene opportuno.

Prego, senatore Di Nicola. Il suo è un intervento in dissenso e la prego di concludere.

**DI NICOLA (M5S)**. Dicevo, Presidente, che c'è un'altra vergogna in tema di pensioni, rispetto alla quale il Parlamento continua a tacere, utilizzandone tutti i privilegi, mentre potrebbe cancellarla in cinque minuti con una delibera del Consiglio di Presidenza. È quella delle doppie e triple pensioni, accanto ai vitalizi, che i parlamentari continuano a lucrare a danno dei cittadini, grazie allo scandalo dei contributi figurativi. *(Commenti)*.

**PRESIDENTE**. La prego di concludere. Naturalmente è sin troppo ovvio che, interrompendo, il momento della conclusione rischia di essere ritardato. La prego di concludere, senatore Di Nicola.

**DI NICOLA (M5S)**. Mi deve restituire il tempo dell'interruzione.

**PRESIDENTE**. Gliel'ho già restituito e si è già fermato. Adesso la prego davvero di concludere.

**DI NICOLA (M5S)**. Lo scandalo dei contributi figurativi. Come oggi ha ricordato l'ex presidente dell'INPS Boeri, ci sono centinaia di parlamentari che, versando appena il 9 per cento dei contributi, ottengono che l'INPS versi per loro quasi il 24 per cento. E poi parliamo di equità! Rispetto a questo non possiamo rimanere inerti, perché, mentre in quest'Aula i senatori si concedono privilegi odiosi, fuori ci sono cittadini disperati, senza lavoro e costretti a pagare la vergogna dei vitalizi e dei contributi figurativi. *(Applausi. Commenti)*.

**VITALI (FIBP-UDC)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto e le do la parola. *(Commenti)*.

**VITALI (FIBP-UDC)**. State buoni.

**PRESIDENTE**. Senatore Vitali, si rivolga alla Presidenza.

**VITALI (FIBP-UDC)**. Sì, Presidente, perché si parla di democrazia, ma si vuole imbavagliare il Parlamento.

**PRESIDENTE**. Non si preoccupi che il Parlamento in questo momento è liberissimo. Però, essendo già intervenuto, chiedo anche a lei di non entrare nel merito della decisione, come è già stato fatto per gli altri. *(Commenti)*.

**VITALI (FIBP-UDC)**. Presidente, la sentenza è stata pubblicata e, quindi, è pubblica. Sono stati fatti interventi sulla sentenza e, siccome sono il relatore della sentenza, intervengo in dissenso anche per questo motivo. Non farò un comizio, come altri, perché i comizi li faccio in campagna elettorale; né citerò casi personali politici, perché anche questi non appartengono al dibattito civile in quest'Aula.

Voglio soltanto dire alla presidente Taverna che esiste l'articolo 57, ma esiste anche l'articolo 3 della Costituzione, per il quale ogni cittadino deve essere trattato alla stessa maniera e, allora, se ci sono delle leggi - una di queste è stata fatta dal Movimento 5 Stelle; mi riferisco all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 - che consente ai condannati non per reati gravi di continuare a mantenere la pensione e l'assegno, non ho capito per quale motivo il parlamentare debba essere trattato in maniera peggiore di un qualunque cittadino. *(Commenti)*. Fatemi parlare!

Concludo perché mi aspetto che qualcuno chieda scusa per quegli *slogan*, chiaramente se c'è onestà intellettuale; se non c'è onestà intellettuale, ognuno fa ciò che vuole. Voglio soltanto citare un passo della sentenza.

**PRESIDENTE**. No, le tolgo la parola. La Presidenza deve garantire la separazione dei ruoli. Se lei entra nel merito della sentenza, sono costretta a toglierle la parola. Su questo la decisione è irrevocabile.

**VITALI (FIBP-UDC)**. Non cito la sentenza, però dico che il mio voto è in dissenso perché con la sentenza non è stato ridato il vitalizio ai condannati. Con la sentenza è stato stabilito che l'ex parlamentare deve avere un grado di onorabilità maggiore rispetto al cittadino e che le sanzioni vanno comminate dal legislatore interno (il Consiglio di Presidenza), ma tenuto conto dei principi di ragionevolezza stabiliti dalla Costituzione, come per tutti i cittadini, per garantire il rispetto della dignità e dei diritti umani. Questo dice la sentenza e questo è praticamente ciò che chiedono le mozioni.

Per questo motivo voterò in dissenso.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, a leggere le tre mozioni presentate potrebbe sembrare che tutti i partiti presenti in Aula siano contrari a dare i vitalizi a coloro che sono stati condannati. Leggetele; sono pressoché identiche e, tuttavia, i vitalizi sono stati restituiti a coloro che sono stati condannati per gravissimi reati.

Allora, ai partiti presenti e, soprattutto, a chi sventola cartelli con la scritta «no ai vitalizi» dico che avete un modo specifico per far cessare tutto ciò: staccate la spina al Governo e fate andare a casa questa maggioranza indecente. Altrimenti, la sensazione è che queste mozioni e questi piagnistei siano un mero lavaggio delle coscienze.

A questo L'alternativa c'è non si presta e non voterà queste mozioni per i motivi che ha spiegato benissimo il collega Primo Di Nicola, in dissenso dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[PARAGONE](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto*). Signor Presidente, i cittadini capiscono una cosa: i condannati si riprendono il vitalizio. Questa è la cosa più facile che i cittadini hanno capito e che prenderanno. Quindi, è giusto che io dia il pieno sostegno alla mozione del MoVimento 5 Stelle, perché ho fatto la campagna elettorale su questi temi, moralmente importanti.

Mi asterrò sulle altre due perché voglio riconoscere al Movimento un lavoro che è stato fatto da tempo. È proprio per questo che domando, in nome dell'etica e della morale, attraverso la Presidenza al Movimento: perché ai condannati è giusto non dare il vitalizio, ma a un condannato per gravi reati finanziari, perché ha truccato i bilanci di Monte Paschi di Siena, il Governo precedente, attraverso il vostro voto, ha dato ancora sostegno e fiducia? Sto parlando di Alessandro Profumo, condannato in primo grado.

PRESIDENTE. Senatore Paragone, le chiedo in cosa è in dissenso il suo intervento.

PARAGONE (*Misto*). È in dissenso rispetto al voto del Gruppo Misto che vota a favore di tutte e tre le mozioni. Io ho detto che voterò a favore soltanto della mozione del Movimento e che mi asterrò sulle altre due.

Faccio allora il mio intervento politico come lo hanno fatto tutti o forse vi dà fastidio che in quest'Aula si dica che Alessandro Profumo, condannato in primo grado, è ancora amministratore delegato di una partecipata di Stato quotata in borsa? Perché il Movimento non gli toglie la fiducia? Perché non sollevate anche voi, attraverso il Governo, l'azione di responsabilità verso questo condannato per gravi reati finanziari?

L'aspetto morale deve valere quindi per tutti. Sì dunque a questa mozione, sì all'aspetto etico che sollevate, ma basta con i condannati che guidano delle partecipate di Stato quotate in borsa.

[PRESIDENTE](#). Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 373, presentata dai senatori Licheri, Malpezzi, De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 374, presentata dai senatori Romeo, Bernini, Ciriani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 375, presentata dal senatore Cucca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16, con la votazione per l'elezione di due senatori Segretari.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,23, è ripresa alle ore 16*).

### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA**

**Votazione per l'elezione di due senatori Segretari** (*Votazione a scrutinio segreto con il sistema delle urne aperte*) (ore 16)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di due senatori Segretari.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, ciascun senatore o senatrice scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. Risulteranno eletti i due senatori che otterranno il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state approntate due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari la scheda che, dopo il voto, depositeranno nell'apposita urna all'uscita della cabina stessa.

La chiama sarà svolta in ordine alfabetico. Dopo l'effettuazione della chiama, le urne resteranno aperte fino alle ore 19, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

*(Il senatore Segretario Laforgia e, successivamente, la senatrice Segretario Montevicchi fanno l'appello).*

*(Seguono le operazioni di voto).*

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,46)**

Dichiaro chiusa la votazione dei senatori presenti in questo momento in Aula.

Avverto gli onorevoli senatori che non hanno ancora votato che potranno farlo fino alle ore 19.

*(Le urne restano aperte).*

Coloro che desiderano votare segnalino la loro presenza ai senatori Segretari, i quali ne prenderanno nota, ovviamente senza procedere a chiamarli, al fine di poter proseguire con i lavori.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,47)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1957, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**FERRARA, relatore.** Signor Presidente, l'intesa in esame è finalizzata a consolidare e approfondire ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi nell'ambito della ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale bilaterale del 1975, nonché a migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. L'articolo 3, in particolare, modificato dalla Camera dei deputati, quantifica gli oneri economici derivanti dalla cooperazione scientifica e tecnologica, di cui all'articolo IV dell'Accordo, in 461.000 euro annui a decorrere dal 2020 e le spese di missione dei funzionari dei reparti di cui all'articolo X in 7.200 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Sospenderei un attimo le procedure di voto per l'elezione dei senatori Segretari, per poi riprenderle durante le dichiarazioni di voto, e procederei alla votazione degli articoli del disegno di legge in esame per consentire a tutti i colleghi di esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole per il Gruppo Italia Viva, chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale dell'intervento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[ALFIERI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico su questo e anche sui successivi disegni di legge di ratifica. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali a questo disegno di legge di ratifica e preannuncio il voto favorevole cumulativo su quelli successivi. *(Applausi)*.

[AIMI](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole da parte del Gruppo Forza Italia sia su questa ratifica sia sugli atti di ratifica che andranno successivamente al voto e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, anche io annuncio il voto favorevole a questo disegno di legge di ratifica da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e preannuncio il voto favorevole a tutte le successive ratifiche. *(Applausi)*.

[FERRARA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle a questa ratifica e anche alle successive. *(Applausi)*.

[LA PIETRA](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) *(FdI)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo

provvedimento, come anche a tutti gli altri successivi, escluso il disegno di legge n. 1142-B, recante l'Accordo con la Repubblica Kirghisa. A quel provvedimento noi voteremo in maniera contraria per le continue persecuzioni in atto in quel Paese nei confronti delle nostre comunità cristiane. Invito, inoltre, tutta l'Assemblea a non ratificare tale Accordo e a votare in maniera contraria. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2131) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,59)*

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2131, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

**PETROCELLI**, *f. f. relatore*. Signor Presidente, questo Accordo discende da una proposta presentata dal Governo greco nel 2013 e si ricollega a un'intesa, già prevista, di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, che risale addirittura al 1977 e che è ancora vigente, con la quale i due Stati, Italia e Grecia, hanno delimitato la piattaforma continentale del Mar Ionio. Nessuno dei due Paesi - tengo a sottolineare al momento - ha proclamato aree di giurisdizione funzionale, sia come pesca riservata sia come zona di protezione ecologica o come zona esclusiva economica sulla colonna d'acqua del Mar Ionio. Tuttavia - mi preme ricordarlo - un apposito disegno di legge, l'Atto Senato 2007, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della Commissione affari esteri del Senato, prevede espressamente l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Per quanto riguarda i profili di compatibilità con la normativa nazionale, anche quest'atto non presenta alcun tipo di problema.

Propongo pertanto il voto favorevole dell'Assemblea. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**GARAVINI** *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GARAVINI** *(IV-PSI)*. Signor Presidente, anche su questo provvedimento come sui successivi, dichiaro

il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI e rinnovo la richiesta di depositare agli atti i testi degli interventi.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso.

I senatori Alfieri, La Pietra, De Petris, Aimi, Lucidi e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1959) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Relazione orale)* **(ore 17,03)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1959, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**ALFIERI, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a votare questo provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, per permettere all'Ecuador di aderire a un Accordo già in essere fra Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Perù e la Colombia, dall'altra; quindi, un classico protocollo di adesione che permette anche l'adesione dell'Ecuador.

Il testo in esame costituisce lo strumento giuridico con cui l'Ecuador aderisce all'Accordo multipartito sottoscritto nel 2012 dall'Unione europea e dai suoi Stati membri con Colombia e Perù, e cioè al primo Accordo commerciale concluso dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che rappresenta un importante strumento per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale fra Europa e America Latina, che permette di rafforzare i legami politici ed economici tra le due aree geografiche.

Tra gli aspetti di rilievo posti in evidenza nella relazione, che accompagna il disegno di legge di ratifica, c'è la valutazione della Commissione europea circa gli aspetti attesi con l'adesione al protocollo, che dovrebbe consentire un aumento delle esportazioni dell'Unione europea verso l'Ecuador pari al 42 per cento; un risparmio di dazi per gli esportatori dell'Unione europea nella misura di almeno 106 milioni di euro l'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo, dell'*automotive* e dei macchinari.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di quattro articoli e l'articolo 3 pone in particolare una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'analisi della compatibilità dell'intervento non segnala criticità dal punto di vista dell'ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con altre norme di diritto internazionale a cui l'Italia è vincolata.

Per questi motivi, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Alfieri, La Pietra, Garavini, Aimi, Lucidi, Ferrara e De Petris confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2006) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,08)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2006, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Garavini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**GARAVINI, relatrice.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica degli emendamenti all'Accordo del 1996 sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua. L'Accordo costituisce uno dei principali strumenti giuridici internazionali finalizzati alla conservazione della biodiversità e a ridurre le minacce a carico della sopravvivenza dei cetacei in quelle acque. Il provvedimento prevede anche la creazione di una rete di aree marine protette e la regolamentazione delle attività di pesca dei cetacei.

Il disegno di legge di ratifica pone una clausola di invarianza finanziaria; stabilisce che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate debbano svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali ed è per questo che, in qualità di relatrice, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.  
(Applausi).

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Alfieri, Garavini, Aimi, Lucidi e Ferrara, La Pietra e De Petris confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1142-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,11)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1142-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Rojc, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**ROJC, relatrice.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata nuovamente a esaminare il disegno di legge approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra Italia e Kirghizistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel febbraio 2013, rinnovando l'ultima Intesa relativa a tali ambiti risalente addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica.

Scopo primario dell'Intesa è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Kirghizistan.

Si ricorda che l'Assemblea del Senato ebbe modo di esaminare e approvare il testo del presente disegno di legge, in prima lettura, il 30 ottobre 2019. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, conseguenti a un parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione formulato dalla Commissione bilancio, riguardano l'articolo 3 relativo alle disposizioni finanziarie della ratifica, e posticipano di due anni la relativa autorizzazione di spesa.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli, con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento. L'articolo 3 li valuta in poco più di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e in 139.620 euro a decorrere dal 2023.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese e, quindi, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Alfieri, Garavini, Lucidi, La Pietra, De Petris e Ferrara confermano le intenzioni di voto precedentemente espresse.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, annuncio il voto di astensione da parte del Gruppo Forza Italia in ragione della recrudescenza delle persecuzioni in atto nei confronti della minoranza cristiana.

*(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**[\(1143-B\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,16)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1143-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[CRAXI](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata nuovamente a esaminare il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia, fatta a Riad, in Arabia Saudita, nel febbraio 2011.

Si ricorda che l'Assemblea del Senato ebbe già modo di esaminare e approvare il testo del presente disegno di legge, in prima lettura, il 30 ottobre 2019. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, conseguenti a un parere favorevole con condizione, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio, riguardano l'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie della ratifica, e posticipano di due anni la relativa autorizzazione di spesa.

Il disegno di legge di ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2021, in 151.920 euro, di cui 51.920 euro annui per le spese di missione e 100.000 euro annui per il contributo finanziario obbligatorio.

La ratifica della Carta non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Alfieri, Garavini, Aimi, Lucidi, La Pietra, De Petris e Ferrara confermano le intenzioni di voto precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** In considerazione del fatto che le urne per la votazione per l'elezione di due senatori Segretari resteranno aperte fino alle ore 19, chiedo ai Gruppi se è ipotizzabile da parte della Presidenza iniziare alle ore 18 la discussione, che non dovrebbe essere troppo lunga, del disegno di legge n. 1196, il cui esame è stato concluso dalla 1a Commissione.

Potremmo così concludere questa sera i nostri lavori. (*Applausi*).

Non essendoci dissenso, così è stabilito.

La Commissione bilancio è pertanto autorizzata a convocarsi per esprimere i pareri sul testo e sugli emendamenti, che sono pochissimi.

In attesa dei pareri della Commissione bilancio, passiamo allo svolgimento degli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

### Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**LAUS (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LAUS (PD).** Signor Presidente, mi rivolgo a lei e, per suo tramite, al Governo.

Mi servono pochi minuti per denunciare una forte preoccupazione relativa al tentativo del Governo di reintrodurre nel nostro quadro normativo la fattispecie degli appalti al massimo ribasso.

Con impegno e grande senso di responsabilità, il Senato ha da poco istituito la Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. L'iniziativa parlamentare testimonia la consapevolezza unanime che gli *standard* di sicurezza, benessere, garanzia, legalità ed equità degni di una democrazia avanzata come la nostra sono invece per il sistema nazionale un'aspirazione ancora irrealizzata.

### Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,21)

(*Segue LAUS*). Scelta la strada dell'agire consapevole e proiettati verso traguardi di civiltà, non possiamo ora permetterci un'inversione di marcia e ragionare, come sembra stia invece facendo il Governo, su provvedimenti che riporterebbero indietro il Paese di oltre mezzo secolo in termini di tutela. La prospettiva che il cosiddetto decreto semplificazioni ripristini il ricorso al criterio di aggiudicazione basato sul massimo ribasso ci allontana dall'obiettivo delle tutele e, soprattutto, dal traguardo auspicato di non dover più ricorrere in futuro a indagini pubbliche e pubbliche ammende sulle troppe storture che reprimono un diritto costituzionalmente riconosciuto.

L'attuale codice degli appalti ha tradito nei fatti più di un'aspettativa di semplificazione e modernizzazione del Paese, ma l'Italia non avrà alcun vantaggio se il rimedio sarà peggiore del male.

(*Applausi*).

**ANGRISANI (Misto).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANGRISANI (Misto).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il prossimo 12 giugno saranno trascorsi dieci anni dal *referendum* del 2011 che vide il popolo italiano esprimersi contro la privatizzazione del sistema idrico.

Con il secondo quesito del *referendum*, nella determinazione della tariffa del servizio idrico integrato è stato abrogato, all'articolo 152 del codice ambientale, il riferimento all'adeguata remunerazione del capitale investito. Non sono bastati 26 milioni di sì, con oltre il 57 per cento degli aventi diritto che si è democraticamente espresso, per riuscire a trasformare il sistema idrico italiano, soprattutto in Regioni come la Campania, dove gestioni come quella della GORI continuano a vessare i cittadini con continui

amenti tariffari, disservizi e mancati investimenti.

Quello dell'acqua pubblica è un tema importantissimo. Ci siamo sempre battuti per il principio dell'acqua come bene comune, indispensabile e accessibile a tutti senza distinzioni ed essenziale per la sopravvivenza.

Per la ripubblicizzazione del sistema idrico esiste una proposta di legge ferma alla Camera dei deputati, presentata da quelli che erano i miei colleghi del MoVimento, nella quale sono ribaditi i principi generali dell'acqua come bene naturale, diritto universale, fondamentale e indispensabile per la vita. È intollerabile, dunque, che la volontà popolare non sia rispettata. In Campania il 98 per cento dei votanti si era espresso a favore del secondo quesito referendario.

L'acqua è un bene pubblico e tale deve ritornare. Su questa posizione dobbiamo essere coerenti con la decisione referendaria. Non è possibile ancora oggi avere gestori come la GORI, che fanno dell'acqua un affare pagato dai cittadini a caro prezzo, con tariffe sempre più esorbitanti e allo stesso tempo non ci si pensa due volte a intimare o chiudere l'erogazione se non si è in grado di pagare bollette sempre più esose, frutto di rincari continui e ingiustificati.

L'accesso all'acqua è un diritto umano universale ed è anche una condizione essenziale per arginare la drammatica emergenza igienico-sanitaria che stiamo vivendo. Ragionare su aumenti delle tariffe in un momento di crisi economica e sociale come quella che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid, con famiglie ridotte sul lastrico e difficoltà crescenti per trovare un'occupazione, è veramente inammissibile.

A dieci anni da quel *referendum*, ispirato da oltre 400.000 firme raccolte dai movimenti per l'acqua e confermato da milioni di italiani, non abbiamo ancora una rete di infrastrutture idriche degne di uno dei Paesi più sviluppati del mondo. Questo è gravissimo e sento oggi il dovere di sottolinearlo e di invitare tutti ad una riflessione su questo argomento (*Applausi*).

**LONARDO** (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (*Misto*). Signor Presidente, ho presentato nel tempo più di 80 interrogazioni ed ho ricevuto risposte soltanto all'otto per cento di esse, quindi soltanto a dieci. Si sono susseguiti più Governi, con maggioranze diverse, ma l'atteggiamento è rimasto sempre uguale: scarsissima attenzione alle voci che provengono dal territorio e che, attraverso i parlamentari, vogliono giungere fino all'Esecutivo. I cittadini aspettano risposte ed attenzione, invece devo riscontrare che ricevono soltanto indifferenza: ne sono la testimonianza.

Tra le tante interrogazioni cui invano aspetto risposte, quella per cui oggi rivolgo un accorato appello al Ministro affinché mi dia riscontro è la [4-05324](#), in riferimento alle cartelle dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e alla rateizzazione per il periodo 2020/2021. L'Agenzia delle entrate sta applicando sanzioni ed interessi che, sommati, giungono a soglie di assoluto allarme, ben oltre il 100 per cento dell'imposta, a seguito della decadenza del beneficio del pagamento rateale. Tanti sono i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che non sono riusciti ad ottemperare ai pagamenti rateali verso il fisco a causa della pandemia, che ha determinato pesanti cali di liquidità per gli scarsi consumi e l'attivazione della cassa integrazione Covid. L'Agenzia delle entrate non può richiedere l'intero pagamento del debito, aggravato da interessi e sanzioni, nel termine di sessanta giorni solo a seguito di un ritardato pagamento, a volte anche soltanto di una sola rata, e la conseguenziale decadenza dal beneficio del termine, data la straordinarietà della crisi economica in cui vive il Paese.

Interessi e sanzioni così alti praticati dall'Agenzia delle entrate indeboliscono fortemente la battaglia che lo Stato conduce nella lotta all'usura, ritenendola un fenomeno da contrastare con forza. Per questo, proprio in questo momento di grave recessione economica, è necessario porre rimedio. Ho chiesto al Ministro di sapere le ragioni per cui il Governo non vigila attentamente sull'applicazione del tasso di interesse e sulle sanzioni applicate dall'Agenzia delle entrate che, secondo calcoli effettuati, supera il 100 per cento di ricarico sull'imposta dovuta; se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda inserire nei prossimi provvedimenti, al fine di determinare più eque condizioni di pagamento per coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione, della definizione agevolata o della rottamazione.

Ho chiesto, inoltre, se non ritenga di assumere una decisione urgente per porre rimedio alla succitata condizione di squilibrio adottata dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti italiani.

Queste sono le domande che ho posto al Ministro e mi auguro che possano arrivare presto le risposte, non per me, ma per i cittadini.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, quelle che sto per leggere sono le parole di uno dei più importanti uomini che hanno reso e ancora oggi rendono la pesca sportiva italiana famosa nel mondo, che più volte è stato premiato in ambito sportivo, è scrittore di libri e documentarista e quindi anche figura di riferimento per questo importante settore. Si chiama Roberto Ripamonti e mi scrive in merito a una problematica seria, quella delle reimmissioni: «Caro Simone, come ben sai la pesca sportiva in Italia muove un dinamico ed importante tessuto sociale, culturale, sportivo e produttivo; è un importante vettore per portare i più giovani verso l'aria aperta, è svago per i più anziani, è sana e funzionale attività per i disabili. I praticanti sono più di due milioni, l'indotto supera i tre miliardi di euro e sono oltre 15.000 i lavoratori in tutto il settore. La pesca sportiva è anche uno strumento turistico e conseguentemente vettore economico di rilevante importanza per tutti i territori bagnati dai fiumi, dai laghi, dai torrenti e spesso è l'unica vera attrattiva turistica a fronte di un indotto.

In Nazioni limitrofe (Austria, Croazia, Bosnia e Slovenia) questa attività è strutturata e attira decine di migliaia di appassionati in tutta Europa per beneficiare delle acque gestite con criteri imprenditoriali ma rispettosi dell'ambiente naturale. I nostri corsi d'acqua sono oggetto di minacce che vanno dagli scarichi industriali al prelievo idrico al bracconaggio, per non parlare della mortale presenza di specie ittiofaghe quali il cormorano, vero distruttore di *stock* ittici dei torrenti. I ripopolamenti, quindi, sono l'unico vero strumento di ripristino degli equilibri. I ripopolamenti. L'adozione di criteri scientifici esattamente restrittivi ha bloccato l'immissione per scopi di ripopolamento nella quasi totalità del territorio nazionale, alterando un equilibrio gestionale raggiunto da oltre un secolo. Il decreto attuativo del 2 aprile 2020, con riferimento all'articolo 3 criteri per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone sta ottenendo risultati devastanti per l'intero settore per il blocco di immissioni della trota fario, della trota iridea e del coregone.

Il perdurare delle minacce sopra descritte, a fronte di mancati ripopolamenti, ha svuotato i corsi d'acqua italiani, allontanando migliaia di appassionati con danni devastanti per le attività economiche collegate. È inoltre entrato in crisi un settore, quello della piscicoltura, che vede sottrarsi una importante fonte di fatturato senza la possibilità di predisporre adeguamenti al mutato quadro normativo. Migliaia di posti di lavoro sono quindi a rischio per una scelta superficiale, inopportuna ancor più in presenza di una pandemia. È necessario pertanto ripristinare le immissioni in ottemperanza delle esistenti carte ittiche, ignorate da questo decreto, ridisegnando un sistema normativo adeguato alla realtà mediante un documento che consenta con effetto immediato l'immissione di esemplari adulti e sterili delle specie alieutiche di interesse; tutto ciò al fine di ripristinare una situazione consolidata in oltre cento anni di immissioni e permettere a tutto l'indotto economico attualmente bloccato di ripartire. Con stima, Roberto».

Presidente, è chiaro che qui si sta ammazzando un settore intero. Non è bastata la pandemia ad uccidere gli uomini e le attività. Da dove e per quale motivo arriva questa stupida volontà di distruggere un settore fatto di attività sane? Queste sono scelte ingiustificate. È troppo facile riempirsi la bocca al giorno d'oggi di belle parole come «ambientalismo», «ecologia», «salvaguardia dei corsi d'acqua». La realtà è che questa è solo stupida e miope ideologia estremista che non giova a nessuno, né all'ambiente, né all'attività, né all'uomo. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai unanimemente riconosciuto che la precocità della diagnosi, la qualità delle prestazioni erogate, la collegialità e la fattiva collaborazione dei vari operatori coinvolti - psicomotricisti, logopedisti, educatori socio-pedagogici - è fondamentale nell'ottenere i migliori e più evidenti risultati nel percorso riabilitativo dei bambini con spettro

autistico.

Ebbene, la Regione Campania ha deliberato un provvedimento che va esattamente nella direzione opposta: ha decretato un taglio alle ore (già poche, per la verità) di terapia cui ogni bambino autistico ha diritto. Ha deliberato inoltre l'estromissione di alcune figure professionali, in particolare pedagogisti e operatori sociopedagogici, i quali fanno parte della squadra che prende in carico il bambino autistico e che partecipa attivamente al suo progetto riabilitativo e al suo percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. La vice presidente del Consiglio regionale della Campania, l'onorevole Valeria Ciarambino del MoVimento 5 Stelle, ha chiesto l'immediata sospensione di questa delibera, che offende, nella sua crudezza e nelle sue motivazioni prettamente collegate a risparmi economici, la dignità dei bambini autistici e delle loro famiglie.

Voglio ribadire ancora una volta con forza che la battaglia per l'autismo si combatte con fatti e interventi concreti, non a parole o a passerelle. (*Applausi*). Parliamo di riduzione delle liste e dei tempi di attesa per l'accesso ai centri accreditati, che in qualche caso superano anche un anno. Parliamo del riconoscimento e dell'autorizzazione, da parte di ogni azienda sanitaria, ad adottare le migliori terapie scientificamente riconosciute, metodo ABA *in primis*, e del diritto di ogni piccolo paziente di poterne usufruire gratuitamente, indipendentemente dal luogo dove egli vive. Vi sono famiglie in condizioni economiche disagiate, le quali non possono accedere a queste terapie innovative.

A tal proposito ho presentato un disegno di legge (Atto Senato 1397), che giace ancora in Commissione, e un emendamento al decreto-legge sostegni, purtroppo non approvato dal Ministero della salute, per cercare di ridurre queste vere e proprie gravissime sperequazioni. I bambini autistici vanno assistiti in maniera efficace e precocemente, per garantire loro un percorso riabilitativo capace di recuperare tutti i loro margini di autonomia. Essi hanno bisogno di un aiuto, non di rifiuti; non si può risparmiare sulla pelle dei bambini e degli adolescenti più fragili. (*Applausi*).

NUGNES (*Misto*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, ciò di cui vi voglio parlare questa sera è il patto sociale di fiducia che tutti noi abbiamo verso gli altri. Senza questo patto di fiducia non si può fare niente nella nostra società. Non si può prendere un aereo, se il patto di fiducia non sussiste, perché chiaramente, quando qualcuno di noi sale su un aereo, sta dando fiducia a chi quell'aereo l'ha progettato e l'ha costruito, a chi lo guida e a chi lo ha mantenuto e controllato.

Allora, alla luce anche di tutte le cose che stanno succedendo negli ultimi tempi, vorrei fare un appello al Governo per questo decreto semplificazioni che sta arrivando. Se per velocizzare la nostra economia e semplificare si deve venir meno al controllo pubblico sulle azioni umane, noi mettiamo a rischio il patto sociale di fiducia. Mettere mano ancora una volta alle liberalizzazioni sugli appalti pubblici e quindi necessariamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro è gravissimo, può essere enormemente grave. Abbiamo avuto 185 morti sul lavoro nel primo trimestre, ossia due morti al giorno dall'inizio dell'anno. Ho difficoltà a parlare della strage del Mottarone o del ponte Morandi, dove è stata la cattiva manutenzione a creare delle stragi. Noi dobbiamo capire in che direzione vogliamo andare, se vogliamo salvaguardare il patto sociale di fiducia o vogliamo che esso venga meno; con il suo venir meno, sicuramente la ripresa socio-economica di questo Paese non ci sarà mai.

Quindi, affinché le semplificazioni e le velocizzazioni non siano a discapito dei controlli e del controllo pubblico sulle operazioni private, io faccio un appello qui e ora al Governo, affinché il decreto in arrivo mantenga e ci assicuri i controlli necessari su tutte le operazioni che serviranno alla collettività. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Come annunciato dal presidente Calderoli, attendiamo le ore 18 per passare al provvedimento successivo.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,40)**

Onorevoli colleghi, per consentire l'arrivo in Aula del rappresentante del Governo che ha seguito il disegno di legge n. 1196 e l'espressione dei pareri della 5a Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 18,15, per poi riprendere sia con l'esame del disegno di legge, sia con le eventuali ulteriori votazioni per l'elezione di due senatori Segretari.

La seduta è sospesa sino alle ore 18,15.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,15).*

Riprendiamo i nostri lavori. Ricordo che sono aperte le urne per l'elezione di due senatori Segretari.

Saluto e ringrazio il sottosegretario Scalfarotto, cui abbiamo chiesto il sacrificio di essere presente e che ha acconsentito molto diligentemente.

**Discussione dei disegni di legge:**

**(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

**(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti (Relazione orale) (ore 18,19)**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1196 con il seguente titolo: *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1196 e 1382.

La relatrice, senatrice Pirovano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**PIROVANO, relatrice.** Signor Presidente, illustro brevemente il disegno di legge in esame, i cui lavori in Commissione si sono conclusi in tempi *record* grazie alla collaborazione di tutti i Gruppi, nell'ambito di un comitato ristretto che ha funzionato benissimo.

In accordo con tutti i componenti della Commissione, abbiamo scelto di concentrarci solo su alcuni aspetti molto precisi della modifica al testo unico degli enti locali (TUEL), proprio per fare in modo che il disegno di legge procedesse spedito, affinché potesse essere poi trasmesso alla Camera e ricevere l'approvazione definitiva in tempi utili, anche in vista della prossima tornata elettorale.

Il disegno di legge a prima firma del senatore Augussori è stato modificato di comune accordo, grazie alla collaborazione del sottosegretario Scalfarotto, che ringrazio molto per la disponibilità e l'attenzione dimostrata, e di tutti i membri della Commissione.

I punti fondamentali sono essenzialmente tre. Il disegno di legge è molto snello e consta di soli due articoli.

Con l'articolo 1 si modifica il *quorum* per i piccoli Comuni nel caso in cui una sola lista si presenti alle elezioni comunali. Il *quorum* oggi è del 50 per cento per poter scongiurare il rischio di commissariamento e, proprio per il fatto che c'è una sola lista, spesso si fa fatica a raggiungerlo, non tanto perché la lista o il candidato non sono apprezzati, ma perché i cittadini, consapevoli del fatto che c'è solo una lista, a volte credono che non sia necessario recarsi alle urne. Questo *quorum* viene abbassato al 40 per cento e, quindi, per essere eletto sindaco, il candidato deve ottenere il 50 per cento dei voti di un 40 per cento di elettori che si recano alle urne. Il *quorum* di partecipazione si abbassa al 40 per cento che, considerando la media, è circa la metà dell'affluenza alle elezioni comunali.

Ai fini del raggiungimento del *quorum*, non vengono considerati gli elettori residenti all'estero che rientrano nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non votano. Ciò significa che i residenti all'estero che esercitano il voto vengono giustamente considerati, ma, vista anche la situazione pandemica, che ha reso ulteriormente difficoltosi gli spostamenti (il contenuto dell'articolo 1 era già stato inserito nel decreto proroga elezioni ed era valido per le sole elezioni di quest'anno), gli iscritti all'AIRE che non votano non vengono considerati.

Ciò viene previsto perché, soprattutto nei piccoli Comuni (in particolare alcuni montani che hanno visto uno spopolamento sempre più grave negli ultimi anni), ci sono casi limite in cui gli iscritti

all'AIRE sono addirittura di più rispetto ai residenti. L'articolo 1 è il risultato dei lavori della Commissione ed è stato ripresentato come emendamento del relatore.

Con l'articolo 2 si affronta il problema della raccolta delle firme nei Comuni sotto i 1.000 abitanti. Il testo unico degli enti locali, in base all'articolo 3 della legge 25 maggio 1993, n. 81, prevede che le firme vadano raccolte solo nei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti. Per i Comuni sotto i 1.000 abitanti siamo andati a identificare delle fasce per fare in modo che la raccolta firme non penalizzi i Comuni più piccoli con popolazione ridotta, ma allo stesso tempo evitando il rischio di liste farlocche che vengono presentate senza che i cittadini ne siano a conoscenza.

Tra i vari Gruppi c'è stato un lungo dibattito su come risolvere questo aspetto e sono state avanzate diverse proposte. Ricordo che collegato al provvedimento in oggetto vi era il cosiddetto disegno di legge Taricco, che proponeva un'altra soluzione per impedire le liste farlocche. Abbiamo convenuto che la soluzione ideale fosse quella di prevedere un numero di firme adeguato al numero degli elettori. Pertanto, se il numero di abitanti del Comune è compreso tra 1.000 e 2.000, le firme richieste vanno da un minimo di 25 a un massimo di 50; nella fascia compresa tra i 751 e i 1.000 abitanti, il numero di firme è tra 15 e 30; nella fascia compresa tra i 501 e i 750 abitanti, il numero di firme è compreso tra 10 e 20; nella fascia sino ai 500 abitanti è invece tra 5 e 10. Questo significa che, siccome i candidati in una lista devono essere almeno dieci più il sindaco, ogni candidato è comunque nella condizione di recuperare almeno una firma, che sia da un parente, da un amico o da un conoscente, per non andare proprio a penalizzare la raccolta firme nei piccoli Comuni.

Inoltre, l'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato. Non solo abbiamo sistemato il testo del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ma abbiamo anche eliminato una norma doppia che poteva creare confusione e sappiamo che nella nostra legislazione il problema dei riferimenti e dei rimandi normativi è abbastanza frequente.

Abbiamo fatto una cosa in più e concludo il mio intervento con questa precisazione. Dopo l'approvazione dei due emendamenti del relatore sui punti di cui vi ho parlato prima in riferimento agli articoli 1 e 2, abbiamo presentato e votato in Commissione un emendamento di coordinamento per fare in modo che la legge, una volta arrivata nelle mani dei cittadini e ovviamente dei futuri candidati, sia la più chiara possibile, quindi abbiamo operato una rinumerazione delle lettere affinché, quando c'è da fare la raccolta firme, non ci siano *-bis*, *-ter*, *-quater*, eccetera, ma *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), eccetera.

Si tratta quindi di un disegno di legge molto semplice, chiaro e incisivo che speriamo sia utile per le nostre future amministrazioni. Ricordo inoltre che i nostri amministratori, sia quelli attuali sia quelli futuri, sono da ammirare per il coraggio che hanno e la buona volontà che dimostrano nel candidarsi e continuare a lavorare in una situazione veramente difficile per tutti i nostri territori. Mi auguro dunque che quello in esame sia il primo di una serie di provvedimenti, anche puntuali come questo, visto che il loro *iter* procede più velocemente e trovano l'accordo di tutti, per migliorare le condizioni di lavoro nelle amministrazioni locali, perché è lì che c'è la politica con la P maiuscola (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

**TARICCO (PD)**. Signor Presidente, intervengo semplicemente per esprimere apprezzamento per il modo in cui si è lavorato in Commissione e nel comitato ristretto su questo testo. Il tema, come ha detto la relatrice, è - oserei dire - di democrazia reale in alcuni territori marginali, nei quali si verificavano purtroppo situazioni che non aiutavano le comunità locali a gestire in modo corretto i procedimenti elettorali.

La prima questione era quella delle liste straniere, cioè che venivano da altre comunità a candidarsi in piccolissimi Comuni dove ce n'era una unica, in qualche misura per occupare gli spazi delle minoranze, creando una serie di problemi e di diseconomie locali: in questo caso, l'inserimento di un numero minimo di firme anche per i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti credo abbia bene affrontato e risolto la questione.

La seconda questione è legata al raggiungimento del *quorum* laddove c'era un candidato unico, cosa che, nel combinato disposto della riduzione negli ultimi tempi del numero degli elettori in generale e

di molti iscritti nelle liste dell'AIRE, di fatto era diventata quasi impossibile e in molti casi portava al commissariamento dei Comuni. Credo che quella che abbiamo individuato nel comitato ristretto e poi nella Commissione sia una buona soluzione. Avevo presentato con i colleghi un testo di legge sulle stesse problematiche, il n. 1382, che è stato abbinato a quello in discussione. Credo che sia un dato positivo e che rappresenti un segnale importante da parte nostra nei riguardi delle comunità locali, di attenzione anche alle piccole cose, che poi spesso rappresentano la differenza tra dare risposte e semplificare procedimenti o parlarne soltanto. Questa volta si è intervenuti in modo puntuale, dando risposte e spero che il provvedimento possa essere velocemente approvato qui in Senato e poi convertito alla Camera, in modo che il segnale di attenzione che diamo ai piccoli Comuni sia concreto, puntuale e reale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.

**AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito e collaborato, *in primis* la relatrice, il sottosegretario Scalfarotto e tutti i membri della Commissione e del comitato ristretto, senza dimenticare gli uffici della 1a Commissione e del Ministero, che hanno dato un contributo importante; è bene ricordarsi anche di loro e del loro supporto, che ha contribuito, insieme a quello di tutti gli altri, all'ottimo esito dell'*iter* di questo provvedimento.

L'intenzione alla base di questo disegno di legge, come hanno già detto altri colleghi, era quella di dare attenzione ad alcune problematiche dei piccoli Comuni. Si tratta di un settore che spesso viene poco considerato e noi lo facciamo veramente di cuore, perché molti dei senatori del Gruppo Lega sono anche o sono stati amministratori locali, quindi c'è una spiccata sensibilità per questo aspetto. Per il buon esito di questo provvedimento ha dato sicuramente un contributo anche l'ottimo rapporto di collaborazione che si è creato con la struttura dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Associazione nazionale piccoli Comuni d'Italia (ANPCI).

Questa legge tratta, con due articoli diversi, due problematiche diverse, apparentemente sono disgiunte tra di loro, ma che in realtà si integrano e si sostengono a vicenda; c'è questo interscambio di utilità reciproca tra i due articoli e per questo è necessario che siano presenti nello stesso provvedimento. Il punto di partenza è stato quello di affrontare queste due tematiche specifiche, ma è anche stata la volontà di affrontare quello che sta diventando sempre di più un problema, ovvero la difficoltà di trovare persone disponibili - permettetemi di usare questo termine - a sacrificarsi a volte per ricoprire il ruolo di sindaco nei piccoli Comuni. Le problematiche sono tante, a partire da un'indennità irrisoria fino alle responsabilità penali. Sono molti i temi su cui dovremo necessariamente intervenire, ma tutte queste difficoltà portano ad avere sempre più Comuni - quando va bene - con una lista unica, che ha però quelle problematiche di raggiungimento del *quorum* che bene ha spiegato la relatrice.

Il rischio di trovarsi con paesi, cittadine o piccoli Comuni commissariati è sempre più alto, perché, come tutti sappiamo, se l'elezione viene dichiarata nulla il Comune viene commissariato. L'obiettivo quindi è stato di intervenire in questo senso. Abbiamo abbassato la soglia del *quorum* dal 50 al 40 per cento, cercando di individuare questo 40 per cento non come una cifra buttata a caso, ma come la metà di 80 per cento, che è tutto sommato l'affluenza media reale dell'epoca in cui viviamo. Vengono tolti dal *quorum* gli elettori residenti all'estero, iscritti al registro AIRE. Chiaramente non viene tolto loro il diritto di voto (ci mancherebbe, è sacrosanto); tuttavia, se scelgono di non rientrare dall'estero e di non partecipare al voto, non è giusto che la loro assenza incida sul *quorum*. Faccio presente che in alcuni Comuni si arriva ad avere una percentuale di rappresentanza AIRE superiore al 50 per cento; quindi, anche ipotizzando un pieno sostegno all'unica lista di tutto l'elettorato dei residenti, l'elezione sarebbe comunque nulla. Spesso e volentieri, l'unica ancora di salvezza era proprio la seconda lista di supporto, che permettesse di aggirare il raggiungimento del *quorum*.

Da qui nasce il collegamento con il secondo articolo, che va a cercare di limitare il fenomeno delle liste intruse o farlocche (come le abbiamo definite con un termine che ormai è diventato giuridico). Le avete sentite nominare anche da altri colleghi: sono quelle liste estranee alla comunità e al paese che va al voto e che nascono da svariate ragioni.

La prima è quella, per certe categorie, di aver accesso a un periodo di aspettativa pari a quello della

campagna elettorale: ci si regala un mese di ferie gratis, a spese del contribuente, senza avere alcun interesse per la tornata elettorale.

La seconda categoria è costituita - come diceva il collega Taricco - da quelle liste che arrivano da fuori, anche da fuori Regione, unicamente monitorando dove vi è una seconda lista, perché anche con pochissimi voti si riesce a essere eletti consiglieri comunali e quindi a godere dei permessi retribuiti per assenza dal lavoro e di *benefit* vari. Questo genera per quei piccoli - a volte micro - Comuni costi che diventano insostenibili. Il bilancio comunale, nella sua parte agibile, va tutto a coprire le spese che vengono generate da queste liste farlocche.

Vi è poi una terza ragione, che è quella di una visibilità politica di alcune liste, magari anche di alcune aree estremiste (non faccio distinzione tra destra e sinistra), che, pur di avere qualche eletto, vanno a candidarsi e a presentarsi in paesini di montagna, per poi da lì agire politicamente. Chiaramente questo snatura e mette in seria difficoltà il buon vivere di quelle comunità ed è sicuramente una cosa che con questa norma dobbiamo cercare di evitare, perché l'obiettivo primo dev'essere quello di salvarle. Da ciò è derivata la scelta di inserire l'obbligo di presentare le firme dei sottoscrittori a sostegno delle liste anche nei Comuni sotto i 1.000 abitanti, che ne erano privi, unicamente perché serva a dimostrare che quella lista abbia un legame e una fiducia con i residenti.

Non aggiungo altro. Ovviamente, come si diceva prima, auspichiamo tutti che questa sera, in questo ramo del Parlamento, il disegno di legge venga approvato. Auspichiamo che ci sia una rapida seconda lettura, in modo da poter applicare la legge già nelle elezioni del prossimo autunno. Siamo consapevoli, per quanto ci riguarda, di aver svolto il nostro lavoro. Continueremo a farlo e a dare attenzione ai piccoli Comuni, soprattutto a quei 5.000 piccoli Comuni che sono l'ossatura del nostro Paese e che sono il *front desk* della pubblica amministrazione. Quando un cittadino ha un problema, nella stragrande maggioranza dei casi l'interlocutore diretto è il sindaco. Questo disegno di legge è anche un modo per dire grazie a tutti i sindaci per il lavoro che fanno e per la dedizione che ci mettono. Grazie, sindaci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

[LANZI](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo nell'ambito di un disegno di legge che riguarda gli enti locali.

Ritengo che ogni dibattito e ogni intervento sui Comuni sia uno dei modi più efficaci per occuparci delle comunità che vi vivono. La valorizzazione delle nostre comunità territoriali per il tramite degli enti che li rappresentano, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo era uno degli obiettivi della riforma del Titolo V che ha sovvertito la formulazione dell'articolo 114 della Costituzione.

Pensate che siamo passati dall'originaria formulazione, che ripartiva la nostra Repubblica in Regioni, Province e Comuni, a quella attuale, che ha stabilito che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Come vedete, il cambio di paradigma è netto. La nuova formulazione attribuisce massimo valore agli enti di maggiore prossimità ai cittadini e dà concreta attuazione al precetto di cui all'articolo 5 della Costituzione. Inoltre, questa norma costituisce la base per il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, che assegna le funzioni amministrative in via principale proprio ai Comuni.

Il descritto impianto definito dalla nostra Carta costituzionale dovrebbe già far comprendere l'importanza dei temi trattati oggi. Il discorso è valido ancora di più considerando che il disegno di legge in discussione riguarda anche la materia elettorale. Solo qualche settimana fa, in occasione dell'*iter* di conversione in legge del decreto che ha differito le elezioni amministrative previste per questa primavera all'autunno prossimo, è stato approvato un emendamento da me presentato che, per la prima volta, permette di inviare le nomine dei rappresentanti di lista tramite posta elettronica certificata ed evitare l'autenticazione della firma del delegato qualora l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato stesso. (*Applausi*).

Al momento, la misura è stata prevista per la tornata elettorale del prossimo autunno, ma l'Assemblea ha già dato prova di mostrarsi sensibile all'obiettivo di semplificare e digitalizzare i procedimenti elettorali. A tal proposito, desidero ringraziare tutti i senatori che hanno sottoscritto il mio disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali, che mira a dare stabilità alla

misura a tutti i livelli territoriali ed elettorali.

Non meno importante è il disegno di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare. L'intervento normativo interviene sulla legge n. 81 del 1993, prevedendo un numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco nei Comuni più piccoli. Al contempo, si interviene sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali riducendo al 40 per cento il *quorum* strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Nel computo, peraltro, non si terrà conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato.

Si tratta di modifiche tecnicamente semplici, ma destinate a semplificare la normativa elettorale dei piccoli Comuni ed evitare che gli stessi vengano paralizzati a causa del numero di residenti che si trovano impossibilitati a esercitare il diritto di voto perché fuori sede o residenti all'estero. Si tratta di un altro piccolo tassello che va a comporre un mosaico ben più ampio, quello di tutte le riforme epocali che, anche grazie al MoVimento 5 Stelle, sul pezzo da anni, siamo riusciti ad approvare nelle corso di questa legislatura, mentre altre sono *in itinere*.

Il nostro Paese attendeva tali riforme da decenni e neanche la brusca interruzione dei due Governi presieduti dal nostro Giuseppe Conte è riuscita ad arrestarle. In quel caso, a vincere furono il trasformismo e i giochi di palazzo, che sicuramente non interessano tutti i cittadini che si trovano oggi fuori da quest'Aula; oggi, invece, sono proprio loro a vincere, soprattutto coloro che vivono nei piccoli Comuni, realtà modeste e spesso periferiche che meritano di essere valorizzate e sostenute da tutti noi.

*(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1196, nel testo proposto dalla Commissione.

La Presidenza dichiara improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

Avverto l'Assemblea che l'emendamento 1.0.100, a firma del senatore Iannone, è stato trasformato nell'ordine del giorno G1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[PIROVANO](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 1.100 è contrario. Esprimo parere contrario anche sull'ordine del giorno G1, per la motivazione che non lo ritengo necessario alla norma.

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100 e un invito al ritiro sull'ordine del giorno G1.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Chiedo al senatore Iannone se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.

IANNONE *(Fdi)*. Insisto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GRIMANI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, Governo, intervengo per esprimere una valutazione positiva del Gruppo Italia Viva sul provvedimento in esame per tutte le ragioni espresse nei precedenti interventi, visto che il disegno di legge è stato ampiamente condiviso durante i lavori di Commissione. È stato condiviso soprattutto dal punto di vista dei lavori e dell'obiettivo finale, perché era ed è un tema, quello degli enti locali, che trattato in questo modo non può che vederci uniti. È infatti una questione di esercizio reale della democrazia, come veniva detto prima, dal momento che l'articolo 1 prevede l'abbassamento del *quorum* nel caso in cui venga presentata una sola lista.

Questo non è un tema che vuole semplificare le elezioni di un sindaco; meglio, vuole far quello perché in molti casi, laddove non si trovano delle candidature e non si riesce a creare una contrapposizione tra due o più liste, vi è la necessità di salvaguardare la possibilità che anche una sola lista possa portare all'elezione del sindaco, riducendo il *quorum* di partecipazione. Prima era del 50 per cento, ora viene spostato al 40, sottraendo agli iscritti i residenti all'estero iscritti all'AIRE che non partecipano al voto, così consentendo di sottrarre quei Comuni dal possibile commissariamento. Avere un commissario o avere un sindaco, infatti, non è la stessa cosa, come sanno bene i cittadini che si trovano nelle condizioni di doversi rapportare con un commissario e non con un sindaco.

Il secondo articolo, relativo alle firme di sottoscrizione delle liste, va ugualmente nella direzione di consentire l'abbassamento del numero delle firme necessarie, per consentire ugualmente la possibilità di presentare liste, laddove ci siano delle difficoltà a farlo, e di eliminare quanto previsto dalla legge n. 81 del 1993: cioè che, nei Comuni con un numero di abitanti inferiore a mille, non era necessario presentare firme di sottoscrizione.

Di fatto si rafforza un principio democratico, perché si evita la possibilità che arrivino all'ultimo minuto, come avviene normalmente, liste costruite in altri territori solo per marcare una presenza. In tal modo, mettendo un numero simbolico di 5-10 firme, si evita di sottrarre totalmente a quella comunità la possibilità di esercitare democraticamente un controllo anche sulla presentazione delle liste, prevedendo quindi un minimo di firme possibili.

È un provvedimento su cui non bisogna dire molto altro. Va valorizzato lo spirito che ci ha portato ad essere insieme nella definizione di queste norme, perché, quando si parla di enti locali, deve esserci la necessaria volontà di trovare soluzioni comuni. Oggi vediamo come il mestiere del sindaco sia quello più complesso. Come diceva prima il senatore Augussori, il Comune è sicuramente il principale sportello di riferimento per i cittadini. Quindi, noi dobbiamo assolutamente creare le condizioni per rendere più agevole la vita agli amministratori locali nonché l'esercizio democratico dell'elezione dei primi cittadini.

Questo è ciò che ha animato lo spirito comune del lavoro in Commissione. Per quanto ci riguarda, un ringraziamento va alla relatrice, al Governo e in particolar modo al sottosegretario Scalfarotto, che ha contribuito, nel lavoro di Commissione, a trovare soluzioni comuni e a portare a un punto più avanzato questo disegno di legge. Ribadiamo, dunque, il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. *(Applausi).*

[IANNONE](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo provvedimento, in quanto riteniamo si tratti certamente di un provvedimento migliorativo, di un passo in avanti rispetto ad un problema che abbiamo segnalato anche noi da diverso tempo. Non lo reputiamo ottimo, perché a nostro giudizio sarebbe stato molto più semplice e lineare, come proponeva in origine anche l'ANCI, prevedere la soglia dei voti riportati al 20 per cento dal candidato, in modo da non dover fare un arzigogolato calcolo per le situazioni al limite.

Riteniamo, però, sia un compromesso accettabile quello che è stato trovato e ci permettiamo, in questa sede, dove l'analisi tecnica all'articolo è molto stringata, di richiamare l'attenzione del Governo e di tutte le forze politiche ai problemi che vivono i cittadini delle comunità più piccole, soprattutto quelle delle aree interne, che soffrono di un problema di disantropizzazione. Tali comunità hanno trovato difficoltà non solo nell'esprimere una rappresentanza, ma anche nella loro vita quotidiana.

L'Italia rischia di perdere tanti Comuni, tante identità, tante ricchezze che rappresentano l'anima della nostra Nazione. Rivolgo quindi un appello al Governo affinché ci siano politiche che vadano in direzione di assicurare l'uguaglianza di cittadini, con gli stessi doveri e gli stessi diritti, e non cittadini di serie A e di serie B, visto che tutti pagano le tasse allo stesso modo. Parimenti, ritengo che, in occasione dell'esame dello scorso decreto-legge in materia elettorale, abbiamo perso l'opportunità di chiarire alcuni aspetti riguardanti le prossime elezioni che, a nostro avviso, non avrebbero dovuto essere rimandate. Non si può, infatti, mandare in *lockdown* anche la democrazia, visto che si è votato in tutte le realtà europee; realtà alle quali molto spesso vi richiamate. Solo in Italia questo non è stato possibile e aspettiamo ancora una data individuata all'interno della finestra.

Speriamo che la decisione possa essere presa al più presto, ma certamente senza alleggerire nella maniera più assoluta - e lo diciamo da destra, da partito della legge - le procedure che certificano la moralità dei candidati. Procedure che avrebbero dovuto essere alleggerite anche alla luce delle condizioni in cui versano ancora gli uffici pubblici.

Voglio ringraziare la Commissione, la relatrice, il gruppo di lavoro per questo che riteniamo un passo avanti, e confermo il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, voglio dire subito che è sempre una buona notizia quando l'attenzione del Parlamento si rivolge, come stiamo facendo oggi, a quelle comunità locali che solitamente usiamo definire piccoli Comuni.

Questi Comuni non rappresentano soltanto una fetta consistente e numericamente importante nel novero complessivo di tutti i Comuni italiani, ma rappresentano qualcosa di più, sia nella storia sociale e civile del Paese sia - credo - nel futuro diverso che oggi, dopo oltre un anno di pandemia, possiamo e dobbiamo immaginare.

Su questo obiettivo il Partito Democratico c'è sempre stato e sempre continuerà a esserci. Ecco perché abbiamo lavorato a questo provvedimento nell'obiettivo di rendere il testo davvero in grado di affrontare le tante questioni che molto spesso gli amministratori ci chiedono di risolvere.

La prima è data, come è stato detto, dalle attuali modalità di elezioni per i Comuni fino a 15.000 abitanti, dove pesa particolarmente l'incidenza degli iscritti all'AIRE per raggiungere il famoso *quorum* nel caso di una sola lista. La seconda questione concerne le liste opportunistiche e strumentali che vengono da fuori del territorio del singolo Comune. Il merito di entrambi i problemi è stato già chiarito.

Voglio aggiungere solo due considerazioni: la prima riguarda le crescenti oggettive difficoltà che molti Comuni da tempo esprimevano, da ben prima che scoppiasse l'emergenza pandemica. Queste difficoltà sono legate soprattutto allo spopolamento diffuso che investe da tempo le aree più periferiche del nostro Paese.

È un fenomeno profondo che ha radici sociali ed economiche che non possono essere risolte intervenendo solo ed esclusivamente sulle regole. È chiaro, poi, che, tra i molti effetti che lo svuotamento di questi centri produce, c'è anche una partecipazione, purtroppo, sempre più limitata alla vita pubblica, quindi anche al voto da parte degli aventi diritti, siano essi residenti sia, in misura maggiore, gli iscritti all'AIRE.

Sul tema degli iscritti all'AIRE, soprattutto nei Comuni più piccoli, parliamo molto spesso di persone che non esercitano più il diritto di voto da tempo, con la conseguenza possibile - ma effettivamente concreta - di contribuire a rendere invalida l'elezione per mancato raggiungimento del *quorum*.

A tutto questo possiamo e dobbiamo dare una soluzione che tuteli sostanzialmente tre elementi: validità delle elezioni, principio democratico e piena legittimazione elettorale degli organi

rappresentativi.

La seconda considerazione riguarda l'aspetto più strettamente costituzionale di questo disegno di legge, che è legato soprattutto a due profili: da un lato, la soglia più bassa definita per il *quorum*, che passa da 50 a 40 per cento; dall'altra, il tema degli iscritti all'estero, quindi il rapporto tra cittadinanza e residenza per il voto nelle elezioni locali, che è la cornice in cui si inserisce ogni valutazione sullo scorporo dei cittadini iscritti all'AIRE.

Se il diritto di voto dall'estero non è previsto per le elezioni locali, come invece lo è per le elezioni politiche generali e per i *referendum*, le ragioni sono chiare. C'è senza dubbio una motivazione legata all'importanza specifica del radicamento territoriale in questo tipo di elezioni e l'esigenza che l'elettore dimostri questo radicamento con la presenza diretta alle elezioni. Ripeto che tutto questo è chiaro e ben comprensibile, ma si accompagna con l'esigenza di evitare distorsioni per quanto riguarda la validità di un'elezione, nel caso in cui si presenti una sola lista. In questa direzione, per evitare possibili distorsioni, va scelto di scorporare dal computo del *quorum* gli elettori residenti all'estero.

Questo per dire che quella odierna non è una soluzione nuova per il Partito Democratico, che invece è stato tra i primi, in passato, a presentare proposte di legge simili. Si tratta dunque di una proposta che oggi non possiamo che giudicare equilibrata dal punto di vista dei principi costituzionali e capace di dare risposte che, da tempo, i Comuni, anche attraverso l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e i loro rappresentanti, chiedono.

Aggiungo infine una parola sull'estensione delle sottoscrizioni delle liste per i Comuni tra i 2.000 e i 500 abitanti, per evitare che si approfitti della riserva elettiva a garanzia delle minoranze, da parte di liste che nascono con obiettivi che sono abbastanza lontani dal bene di una comunità e di un territorio. È stato osservato, anche in modo comprensibile, il rischio che l'introduzione delle firme possa rivelarsi un ostacolo, anziché una tutela per la presentazione dei candidati. Capisco l'osservazione, ma credo che anche il pericolo di effetti controproducenti possa essere escluso, così come previsto dalla diversa modulazione del numero di firme proporzionali agli abitanti.

In conclusione, mi auguro davvero che il provvedimento in esame sia il primo concreto passo per rispondere ai nodi che restano aperti per tanti piccoli Comuni: penso ad esempio al riconoscimento di un'indennità congrua ai sindaci, al tema della gestione associata, così come alla questione del superamento dei limiti di mandato. Anche dalle risposte a questi temi passa il rafforzamento necessario di una parte imprescindibile della struttura sociale e amministrativa del nostro Paese. Per tutte queste ragioni, quindi per il merito del provvedimento finale e perché abbiamo contribuito a questo testo condiviso, il voto del Partito Democratico sul disegno di legge in esame sarà favorevole. (*Applausi*).

#### **Chiusura di votazione (ore 19,02)**

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di due senatori Segretari.

Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

*Hanno preso parte alla votazione i senatori:*

Agostinelli, Aimi, Alfieri, Anastasi, Arrigoni, Astorre, Auddino, Augussori  
Bagnai, Balboni, Barachini, Barboni, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bini, Boldrini, Bonifazi,  
Borghesi, Bossi Simone, Bressa, Briziarelli, Buccarella  
Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone,  
Casini, Casolati, Castellone, Castiello, Causin, Cesaro, Cioffi, Ciriani, Cirinnà, Collina, Coltorti,  
Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Corti, Craxi, Croatti, Crucioli, Cucca  
D'Alfonso, D'Arienzo, Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Bonis, De Carlo, De Lucia, De Petris, De  
Poli, De Vecchis, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Doria, Drago,  
Durnwalder  
Errani, Evangelista  
Faggi, Fantetti, Faraone, Fazzone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Ferro, Floris,  
Fregolent, Fusco  
Gallicchio, Gallone, Garavini, Garnerò Santanchè, Garruti, Gasparri, Gaudiano, Giannuzzi, Giro,  
Giroto, Grassi, Grasso, Grimani, Guidolin

Iannone, Iori  
L'Abbate, La Mura, La Pietra, La Russa, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Lezzi, Licheri, Lonardo, Lucidi, Lunesu, Lupo  
Maffoni, Magorno, Maiorino, Malan, Mallegni, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marin, Marinello, Marino, Martelli, Marti, Matrisciano, Mautone, Messina Alfredo, Messina Assuntela, Minuto, Mirabelli, Misiani, Modena, Mollame, Montani, Montevecchi, Morra  
Nannicini, Nastri, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes  
Ortis, Ostellari  
Pagano, Papatheu, Paragone, Parente, Paroli, Parrini, Pavanelli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Perosino, Pesco, Petrenga, Petrocelli, Pianasso, Piarulli, Pinotti, Pirovano, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Puglia  
Quagliariello, Quarto  
Rampi, Riccardi, Ricciardi, Richetti, Ripamonti, Rizzotti, Rojc, Romagnoli, Romano, Romeo, Ronzulli, Rossomando, Rufa, Ruotolo, Ruspandini, Russo  
Saccone, Santangelo, Santillo, Saviane, Sbrana, Sbrollini, Schifani, Serafini, Sileri, Stabile, Stefano, Steger  
Taricco, Taverna, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Totaro, Trentacoste, Turco  
Unterberger, Urso  
Vaccaro, Valente, Vallardi, Vanin, Vattuone, Verducci, Vescovi, Vitali, Vono  
Zanda, Zuliani.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. [1196](#) e [1382](#) (ore 19,03)**

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il provvedimento in esame, che ha visto un lavoro proficuo in Commissione affari costituzionali, è stato definito da qualcuno come un piccolo intervento, che però reputiamo francamente abbastanza importante. Il lavoro fatto ci permette di arrivare all'approvazione del disegno di legge, grazie anche alla disponibilità, alla collaborazione e al lavoro compiuto, per cui ringrazio la relatrice, il comitato ristretto e tutti coloro che hanno voluto dare il proprio contributo, anche in relazione al disegno di legge iniziale e agli altri disegni di legge in materia.

È evidente a tutti che abbiamo molto da lavorare per i piccoli Comuni, che, come hanno già detto poc'anzi i miei colleghi, sono una realtà molto importante, non soltanto dal punto di vista numerico, perché rappresentano una percentuale non indifferente dei Comuni italiani, ma perché sono una grande risorsa per il Paese. Essi hanno però tantissimi problemi, derivanti anche dal fatto che molto spesso fanno parte delle aree interne del Paese: penso ai Comuni di montagna o a quei Comuni i cui cittadini vivono molto spesso condizioni non semplici e di disagio, ad esempio dal punto di vista dei servizi, dei trasporti e delle comunicazioni. Vorrei ricordare che nella scorsa legislatura è stata approvata una legge molto importante, su cui si era lavorato nel corso degli anni, ovvero la legge sui piccoli Comuni. Ad agosto 2020 è stato approvato con decreto un fondo per il sostegno e lo sviluppo dei piccoli Comuni, e anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state inserite delle risorse in particolare per le aree interne. Ma penso che dovremmo intervenire ancor di più anche su altri aspetti, perché tali aree - torno a ripeterlo - sono una realtà importante dal punto di vista percentuale e per il Paese stesso. Guardate che il futuro del nostro Paese - lo dico anche da ambientalista - è molto legato anche alla possibilità che nelle aree interne, quindi nei piccoli Comuni, si fermi lo spopolamento. Infatti, ciò significa fundamentalmente preservare le risorse del nostro Paese dal punto di vista ambientale e della possibilità anche di ripresa e resilienza.

Noi abbiamo dato delle indicazioni ed abbiamo approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Credo però che dovremmo verificare, intervenire ed incentivare una maggiore attenzione. Pensate anche a tutta la partita dell'innovazione digitale e tecnologica. Non dimentichiamo queste realtà perché

oggi, grazie ad esempio all'innovazione digitale, potremmo dare la possibilità di un futuro vero a queste aree e anche di fermare lo spopolamento.

Il disegno di legge in esame - torno a ripeterlo - interviene con modifiche e trovando, a mio avviso, una soluzione assolutamente adeguata a un problema che interviene nel momento più importante, quello democratico delle elezioni. Qualcuno poco fa ha sostenuto che l'abbassamento del *quorum* non era abbastanza adeguato, ma penso che aver riportato al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune il numero dei votanti, anche in presenza di una sola lista, sia un risultato importante perché si introduce una modifica, ossia non si tiene conto degli elettori iscritti all'AIRE: questo è fondamentale proprio per i ragionamenti che facevo prima. Sappiamo infatti quello che avveniva: molto spesso si facevano delle liste quasi finte - chiamiamole così - per evitare questo problema.

Credo che, intervenendo in modo semplice, razionale ed efficace, riportiamo a una situazione di trasparenza le questioni che molti Comuni si trovano di fronte. Molto spesso, infatti, in questi Comuni si ha la possibilità di fare solo una lista, e capite bene che spesso la partecipazione al voto, se c'è una lista sola, rischia di essere considerata inutile, perché si dà per scontato la vittoria. Intervenire sul *quorum* è quindi fondamentale, eliminando gli iscritti non votanti: questo è assolutamente importante. Non togliamo il diritto di voto a nessuno, ma i non votanti iscritti all'AIRE, residenti quindi all'estero, sono tolti dal *quorum*.

Vi è un altro elemento introdotto per riportare trasparenza, chiarezza e ridare forza al momento delle elezioni democratiche. Essere intervenuti con l'articolo 2 per fare in modo che anche nelle comunità sotto i 1.000 abitanti si possano presentare liste con un numero ridotto di firme, ma di sottoscrittori residenti, credo sia un elemento fondamentale per ridare forza e vigore all'elemento democratico delle elezioni. Nel nostro Paese le elezioni comunali sono forse le più importanti. Noi pensiamo sempre che siano altre, ma quelle comunali sono le elezioni in cui una comunità decide come esprimere non soltanto le proprie esigenze, ma anche il governo del territorio.

Ritengo che i due interventi proposti aiutino a sviluppare l'elemento di chiarezza, di democraticità e di trasparenza delle elezioni e credo, quindi, che il lavoro sia stato efficace.

Per tutti questi motivi, annunciamo il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. (*Applausi*).

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non voglio soffermarmi sul merito di questo provvedimento. Ho partecipato al comitato ristretto, i colleghi l'hanno illustrato, la relatrice è stata puntuale e i colleghi che mi hanno preceduto hanno ripetuto tutti i passaggi che ci hanno portato a licenziare questo testo.

A me piace, in questa sede, parlare del metodo, perché sul merito, come dicevo, sono intervenuti gli altri colleghi e io lo condivido. Il Gruppo Forza Italia voterà a favore, ma io voglio evidenziare il metodo. Da qualche tempo a questa parte in Commissione affari costituzionali stiamo facendo un ottimo lavoro. Credo di essere stato il primo o, comunque, tra i primi a proporre al Presidente della Commissione l'istituzione di comitati ristretti, che rappresentano un elemento importante. Al loro interno, infatti, con i rappresentanti di tutti i Gruppi, che approfondiscono una singola materia, si arriva a posizioni condivise. Alla fine, infatti, chi fa politica, chi fa le liste, chi presenta le candidature sa quali sono i problemi e i modi di affrontarli non possono essere diversi tra un Gruppo e l'altro, se c'è buon senso.

Questo mi lascia veramente sperare che sia possibile un'altra politica, una politica migliore, che metta da parte le contrapposizioni e le diversità e si faccia corpo unico nei confronti degli interessi reali del Paese, in questo caso dei piccoli Comuni e degli amministratori, che chiedevano da tempo che si intervenisse su questa materia.

Ci siamo dati una scaletta. In Commissione affari costituzionali abbiamo licenziato anche disegni di legge costituzionali e l'abbiamo fatto a seguito di comitati ristretti. Voglio ringraziare la relatrice, ma anche il rappresentante del Governo, che - cosa quasi anomala - ha partecipato ai comitati ristretti,

portando il conforto della voce del Governo e consentendoci di fare un lavoro complessivo e completo. Ci siamo ripromessi di affrontare altre tematiche. È la politica dei piccoli passi, di quelli che servono. Oggi abbiamo incardinato il disegno di legge Lanzi, che vuole stabilizzare una norma che era stata già approvata per le elezioni immediate a seguito del Covid-19. Forza Italia ha chiesto di calendarizzare anche un'altra iniziativa, che consente ai partiti che rispondono amministrativamente della mancata pubblicazione dei certificati penali dei candidati di poterli anche richiedere, cosa che adesso non possono fare. Abbiamo perciò presentato un disegno di legge, che abbiamo anche condiviso con i vari Gruppi, per consentire ai partiti, solo per le elezioni amministrative, di acquisire i certificati penali. Questo è il modo di fare politica: lasciamo da parte i grandi temi che ci possono separare. Questa è una maggioranza di salute pubblica, nell'interesse del Paese; facciamo allora realmente l'interesse del Paese, che non consiste soltanto nel tirarlo fuori dal tunnel della crisi economica e sanitaria, ma anche nell'affrontare i problemi quotidiani che si presentano ai cittadini, agli amministratori e ai sindaci. Mi sembra questo un modo corretto di operare, che ci fa ritenere la nostra missione realizzata in pieno. Quando torniamo nei nostri territori, guardandoci allo specchio, possiamo dire: abbiamo dato un contributo a migliorare una certa situazione.

In questa circostanza l'abbiamo fatto; la Commissione affari costituzionali lo ha fatto in precedenza, con altri provvedimenti, e si appresta a farlo per altri ancora. Se questa è la filosofia che tutto il Parlamento assumerà come punto di riferimento, credo che alla fine di questa legislatura - qualunque sarà il momento della sua cessazione - avremo fatto, con il metodo delle formichine, un grande lavoro nell'interesse del Paese. *(Applausi)*.

[ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, in questo momento chi vi parla non è un senatore, ma un sindaco.

Con questo semplice, ma significativo disegno di legge n. 1196, di iniziativa del senatore Augussori, appartenente alla Lega, ci apprestiamo a votare una misura di semplificazione e tutela delle comunità locali. Con le misure contenute nei due articoli, già illustrati dalla relatrice Pirovano, eviteremo il commissariamento soprattutto nei piccoli Comuni.

In Italia ci sono Comuni che vengono sciolti per infiltrazioni mafiose, ma anche altri che vengono commissariati da un commissario prefettizio a causa di problematiche connesse alla raccolta delle firme per le presentazioni delle liste o alla partecipazione al voto. Il commissario, che non è certamente una cattiva persona, va ad amministrare una comunità, soprattutto se piccola, occupandosi di atti semplicemente formali e di routine. Non si fa nulla di nuovo e non si avanza alcuna nuova proposta. Per una comunità avere un commissario prefettizio è una disdetta, non - ripeto - per la sua incapacità, ma perché non vi è nulla di nuovo.

Talvolta, quando nei Comuni si presenta una sola lista, i vecchi oppositori in Consiglio comunale che non riscuotono più consenso fanno la guerra al candidato sindaco e alla lista unica scoraggiando le persone ad andare a votare. Ciò è uno sbaglio enorme. Chiunque sia il candidato, di qualunque corrente politica (da destra a sinistra), se c'è una sola lista è giusto che quel candidato e quell'amministrazione vengano votati. Chi scoraggia la gente ad andare a votare si macchia di un errore madornale.

Sono sindaco di un piccolo Comune di quasi 1.080 abitanti e così ce ne sono tanti in Italia, da Nord a Sud. Ora ho avuto la fortuna e l'onore di essere stato eletto parlamentare, ma nel quotidiano - in questo contesto se ne parla - ci sono dei sindaci eroi. Mi riferisco a quei sindaci che magari sono anche responsabili d'area dell'ufficio tecnico e hanno delle enormi responsabilità, non paragonabili a quelle che attualmente ho da parlamentare. *(Applausi)*. Sono sindaci che quotidianamente portano gli anziani, con l'auto dei servizi sociali, nei CEOD, nei centri di sostegno e negli ospedali e che fanno attraversare i bambini sulle strade davanti alle scuole. Sono sindaci tuttofare che spalano la neve, tagliano l'erba e fanno tante altre cose di ordinaria amministrazione che, a livelli superiori della politica, anche per una questione di tempo, non si fanno. Sono persone che amano la propria comunità.

La Lega è vicina ai sindaci. Viva i sindaci d'Italia e soprattutto quelli dei piccoli Comuni.

Ringrazio la Commissione per i lavori svolti sul provvedimento in esame e, come già anticipato il collega Augussori, anche l'ANCI per la vicinanza e soprattutto l'Associazione nazionale piccoli Comuni d'Italia, presieduta da Franca Biglio.

Qui non se ne parla (oppure lo si fa, ma molti non conoscono bene la questione), ma in Italia a volte succede quanto capitato recentemente anche nella mia Verona (parliamo di un articolo del 13 maggio 2018). In occasione delle elezioni amministrative ci sono dipendenti pubblici, in particolare delle Forze di polizia, che, visto che la legge lo permette, presentano una lista alternativa a quella del sindaco pur di avere un'aspettativa temporanea per la campagna elettorale. Riporto l'articolo: passione per la pubblica amministrazione, per la politica, voglia di staccare dal lavoro quotidiano per un periodo (peraltro retribuito), o è solo una coincidenza quella che vede una quarantina di dipendenti pubblici candidati alle elezioni comunali del prossimo 10 giugno? Sono tutti Comuni piccoli, in cui non è necessario raccogliere firme per presentare una lista. Nel nostro caso stiamo parlando di San Mauro di Saline e Borgofranco sul Po, in provincia di Mantova. Ha suscitato curiosità nel mantovano il fatto che in una lista su tre compaiono molti candidati residenti in altri Comuni, anche in paesi del Sud Italia. Inoltre, i candidati di questa lista sono nati in svariate Province del nostro Paese. Lo stesso è accaduto per un'altra lista a San Mauro di Saline, in provincia di Verona. Quello delle aspettative elettorali è un fenomeno nato in sordina una decina di anni fa, ma che è andato via via crescendo fino ad assumere proporzioni considerevoli.

Questo è uno dei casi che spiega perché il provvedimento in esame è molto positivo, soprattutto anche per gli italiani residenti all'estero, discendenti degli emigrati nell'Ottocento (il Veneto ha dato un forte contributo all'emigrazione in quel periodo). In questo modo garantiamo una sicurezza, perché nella raccolta delle firme non ci sarà più bisogno di raggiungere un certo numero e non saranno nemmeno necessari i voti degli italiani residenti all'estero.

Nel mio Gruppo politico, che conosco molto bene, abbiamo fatto la gavetta masticando pane, territorio e amministrazioni locali. Questa è la nostra storia. Nel nostro *curriculum* vantiamo un cammino che parte proprio dai Comuni, le fondamenta della politica italiana. Per questo, quando i miei colleghi della Commissione affari costituzionali si rivolgono a voi, colleghi, parlando con conoscenza di virtù delle amministrazioni, soprattutto di quelle piccole. La maggior parte dei Gruppi politici in Parlamento vanta un *curriculum*, perché comunque hanno amministratori locali e sindaci; invece qualcuno non ha una storia basata sui Comuni, sui sindaci e, non conoscendo le problematiche delle piccole comunità, talvolta si macchia, come è avvenuto anche recentemente agitando il portafoglio qui in Parlamento. Dovrebbero conoscere meglio la storia dei Comuni.

Ringrazio tutti i colleghi, il Governo, la relatrice e il comitato ristretto. Sicuramente si tratta di una misura positiva per nostri Comuni italiani. Evviva i sindaci e ovviamente annuncio voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione (*Applausi*).

[MANTOVANI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, ci apprestiamo a votare un provvedimento che reca importanti migliorie in termini di elezioni comunali.

Nel corso degli anni sono emersi in questo ambito problemi che il legislatore ha deciso di risolvere attraverso il provvedimento in esame. Il primo problema riguardava la validità stessa delle elezioni. La norma vigente prevedeva che qualora alle elezioni comunali fosse stata ammessa un'unica lista, la consultazione sarebbe stata valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non fosse inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. La norma in questione ha generato diverse complicazioni, in particolar modo nei Comuni più piccoli, massicciamente interessati da fenomeni di emigrazione di massa. È noto, infatti, che coloro che si sono trasferiti all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune di ultima residenza. Tali elettori lontani dall'Italia, che spesso non conoscono le situazioni del loro Paese d'origine, pur non essendo, come detto, iscritti alle liste elettorali, generalmente non esercitano il voto e possono far mancare il *quorum* di validità della consultazione. La questione concernente il computo degli elettori emigrati all'estero, nel caso di

votazioni per le quali è previsto un *quorum* strutturale, non è per la verità affatto nuovo: in occasione del voto referendario del 2000 sul Titolo V, si pose con asprezza di toni il problema di alcune centinaia di migliaia di cittadini trasferitisi all'estero che, pur risultando iscritti, erano da anni irreperibili e contribuivano quindi di fatto a innalzare il *quorum* di validità del *referendum*. Ancora in occasione del *referendum* sulla procreazione medicalmente assistita del 2005, i promotori hanno fatto inutilmente notare le pesanti discrepanze tra il numero degli italiani residenti all'estero cui è riconosciuto il diritto di voto ai fini del calcolo del *quorum* strutturale e il numero di coloro che risultavano effettivamente reperibili. A tal fine, la norma approvata in Commissione prevede di escludere gli elettori iscritti all'AIRE che non hanno votato. L'elezione, ove sia stata ammessa una sola lista, è valida purché abbia riportato un numero di voti validi inferiore al 50 per cento e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti alle liste elettorali. È bene ricordare che rimane garantita al cittadino residente all'estero che si presenti il giorno delle elezioni comunali nella sezione elettorale a lui assegnata, la facoltà di esercitare liberamente il proprio diritto elettorale. Quindi non c'è nessuna violazione dell'eguaglianza del voto o una qualsiasi preclusione per i nostri concittadini all'estero.

Il secondo intervento va ad incidere, invece, sul numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco. Il testo approvato in Commissione è frutto di un confronto tra le forze politiche che ha consentito di ottenere una sintesi efficace tra l'esigenza di riportare il numero delle sottoscrizioni a quello degli abitanti per non penalizzare i Comuni più piccoli e quella, nel contempo, di scoraggiare la presentazione di liste totalmente disgiunte dal territorio.

Ritengo, colleghe e colleghi, che con questo provvedimento si possa favorire un ordinamento degli enti locali che tenga conto della modernità e delle esigenze del territorio, un sistema che guarda al futuro. E per futuro intendo più sinergie tra i Comuni più piccoli per affrontare difficoltà simili, quindi maggiori fusioni per migliorare i servizi alla cittadinanza. Questo provvedimento può essere un passo anche in tal senso.

In conclusione, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1196, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte in Commissione, con il seguente titolo: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1382.

#### **Risultato di votazione (ore 19,30)**

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di due senatori

Segretari:

Senatori presenti 236

Senatori votanti 236

Hanno ottenuto voti i senatori:

Margiotta 109

Binetti 86

Voti dispersi 8

Schede bianche 20

Schede nulle 13

Proclamo eletti Segretari i senatori Salvatore Margiotta e Paola Binetti, ai quali rivolgo i complimenti miei personali e di tutta l'Assemblea e auguro buon lavoro. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno**  
**per la seduta di giovedì 27 maggio 2021**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 maggio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 19,31).

*Allegato A*

**MOZIONI**

Mozioni sui vitalizi

**(1-00373)** (25 maggio 2021)

[Licheri](#), [Malpezzi](#), [De Petris](#), [Taverna](#), [Perilli](#), [Grasso](#), [Ferrari](#), [Mirabelli](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che sul tema dei vitalizi sono intervenute diverse delibere del Consiglio di Presidenza e decisioni degli organi di autodichia del Senato della Repubblica, in materia di revoca a seguito di condanna penale definitiva;

considerato che:

il Consiglio di Garanzia, con decisione del 18 maggio 2021, ha annullato la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 57 del 2015, che prevedeva la cessazione dell'erogazione del vitalizio per gli ex Senatori condannati in via definitiva per reati gravi;

la suddetta ultima decisione è suscettibile di determinare un grave vuoto normativo,

si impegna ad adottare tutte le opportune determinazioni, nelle sedi proprie e competenti, tenendo conto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di incandidabilità, volte a disciplinare i casi di revoca del vitalizio dei Senatori, cessati dal mandato, che siano stati condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità.

**(1-00374)** (25 maggio 2021)

[Romeo](#), [Bernini](#), [Ciriani](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Cantù](#), [Candura](#), [Briziarelli](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che il Consiglio di Presidenza, il 7 maggio 2015, ha adottato la deliberazione n. 57 in materia di cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore dei Senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità;

preso atto della decisione della Commissione contenziosa del Senato n. 664 del 13 aprile 2021 con la quale, in accoglimento di un ricorso, la predetta deliberazione è stata annullata;

considerata la decisione con la quale il Consiglio di Garanzia, il 19 maggio 2021, ha respinto il ricorso presentato in appello avverso la pronuncia di primo grado e ha confermato integralmente nel merito la decisione della Commissione contenziosa,

si impegna a rivalutare, nelle sedi competenti, nel rispetto dei principi dell'articolo 54 della Costituzione e della legge di cui all'articolo 65 della Costituzione stessa, la disciplina dei vitalizi dei Senatori in caso di erogazione di condanne definitive per reati di particolare gravità.

**(1-00375)** (25 maggio 2021)

[Cucca](#), [Faraone](#), [Garavini](#), [Sbrollini](#), [Bonifazi](#), [Carbone](#), [Conzatti](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Magorno](#), [Marino](#), [Nencini](#), [Parente](#), [Renzi](#), [Sudano](#), [Vono](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che sul tema dei vitalizi sono intervenute diverse delibere del Consiglio di Presidenza e decisioni degli organi di autodichia del Senato della Repubblica, in materia di revoca a seguito di condanna penale definitiva;

considerato che il Consiglio di Garanzia con decisione del 18 maggio 2021 ha annullato la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 57 del 2015, che prevedeva la cessazione

dell'erogazione del vitalizio per gli ex Senatori condannati in via definitiva per reati gravi, si impegna ad adottare tutte le opportune determinazioni, nelle sedi proprie e competenti, volte a disciplinare i casi di revisione o revoca del vitalizio dei Senatori, cessati dal mandato, che siano stati condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità.

#### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 ( [1957](#) )

#### ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 ( [2131](#) )

#### ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 ( [1959](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero,

del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010 ( [2006](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, di seguito denominato «Accordo», adottati a Monaco il 12 novembre 2010.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo X, paragrafo 3, dell'Accordo.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 ( [1142-B](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 ( [1143-B](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione XVI della Carta stessa.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni ( [1196](#) )

#### ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

*(Modifica all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato».

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

#### EMENDAMENTI

1.100

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

1.101

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2-ter. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

2-quater. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo.

2-quinquies. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza

della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

*2-sexies.* Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

b) *alla rubrica, aggiungere, infine, le parole:* «e norme di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere».

1.102

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

*2-ter.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

b) *alla rubrica, aggiungere, infine, le parole:* «e norme per il rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere».

1.103

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

b) *alla rubrica, aggiungere, infine, le parole* «e norme per il rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere».

1.104

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

b) *alla rubrica, aggiungere, infine, le parole:* «e norme per il rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere».

1.105

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. In rispondenza al diritto del candidato di non avere nessun ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio status giuridico, il certificato del casellario giudiziale richiesto in occasione della candidatura, è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;

b) *alla rubrica, aggiungere, infine, le parole:* «ed esenzione fiscale per il rilascio del certificato del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO

1.0.100

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 14 e 15 della legge n. 3 del 2019)*

1. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 della legge n. 3 del 2019 si interpretano nel senso che esse non sono applicabili per i candidati che concorrono all'elezione per il rinnovo dei consigli delle

Circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000.»

G1 (già em. 1.0.100)

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1196 e 1382-A,

premessi che:

l'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019 prevede l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito *Internet*, per ciascun candidato, il *curriculum vitae* e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale;

ai sensi del successivo comma 15, tale documentazione dovrà essere fornita al Comune interessato dalla tornata elettorale per la relativa pubblicazione sul proprio sito *Internet*;

la disposizione normativa si limita a distinguere tra i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, soggetti a tali obblighi, e con popolazione inferiore a tale limite, esonerati, senza menzionare le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000,

impegna il Governo:

a chiarire se per i candidati nelle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000 si applichi quanto disposto dall'articolo 1, commi 14 e 15, della legge n. 3 del 2019.

## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;

l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 751 e 1.000

abitanti;

m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 501 e 750 abitanti;

n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione fino a 500 abitanti»;

b) il comma 2 è abrogato.

#### DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti ( [1382](#) )

#### ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio»;

b) al comma 10, dopo le parole: «al 50 per cento degli elettori» sono inserite le seguenti: «residenti».

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1196

#### *Allegato B*

##### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1957**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

##### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2131**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

##### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1959**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

##### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2006**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

##### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1142-B**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

##### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1143-B**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

##### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1196 e 1382 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100 e 1.0.100.

##### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1957**

Presidente, colleghi senatori, sarà il radiotelescopio più grande e potente al mondo. Composto da una collezione di diversi telescopi, avrà due basi in aree geografiche molto distanti, Australia occidentale e Sud Africa. È lo Square Kilometre Array (SKA) uno degli esempi più virtuosi dello scambio tra Italia e Australia nel campo scientifico. Il nostro Paese, infatti, è tra i dieci che collaborano al progetto attraverso l'Istituto nazionale di astrofisica così come partecipiamo allo stanziamento europeo di 5 milioni di euro: la conferma di un rapporto proficuo.

L'Australia è universalmente riconosciuta come un attore protagonista nel settore della ricerca scientifica e di sviluppo di nuove tecnologie.

Le nostre università e le rispettive comunità scientifiche condividono rilevanti esperienze e i nostri Governi collaborano ad importanti progetti come, appunto, lo Square Kilometre Array e a una numerosa serie di progetti qualificanti. Basti pensare che l'Italia conta più di 200 accordi formali di collaborazione con università ed enti di ricerca. Ci sono importanti intese in aree strategiche come l'ipersonica, con l'accordo tra il Centro italiano per le ricerche aerospaziali e l'Hypersonics Centre della University of Queensland, o ancora le radiazioni di sincrotrone, con l'Accordo tra l'Australian Synchrotron e il Sincrotrone Elettra di Trieste.

L'Istituto nazionale per la fisica nucleare collabora poi con gruppi australiani nella rilevazione della materia oscura e le onde gravitazionali, mentre vi è una collaborazione reciprocamente vantaggiosa nel settore dell'adroterapia oncologica tra il Centro nazionale per l'adroterapia oncologica di Pavia e l'Australian Nuclear Science and Technology Organization. L'Australia è quindi un interlocutore naturale per un Paese come il nostro che vanta un'eccellenza riconosciuta a livello globale nel campo della ricerca.

Siamo al settimo posto nelle classifiche mondiali per numero di pubblicazioni scientifiche e di ricerca e all'ottavo per la qualità di queste pubblicazioni.

Ecco che arriva un Accordo di cooperazione scientifica, quale quello che ci apprestiamo a ratificare, che può giocare un ruolo importante per favorire la mobilità delle intelligenze e anche per attrarre e far rientrare i cosiddetti cervelli in fuga, soprattutto in un momento storico come quello attuale in cui la scienza è diventata ancora più cruciale, con il PNRR e l'urgenza di investire in innovazione tecnologica conversione energetico ambientale e rivoluzione sanitaria.

Scienza e ricerca sono componenti strategiche della proiezione esterna dell'Italia e contribuiscono a testimoniare nel mondo il valore dell'alta formazione del nostro Paese, anche attraverso bravi ricercatori italiani all'estero, all'incirca 500 in Australia; talenti che hanno trovato lì una seconda casa naturale, in un Paese che investe circa il 2,4 per cento del suo PIL per la ricerca e l'innovazione.

In questo quadro si colloca il nuovo accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra i nostri due Governi di Italia e Australia siglato a Canberra il 22 maggio 2017, e che ha seguito il Memorandum di intesa per la cooperazione scientifica e tecnologica sottoscritto nel 2013 a Roma. Il nuovo Accordo che oggi ratifichiamo è aperto a tutte le organizzazioni scientifiche dei due Paesi e mira a rafforzare ulteriormente e promuovere la cooperazione in tutti i settori delle scienze e della tecnologia di interesse comune tra Italia e Australia. In particolare, il documento ha il merito di includere la formulazione e l'attuazione di ricerche, lo sviluppo di programmi e progetti congiunti che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori, lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, così come lo scambio di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti delle imprese ed esperti tecnici e l'organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e *workshop* su temi di interesse comune.

L'intesa è quindi finalizzata a consolidare e approfondire ulteriormente la collaborazione fra i due Paesi e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, già prevista dall'Accordo di cooperazione culturale bilaterale del 1975, e a migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del reciproco sviluppo economico. Composto di 14 articoli, l'Accordo prevede anche la tutela del materiale, dei diritti di proprietà intellettuale e delle informazioni riservate e che le parti favoriscano e facilitino l'ingresso e l'uscita del personale tecnico e scientifico partecipante agli scambi; una mobilità virtuosa, quindi, della quale possono giovare entrambi i Paesi. Viene inoltre previsto che le parti possano incontrarsi regolarmente per discutere di

temi comuni, fino a prevedere l'istituzione di un apposito Comitato congiunto.

La qualità della ricerca scientifica e tecnologica svolta in collaborazione tra Italia e Australia è già - come abbiamo visto - di altissimo livello e l'Italia rappresenta un *partner* di valore per l'Australia, anche grazie alla possibilità di partecipare congiuntamente a progetti dell'Unione europea. La stessa Australia ha inoltre dichiarato che, per rafforzare il sistema di ricerca a livello internazionale, tenderà a favorire proprio quelle collaborazioni capaci di ottenere alti livelli di impatto. L'Italia si colloca proprio in questo segmento poiché le attività di ricerca finora sviluppate sono caratterizzate da elevato *impact factor* ed i rapporti scientifici sono in continua forte ascesa. L'Accordo che oggi ratifichiamo quindi ha il merito di rafforzare e potenziare ulteriormente un quadro già ricco di scambi reciproci che abbiamo il dovere di coltivare, per i nostri ricercatori, sia in Italia che all'estero, e per la nostra società in questa fase di ripartenza.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole di Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1957**

Presidente, onorevoli colleghi, da decenni l'Italia intrattiene con l'Australia ottimi rapporti diplomatici e di amicizia fondati sulla condivisione di principi democratici propri dello Stato di diritto.

Sono più di un milione i membri della comunità di origine italiana che da tempo si sono trasferiti in Australia e lì vivono ben integrati nel contesto sociale.

Proficua è anche la collaborazione bilaterale in campo scientifico e culturale, intensi sono gli scambi commerciali con un saldo della bilancia dell'*export* a favore delle nostre imprese.

Snam, Enea, Enel Salini Impregilo, divenuta ora Webuild S.p.A., si sono aggiudicate importanti contratti nel settore delle energie rinnovabili, del fotovoltaico, delle costruzioni e in campo ingegneristico.

Nel febbraio 2020 è stata inaugurata ad Adelaide l'Agenzia spaziale australiana, la cui attività prevede una importante collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana attraverso il contributo delle nostre industrie nazionali del settore e dei centri di ricerca.

L'Accordo posto oggi al vaglio del Senato contribuirà quindi a rafforzare ulteriormente gli ottimi rapporti del nostro Paese con l'Australia e a realizzare, attraverso un proficuo partenariato pubblico-privato, importanti progetti innovativi in campo scientifico e tecnologico.

In virtù di queste considerazioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2131**

Presidente, colleghi senatori, in uno Stato costiero come il nostro, ogni accordo sui confini marittimi può avere un significato geopolitico strategico. Ed è ancor più vero nel Mediterraneo, dove affacciano tanti Paesi amici ma non sempre stabili al loro interno. Ecco perché la ratifica dell'Accordo Italia-Grecia sui confini marittimi non è solo la mera esecuzione dell'intesa bilaterale già raggiunta nel 1977 con la quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio. L'Accordo che ratifichiamo sancisce il fatto che, laddove i due Paesi volessero istituire una Zee, cioè una Zona Economica Esclusiva, questa dovrà parametrarsi sulla linea di confine tra le rispettive aree della piattaforma continentale sulla base del principio della linea mediana. La presente intesa permette così a Roma e ad Atene di condurre esplorazioni e di avviare lo sfruttamento delle risorse naturali contenute entro i loro confini marittimi.

Nessuno dei due Paesi, al momento, ha proclamato aree di giurisdizione funzionale, come zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva sulla colonna d'acqua nel Mare Ionio. Come è noto, le zone economiche esclusive si estendono fino a 200 miglia marine dalla linea di base di uno Stato costiero. Da un punto di vista giuridico, rappresentano la territorializzazione del mare poiché consentono lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e della colonna d'acqua sovrastante, oltre all'installazione di strutture artificiali, consentendo allo Stato che la rivendica di consolidare la propria sovranità. Già con la Libia vediamo l'importanza di un rapporto chiaro e condiviso nella definizione dei confini marittimi. L'Accordo risolve alcune dispute bilaterali relative ai diritti di pesca nel Mar Ionio.

L'Accordo si compone di 5 articoli e definisce innanzitutto la frontiera marittima sulla colonna d'acqua

tra l'Italia e la Grecia, non solo rinviando alla linea di delimitazione tracciata per la piattaforma continentale dall'Intesa del 1977, ma specificandone anche le coordinate secondo il metodo attualmente utilizzato nella cartografia. Il testo stabilisce anche che le parti debbano informarsi reciprocamente nel più breve tempo possibile là dove assumano l'iniziativa di proclamare una zona di giurisdizione funzionale estendendola fino alla linea della frontiera marittima e che l'Accordo stesso non pregiudichi le attività di pesca condotte in conformità al diritto dell'Unione europea in materia, né le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare; un Accordo che la Grecia, l'altro *partner* dell'intesa, ha provveduto ad approvare in tempi rapidissimi. È opportuno che anche noi, con il voto di oggi, acceleriamo l'*iter* di approvazione poiché l'Accordo italo-greco sulla Zee costituisce un tassello importante di due segmenti strategici per il nostro Paese, il primo prettamente economico, il secondo legato alla nostra politica estera e ai rapporti nel Mediterraneo. Sotto il profilo economico, Italia e Grecia sono già *partner* del progetto del gasdotto Eastern Mediterranean Gas Forum che tutti noi conosciamo con il nome di EastMed destinato a trasportare gas da Israele e Cipro, in Grecia, Italia e altri Paesi dell'Europa sud-orientale. Nel gennaio 2019, Israele, Egitto e Cipro hanno annunciato la creazione di EastMed, con l'obiettivo di costruire entro sette anni un gasdotto di 1.200 miglia che colleghi all'Europa le abbondanti riserve di idrocarburi del giacimento Leviathan, il più grande finora scoperto con ingenti quantitativi di gas naturale, passando attraverso Cipro e Creta. Nella istituenda Zee si potrebbe dunque installare un impianto galleggiante in cui liquefare il gas del Bacino di Levante per esportarlo in Europa. E ciò consentirebbe all'Unione europea, in generale, e al nostro Paese, in particolare, di sottrarsi in parte alla dipendenza energetica dalla Russia; cosa che sarebbe positiva se si pensa che l'Accordo della Russia per l'utilizzo di gasdotti ucraini per il trasporto di gas naturale in Europa è infatti scaduto il 31 dicembre del 2019 e l'ultima volta che è stato ri-negoziato la Russia ha interrotto le forniture di gas per tredici giorni in pieno inverno lasciando al freddo mezza Europa; cosa che potrebbe ancora riaccadere, per come si stanno evolvendo gli equilibri euroasiatici.

Ma il nostro Accordo con la Grecia può anche avere una valenza geopolitica strategica, perché di fatto riprende il filo interrotto nel 1977, e punta ad essere punto di riferimento per lo sfruttamento delle risorse marittime nel Mar Ionio. Posizionando l'Italia in uno scacchiere euro mediterraneo in cui la Turchia ha già siglato un accordo con la Libia del Governo di Accordo nazionale guidato da Fayed al-Sarraj il 27 novembre 2019; Accordo che non viene riconosciuto dalla Grecia, e che definisce i confini marittimi tra Libia e Turchia anche nei pressi di Creta, approfittando del fatto che secondo Ankara l'isola avrebbe non una propria piattaforma continentale, ma solamente acque territoriali. Proprio in base a questo Trattato non riconosciuto da Atene, la compagnia petrolifera di Stato turca, la TPAO, ha chiesto la licenza per avviare le esplorazioni energetiche nei blocchi occidentali che si trovano nei pressi delle isole della Grecia. E sempre in base a questo Accordo Ankara ha avviato le perforazioni *offshore*, provocando le reazioni non solo della Grecia ma anche di Cipro, Israele ed Egitto, sostenitore del generale libico Haftar.

Un quadro quindi complesso, nel quale l'Accordo italo-greco rappresenta una sorta di contraltare rispetto al Protocollo d'intesa di delimitazione marittima firmato dalla Turchia con il Governo di Tripoli. E può dare al nostro Paese un ruolo strategico in questa sorta di riposizionamento interno al Mediterraneo. L'Accordo Italia-Grecia può essere l'occasione per l'Italia di porsi come interlocutore privilegiato e *super partes* fra gli Stati attualmente in contrasto, facendo rientrare l'Italia come *player* strategico nel *dossier* energetico. Il nostro Paese ha così l'occasione di non perdere terreno nella partita che coinvolge inevitabilmente le nuove infrastrutture del gas; infrastrutture che corrono lungo la linea ideale che va dall'Egitto alla Puglia, specie in Salento dove esiste un giacimento di gas al confine con la costa ionica ellenica e dove la Grecia è diventata *hub* del gas per via del contemporaneo passaggio sul suo suolo di Tap, Tanap ed Eastmed. Roma può così costruire una nuova rete energetica sub adriatica, puntando a svolgere un ruolo di primo piano.

Per questo, annuncio il voto favorevole di Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2131**

La tutela degli interessi del nostro Paese nel Mediterraneo è un elemento imprescindibile della politica estera italiana. Negli ultimi anni, tuttavia, l'Italia ha indebolito la propria capacità di incidere sui

*dossier* più rilevanti a svantaggio della propria sfera d'influenza politica ed economica divenuta più marginale mentre nel bacino del Mediterraneo abbiamo assistito al dinamismo fortemente assertivo di altri Paesi come la Turchia.

L'Accordo in esame rappresenta quindi un passo importante per il nostro Paese, in vista dell'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1959**

Presidente, colleghi senatori: agricoltura, tecnologie, sanità e ancora porcellane, marmo, costruzioni sono i settori nei quali si concentra il volume di affari commerciali tra Italia ed Ecuador, con buone previsioni di crescita. Abbiamo una comunità di oltre 25.000 connazionali che lì vivono e lavorano, pienamente integrati e, spesso, attivi imprenditorialmente.

In Ecuador contiamo sulla presenza consolidata di grandi imprese come Eni, Ferrero, Generali e Saipem, alle quali si aggiungono numerose piccole e medie imprese a capitale italiano o di imprenditori di origine italiana; un *made in Italy* vivace, che in questo Paese trova declinazione anche in settori meno tradizionali: non solo abbigliamento e calzature, quindi, che pure trovano gradimento nella popolazione, ma anche nei settori dei materiali da costruzione con serrature, pavimenti, ceramiche, e delle forniture mediche. Grazie a tutto questo, possiamo parlare di un rapporto privilegiato con l'Ecuador.

L'Italia è, infatti, uno dei principali *partner* commerciali con questo Paese, e il primo per interscambio dell'Unione europea; un mercato che ci offre inoltre grandi opportunità nei settori dell'agricoltura e della meccanizzazione agricola. L'Ecuador ha attualmente l'esigenza di modernizzare la filiera produttiva alimentare in modo tale da rendere la produzione agricola maggiormente competitiva sul mercato internazionale.

Così come accaduto per la Colombia e il Perù, gli altri due firmatari dell'Accordo commerciale con l'Unione europea al quale da oggi, con la nostra ratifica si unisce anche l'Ecuador che, al pari degli altri due Paesi, sta investendo sul comparto agroindustriale, a sostegno del quale sono state messe in atto diverse riforme e politiche governative. È dunque evidente l'esigenza di entrare in un mercato che risulta molto promettente per l'industria italiana e di inserirci in un Paese dove possiamo contare non solo su uno scambio economico importante, ma anche su relazioni bilaterali già ben avviate nel settore della cooperazione. Solo per citare un esempio proprio quest'anno, nel corso della pandemia, la cooperazione italiana ha sostenuto il personale medico e sanitario landino, con un aiuto di circa 3 milioni di dollari per l'acquisto di dispositivi di protezione e di reattivi per i *test* diagnostici, in aggiunta ad un potenziamento di vari laboratori di analisi.

Ecco che tutti questi dati ci dicono come la ratifica del Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale UE, Colombia e Perù sia interesse del nostro Paese, oltre che una scelta giusta nei confronti di un Paese amico come l'Ecuador.

Questa ratifica del Protocollo costituisce di fatto lo strumento giuridico per l'adesione dell'Ecuador all'Accordo multipartito sottoscritto nel 2012 tra l'Unione europea, i suoi Stati membri la Colombia e il Perù.

Di fatto stiamo parlando del primo Accordo commerciale concluso dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che rappresenta un importante strumento per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale, oltre che per il rafforzamento dei legami politici, economici fra le due aree geografiche.

Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un quadro giuridico di riferimento per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le parti; liberalizzazione che si raggiunge in maniera progressiva e reciproca grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.

L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, perché, nel momento in cui stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza, si facilita di fatto la riduzione delle barriere tecniche.

L'adesione di oggi da parte dell'Ecuador non è un traguardo così scontato. Nel 2009, infatti, il Paese aveva scelto di uscire dai negoziati per la sottoscrizione, e solo in un secondo momento ha deciso di riavviare le trattative, fino alla sigla, avvenuta nel luglio 2014, del Protocollo di adesione oggi al nostro esame.

Di rilievo e interesse, per il nostro Paese, secondo quanto prevede anche la stessa relazione al Protocollo, anche la valutazione della Commissione europea circa gli effetti attesi con l'adozione del documento, che dovrebbe consentire un aumento delle esportazioni dell'Unione europea verso all'Ecuador pari al 42 per cento; un risparmio di dazi per gli esportatori dell'Unione europea nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo, automobili e macchinari.

Insomma, con la ratifica di questo Protocollo diamo maggiori certezze ai nostri imprenditori, sia che operino nel Paese landino sia che operino con il Paese landino, grazie a uno strumento normativo certo e multilaterale.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1959**

L'Accordo all'esame del Senato rappresenta, come altri strumenti internazionali analoghi, un ampliamento della rete di intese e delle relazioni multilaterale dell'Italia con Stati terzi, attuata attraverso accordi negoziati in sede comunitaria. La ratifica non potrà che avere ricadute positive sull'economia dell'Italia e di tutti i Paesi contraenti.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2006**

Presidente, colleghi senatori, si chiama Furia. È un esemplare femmina di capodoglio, lunga 10 metri, rimasta intrappolata questa estate al largo di Salina, nelle Eolie, in una rete da pesca illegale per catturare tonni. Per salvarle la vita si sono mobilitati in tanti: subacquei, biologi marini e personale della Guardia costiera; una battaglia sfiancante di ore per liberarla dalla rete, che si è conclusa con una vittoria: Furia è stata liberata ed è tornata a nuotare, tanto che è stata avvistata anche nell'autunno seguente, nelle stesse acque.

Non tutte le storie, però, hanno un lieto fine come quella di Furia. Le reti da pesca abbandonate in mare, perdute e piazzate illegalmente uccidono ogni anno oltre 300.000 cetacei, tra delfini, balene, capodogli, focene e altre specie. Nel Mar Mediterraneo rappresentano la prima causa di morte per le balenottere comuni, assieme alle collisioni con le navi, e questo, appunto, solo per quanto riguarda il Mediterraneo, il nostro mare. È una situazione drammatica che si replica in maniera equivalente nel Mar Nero e nelle altre aree contigue (ACCOBAMS). Negli ultimi settant'anni nelle reti da posta utilizzate per catturare i tonni avrebbero perso la vita oltre quattro milioni di cetacei, dato sottostimato poiché non tiene conto di tutte le catture che non vengono denunciate e di molti effetti collaterali della pesca, che non provocano la morte immediata dell'animale. Tutelare i cetacei dei nostri mari dal pericolo costante che noi stessi come esseri umani rappresentiamo purtroppo nei loro confronti è un nostro dovere. E non è solo la pesca illegale a minacciarli. Ci sono anche i rifiuti legati alla pesca legale. Ogni anno vengono abbandonate, scartate o perse ben 640.000 tonnellate di attrezzatura da pesca nei mari e negli oceani di tutto il mondo, rappresentando il 10 per cento di tutti i rifiuti marini di origine antropica. Questo vuol dire che non possiamo illuderci che il problema sia solo il mercato nero di coloro che pescano in maniera illecita o contrabbandano cetacei; al contrario. La questione della sopravvivenza di queste specie riguarda tutti, anche chi fa pesca in maniera lecita; anche chi frequenta il mare e ne fruisce di passaggio, magari come turista. Ecco che con la ratifica degli emendamenti all'Accordo del 1996 sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, della quale sono relatrice, intendiamo costituire un efficace strumento giuridico-internazionale, a livello regionale, per promuovere la conservazione della biodiversità e in particolare ridurre le minacce a carico della sopravvivenza dei cetacei in quelle acque.

Gli emendamenti oggetto del presente disegno di legge di ratifica, adottati nel 2010, estendono l'applicazione dell'Accordo a tutte le acque marine della Spagna e del Portogallo, fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione della Spagna e larga parte di quelle del

Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi.

Tali modifiche consentiranno agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela delle risoluzioni e degli impegni adottati in seno all'ACCOBAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea che prevede misure per proteggere i cetacei dalla caccia, cattura o detenzione, nonché da qualsiasi perturbazione intenzionale o scambio commerciale, anche dei prodotti derivati di questi animali provenienti da Paesi terzi.

Con questo Accordo si chiede agli Stati firmatari un impegno a livello normativo, socio-economico e scientifico per minimizzare gli effetti delle attività dell'uomo sulla sopravvivenza dei cetacei in questi mari.

Con la ratifica di oggi, si tutelano i nostri mari e le specie che li abitano. Insomma, con questa ratifica garantiamo un lieto fine a tutte le Furie che nuotano libere nel grande blu e che devono continuare a poterlo fare.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2006**

Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Paese da tempo è attento alla tutela della biodiversità nel Mediterraneo. In Italia dal 1991 è stato istituito il Santuario per i mammiferi marini, una vasta area protetta che si estende fra Liguria, Sardegna e Toscana e che a sua volta fa parte del Santuario Pelagos per la protezione dei cetacei.

Tali acque di interesse nazionale e internazionale, oltre che nel Santuario italiano, si estendono in territorio francese e monegasco: nelle regioni della Corsica, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, venendo a costituire un ecosistema marino di grandi dimensioni.

Per queste ragioni non posso che esprimere, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1142-B**

Presidente, colleghi senatori, le note del Barbieri di Siviglia sono risuonate anche a Bishkek, trasportando Figaro nel Kirghizistan, che ha voluto così omaggiare con un concerto speciale il centocinquantenario dalla scomparsa di Gioacchino Rossini. Era il 2018. Diversi altri appuntamenti culturali sono venuti in seguito e molti altri possono realizzarsi in futuro grazie alla ratifica dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica che oggi ci apprestiamo a votare.

Un Accordo che nasce con uno scopo chiaro. Non solo fornire un quadro giuridico di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali in questi settori. Ma soprattutto migliorare la conoscenza e la comprensione tra i nostri due popoli promuovendo i patrimoni culturali di entrambi attraverso lo scambio di esperienze e dati.

La nostra lingua e cultura sono un volano prezioso per il *made in Italy* nel mondo. E se promuoverne la conoscenza all'estero è sempre fondamentale, lo è ancor di più in questo momento di ripartenza. Tutte le stime indicano una previsione di forte crescita del turismo una volta superata la crisi pandemica.

Far conoscere la lingua italiana e il nostro patrimonio storico culturale è la via maestra per attrarre un importante flusso di turisti.

In Kirghizistan si registra interesse per la cultura e lingua italiana.

In alcune Università kirghise già si tengono corsi di italiano e prima dello stop imposto dal Covid era stato avviato un dialogo con le Università italiane di Trento e Bologna per scambi di studenti e docenti. La Farnesina era inoltre tornata ad includere il Kirghizistan tra i Paesi beneficiari di borse di studio, assegnando 18 mensilità in favore di studenti kirghisi. Questo accordo, quindi, permette di riprendere il filo della promozione culturale del nostro Paese. Inoltre, il paese centroasiatico si colloca nell'ambito della Nuova Via della Seta e, anche se iniziative e progetti collegati alla Belt and Road possono aver subito uno *stand by* legato alla pandemia, i Paesi che fanno parte della Bri rimangono comunque *partner* interessanti sia per il nostro *export* più tradizionale, come moda e enogastronomia, sia per i settori legati alla scienza e alla tecnologia: due segmenti ugualmente interessati da questo accordo, e sui quali possiamo spingere per aprire nuove prospettive di scambio di *know how*.

L'Accordo, nei suoi 14 articoli, prevede infatti come settori di cooperazione cultura e arte, conservazione e tutela del patrimonio, restauro, biblioteche, musei, istruzione, turismo, scambio di informazione sui sistemi di istruzione. Ma include anche, nell'articolo 3, relativo all'università e alla ricerca, la cooperazione e gli scambi in ambito universitario, in particolare nei settori scientifici e tecnologici. Inoltre è prevista la promozione, diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kirgizstan e kirgizya in Italia.

I rapporti diplomatici tra Italia e Repubblica Kirghisa vennero formalizzati il 24 marzo 1992. E sono, sì, rapporti di amicizia ma attualmente ancora di limitata entità sotto il profilo economico e sociale. Il Paese rappresenta ancora un mercato limitato per l'*export* italiano, ma negli ultimi anni si era assistito ad un certo incremento specie per beni di consumo, macchinari e materiali da costruzioni. Ratificando questa intesa, possiamo avviare e potenziare rapporti che faranno bene prima di tutto al nostro *export* e alla promozione turistico-culturale. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1143-B**

Presidente, colleghi senatori, con il voto di questa ratifica diamo il nostro assenso all'istituzione del Forum internazionale dell'energia, un organismo internazionale al quale partecipano già 70 Stati, fra cui Stati Uniti e Cina, che si pone come piattaforma globale di dialogo e confronto sulle risorse energetiche tradizionali.

L'obiettivo è quello di promuovere un rapporto di comprensione reciproca tra gli Stati aderenti, aumentando la consapevolezza degli interessi energetici comuni.

In pratica, quindi, con questa carta si favorisce la collaborazione tra i Paesi consumatori ed importatori di energia, quelli produttori ed esportatori e quelli di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.

Non a caso il nostro Paese ha attivamente partecipato e contribuito alla definizione di tale strumento internazionale, insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea fra cui Germania, Francia e Regno Unito e con le principali potenze economiche emergenti.

L'obiettivo ulteriore era dare un fondamento certo e condiviso ad un precedente accordo intergovernativo informale approvato durante la Conferenza ministeriale di Osaka nella primavera del 2002, che definiva in via provvisoria l'organizzazione del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia e il primo funzionamento del Forum internazionale dell'energia, dotandolo di un Segretariato e di un Segretario generale con sede a Riad.

Va sottolineato che l'Italia è stata parte attiva nel dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia fin dalla Conferenza di Parigi del 1991.

E ancora nel 2008, come Presidente del Forum internazionale dell'energia, l'Italia ha organizzato a Roma la X Conferenza ministeriale del Forum internazionale dell'energia e il terzo Forum internazionale delle imprese produttrici di energia. A motivare l'istituzione del Forum ha concorso in modo determinante la percezione della necessità di costruire un ente *super partes* che garantisse un confronto alla pari sulle risorse energetiche tradizionali, in particolare sul petrolio e i suoi derivati e sul gas naturale appunto, allo scopo di contribuire a dare stabilità ai mercati e certezza agli investimenti nei grandi progetti di estrazione di idrocarburi e infrastrutturali.

Le forti instabilità e la volatilità dei prezzi registrata sul mercato del petrolio negli anni successivi al 2007 hanno contribuito ad accelerare il processo di consolidamento del Forum internazionale dell'energia.

La Carta istitutiva, adottata dalla Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad nel febbraio 2011, si compone di XVIII sezioni.

Tra gli aspetti fondamentali ci sono :la definizione del Forum come accordo intergovernativo che serva da facilitatore neutrale di dialogo sui temi energetici globali tra strati produttori e consumatori di energia compresi quelli di transito.

Tra gli obiettivi, vi sono la promozione di stabilità e trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico; la sicurezza delle forniture e della domanda di energia; l'ampliamento dei commerci su scala globale; la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia, o

ancora facilitare le convergenze tra Stati membri produttori, consumatori e di transito; creare un clima di confidenza e di fiducia reciproca attraverso un migliore scambio di informazioni e di conoscenze e facilitare la raccolta e la diffusione di dati, di informazioni e analisi che contribuiscano alla trasparenza, stabilità e sostenibilità del mercato dell'energia.

Insomma, tutta una serie di iniziative che mirano a rendere meno instabili le relazioni tra Paesi interdipendenti. Ci stiamo avviando a un periodo di grandi cambiamenti proprio dal punto di vista energetico e, se in un futuro di rinnovabili, ogni Paese sarà più autonomo, grazie alla disponibilità di queste risorse in una forma o nell'altra; nella maggior parte delle aree geografiche al contrario le energie fossili si trovano solo in alcune specifiche aree del pianeta.

Ed è per questo, per il legame reciproco che lega il nostro Paese con tutti quelli che producono o esportano energie tradizionali, che oggi è utile ratificare questa Carta, per una questione di sicurezza energetica e di politica estera.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**  
**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA**  
**SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1957:

sugli articoli 1, 2, 3 e 4, il senatore Rampi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1196:

sull'ordine del giorno G1, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Barbaro, Battistoni, Bellanova, Bini, Borgonzoni, Botto, Bruzzone, Campagna, Cario, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Fazzolari, Florida, Galliani, Giacobbe, Ginetti, Iwobi, Leone, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pittella, Presutto, Pucciarelli, Rauti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri e Zaffini.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Alessandrini, Biti, Endrizzi, Ferrero, Pillon, Rivolta, Saponara, Siri e Tosato.

**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,**  
**variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Leonardo Tarantino in sostituzione della deputata Laura Cavandoli, dimissionaria.

**Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che**  
**accolgono minori, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori la deputata Laura Cavandoli in sostituzione del deputato Leonardo Tarantino, dimissionario.

**Ufficio Parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione**

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 17 maggio 2021, ha trasmesso il Rapporto sulla programmazione di bilancio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 838).

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Alderisi Francesca

Istituzione della giornata nazionale della rete diplomatico-consolare italiana (2252)

(presentato in data 26/05/2021);

senatori Matrisciano Susy, Romano Iunio Valerio, Catalfo Nunzia, Romagnoli Sergio, Campagna Antonella, Pavanelli Emma, Vanin Orietta, Pirro Elisa, Trentacoste Fabrizio, Presutto Vincenzo,

Gaudio Felicia, Croatti Marco, Castaldi Gianluca, Montevecchi Michela, Vaccaro Sergio, Donno Daniela, Lannutti Elio

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASPI (2253)

(presentato in data 26/05/2021);

senatrice Corrado Margherita

Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore museale (2254)

(presentato in data 26/05/2021).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Candiani Stefano

Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese (2185)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/05/2021);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Faraone Davide

Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2223)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/05/2021);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Barachini Alberto, Sen. Bernini Anna Maria

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2225)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 26/05/2021);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. De Petris Loredana ed altri

Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2232)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 26/05/2021);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Mallegni Massimo

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2234)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 26/05/2021).

*In sede referente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Ronzulli Licia

Modifica all'articolo 61 del codice penale in materia di aggravante per gli atti discriminatori e violenti per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità (2200)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 26/05/2021);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanita'*

sen. Briziarelli Luca ed altri

Modifica all'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica (2227)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 26/05/2021).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 26/05/2021 la 1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Augussori Luigi "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni" (1196)

(presentato in data 02/04/2019);

sen. Taricco Mino ed altri "Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti" (1382)

(presentato in data 02/07/2019).

#### **Disegni di legge, ritiro**

La senatrice Alderisi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Alderisi - "Istituzione della Giornata nazionale della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo" (1942).

#### **Indagini conoscitive, annunzio**

In data 24 maggio 2021 la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia.

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 24 maggio 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (n. 88).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2021 recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Castor S.r.l., in merito alla offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA) finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Cerved Group S.p.a. (specializzata nell'offerta di servizi di valutazione e gestione del credito di banche, imprese e professionisti) e ad ottenere la revoca dalla quotazione della stessa dal Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a..

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 839).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2021

recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Libra Holdco Sarl e OEP 14 LP in merito all'acquisizione da parte di Libra HoldCo sarl dell'intero capitale sociale di OEP 14 Cooperatief U.A: attualmente nella fornitura e installazione di soluzioni tecnologiche sviluppati da soggetti terzi.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 840).

Il Ministro dell'interno, con lettere in data 7 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, copia dei decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione del bilancio assestato del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2020, con i relativi allegati.

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 841).

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 102 del 15 aprile 2021, depositata il successivo 20 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: "e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 115).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Trentacoste ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05537 della senatrice Leone ed altri.

Mozioni

[CALANDRINI](#), [CIRIANI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

con la sigla Ho.Re.Ca. si intende definire uno specifico settore commerciale, quello afferente alla filiera "Hotellerie-Restaurant-Café" e alle attività connesse ai consumi "fuori casa" dette anche "Away From Home" (AFH) pertanto distinto da quello della GDO (Grande Distribuzione Organizzata);

l'intero settore Ho.Re.Ca. in Italia conta circa 400.000 aziende, essenzialmente costituite sotto forma di ditta individuale e società di persone, di cui bar e ristoranti rappresentano le categorie più numerose, e complessivamente coinvolge circa 1.300.000 occupati;

le aziende distributrici di prodotti alimentari e bevande sono circa 4.000, per lo più costituite sotto forma di società di capitali, e coinvolgono oltre 50.000 dipendenti, preposti al supporto ed alla fornitura dei beni e dei servizi essenziali per gli esercizi pubblici del canale Ho.Re.Ca. La maggior parte delle aziende è a conduzione familiare ed è collocata al Sud e Isole per il 40 per cento, al Nord-Ovest per il 23 per cento, al Nord-Est per il 20 per cento e in Centro per il 17 per cento;

il valore di mercato dei distributori Ho.Re.Ca. in termini di *sell-in*, ovvero le vendite all'ingrosso, è pari a 10.580 miliardi di euro;

gli occupati del settore distributivo comprendono imprenditori, agenti di vendita, personale amministrativo, addetti alla logistica, magazzinieri e altre figure professionali, per un totale di oltre 60.000 addetti tra diretti e indiretti;

nel 2020 il fatturato complessivo dei distributori *food & beverage* si è attestato poco sopra la soglia dei 10 miliardi di euro (rispetto ai 16,9 miliardi dell'anno precedente), con un crollo del 37,6 per cento. Le

perdite sono quindi stimate nell'ordine di 6,4 miliardi di euro;  
nel quarto trimestre del 2020 il crollo del fatturato del canale Ho.Re.Ca., in cui rientra il comparto dei distributori, si è attestato intorno al 45 per cento, rispetto al quarto trimestre 2019, compromettendo inesorabilmente i valori del fatturato del canale della distribuzione, e la configurazione variabile della mappatura regionale e locale correlata ai dati dei contagi e dagli indicatori di trasmissibilità virale, negli ultimi mesi hanno amplificato l'assoluta mancanza di programmazione e previsione nel canale e nei comparti correlati;

nello specifico i pubblici esercizi di destinazione del prodotto distribuito, *in primis* gli esercizi di somministrazione di cibo e bevande, hanno subito i riverberi più duri e complessi delle misure di contenimento del rischio epidemiologico, dapprima con il cosiddetto *lockdown*, successivamente con la citata estrema variabilità della mappatura regionale o locale, che ha condizionato l'assoluta carenza di programmabilità dell'operatività degli stessi e dunque la difficoltà nello gestire ordini ed acquisti; l'annullamento di ordini ed acquisti già programmati, unita al ridimensionamento degli stessi, ha decretato negli ultimi 14 mesi un'evidente crisi di liquidità per il comparto dei pubblici esercizi, che si sta evolvendo in una crisi di solvibilità: allo stato attuale i pubblici esercizi del canale Ho.Re.Ca. non detengono gli strumenti per far fronte completamente ai debiti maturati nel corso degli ultimi mesi e nel contempo, alla vigilia delle aperture o dell'ampliamento dell'operatività, si registra un incremento della domanda di nuove forniture a credito e più ampie dilazioni di pagamento, che inevitabilmente si ripercuotono sulle disponibilità e sullo scenario economico dei distributori;

i distributori rappresentano l'anello intermedio della filiera Ho.Re.Ca., collocandosi come tramite tra i produttori ed i pubblici esercizi, e svolgendo pertanto un ruolo inderogabile, in quanto provvedono all'acquisto all'ingrosso direttamente dalle aziende produttrici dei prodotti alimentari e delle bevande, garantendone il loro corretto immagazzinamento e stoccaggio, e provvedendo alla successiva e tempestiva fornitura ai singoli esercizi commerciali (strutture ricettive, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar) che non detengono una struttura logistica e finanziaria per rivolgersi direttamente al settore industriale della produzione;

il comparto della distribuzione nell'attuale contingenza pandemica ha assunto un ruolo di garanzia nei confronti del canale Ho.Re.Ca. configurandosi come una sorta di "ammortizzatore sociale e finanziario" dell'intera filiera;

si evidenzia che i distributori acquistano direttamente i prodotti con termini di pagamento a 30/60 giorni, mentre agli esercenti assicurano dilazioni e maggiori termini di pagamento sino a 180 giorni: queste dinamiche sintetizzano in maniera eloquente il sistema che condiziona l'operatività del comparto ed il ruolo di garanzia svolto dai distributori, in ragione del fatto che gli esercizi commerciali di destinazione del prodotto si configurano in ditte individuali, micro e piccole imprese, che non detengono gli strumenti per far fronte ai loro impegni finanziari in altro modo e con termini più stringenti;

il ruolo di supporto e di garanzia dei distributori si palesa anche nella concessione ai pubblici esercizi, a titolo di comodato gratuito, di macchinari ed attrezzature indispensabili per l'esecuzione delle attività, il cui acquisto risulterebbe particolarmente gravoso per ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar: si fa riferimento, ad esempio, a macchine da caffè, frigoriferi per la conservazione di prodotti congelati e surgelati ed altre attrezzature connesse alla conservazione delle derrate che hanno un costo di mercato particolarmente impegnativo;

i distributori di prodotti alimentari e di bevande nella filiera Ho.Re.Ca. sono vistosamente esposti sia nei confronti dei loro clienti (ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar) sia nei confronti del sistema creditizio, perché obbligati a rispettare i contratti di fornitura stipulati e sostenere i costi dei prodotti forniti dai propri fornitori (le società di produzione agricole ed industriali);

negli ultimi 14 mesi in ragione della variabilità della mappatura nazionale correlata ai dati del contagio e ai condizionamenti di questa sulle dinamiche degli ordini, i distributori hanno dovuto gestire e smaltire quintali di derrate alimentari deperite e scadute, già regolarmente pagate, maturando una perdita che si attesta intorno allo 0,75 per cento dell'ammontare del fatturato calcolato nell'anno 2020; le aziende del comparto hanno fatto inevitabilmente ricorso alle misure di integrazione salariale per i

propri lavoratori, continuando però nel contempo a sostenere ingenti costi fissi, *in primis* i canoni di locazione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari, impianti e mezzi di trasporto, le spese per utenze (telefono, luce, acqua e gas), le spese di energia elettrica per mantenere i prodotti freschi (più 4°) e surgelati (meno 20°) ed il pagamento di imposte locali, quali la tassa comunale sui rifiuti solidi urbani che viene calcolata sulla superficie dei locali e non sulla effettiva quantità dei rifiuti prodotti e come è noto non tiene conto del rallentamento dell'operatività delle strutture commerciali;

alla luce delle previsioni di comparto, appare verosimile che nell'arco del prossimo biennio circa il 50 per cento delle aziende rischia la chiusura in ragione dell'insostenibilità delle condizioni di impresa e del crollo dei ricavi: la conseguenza inevitabile si colloca nel fatto che si avrà una perdita del gettito IVA (formulata su un calcolo di incidenza medio del 10 per cento sul fatturato 2019), pari a 800 milioni annui, a cui si aggiunge una perdita delle entrate per l'erario relativa alle imposte sugli utili di impresa pari a circa 300 milioni (formulata su un calcolo di incidenza del 4 per cento sul fatturato 2019), a cui andranno inevitabilmente a sommarsi gli oneri in capo all'erario relativi agli ammortizzatori sociali, *in primis* la Naspi, per circa 25.000 impiegati del comparto, che si colloca in un valore medio-indicativo in circa 600 milioni di euro. Il rischio per le casse dello Stato si configura in ammanco annuale di circa 1 miliardo e 800 milioni di euro;

per il comparto rappresenta un dato non trascurabile l'ammontare dei crediti non riscossi che nello scenario pandemico sembra attestarsi intorno ad una percentuale di circa il 5 per cento sul fatturato complessivo: pertanto appare ipotizzabile l'ammontare di circa 800 milioni di crediti non riscossi da parte delle aziende del comparto;

un ulteriore elemento di criticità si colloca nell'ammontare della merce deperita o scaduta, dunque inutilizzabile, in giacenza nei magazzini delle imprese del comparto in ragione di ordini di acquisto non confermati. In un'analisi approssimativa, l'ammontare della merce deperita si attesterebbe, nello scenario pandemico, intorno allo 0,75 per cento dell'ammontare del fatturato calcolato nell'anno 2020, con un valore configurabile in circa 75 milioni di euro annui;

il comparto dei distributori del canale Ho.Re.Ca, risulta essere, particolarmente in questa congiuntura economico-sociale, quello più esposto alle incursioni illecite: sussiste una precisa strategia criminale tesa a colonizzare il comparto, mediante irrorazione di liquidità nelle aziende distributrici che risultano in difficoltà e la successiva acquisizione delle stesse ed il conseguente approdo, attraverso i canali di distribuzione, ai pubblici esercizi di somministrazione (in particolare ristoranti) che, stando ai dati elaborati negli ultimi 14 mesi, risultano essere i bersagli per eccellenza, poiché è forte l'interesse illecito in ragione delle possibilità offerte in termini di riciclaggio di denaro e di penetrazione nella società civile;

la filiera Ho.Re.Ca., ed in particolare il segmento della ristorazione, risulta, dunque il bersaglio per eccellenza della scalata criminale alle realtà economiche, pertanto proprio per esorcizzare la deriva illecita delle aziende, sarebbe auspicabile inquadrare in un'ottica prospettica talune misure di sostegno e di supporto oltre che di sensibilizzazione sul tema;

considerato che:

il comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, principalmente per il canale Ho.Re.Ca, in ragione della natura della filiera entro cui si inserisce e la correlazione tra molteplici altri comparti, come quello della produzione artigianale ed industriale e quello del turismo e della ricettività, rappresenta un segmento strategico su cui appare opportuno operare un riferimento e delineare delle misure di intervento specifiche e dettagliate che trovino spazio nell'ambito del PNRR, sebbene sia stata registrata l'assenza all'interno del Piano di qualsiasi riferimento al segmento economico del commercio, in particolare quello all'ingrosso;

infatti il settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, esplicandosi in attività diversificate che coinvolgono la gestione e la corretta conservazione di derrate e la logistica, comportano inevitabilmente un impatto ambientale ed un consumo energetico tali da necessitare un *upgrade* in chiave *green* delle aziende: gli investimenti *green* per lo sviluppo aziendale e per il rilancio economico andrebbero a configurarsi in sistemi di controllo informatizzati di funzionamento degli

impianti diretti ad organizzare al meglio i consumi per limitare gli sprechi, in installazioni di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature a basso consumo energetico e di limitato impatto ambientale, anche acquisiti *in leasing* ed a noleggio, aderendo allo "zero CO2" per ridurre l'emissione di anidride carbonica;

in ragione del rilancio prospettico del comparto, e dell'intero sistema di imprese nazionali a prescindere dalle connotazioni settoriali, sarebbe auspicabile rivedere gli ambiti applicativi della misura ed incentivi cosiddetti "Superbonus", "Ecobonus", "Sismabonus", che riguardano gli edifici e le tecnologie rinnovabili, efficienti, digitali ad essi applicabili. Infatti i soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Gli incentivi non sono previsti per i Siti delle imprese dei diversi settori Agricolo, Industriale, Edilizio, Terziario, Turismo, che invece, sin da subito, devono essere coinvolti per attuare concretamente un progetto di rilancio e di sostenibilità del nostro Paese a partire dalle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande che hanno un notevole impatto di filiera;

investimenti a favore della digitalizzazione per le aziende del comparto rappresentano un'esigenza in una prospettiva di implementazione della competitività; segnatamente sul fronte dell'adeguamento delle reti informatiche ed *hardware* e sul versante dell'utilizzo di *software* gestionali e commerciali che permettano la programmazione e la razionalizzazione delle consegne;

la priorità si colloca anche nel preservare il comparto dalle incursioni dei colossi multinazionali della logistica e della distribuzione che corrodono proprio i capisaldi della specificità economico-identitaria del nostro Paese e rischiano di amplificare e rendere irreversibile l'attuale azione di desertificazione commerciale;

il comparto della distribuzione si configura come garante del *made in Italy*, della territorialità e della cultura di vicinato, della valorizzazione dell'artigianalità locale, della qualità e dell'identità del territorio. Un settore da proteggere e tutelare contro le ingerenze della malavita organizzata e le incursioni delle grandi catene commerciali internazionali,

impegna il Governo ad assumere iniziative normative finalizzate:

- 1) ad attuare una revisione dei parametri di accesso al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici della distribuzione, tenendo conto dei costi fissi sostenuti dagli stessi, in particolare per quanto riguarda i costi di acquisto della merce, ai fini del calcolo del contributo;
- 2) a ripristinare la disciplina di emissione delle note di credito, volta a consentire il recupero dell'IVA sui crediti non riscossi, oggetto di procedure concorsuali, introdotta originariamente dalla legge di stabilità per il 2016 e mai entrata in vigore in ragione delle abrogazioni operate nell'ambito della successiva legge di bilancio;
- 3) ad agevolare l'accesso al credito delle PMI, anche valutando l'estensione della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti, di cui al cosiddetto decreto liquidità;
- 4) a prorogare la moratoria delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 originariamente prevista dall'articolo 56 del cosiddetto decreto Cura Italia, correlandola ad un allungamento del piano di ammortamento che consenta alle imprese di poter ripagare il debito connesso ai prestiti in tempi più lunghi, favorendo in tal modo maggiore liquidità alle aziende e agevolando la ripresa economica;
- 5) a riconoscere alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande, un credito di imposta pari ad una percentuale del 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti;
- 6) ad istituire un credito d'imposta per le aziende della distribuzione del canale Ho.Re.Ca. relativo alle spese sostenute per i bolli e le assicurazioni dei veicoli ad uso aziendale per trasporto merci, nonché relativo alle quote contributive fisse degli agenti di commercio;
- 7) a riconoscere un credito di imposta o in alternativa un contributo a fondo perduto pari almeno al 50 per cento dell'ammontare delle perdite maturate nel 2020 per deperimento di prodotti alimentari e bevande non più venduti agli esercizi pubblici;
- 8) a prorogare le agevolazioni IRAP già previste dal decreto-legge Rilancio anche per il periodo di

- imposta 2020, limitandole alle aziende che hanno un fatturato massimo di 50 milioni annui;
- 9) a riconoscere un credito di imposta per i canoni di locazione non abitativo (già previsto dal decreto-legge Rilancio fino al mese di maggio, ma non prorogato per i restanti mesi per le imprese del comparto) anche per i mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020;
- 10) ad introdurre una riduzione degli oneri contributivi sui contratti in essere, gravanti sui datori di lavoro del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande fortemente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 11) a istituire un credito di imposta per i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici delle aziende della distribuzione del canale Ho.Re.Ca.;
- 12) a prevedere una riduzione delle tariffe concernenti la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in favore delle imprese operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, in ragione dell'urgenza di alleviare l'onere in capo alle aziende, rimodulando i criteri applicativi dell'imposta;
- 13) ad ampliare la platea anche alle aziende della distribuzione del canale Ho.Re.Ca. degli aventi diritto all'esenzione del pagamento della prima rata IMU;
- 14) ad unificare gli attuali e diversi strumenti incentivanti cosiddetti "Superbonus", "Ecobonus", "Sismabonus", "Ristrutturazione edilizia", "Conto termico", "Certificati bianchi", riguardanti il medesimo bene attraverso un unico strumento a disposizione delle imprese, prevedendone l'applicazione anche ai siti operativi delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande;
- 15) a prevedere nell'ambito delle progettualità correlate al PNRR una partecipazione attiva e interagente con i rappresentanti del comparto, al fine di consentire realmente l'attuazione di quei programmi e quelle riforme insite nella *mission* europea e nella *ratio* stessa del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza;
- 16) a consentire che le risorse di cui al PNRR siano destinate anche alle progettualità di riconversione *green* e di sostenibilità energetica delle aziende del comparto.

(1-00376)

Interrogazioni

[ANGRISANI](#), [ABATE](#), [CORRADO](#), [CRUCIOLI](#), [DI MICCO](#), [MININNO](#), [ORTIS](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

con sentenza n. 905 del 22 gennaio 2021 il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato avverso il bando di concorso del Ministero dell'istruzione per la procedura concorsuale ordinaria, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto n. 499 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020;

secondo il Tribunale il bando per il reclutamento del personale docente è illegittimo nella parte in cui esclude aspiranti candidati con titoli di cui ai codici laurea LS-13 (Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo) e LM-19 (Informazioni e sistemi editoriali), dalla partecipazione per le classi di concorso A-12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), relegandoli alla sola classe A-65 (Teorie e tecniche della comunicazione), in quanto "non appaiono chiare le ragioni dell'inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l'idoneità riconosciuta dal MIUR per lauree specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico";

valutato che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021 è stato approvato un emendamento del Partito democratico (10.27 nel fascicolo della Commissione), a prima firma del senatore Rampi, che parifica ai fini legali, per l'accesso ai concorsi nelle amministrazioni pubbliche, ivi comprese dunque le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la laurea in Scienze delle Religioni con Scienze storiche, Scienze filosofiche e Antropologia culturale ed etnologia;

in questo modo, dunque, verrà consentito ai laureati in Scienze delle religioni di poter insegnare le discipline Italiano, Storia e Geografia nelle scuole secondarie di 1° grado, e le discipline Storia e

Filosofia nei licei e Italiano e Storia negli istituti tecnici e professionali;  
le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, contenente il regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, individuano le singole classi di concorso e i titoli di accesso per le medesime classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,  
si chiede di sapere se si intenda intervenire al fine di porre rimedio alla situazione descritta, già oggetto di una recente pronuncia giurisprudenziale, modificando le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, al fine dell'inclusione dei codici di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22.

(3-02543)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [SAVIANE](#), [CANDIANI](#), [BOSSI Simone](#), [CASOLATI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP (*Single-Use Plastics*), dispone la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente attraverso il divieto di utilizzo di alcuni articoli in plastica monouso, tra cui posate e piatti, cannucce, palette per i distributori automatici, contenitori in polistirolo espanso, *cotton fioc*, attrezzi per la pesca;

la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021, pena l'apertura di una procedura d'infrazione, e con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata conferita al Governo la delega per il suo recepimento entro detto termine;

persistono tra gli Stati membri e la Commissione europea discussioni intese a chiarire alcuni dubbi interpretativi della direttiva in merito al concetto della "messa in commercio" e della gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;

considerato che:

la pandemia mondiale da COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-e-getta hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, soluzioni in molti casi insostituibili nel limitare la diffusione del *virus* e in grado di garantire sicurezza sanitaria, economicità e disponibilità, nonché sostenibilità ambientale, considerando che alcuni di questi prodotti sono riciclabili al 100 per cento;

recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale approvando, prima nel decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto "decreto agosto", e successivamente in via definitiva nella legge di bilancio per il 2021, l'utilizzo del polietilentereftalato (PET) 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti;

numerose aziende italiane ed europee sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è prevedibile che alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai SUP, per i quali in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro luglio 2021, prodotti alternativi in quantità sufficienti a soddisfare la richiesta;

tra questi, si richiama il settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande che nel nostro Paese conta oltre 820.000 distributori installati, coinvolge oltre 3.000 aziende e interessa a vario titolo almeno 33.000 lavoratori, dati che confermano la *leadership* italiana nel settore;

a titolo esemplificativo, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate in Italia per la distribuzione automatica, per una media di circa 4 miliardi di palette l'anno, quantità che non è possibile sostituire nel limitato tempo a disposizione con altrettanti prodotti in materiale alternativo, con il concreto rischio di paralizzare l'intera filiera;

diversi sono i materiali in plastica monouso interamente costituiti da plastica riciclata o da materiale plastico riciclabile al 100 per cento, che potrebbero continuare a rappresentare soluzioni valide ai fini della sostenibilità ambientale, della garanzia di igiene e sicurezza dei consumatori, anche considerando che l'Italia nel 2020, nonostante la pandemia, ha incrementato rispetto all'anno precedente del 4 per cento la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, arrivando a superare il 1.400.000 tonnellate, secondo i dati COREPLA;

in un contesto produttivo globalizzato, una regolamentazione rigida sull'utilizzo di determinati prodotti in plastica, può rappresentare una minaccia concreta per le nostre imprese, già in profonda crisi per gli

effetti della pandemia, senza alcun reale beneficio in termini ambientali;  
è reale il rischio di rendere molte delle nostre aziende *leader* nel settore, meno competitive rispetto ai Paesi europei ed *extra* europei, con il rischio concreto di dover ricorrere a materiali dall'estero, che non possono assicurare il rispetto delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,  
si chiede di sapere se e come il Governo interverrà a livello nazionale ed europeo per prorogare l'entrata in vigore del divieto dell'uso dei prodotti plastica monouso, di cui alla Direttiva SUP, considerando i percorsi virtuosi di circolarità dell'industria della plastica e della bioplastica, già avviati nel nostro Paese e l'impossibilità di garantire nell'immediato futuro la disponibilità di alcuni prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, senza i quali verrebbero paralizzate le attività di numerose aziende italiane.

(3-02544)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il 24 maggio 2021, il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (cosiddetto decreto "Riaperture"), rischia di provocare ulteriori complicazioni, al già precario, settore dei giochi e delle scommesse sportive, a causa degli effetti determinati dalla crisi della pandemia;

il quotidiano economico al riguardo evidenzia che il comparto interessato (che anche con il nuovo decreto "Sostegni" raccoglie molto poco in termini di aiuti economici, fatta salva l'ipotesi di un possibile ristoro dal Ministero dello sviluppo economico per le sale giochi, oramai chiuse da più di un anno), anche se da un lato potrà riprendere le attività il prossimo 1° luglio, non considera invece del tutto la data dell'11 giugno 2021, giorno in cui è previsto l'avvio (proprio a Roma) dei campionati europei di calcio;

se la data del 1° luglio prossimo di riapertura delle attività in zona gialla, di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, indicata all'interno del decreto "Riaperture", non sarà pertanto rivista, rileva ancora "Il Sole 24 Ore", ben 44 partite su 51 della competizione continentale di calcio, rischiano fortemente di essere lasciate al mercato delle scommesse illegali, considerato che dal 1° luglio in poi, gli appassionati del gioco potranno scommettere sul mercato legale o del *gaming*, solo sulle semifinali e le finali del torneo di calcio;

a tal fine, i dati resi noti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermano come oltre 300 giorni di chiusure delle attività ufficiali di giochi e scommesse, abbiano determinato una raccolta del gioco illegale tra i 10 e i 20 miliardi di euro, con una perdita per l'Erario che nel 2020 ha sfiorato i 6 miliardi di euro e che nei primi mesi del 2021 si è attestata a meno 19,3 per cento, pari a circa 631 milioni di euro in meno;

il rischio di favorire il mercato illegale delle scommesse con le riaperture del 1° luglio, si somma inoltre (prosegue ancora l'articolo richiamato) ad un nuovo *caos* regionalizzato nella ripresa dell'offerta da gioco, considerato che il decreto "Riaperture" prevede che entro il 7 giugno saranno almeno sei le regioni che cambieranno colore (sulla base dell'applicazione delle misure previste, per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) determinando pertanto il rischio di un'offerta del gioco legale a macchia di leopardo;

tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, destano sconcerto e preoccupazione in relazione all'evidente superficialità e inadeguatezza, con la quale sia il Governo Conte II, che il Governo Draghi hanno gestito la crisi del settore (non considerandolo invece come un segmento economico importante come meriterebbe) come dimostrano gli aiuti previsti sul fronte ristori, valutati in circa il 2,5 per cento sulle perdite del fatturato, a cui si aggiungono perdite stimate in circa 200 milioni di euro, nel caso le scommesse sportive rimanessero fuori dalla fase a gironi del campionato europeo di calcio;

anche la mancata proroga delle concessioni sulle scommesse oramai in scadenza a fine mese, delinea a parere dell'interrogante, uno scenario grave e allarmante, valutato che, a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, gli interventi complessivi anche fiscali in favore del settore interessato sono stati modesti e contraddistinti da un'evidente scarsa attenzione da parte delle autorità di Governo, si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida che le osservazioni richiamate, relative all'impossibilità di raccolta di scommesse sportive per le attività delle sale da giochi, per i campionati europei di calcio che inizieranno il prossimo 11 giugno (rispetto alle decisioni del Governo di riaprire il prossimo 1° luglio) rischiano non solo di accrescere le perdite per i gestori del settore, ma di alimentare ulteriormente le raccolte di giochi illegali, determinando fra l'altro una perdita di gettito per l'Erario;

quali ulteriori interventi di competenza intenda intraprendere, anche di carattere fiscale, al fine di sostenere il settore dei giochi e delle scommesse, considerato che le misure fino ad oggi introdotte appaiono a giudizio dell'interrogante inefficienti e inadeguate;

quali iniziative urgenti e necessarie il Ministro intenda infine assumere, al fine di riconsiderare la suddetta scadenza per le riaperture delle sale da gioco e scommesse, anticipandola al prossimo mese di giugno e comunque prima dell'avvio del torneo continentale di calcio, la cui competizione non può che rappresentare una importante occasione per la ripresa del comparto interessato.

(3-02545)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel corso delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Senato lo scorso 27 aprile 2021, in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il presidente Draghi ha affermato che per il "Superbonus" (l'agevolazione prevista dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto "Rilancio" che eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica) sono stati stanziati, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi di euro, aggiungendo, inoltre, che la misura sarà finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023;

le decisioni, ove confermate, rischiano di determinare, a giudizio dell'interrogante, effetti nel bilancio dello Stato negativi e penalizzanti, considerato che le detrazioni della misura agevolativa sono state trattate dal Ministero in indirizzo, come crediti fiscali pagabili, che generano un aumento del debito pubblico nel momento dell'emissione, in contrasto con quanto risulta nel parere formulato dalla Ragioneria dello Stato, dove si afferma che le detrazioni del Superbonus edilizio sono classificate da ISTAT come "crediti fiscali non pagabili", che hanno un impatto sul bilancio pubblico in termini di minori entrate solo al momento e per la quota effettivamente esercitata. Al riguardo è opportuno sottolineare come le detrazioni del Superbonus siano spalmate su 5 anni e quindi ogni anno ne arrivi a scadenza solo il 20 per cento del totale;

al riguardo il Ministro in indirizzo, applicando la stessa logica, ha sostenuto che per il Superbonus legato all'industria, occorre necessariamente una copertura totale e immediata pari a 24 miliardi di euro, aggiungendo che, in caso contrario, non si potrebbe introdurre tale decisione normativa nei prossimi mesi;

tali considerazioni, a parere dell'interrogante, evidenziano la necessità di chiarire da parte del Ministro, che le detrazioni del Superbonus edilizio così come quelle del "Superbonus industria", alla luce dei regolamenti EUROSTAT vigenti, sono entrambe "crediti fiscali non pagabili", che non creano un aumento del debito pubblico all'emissione e che quindi le coperture finanziarie indispensabili per finanziare le predette disposizioni dovrebbero essere in realtà costituite attraverso clausole di salvaguardia, la cui introduzione automatica entrerebbe in vigore nel caso e nella misura in cui non si produca una crescita dell'economia e, pertanto, di entrate fiscali in grado di compensare la riduzione di gettito fiscale corrispondente alla quantità di detrazioni esercitate per scontare le tasse anno per anno, si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere, con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida le osservazioni richiamate, in cui le misure fiscali, così come annunciate dal Governo, congelano una grande quantità di risorse che invece potrebbero essere impiegate per finanziare immediatamente altri investimenti e impediscono di varare il "Superbonus industria";

in caso affermativo, quali iniziative urgenti e necessarie di competenza intenda introdurre, al fine di

riconsiderare le decisioni normative adottate, che considerano le detrazioni fiscali come debito pubblico nel momento in cui sono emesse, mentre impattano sul debito pubblico nel momento in cui vengono effettivamente esercitate.

(3-02546)

[L'ABBATE](#), [QUARTO](#), [PAVANELLI](#), [PISANI Giuseppe](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", "è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione";

ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge, il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, ed è composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno;

considerato che:

il CITE, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 4, ha il compito di approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto "Il Piano per la transizione ecologica", al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare. Inoltre, il Comitato ha il compito di deliberare sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

considerato, altresì, che:

il Piano, la cui approvazione è demandata al CITE, dovrà individuare le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure;

ai sensi del richiamato articolo 4, è prevista l'adozione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente relativi all'istituzione del Comitato tecnico di supporto e alla definizione del regolamento interno del CITE;

rilevato che:

si ritiene di importanza strategica l'attivazione del CITE, ai fini della transizione ecologica delineata dal PNRR, soprattutto in una nuova ottica di sviluppo sostenibile e di valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema e di snellimento della burocrazia;

in data 21 aprile 2021 è stato definitivamente approvato dal Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,

si chiede di sapere:

quali siano le tempistiche e le modalità di effettiva attivazione del CITE, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge "Ministeri" n. 22 del 2021;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per velocizzare l'*iter* di adozione dei necessari decreti e di attivazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, data l'importanza strategica dello stesso.

(3-02547)

[MAFFONI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la stampa ha dato ampio risalto, con sfumature ironiche, al caso della lettera inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ad un pensionato deceduto, con la quale, oltre a comunicargli la decadenza dal diritto alla pensione di cittadinanza, percepita in quanto, appunto, deceduto, gli ricordava che "per ricevere ulteriori chiarimenti potrà recarsi presso i nostri uffici" e che "entro 30 giorni dal ricevimento della presente, potrà porre istanza motivata di riesame", non dimenticando di porgere "distinti saluti";

è evidente che trattasi di un modulo prestampato contenente le formule di rito, che ricordano come gli

uffici dell'istituto siano a completa disposizione, suggeriscono di visitare il sito *internet* dell'ente o di contattare il *contact center*, con tanto di raccomandazione di tenere a portata di mano il codice fiscale ed il numero di protocollo della domanda per abbreviare i tempi della risposta;  
il clamoroso errore farebbe sorridere se fosse un caso isolato e frutto della distrazione di un impiegato superficiale o un po' pigro per aver utilizzato un prestampato poco idoneo alla circostanza;  
purtroppo, invece, la lettera recava la firma del direttore della sede INPS competente ed è solo una delle numerose inviate dall'Istituto di previdenza a persone decedute in tutta Italia, dai contenuti improbabili, almeno da quanto si apprende dalle notizie riportate dalla stampa, secondo cui sono tante le famiglie che hanno ricevuto comunicazioni dirette a parenti deceduti,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e, nel caso in cui rispondano al vero, quali iniziative intenda adottare per conoscere quante lettere vengano inviate dall'INPS senza adeguata valutazione e controllo e quali misure intenda mettere in campo perché questi incresciosi incidenti non si verifichino più, dal momento che vanno peraltro a incidere su famiglie già provate per la perdita di un proprio caro.

(3-02548)

[MISIANI](#), [MALPEZZI](#), [LAUS](#), [FEDELI](#), [MANCA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -  
Premesso che:

l'articolo 8, ai commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cosiddetto decreto-legge "Sostegni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che i datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, non possano avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;

il blocco dei licenziamenti previsto fino al 31 marzo 2021 dall'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e, successivamente, prorogato dal cosiddetto decreto-legge "Sostegni", ha rappresentato e rappresenta una risposta importante alla grave crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esigenza di migliaia di famiglie di riuscire a superare questo drammatico periodo di crisi;

considerato che:

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cosiddetto decreto-legge "Sostegni bis") prevede una serie di importanti misure promosse dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, finalizzate a sostenere la ripartenza delle imprese dopo la pandemia e a mantenere i livelli occupazionali, tra le quali il riconoscimento di ulteriori quattro quote di reddito di emergenza, l'estensione del contratto di espansione alle imprese con almeno 100 dipendenti, il contratto di rioccupazione, misure di decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale in un'ottica di riforma complessiva degli ammortizzatori sociali;

in particolare, l'articolo 40, ai commi 3 e 4, prevede che i datori di lavoro privati, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendano o riducano l'attività lavorativa e presentino domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, siano esonerati dal pagamento del contributo addizionale a carico delle imprese fino al 31 dicembre 2021, e che a questi ultimi sia precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per la durata del suddetto trattamento di integrazione salariale;

la norma, che dovrebbe riguardare circa 400.000 lavoratori secondo le prime stime, rappresenta una giusta soluzione in una fase molto critica, quale è quella che il Paese si accinge ad affrontare, nonché una risposta equilibrata per contemperare diverse esigenze nell'ambito di un percorso finalizzato a consentire al Paese di uscire dall'emergenza e di avviare un percorso virtuoso per la crescita;

considerato che:

il Parlamento ha affrontato più volte, come ricordato, il drammatico problema del blocco dei

licenziamenti nel tentativo di evitare la perdita dei posti di lavoro durante l'emergenza più grave che il Paese abbia mai vissuto negli ultimi decenni e, al contempo, la possibilità che la crisi economica si trasformasse in una vera e propria crisi sociale;

il Gruppo del Partito Democratico del Senato ha posto la questione, con un emendamento, durante la fase di conversione del cosiddetto decreto-legge "Sostegni",

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare a sostegno e tutela dei lavoratori nella fase di ripresa delle attività e della riorganizzazione dei sistemi produttivi dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in materia di politiche attive, nonché al fine di indirizzare il mercato del lavoro in un'ottica lungimirante di superamento di misure emergenziali nella fase di uscita dalla crisi pandemica.

(3-02549)

[PARENTE](#), [CARBONE](#), [FARAONE](#), [BONIFAZI](#), [CONZATTI](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [MAGORNO](#), [MARINO](#), [NENCINI](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [VONO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è tornato drasticamente all'attenzione dei *media* nazionali a causa di alcuni recenti incidenti che hanno destabilizzato l'opinione pubblica. Sulle pagine dei maggiori quotidiani di stampa, infatti, sono apparse nelle ultime settimane notizie drammatiche riguardanti gravi episodi di persone decedute sul lavoro. È il caso, per citare solo alcuni esempi recenti, di Luana D'Orazio, giovane operaia di un'azienda tessile di Prato "risucchiata" da un orditoio in funzione, o di Christian Martinelli, operaio meccanico rimasto schiacciato da un macchinario in un'azienda di Busto Arsizio;

a tal proposito, come riportato anche dalle più importanti fonti stampa, i recenti dati pubblicati dall'INAIL riguardanti il numero di morti sul lavoro denotano una situazione drammaticamente preoccupante per il nostro Paese: nel solo primo trimestre del 2021, infatti, ben 185 persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro, con un aumento dell'11,4 per cento rispetto allo scorso anno. Sebbene i medesimi dati indichino un calo rilevante delle denunce di infortunio presentate nel medesimo periodo di riferimento, ovvero oltre 2.000 casi in meno rispetto al 2020, e delle denunce di malattia professionale, che segnano una flessione di 500 unità, è tuttavia allarmante il dato inerente al comparto sanità e assistenza sociale, dove si è assistito all'aumento del 75 per cento degli infortuni sul lavoro;

e ancora, nonostante i dati del 2020 risultino necessariamente influenzati anche dagli effetti devastanti della pandemia e dalle relative infezioni da COVID-19 in ambito lavorativo (circa un terzo delle morti complessive), è innegabile che il dato delle 1.270 morti bianche avvenute nel corso del 2020 è sconcertante: rispetto all'anno precedente, gli infortuni con esito mortale sono aumentati del 16,6 per cento, registrando in media oltre 3 decessi al giorno su base annua;

negli ultimi giorni si sta assistendo ad una diffusa mobilitazione delle maggiori sigle sindacali, che denunciano quanto sia urgente apportare degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro focalizzati alla valorizzazione ed al potenziamento delle strategie di implementazione in materia di prevenzione e formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché sullo stanziamento di risorse volte a mettere in sicurezza i medesimi luoghi di lavoro e ad aumentare i controlli;

considerato che:

è indispensabile oggi la sensibilizzazione mirata dell'opinione pubblica su questi argomenti, divenuti effettivamente di stringente attualità. Preziosa, in questo senso, può essere la proposta di destinare specificamente alcune risorse del PNRR all'adozione di misure di sicurezza finalizzate, tra le altre cose, anche all'impiego di avanzate tecnologie 4.0 e all'apprendimento circa il loro utilizzo;

tra le ultime innovazioni in questo senso, non possono essere celate le tecnologie predittive, intendendosi con esse tutte quelle tecnologie in grado di analizzare e valutare, anche grazie all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, i dati inerenti alla probabilità che determinati eventi, inclusi, per quanto concerne il campo della sicurezza sul lavoro, i malfunzionamenti dei macchinari e le disfunzioni organizzative, e quindi, in definitiva, anche gli incidenti, possano verificarsi;

la scelta di investire in tali tecnologie, a ben vedere, si porrebbe inoltre in linea non solo con l'obiettivo finale di tutelare la vita e la salute dei lavoratori diminuendo i rischi legati al verificarsi di eventi,

capaci di causare infortuni e morti sul lavoro, ma anche con lo scopo di modernizzare il sistema produttivo del Paese nel suo complesso, nonché di digitalizzare in maniera preponderante il tessuto socio-economico italiano;

in questo senso, è drammaticamente emblematica la strage accaduta sulla funivia Stresa-Mottarone, dove una cabina si è schiantata precipitando al suolo per decine di metri causando la morte di 14 persone, e a seguito della quale sono state aperte le indagini dalla Procura di Verbania: se il quadro indiziario finora emerso verrà accertato, si avrà l'ennesima tragedia causata dalla decisione di mantenere in funzione le strutture a dispetto della sicurezza degli impianti, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di potenziare gli investimenti effettuati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, aumentandone così i livelli di sicurezza e tutelando altresì la salute dei lavoratori, affinché si possa progressivamente evitare il drammatico ripetersi di episodi come quelli descritti in premessa e diminuire così il numero di incidenti sul lavoro;

se non ritenga altresì opportuno attivarsi affinché i finanziamenti attualmente previsti per l'industria 4.0 e le risorse stanziare con il PNRR siano destinate anche a favore di investimenti in materia di manutenzione degli impianti, sicurezza sul lavoro e formazione alla prevenzione, nonché a favore dell'impiego di tecnologie predittive allo scopo di diffonderne la presenza, incentivandone lo sviluppo su tutto il territorio nazionale.

(3-02550)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

nelle ultime settimane il Ministro in indirizzo ha approvato numerosi nuovi decreti di VIA concernenti rinnovi di concessioni e progetti di messa in produzione di pozzi e perforazione, sia su piattaforma, che *onshore*. Allo stesso tempo sono state pubblicate una lunga serie di proroghe di concessioni, la stragrande maggioranza delle quali riferite ad ENI. Ci si chiede, pur sapendo che tali atti sono di natura amministrativa e non titoli minerari (sospesi, come tutti i nuovi permessi per la ricerca e la prospezione di idrocarburi) perché il Ministro non abbia valutato l'opportunità di attendere l'approvazione del PiTESAI, il Piano per le aree idonee, che dovrebbe essere ormai prossima (30 settembre 2021) e sul quale, tra l'altro, sarebbe stata opportuna un'accelerazione in luogo delle firma dei decreti VIA, bloccati per anni e ora approvati in gran fretta, soprattutto considerando che tali aree potrebbero risultare non idonee. Tra l'altro 9 delle proroghe hanno decorrenza retroattiva e vanno a intervenire su titoli scaduti nel 2017. Non solo: due dei decreti di VIA concernono due permessi di ricerca già vigenti che, per legge, sono da intendersi sospesi;

la natura di tali atti, oltretutto, è in contrasto con le riforme e i programmi di transizione ecologica su cui deve concentrarsi il nostro Paese: la decarbonizzazione richiede infatti una decisa e programmata uscita dai combustibili fossili, che non fanno parte del futuro energetico dell'UE. Il portavoce dei "Friday for future", Giovanni Mori, ha sottolineato come tra questi progetti ci sia anche la creazione di nuove piattaforme (come il caso "Calypso 5 Dir") di Eni, a largo di Ancona,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire conferma circa l'approvazione del PiTESAI entro il 30 settembre 2021 e se non valuti opportuno dotare il nostro Paese di provvedimenti che prevedano un fermo definitivo per le attività di ricerca e prospezione degli idrocarburi e per quale motivo non abbia ritenuto i due permessi di ricerca autorizzati con i due decreti VIA già sospesi in virtù della moratoria.

(3-02551)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [SERAFINI](#), [TOFFANIN](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la misura del reddito di cittadinanza ha dimostrato di essere inadatta al duplice scopo per il quale era stata introdotta, abolire la povertà e operare per il reinserimento nel mondo del lavoro;

l'attribuzione di sussidi a pioggia ha fatto registrare la propensione di molti alla frode, aumentando il lavoro in nero, la disoccupazione volontaria e i casi di persone dedite ad attività illecite;

si registrano centinaia di migliaia di posti di lavoro rimasti scoperti considerato che ANPAL, INPS e

Infocamere sembrano non dialogare;

il blocco dei licenziamenti fissato al 30 giugno 2021 pone ora il problema ulteriore di sostenere centinaia di migliaia di persone che, di fatto, sono senza lavoro dal momento in cui sono state introdotte le restrizioni ad alcune attività economiche;

la stessa pandemia ha fatto registrare un aumento impressionante delle persone che versano in stato di povertà o di bisogno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda porre mano alla riforma del reddito di cittadinanza, separando le indispensabili politiche di inclusione sociale e di sostegno alla povertà, dalle politiche attive del lavoro;

come intenda colmare il distacco tra le richieste e le offerte di lavoro, che anche oggi si registra e se vi sia un piano per la formazione continua dei giovani e dei lavoratori che coinvolga direttamente anche il mondo delle imprese;

come intenda semplificare la contrattazione di prossimità, tenendo conto delle diversità aziendali e dei lavoratori, superando gli attuali vincoli normativi, per agevolare le assunzioni;

se non intenda attivare in modo effettivo l'assegno di ricollocazione, già previsto a legislazione vigente, ma utilizzato solo in via sperimentale, e come intenda disporre questo strumento all'interno della riforma degli ammortizzatori sociali;

quali siano i risultati conseguiti dai *navigator* e dai centri per l'impiego.

(3-02552)

[MANTOVANI](#), [CASTELLONE](#), [DONNO](#), [ROMANO](#), [CORBETTA](#), [CROATTI](#), [LANZI](#), [FERRARA](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#), [MONTEVECCHI](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [TONINELLI](#), [PISANI Giuseppe](#), [DE LUCIA](#), [VANIN](#), [SANTANGELO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* -

Premesso che:

il 19 maggio 2021 si è tenuta presso il "Mapei Stadium-Città del Tricolore" di Reggio Emilia, la finale di Coppa Italia, organizzata dalla Lega Serie A di calcio;

come riportato nel comunicato ufficiale n. 292 del 14 maggio 2021 della Lega Serie A, in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 2021 e nel rispetto del protocollo "Misure di contenimento del rischio epidemiologico per l'organizzazione della finale di calcio di Coppa Italia 2021 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia" del 21 aprile del 2021, è stato consentito l'accesso al pubblico in misura non superiore al 20 per cento della capienza complessiva dell'impianto sportivo (quindi circa 4.300 persone);

l'ingresso allo stadio è stato riservato alle persone in possesso di certificazione attestante l'esecuzione di un *test* diagnostico negativo effettuato a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021 (48 ore prima della partita) o di certificazione attestante il completamento della procedura di vaccinazione ovvero di certificato attestante la guarigione dal COVID-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell'evento;

per ottenere uno dei tre tipi di certificazione, i presenti allo stadio sono stati costretti a registrarsi ed utilizzare l'app "Mitiga", sviluppata da una società privata, ottenendo un *QR code* valido per l'accesso;

per chi avesse voluto accedere allo stadio attraverso un "tamponi" negativo, si rendeva necessario recarsi esclusivamente presso uno dei centri convenzionati "Mitiga", identificandosi come loro utente. Come da circolare Uff.-Prot.n. UL/BF/7547, la Lega Calcio ha chiesto la collaborazione urgente di Federfarma per convenzionare alla piattaforma Mitiga il maggior numero di farmacie che effettuassero tamponi antigenici rapidi per consentire l'accesso in sicurezza allo stadio;

considerato che:

i tifosi sono stati costretti obbligatoriamente ad esibire la certificazione verde COVID-19 attraverso questa app privata, mentre è in fase di realizzazione la certificazione verde COVID-19 nazionale disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

non risulta chiaro come i loro dati saranno gestiti. Secondo quanto evidenziato dal sito "key4biz", un quotidiano italiano sulla *digital economy* e sulla cultura del futuro, nella informativa per la *privacy* di

Mitiga si evidenzia come la app registri i dati per erogare servizi non conformi allo scopo per cui viene utilizzata;

l'informativa prevede che i dati verranno utilizzati anche per erogare il servizio di *newsletter* informative, di notifiche e rispondere alle richieste di informazioni dell'interessato e per produrre articoli redazionali, effettuare analisi statistiche e procedere alla schedatura-profilazione interna degli utenti;

rilevato che:

a parere degli interroganti, c'è il rischio che i dati personali e sanitari delle persone allo stadio, siano utilizzati per scopi pubblicitari e per la "schedatura-profilazione interna" degli utenti;

da notizie a mezzo stampa, si apprende che il prossimo 5 giugno l'Italia ospiterà un primo *test* per la riapertura delle discoteche, in un noto locale nella località di Gallipoli (Lecce). Per accedere al locale servirà un biglietto elettronico che sarà disponibile solo a chi dimostrerà di aver effettuato il tampone e un *QR code* per accelerare l'ingresso di chi ha la certificazione verde COVID-19. A mettere a punto il sistema sarebbe stata la *start up* bolognese "TicketSms" con la già citata piattaforma Mitiga (agenzia "AGI" del 19 maggio 2021),

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se, per quanto di competenza, fosse a conoscenza dell'accordo realizzato tra Lega Serie A e "Mitiga" e delle modalità previste per regolamentare l'accesso dei tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia dello scorso 19 maggio;

se reputi opportuno che per l'accesso allo stadio e per il prossimo evento del 5 giugno 2021, che si terrà a Gallipoli, venga utilizzata una certificazione verde COVID-19 realizzata da una app privata, in attesa dell'entrata in vigore della certificazione nazionale;

se non ritenga che attraverso l'utilizzo di app di tale natura, vi sia il rischio di un uso distorto dei dati di cittadini e cittadine, che preveda una "schedatura" degli utenti, e non per i fini per cui tale certificazione è stata ideata.

(3-02553)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il 24 maggio 2021, nonché da un intervento dell'Associazione nazionale commercialisti, il cosiddetto "decreto Sostegni-bis" (approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri) introduce, in relazione ai contributi a fondo perduto per le imprese e i professionisti, alcune novità, tra le quali, il riconoscimento legato al peggioramento del risultato economico d'esercizio, considerando pertanto non il calo del fatturato, ma l'utile d'esercizio;

la disposizione contenuta all'interno del decreto, prevede che la richiesta del predetto aiuto economico, possa tuttavia avvenire a condizione che la dichiarazione dei redditi del 2021 avvenga entro il prossimo 10 settembre;

al riguardo l'interrogante evidenzia, condividendo le osservazioni dell'ANC, che tale decisione normativa non considera adeguatamente la portata del lavoro svolto dai professionisti economici, che da oltre un anno dall'inizio della pandemia, sono gravati da un peso crescente di responsabilità e compiti, costretti oltremodo a fronteggiarsi con una pubblica amministrazione che si contraddistingue per ritardi e inefficienze;

a giudizio dell'interrogante, la scadenza del 10 settembre risulta, pertanto, molto in anticipo rispetto alla scadenza naturale del 30 novembre e conseguentemente diventa improponibile, valutato fra l'altro, le tempistiche lente e farraginose, che l'amministrazione finanziaria mette a disposizione attraverso i *software* e gli aggiornamenti dei moduli di controllo per l'invio delle dichiarazioni, da parte dei professionisti contabili e dei commercialisti;

in relazione a tali criticità, l'interrogante evidenzia pertanto che occorre sostenere gli operatori del settore, concedendo un tempo maggiore per i numerosi adempimenti fiscali, analizzando al contempo la situazione di contribuenti e delle imprese e la mole di lavoro svolta dai professionisti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere, con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida le criticità richiamate e in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda introdurre al fine di consentire un lasso di tempo maggiore per la scadenza delle dichiarazioni dei redditi del 2021, permettendo conseguentemente ai beneficiari del contributo calcolato "a conguaglio" di usufruirne in maniera più adeguata ed efficiente, rispetto a quanto attualmente previsto.

(3-02554)

[ROSSOMANDO](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 23 maggio 2021 il signor Musa Balde, 23 anni, originario della Guinea e trattenuto nel CPR (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Torino, si è tolto la vita impiccandosi con delle lenzuola;

come si apprende da notizie di stampa, Musa Balde era stato trasferito presso il CPR Brunelleschi lo scorso 10 maggio, dopo aver subito un'aggressione a Ventimiglia il giorno precedente ed essere stato dimesso dall'ospedale di Bordighera con una prognosi di 10 giorni;

sempre secondo la ricostruzione degli organi di stampa, il 9 maggio il signor Balde era infatti stato aggredito a pugni e sprangate da tre cittadini italiani fuori da un supermercato. L'aggressione, ripresa da alcuni residenti della zona, è stata fornita alla Polizia, che ha identificato gli aggressori, denunciati a piede libero per lesioni aggravate. A loro volta i tre uomini hanno denunciato per tentato furto il signor Balde;

allo stesso tempo, però, dopo il primo soccorso in ospedale, Musa Balde era stato trasferito al CPR di Torino, perché nello stesso giorno gli era stato notificato un nuovo provvedimento di espulsione e quindi era in attesa di essere rimpatriato, nonostante il reato di cui il giovane era stato vittima e la prognosi medica di 10 giorni. Secondo le testimonianze di alcuni amici e dei volontari dell'associazione Scuola di Pace dell'ARCI di Ventimiglia e del CAS di Imperia, il signor Balde presentava un profilo di grande fragilità psicologica;

da quanto si apprende, Musa Balde si trovava in Italia dal 2017, era arrivato con un barcone, aveva chiesto asilo politico, ma dopo cinque anni era ancora irregolare e viveva anche chiedendo l'elemosina davanti ad un supermercato di Ventimiglia;

l'avvocato difensore del signor Balde ha dichiarato alla stampa che Balde "era molto provato ed era incredulo di trovarsi al Cpr";

la Procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di "morte in conseguenza di altro reato",

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per accertare quale sia stata la procedura messa in atto dopo l'aggressione subita da Musa Balde nel condurlo al CPR;

quale attenzione sia stata adoperata per accertarne l'idoneità al trattenimento e quali supporti psicologici abbia avuto durante la sua permanenza nel Centro fino al tragico evento che ne ha determinato la morte e quali eventuali provvedimenti conseguenti si intendano adottare.

(3-02555)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[RAMPI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

il progetto di Autostrada Pedemontana lombarda ha avuto un lungo e articolato cammino, che ha via via spostato l'opera sempre più a sud, trasformandola da corridoio alternativo pedemontano, appunto, ad una nuova tangenziale nord milanese, tutta inserita nel territorio di Monza e della Brianza;

su tale progetto le comunità interessate hanno nel tempo sollevato perplessità e indicato priorità e alternative e proposto una progettazione complessiva della mobilità di territorio fatta di riqualificazione di strade minori, di potenziamento del trasporto pubblico, di interventi di ricucitura; di tutto ciò non si è mai fatto tesoro;

oggi si riaffaccia un progetto fortemente datato, che ha un enorme impatto su aree faticosamente difese, dalla sapienza delle comunità locali, dalla violenza edificatoria degli anni della "crescita infinita" e oggi i nuovi paradigmi di sostenibilità diventati più universalmente riconosciuti dovrebbero

indicare strategie più innovative di relazione tra mobilità, territorio e sostenibilità;  
in passato si sono anticipate opere connesse al progetto molto onerose e di dubbia priorità per ragioni di parte politica ed oggi tutta la sostenibilità dell'opera è fortemente compromessa, come è compromessa la sua efficacia e ancor più dubbio il suo sbocco finale;  
considerato infine, e non ultimo, l'importante e positivo impegno di una vasta parte di cittadinanza attiva, che si sta mobilitando per evitare un intervento vecchio, superato, impattante,  
si chiede di sapere quale sia ad oggi lo stato dell'arte di quest'opera e quali azioni il Ministro in indirizzo possa e intenda intraprendere per evitare un danno ambientale e un progetto oneroso e superato, promuovendo invece una progettazione di comunità di mobilità sostenibile e progetti di completamento, risanamento e ricucitura rispetto alla situazione in essere.

(4-05540)

[CANDURA](#), [IWOB](#), [LUCIDI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

nel nord dell'Etiopia, dal novembre del 2020, è esploso un conflitto nella regione del Tigray, che vede in contrapposizione il Governo Federale Etiope da una parte e il Fronte Popolare di Liberazione del Tigrè dall'altra;

nel corso del conflitto sono stati denunciati vari gravi crimini contro la popolazione civile;

come riportano diverse inchieste internazionali, dall'inizio del conflitto circa una decina di giornalisti locali sono stati posti in stato di detenzione, e conseguentemente si registra una rischiosa e dannosa mancanza di copertura mediatica degli eventi bellici;

considerato che, in data 20 maggio, il corrispondente del "The New York Times", Simon Marks, riporta di essere stato convocato dall'ufficio immigrazione di Addis Abeba, dove gli sarebbe stato notificato un obbligo di espulsione immediato, impendendogli persino di tornare in casa per prendere bagagli e passaporto e salutare la moglie, giornalista italiana corrispondente per l'agenzia "Reuters";

secondo quanto riportato dal giornalista, l'ufficio immigrazione di Addis Abeba non avrebbe fornito nessuna motivazione sull'espulsione, ma avrebbe soltanto riferito che l'ordine esecutivo è arrivato direttamente dal Governo etiope;

il "The New York Times", grazie al lavoro del corrispondente citato, è uno dei giornali che ha maggiormente coperto mediaticamente le varie *escalation* del conflitto nel Tigray,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza, da valutare anche in consessi internazionali, il Ministro in indirizzo intenda porre in atto per tutelare l'incolumità dei nostri concittadini in Etiopia, e per, al contempo, raggiungere un cessate il fuoco nella regione;

quali iniziative, in seno alle Nazioni Unite, intenda intraprendere per verificare il rispetto dei diritti umani tra la popolazione tigrina.

(4-05541)

[DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha istituito due fondi destinati agli enti locali per finanziare interventi relativi alla rigenerazione urbana:

fondo per il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" di 853,81 milioni di euro, riservato alle Regioni, le Città Metropolitane, i Comuni capoluogo di Provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti. Le modalità di accesso al fondo sono state disciplinate dal decreto ministeriale 16 settembre 2020, nel rispetto dell'intera platea di beneficiari, così come prevista dal legislatore nella legge n. 160 del 2019;

fondo per la "Rigenerazione urbana", di 8,5 miliardi di euro, per investimenti in progetti per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, destinato a tutti i 7.904 comuni italiani; in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con Atto di intesa n. 595 del 6 agosto 2020, ANCI ha concordato con il Ministero dell'interno di limitare la possibilità di fare istanza dei fondi ai soli comuni dai 15.000 abitanti;

il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, recependo l'Atto di

intesa Stato-Città, ha limitato quindi i beneficiari del contributo, destinandolo a favore dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in considerazione della prioritaria necessità di interventi di rigenerazione urbana;

i Comuni esclusi dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono 7.206 sui 7.904 presenti nel territorio nazionale, con una percentuale quindi al di sopra del 90 per cento;

ANCI, in relazione alle proposte per il "Recovery Plan", ha presentato alle commissioni riunite 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato il piano "Città Italia" che esclude, ancora una volta, i piccoli Comuni sotto i 15.000 abitanti,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario intervenire per estendere anche ai Comuni sotto i 15.000 abitanti, che avrebbero dovuto avere un trattamento, se non di favore, quantomeno di parità, la possibilità di accedere ai fondi per finanziare gli interventi di rigenerazione urbana, considerando che già sono stati esclusi dai fondi destinati al "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare".

(4-05542)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Regione Basilicata, con la legge regionale n. 9 del 13 maggio 2016, ha istituito l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento in Basilicata) affidando alla stessa i seguenti compiti nel rispetto della programmazione regionale e dei limiti e delle indicazioni definiti dalla Regione:

attuazione delle politiche di orientamento della formazione, dell'istruzione e del lavoro rientranti nel titolo II della legge regionale n. 30 del 2015; erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze; attuazione delle attività di ispezione e controllo di regolare esecuzione delle operazioni rientranti nel sistema regionale integrate, di cui alla legge regionale n. 30 del 2015; realizzazione delle azioni di analisi e monitoraggio delle politiche regionali dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione e del lavoro; gestione di servizio per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel quadro delle specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2015 e della legge regionale n. 30 del 2015 Titolo II (art. 10) per quanto concerne i servizi di politica attiva rivolti all'accesso all'occupazione, alla creazione ed alla mobilità professionale;

considerato che:

la Basilicata è una regione ricchissima, che fornisce l'80 per cento del fabbisogno nazionale di idrocarburi e ha uno stabilimento *automotive* tra i più efficienti al mondo, una ricchezza d'acqua tale da rispondere alle esigenze delle regioni confinanti e un patrimonio paesaggistico-naturale da fare invidia a molti. Eppure ha inceppato il meccanismo di domanda e offerta del lavoro, qui dove i suoi giovani rientrano tra i numeri preoccupanti delle statistiche di emigrazione dal Sud al Nord;

ci sono poi i dati della disoccupazione giovanile a preoccupare e, soprattutto, quelli dei NEET, persone di giovane età, che non hanno, né cercano un impiego e non frequentano una scuola, né un corso di formazione o di aggiornamento professionale. Il Sud è così ed è per questi indicatori che l'Italia ha ricevuto, purtroppo o per fortuna, maggiori risorse dal "Recovery Plan";

certo non aiuta sapere che la citata Agenzia regionale per il lavoro in Basilicata è in una situazione di stallo ormai da due anni, e che questa condizione congela ben 15 milioni di euro, che potrebbero essere utilizzati per le politiche attive del lavoro e per il rilancio dei centri per l'impiego;

in questo modo la Basilicata risulta essere, addirittura, l'ultima regione in Italia e l'unica a non aver avviato il processo di riforma dei suddetti centri. Come spesso si è detto, però, è l'ambiente che determina maggiori o minori investimenti da parte dell'industria e i problemi delle infrastrutture fisiche e digitali sono ancora lontani dall'essere risolti;

tenuto conto che:

la frase del discorso del Presidente del Consiglio dei ministri Draghi che ha maggiormente colpito, pronunciata alla presenza di Papa Francesco agli Stati generali della natalità, è stata: "Tornare a credere nel futuro è questione non solo economica (...) Un'Italia senza figli non ha domani, dobbiamo aiutare i giovani a credere nel futuro" e ancora: "Il problema è nazionale, il calo demografico si radica,

ormai da anni, nel "panico" da futuro delle giovani coppie. Ma nelle aree interne come la Basilicata la decrescita infelice della popolazione è un problema molto serio che attiene alla sopravvivenza stessa della regione e alla garanzia dei servizi essenziali per chi vi resta. Se ne parla spesso, soprattutto in coincidenza dei periodici report statistici che suonano il campanello d'allarme sul rischio della devitalizzazione della comunità senza ricambio generazionale";

sicuramente il sostegno alle famiglie ha la sua importanza, ma non è tutto. L'interrogante ritiene che le ragioni della inarrestabile denatalità siano da ricercare nella mancanza di lavoro e, soprattutto, nella mancanza di fiducia nel futuro. Va fermata la cosiddetta "fuga di cervelli" dei giovani dal Mezzogiorno verso il Nord o, addirittura, verso l'estero. Il Sud è pieno di risorse ed ha enormi potenzialità di crescita, ma occorre, tra le altre cose, che le varie agenzie, centri, enti e quant'altro vengano istituiti a livello locale, con il preciso scopo di concorrere allo sviluppo del territorio, funzioni realmente e adempia per davvero agli scopi prestabiliti,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere nei confronti dell'Agenzia ARLAB della Regione Basilicata, che versa in una situazione di stallo ormai da due anni, la cui condizione congela ben 15 milioni di euro, che potrebbero essere utilizzati per le politiche attive del lavoro e per il rilancio dei centri per l'impiego. Vi è sempre più bisogno di tali strutture, che spesso mancano, ma dove esistono occorre farle funzionare, soprattutto adesso che stanno arrivando ulteriori risorse dal "Recovery Fund".

(4-05543)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il decreto ministeriale del 24 febbraio 2021, come denunciato da più parti, avrebbe messo inutilmente in crisi tutte le filiere *made in Italy* che lavorano banane, soia, cacao, caffè, tè e altre materie prime biologiche, neppure disponibili nel nostro Paese. Infatti, l'instaurazione di un regime protezionistico avrebbe costretto ad eseguire controlli rafforzati alle dogane, con analisi multi residuali sulle singole partite e sulla base di rischi definiti aprioristicamente, che si sono rivelati in contrasto, sia con i criteri stabiliti dall'Unione europea, sia rispetto ad accordi presi con alcuni *partner* commerciali;

pare che le conseguenze di tale provvedimento siano state gravissime; oltre a deviare l'Agenzia delle dogane dalle proprie attività prioritarie di controllo, il decreto ministeriale 24 febbraio 21 avrebbe penalizzato gli importatori e i porti italiani rispetto a quelli di altri Stati membri, causando delocalizzazioni e perdite di lavoro anche nei settori di logistica, trasformazione e relativi indotti, con ricadute inevitabili sulla competitività delle imprese italiane e sui prezzi al consumo degli alimenti biologici;

il citato decreto ha scatenato la reazione immediata delle diplomazie di alcuni Paesi *extra-UE*, tra cui Svizzera, Egitto, Tunisia, Ecuador. Tra l'altro, il 1° aprile 2021 l'Ambasciata del Perù in Italia ha richiamato sia il Ministero dell'agricoltura che quello degli affari esteri ad un doveroso rispetto del diritto vigente tra i Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio che, almeno in questo caso, serve a proteggere i diritti degli agricoltori e il valore dell'agroecologia; diritti proclamati dall'ONU nel 2018 e che la FAO ha sollecitato ad attuare nel 2019, ma sembra invece che il Ministero, nel seguire ciecamente la Coldiretti, continui ad ignorare;

nell'allegato alla comunicazione del 1° aprile, l'Ambasciata del Perù scrive ai due Ministeri italiani che: "la suddetta normativa (?) non sarebbe stata, in via preliminare, presentata attraverso i meccanismi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) stabiliti. (?). Il citato decreto non favorisce lo sviluppo della produzione organica invocata dal 'Patto Verde' [Green Deal, ndr], dalla strategia 'Dalla Fattoria alla Tavola' [Farm to Fork, ndr] dell'Unione europea e neanche la naturale cooperazione che dovrebbe esistere a livello bilaterale pregiudicando, inoltre, molteplici organizzazioni di piccoli produttori che stanno compiendo grandi sforzi per mantenere l'approvvigionamento internazionale di prodotti alimentari, come la quinoa, il caffè o il cacao, tra gli altri, sotto severi controlli per la produzione e l'esportazione";

secondo quanto riportato da un articolo di Dario Dongo, giornalista ed avvocato esperto in diritto alimentare e dei consumatori a livello europeo ed internazionale, l'8 aprile scorso i funzionari ministeriali delegati alla gestione del *dossier* sulle importazioni bio hanno così dovuto organizzare una

conferenza *on line* del "Tavolo tecnico partecipato sull'agricoltura biologica". E la trentina di associazioni che vi partecipano (in rappresentanza degli operatori in Italia della filiera biologica, nonché dei comparti agricoli e industriali) hanno potuto così discutere le criticità del decreto ministeriale 24 febbraio 2021. Una dirigente ministeriale avrebbe concordato "sull'opportunità di trasmettere alla Commissione europea l'analisi del rischio elaborata dall'Italia";

l'unica parte a favore del citato decreto è stata la Coldiretti, che ha osservato che "il decreto è in linea con le disposizioni nazionali in materia di agricoltura biologica, in generale più restrittive rispetto alle norme attuative vigenti negli altri Paesi europei" evidenziando che "i produttori italiani risentono in modo particolare della massiccia presenza sul mercato di prodotto biologico importato a basso costo dai Paesi terzi";

considerato che:

la crisi diplomatica ha evidentemente costretto il capo Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, Ippiche e della Pesca, del Ministero ad una parziale retromarcia e il 13 maggio i partecipanti al Tavolo tecnico sono stati così informati "che è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* un decreto ministeriale di abrogazione e sostituzione del decreto ministeriale 91718/2021, che sospende l'applicazione delle disposizioni relative ai campionamenti obbligatori da effettuare sulle partite importate, di cui alla lettera b) dell'allegato 2";

rimangono tuttavia alcune criticità che penalizzano soprattutto le PMI. Vale a dire l'obbligo di sottostare a due controlli annuali per chiunque abbia effettuato nel 2019 almeno cinque operazioni di *import* (anche soltanto di pochi kg di merce), o abbia importato anche una sola partita maggiore di 1 t (laddove una Apecar ha la portata di 0,7 t), ovvero che importi sia prodotto biologico che convenzionale. Tre controlli l'anno, in casi di ricorrenza di due di questi fattori. Una tassa sulle importazioni bio, tra i 500 e i 1.500 euro all'anno circa, che può colpire anche un produttore artigiano di cioccolato di Modica IGP;

ci sono migliaia di agricoltori che lavorano da anni con aziende italiane di importazione di prodotti certificati *Fairtrade* e biologici, che hanno investito tanto per costruire filiere solide e affidabili, per darci un prodotto di grande qualità. Oggi sono *partner* commerciali affidabili e di lungo corso e questa normativa, pur essendo pensata per altre provenienze, li penalizza moltissimo. Questo decreto penalizza anche le aziende italiane che importano e trasformano i loro prodotti, *partner* storici di *Fairtrade* come Alce Nero, OrganicSur, che tanto si sono impegnate e continuano a impegnarsi per offrire ai consumatori italiani prodotti buoni e sostenibili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia avuto modo di approfondire quanto riportato nelle premesse, già segnalato da *Fairtrade Italy*;

se non ritenga che la normativa citata non sia conforme ai regolamenti europei sulla circolazione delle merci, che prevede di allentare i controlli sulle importazioni della generalità dei prodotti composti;

se non sia del parere che molte delle decisioni del Ministero siano condizionate dalle interferenze, a volte pericolose, di alcune grandi associazioni di rappresentanza, come questa e altre vicende dimostrano, mentre l'interrogante ritiene sia opportuna una svolta atta ad evitare irregolarità e potenziali conflitti d'interessi.

(4-05544)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

al Comune di Cercola (Napoli), nell'area metropolitana di Napoli, la dottoressa M. M. è stata nominata segretario generale del Comune dal sindaco, Vincenzo Fiengo, nel 2015, che le ha attribuito anche la delega di responsabile dell'anti corruzione. Dal 2016 il sindaco ha nominato la stessa anche responsabile del Servizio personale, incarico che detiene ininterrottamente fino ad oggi;

il 15 maggio 2021 dal sito *web* de "Il Dispari Quotidiano", testata giornalistica locale che si occupa dei territori di Ischia e Procida, viene diffusa la notizia del processo a carico di nove imputati, tra i quali figurerebbe anche lo stesso segretario generale, relativamente a fatti risalenti al 2015, periodo durante il quale ricoprì il ruolo di componente esperto esterno nella commissione giudicatrice che approvò il

*project financing* per la gestione di alcuni servizi per lo specchio di acqua antistante il porto di Lacco Ameno. Le accuse formulate dal pubblico ministero della Procura della repubblica di Napoli, da quanto si apprende da "Il Dispari Quotidiano", sarebbero abbastanza gravi: falso ideologico, abuso d'ufficio, falso materiale, turbativa d'asta;

la notizia di questo coinvolgimento processuale arriva in un momento abbastanza delicato per l'assetto democratico e per la tenuta dell'immagine e della credibilità dell'ente municipale di Cercola. Come si apprende da diverse inchieste de "Il Secolo Nuovo", testata giornalistica vesuviana, la M. è stata presidente di due commissioni di concorso per l'assegnazione di posti al comune di Cercola, procedure selettive sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di Nola. "Sarebbero coinvolti anche amministratori e dirigenti comunali nell'alterazione delle procedure concorsuali", è quanto riferito, riportato da tutti i giornali napoletani, in diverse dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati nolani dai due collaboratori di giustizia, precisamente E. L., nominato dalla stessa M. nelle commissioni di concorso per il comandante della Polizia municipale e quella di assistente sociale e A. M., titolare dell'agenzia salernitana, che era incaricata di supportare le commissioni citate. L'affidamento di questo servizio fu approvato con determina dirigenziale firmata dalla stessa dottoressa M.;

le ultime vicende tormentate al comune riguardano anche il personale, stessa delega che detiene la M. da cinque anni ininterrottamente, senza considerare la rotazione prevista dalla norma anticorruzione e la separazione tra controllore e controllato, relativamente allo svolgimento dell'incarico del capo dell'UTC al comune di Pollena Trocchia, per tutto il 2020, non autorizzato dal comune di Cercola. Nonostante il circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Cercola abbia segnalato la *defaillance* amministrativa alla M., nessun provvedimento sanzionatorio è stato previsto. Altra vicenda da monitorare riguarda la revoca di fatto, senza motivazione, del responsabile del servizio finanziario, a poche settimane dall'approvazione di bilancio e rendiconto consuntivo, sostituendolo con il dipendente del Comune di Palma Campania, V. P., attraverso la procedura dello scavalco condiviso in convenzione tra i due comuni al 50 per cento, il quale all'atto della nomina era socio accomandatario di una società privata, fatto che la normativa disciplinante il pubblico impiego ne fissa l'inconferibilità dell'incarico a Cercola, ed in particolare, violando lo statuto comunale di Cercola, il sindaco Fiengo, nel silenzio del responsabile anti corruzione, ha pescato all'esterno del comune, quando in dotazione organica erano presenti ben due professionalità interne come, invece, obbliga la Carta costituzionale comunale;

un'altra vicenda dai contorni non chiari vede l'abbandono improvviso di un funzionario, che andò "in fuga" al comune di Giugliano senza mettersi in aspettativa, né tantomeno aver incassato l'autorizzazione dell'amministrazione comunale di Cercola, non essendovi alcun atto del comune che certifichi che tal dirigente lavora al comune dell'Area Nord napoletana. Ad oggi, invece, sempre nel silenzio dell'anti corruzione locale, lo stesso svolge serenamente il suo incarico al comune di Giugliano,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivare i rispettivi poteri previsti dalla legge per accertare che il Comune abbia garantito i principi di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio a tutela della legalità.

(4-05545)

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [SERAFINI](#), [GALLONE](#), [AIMI](#), [GASPARRI](#), [TIRABOSCHI](#), [DAMIANI](#), [CRAXI](#), [VITALI](#), [CALIGIURI](#), [BARBONI](#), [CALIENDO](#), [STABILE](#), [MINUTO](#), [PAGANO](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende dell'invio di una comunicazione da parte dell'INPS ad un cittadino percettore della pensione di cittadinanza deceduto il 17 marzo 2021, del seguente tenore: "Gentile Signore, le comunichiamo che lei è decaduto dal diritto alla pensione di cittadinanza per le seguenti motivazioni: è deceduto". Tuttavia, "lei potrà recarsi presso i nostri uffici per ricevere ulteriori chiarimenti e inoltre, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, potrà proporre istanza motivata di riesame";

come riportato dalla stampa quotidiana, il protagonista "defunto" di questa surreale vicenda è il signor Franco, che aveva chiesto la pensione di cittadinanza, come ricorda la stessa INPS nella missiva, ad

aprile 2019 e, come ogni dodici mesi, avrebbe dovuto presentare la documentazione fiscale necessaria. Quasi due mesi fa l'Istituto guidato dal dottor Pasquale Tridico ha preso atto della morte, ma ha scritto ugualmente al titolare dell'assegno per avvertirlo che non ne avrà più diritto. Nella comunicazione, firmata dal direttore Angelo Franchitti, si precisa anche che "contro il presente provvedimento può proporre azione giudiziaria nelle forme di rito e nei previsti termini di legge, dandone notifica a questa Sede";

tutti penserebbero ad uno scherzo o ad una *fake news*, ma purtroppo la vicenda è reale; una simile vicenda è oltretutto spiacevole nei confronti dei familiari del defunto, che, oltre al dolore, non sanno se dovranno farsi carico di ottemperare ad eventuali azioni amministrative per la chiusura della posizione del defunto;

la vicenda reca, altresì, un danno all'immagine della pubblica amministrazione, il cui indice gradimento nella popolazione non è ai massimi livelli;

in un momento in cui si sta discutendo delle risorse del PNRR da destinare, tra l'altro, alla digitalizzazione e ammodernamento della pubblica amministrazione, il fatto descritto fa capire che c'è molto da lavorare;

sono sempre più frequenti le falle nella gestione dei vari servizi da parte dell'Istituto, basti pensare ai disagi che hanno riguardato l'erogazione delle indennità COVID e della cassa integrazione, nonché, da ultimo, l'errata gestione del conguaglio dei contributi previdenziali 2021 presenti nei cassetti previdenziali degli utenti, salvo poi ritirarlo dopo qualche giorno e avvisare il contribuente in modo sommario tramite le *news* dell'Istituto;

simili errori da parte di una pubblica amministrazione sono comunque sempre giustificati, mentre errori commessi, anche in buona fede, da parte dei cittadini, sono comunque sempre perseguiti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta in premessa;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere al fine di verificare come sia potuto accadere un simile fatto;

quali provvedimenti intenda intraprendere nei confronti dei responsabili e comunque dei vertici dell'Istituto.

(4-05546)

[D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [STEFANO](#), [COMINCINI](#), [PITTELLA](#), [MARGIOTTA](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [D'ALFONSO](#), [LAUS](#), [CIRINNA](#), [MARCUCCI](#), [VALENTE](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#), [TARICCO](#), [CERNO](#), [BOLDRINI](#), [IORI](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [GIACOBBE](#), [MARILOTTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'interno.* - Premesso che:

l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili è stata istituita con l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). L'imposta, originariamente pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, doveva essere versata al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata: 1) per un importo di 30 milioni di euro, ad ENAV S.p.A. per la copertura dei costi sostenuti per garantire la sicurezza dei propri impianti; 2) per la restante quota, al Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, da ripartire: a) per il 60 per cento, per l'adozione di misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture negli aeroporti; b) per il 40 per cento, per il ristoro dei costi sostenuti dai Comuni in ragione dei molteplici servizi garantiti sul territorio del sedime aeroportuale e per l'operatività aeroportuale;

l'articolo 2, comma 11, lettera *b*) della legge finanziaria per il 2004 prevedeva, in particolare, che le somme spettanti ai Comuni fossero: "a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati";

nel documento "Informazioni preliminari sul rapporto sui trasferimenti finanziari dello stato agli enti locali per gli anni 2003 - 2004 - Prime Informazioni sul rapporto per gli anni 2003-2004" veniva riportato che l'addizionale andava letta "come un segnale di attenzione al problema relativo alla

sicurezza negli aeroporti", rappresentando anche "una misura di sostegno, seppure modesta, agli enti locali che sopportano la ricaduta della presenza di un aeroporto";

tuttavia, sin dalla sua istituzione, gran parte degli introiti dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili erano destinati all'ENAV ed al comparto sicurezza;

l'importo dell'addizionale comunale, nel corso degli anni, è cresciuto da 1 euro a 6,50 euro a passeggero. Nonostante tale significativo incremento, la quota destinata ai Comuni è rimasta molto bassa. La normativa vigente dispone che la ripartizione dei 6,50 euro sia la seguente: 5 euro vengono destinati all'INPS; 0,50 euro al servizio antincendio negli aeroporti; 1 euro viene ripartito tra ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa (30 milioni di euro), il 60 per cento della parte eccedente i 30 milioni destinati all'ENAV al "comparto sicurezza" per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, il 40 per cento della parte eccedente i 30 milioni destinati ai comuni di sedime;

in ragione di tale ripartizione, nel 2018, l'INPS ha percepito 442.926.230 euro (5 euro a passeggero), il comparto antincendio 44.195.752 euro (50 centesimi di euro a passeggero) e l'ENAV 30.000.000 euro (34 centesimi di euro a passeggero). Ai Comuni aeroportuali sono stati versati solamente 6.489.913 euro, pari a circa 7 centesimi di euro a passeggero;

inspiegabilmente a fronte di un aumento di passeggeri del 5,8 per cento nel 2018, per il medesimo anno è stata erogata ai Comuni aeroportuali a titolo di addizionale comunale un importo inferiore a quanto erogato nell'anno precedente;

dal 2005, essendo stati erogati ai Comuni, a titolo di addizionale sui diritti di imbarco, importi sensibilmente inferiori rispetto a quelli che, ai sensi di legge, sarebbero stati di effettiva spettanza degli stessi, con un flusso di finanziamenti discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti con il totale dei passeggeri viaggianti, la perdita di gettito per i Comuni aeroportuali è stata dunque molto consistente;

il versamento parziale delle quote dell'addizionale sembrerebbe giustificato secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che prevede che le somme in entrata derivanti dall'addizionale comunale contribuiscano a ridurre l'indebitamento dello Stato; tuttavia, l'addizionale comunale risulta decurtata esclusivamente nella quota parte destinata ai Comuni ed al comparto sicurezza, mentre viene integralmente destinata ad INPS, al comparto antincendio ed all'ENAV;

per recuperare le somme non versate sono state avviate varie iniziative da parte dei Comuni interessati: nel 2015 un atto di diffida al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia. I 19 Comuni ANCAI hanno deciso di procedere giudizialmente, con una causa tuttora in corso, per il recupero dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco non versata per il periodo 2005-2015;

l'ANCAI ha stimato che le mancate risorse che avrebbero dovuto confluire nelle casse comunali abbiano oggi raggiunto la cifra di oltre 160 milioni di euro; tali risorse consentirebbero ai Comuni di intraprendere e realizzare tutte quelle azioni ed opere di mitigazione e di compensazione correlate all'attività aeroportuale, che sono fondamentali per contrastare e contenere i disagi generati dall'inquinamento acustico ed ambientale;

in collaborazione con ANCI la tematica è stata portata all'ordine del giorno di due sedute della Conferenza Stato-Città nel 2016; è stato, altresì, sollecitato un intervento dei Ministeri competenti volto ad assicurare la necessaria trasparenza alle procedure di acquisizione e di riparto del gettito e per la riassegnazione delle risorse non attribuite ai Comuni nel periodo 2007- 2015;

in sede di dibattito del disegno di legge 1586 è stato presentato e approvato un OdG (9/02305/286), che impegna il Governo "a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti normativi, di intervenire per rimodulare le modalità e i criteri di ripartizione dell'Addizionale Comunale sui diritti aeroportuali, nonché garantire le tempistiche relative alla corresponsione del gettito assegnato; a valutare l'opportunità di garantire che la mancata assegnazione del gettito in questi anni destinata ai comuni interessati, sia assicurata nel più breve tempo possibile",

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato nel corso degli anni a decurtare sistematicamente gli importi dell'addizionale comunale spettanti ai comuni aeroportuali e a garantire, al contrario, l'intero ammontare degli importi dell'addizionale in favore dell'INPS, del comparto antincendio e dell'ENAV; a quanto ammontino le risorse dovute ai Comuni a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, nel loro complesso e per ciascun comune;

se i Ministri in indirizzo intendano individuare, ed in quale tempistica, soluzioni efficaci volte a garantire il ristoro delle somme dovute e non versate ai Comuni a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco;

se intendano rimuovere gli ostacoli di natura normativa o interpretativa, in particolare i commi 615, 616 e 617 della legge finanziaria per il 2008, che hanno condotto i Ministeri competenti a modificare i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo spettante ai Comuni;

se intendano accertare le motivazioni degli scostamenti fra stime di traffico dei passeggeri ed il versamento di quote dell'addizionale da parte delle compagnie aeree, nonché procedere al rafforzamento delle misure di vigilanza sul corretto versamento degli importi dovuti dalle medesime compagnie.

(4-05547)

[ROMEO](#), [BAGNAI](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con circolare del 30 novembre 2020 recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" il Governo forniva indicazioni operative per la presa in carico dei pazienti con COVID-19 in isolamento domiciliare;

in data 8 aprile 2021 veniva presentato al Senato l'ordine del giorno G2 (testo 2) in cui, tra le altre cose, si richiedeva l'impegno del Governo ad aggiornare i protocolli e le linee guida per la presa in carico domiciliare da parte di medico di medicina generale (MMG), pediatra di libera scelta (PLS), e medici del territorio, dei pazienti COVID-19, prevedendo, inoltre, l'istituzione di un tavolo di monitoraggio ministeriale e l'emanazione di un protocollo unico nazionale di gestione domiciliare e un piano di potenziamento delle forniture di dispositivi di telemedicina, idonei ad assicurare un adeguato e costante monitoraggio;

in data 26 aprile 2021 il Ministero della salute emanava una nuova circolare recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2";

considerato che:

la circolare citata si pone in sostanziale continuità con la precedente, non superando le criticità evidenziate nell'ordine del giorno G2 (testo 2) dell'8 aprile 2021;

persiste la mancanza di linee guida aggiornate ed univoche, che forniscano protocolli specifici e da tutti utilizzabili di cura domiciliare dei pazienti COVID-19, continuandosi a registrare sul territorio nazionale rilevanti diversificazioni tra protocolli sanitari regionali;

a tutt'oggi si riscontra l'assenza di specifiche misure volte a garantire la funzionalità dell'intera rete dei servizi territoriali, soprattutto quelli rivolti alle persone fragili, che più rischiano di andare incontro a complicanze in caso di infezione da SARS-CoV-2;

non si è ancora provveduto all'istituzione di un tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale e ospedaliera, volto all'armonizzazione e alla sistematizzazione di tutte le azioni in campo;

non sono state predisposte, inoltre, valide azioni tese a favorire un lavoro in *team* multidisciplinare e multiprofessionale, attraverso confronto e congiunzione di specifiche competenze con messa in atto anche di strumenti di telemedicina e *software* interoperabili,

si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente individuare misure diagnostiche e terapeutiche specifiche, non evidenziate in modo soddisfacente nella circolare del 26 aprile 2021, intese a superare le diversificazioni regionali, adottando un protocollo unico nazionale volto ad armonizzare e sistematizzare le modalità di gestione diagnostica e terapeutica domiciliare, che consideri i tempi e le modalità di intervento con lo scopo di ridurre i tassi di ospedalizzazione e la mortalità conseguente a malattia da COVID-19.

(4-05548)

LANNUTTI, PARAGONE, ORTIS - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

un recente servizio giornalistico trasmesso da Rai News 24 dal titolo "L'isola del tesoro: pirati e corsari del trading online" realizzato dal giornalista Luca Gaballo, ha dimostrato la massiccia presenza di italiani reclutati per trasferirsi a Cipro o Malta, con retribuzioni parametrare sul denaro che riescono a far depositare nei conti. Il servizio dimostra altresì come la stessa Cysec, autorità di controllo cipriota, sia perfettamente a conoscenza delle condotte illegittime operate dalle società presenti su Cipro che offrono servizi di *trading* in Europa. Questa società, come tante altre operanti anche da Malta e Gibilterra, consigliano in particolar modo di investire sui derivati ad alto rischio (CFD). Sono società legali, ma il 90 per cento di chi gioca alla fine perde. La controparte del cliente è la piattaforma stessa. Quando il cliente compra le CFD, gliele sta vendendo la piattaforma. Quindi, se il cliente guadagna, la piattaforma perde e viceversa. Per questo motivo il cliente perde sempre;

a Cipro ci sono 150 piattaforme autorizzate a operare con CFD e molte altre non registrate, in alcuni casi di proprietà di una delle 150 società autorizzate;

il direttore del quotidiano finanziario cipriota "Financial Mirror", Masis Der Parthog, ha dichiarato a Rai News 24, che il giro d'affari del *trading on line* nella sola Cipro è di dieci miliardi di euro l'anno; considerato che:

il *trading on line*, o *forex on line*, permette di acquistare e vendere dei titoli o prodotti finanziari attraverso un *computer* e una connessione *internet* da qualsiasi parte del mondo. L'obiettivo principale è quello di guadagnare sulla differenza fra prezzo di acquisto e vendita. Un meccanismo semplice, ma in verità altamente rischioso, in quanto potrebbe far perdere all'investitore l'intero patrimonio. Tutte le piattaforme *on line* che fanno *trading* chiedono ai clienti di versare una somma di denaro per poter iniziare a "giocare";

il fenomeno si è andato mano a mano espandendo, soprattutto durante il periodo di confinamento a casa dovuto alla pandemia, che ha, di fatto, spostato parte della vita di tutti i cittadini nel mondo digitale. Secondo "Il Sole 24 Ore", da quando è iniziata la pandemia le truffe a danno dei risparmiatori sono aumentate del 30 per cento;

le società che si occupano di *trading on line* devono avvalersi per legge di personale qualificato, ovvero di consulenti finanziari, come previsto dal regolamento di attuazione della Consob n. 11522/98. Unica eccezione, quella prevista nella comunicazione n. DI/99052838 del 7 luglio 1999: «Se la promozione del collocamento avviene tramite un sito - che non ha dei referenti individualizzati, ma si rivolge alla generalità dei potenziali investitori - non sarà necessario l'utilizzo di promotori. Se al contrario l'attività suddetta - da parte della società d'intermediazione - avviene tramite posta elettronica e ha un referente individualizzato, sarà necessario avvalersi di promotori salvo che l'iniziativa parta dall'investitore». Nei casi di condotte truffaldine, le società si avvalgono di semplici venditori, affabulatori che devono convincere i malcapitati clienti a investire quanto più denaro possibile sulla piattaforma;

ma vi sono anche società che fanno *trading on line* prive di licenza, molte delle quali hanno sede fuori dall'Unione europea. Tutte società che agiscono allo stesso modo, tramite telefonate o attraverso pubblicità su *internet*, dove personaggi famosi (spesso a loro insaputa) tessono le lodi della piattaforma *on line* che gli ha permesso con il *trading on line* di moltiplicare i propri guadagni. Una volta registrati ed effettuati i primi versamenti, ai clienti vengono assegnati gli *account manager*, che ogni giorno segnalano gli investimenti da effettuare, senza mai però ricorrere agli *stop loss*, le chiusure automatiche, per evitare perdite oltre un certo prezzo, e che chiedono nuovi versamenti nell'illusione di recuperare le perdite, che invece si moltiplicheranno. Secondo molte delle denunce raccolte dalle associazioni per i consumatori, questa società spesso fanno di tutto per non restituire ai loro clienti quanto investito e a volte caricano loro tasse inesistenti;

nella maggior parte dei casi alle spalle ci sono organizzazioni criminali internazionali. Come emerge da un *report* della Consob, infatti, la sede è quasi sempre in paradisi fiscali e legali come le Isole Marshall o le Isole Vergini Britanniche. Ma alle spalle ci sono anche Paesi più vicini come la Bulgaria e, in alcuni casi, anche l'Italia;

considerato inoltre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), insieme con le autorità nazionali, dopo aver analizzato che il 74-89 per cento dei conti al dettaglio è generalmente in perdita sugli investimenti effettuati, con perdite medie che vanno da 1.600 a 29.000 euro per cliente, ha stabilito dal 2018 che le opzioni binarie e i contratti per differenze (CFD) sono troppo pericolosi per i piccoli investitori, vietando le prime e disponendo sui secondi forti limitazioni. Limitazioni superate dalle società di *trading* che invogliano i piccoli risparmiatori a chiedere di diventare clienti professionali. Nonostante il divieto, molte società extracomunitarie continuano a proporre agli investitori sia le opzioni binarie che i contratti per differenze, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;

se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda attivarsi, anche in accordo con Banca d'Italia e Consob, per promuovere uno studio indipendente finalizzato a capire quanti soldi girano nel settore, quanta gente è coinvolta, quanto perde e quanto sono diffuse le pratiche vietate;

se i Ministri si intendano promuovere iniziative legislative per vietare la vendita dei CFD al pubblico, così come già normato negli Stati Uniti.

(4-05549)

PARAGONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la pandemia ha portato alla chiusura di migliaia di strutture sportive nel territorio italiano, con la conseguente perdita del posto di lavoro per un numero altissimo di collaboratori sportivi. Per fronteggiare la situazione sono state previste diverse misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore, tra cui l'erogazione di un "Bonus Sport" per alcune tipologie di collaboratori, disciplinata ai sensi dell'art. 96, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia". La norma ha affidato alla società Sport e Salute S.p.A. la competenza in materia di acquisizione delle domande ed erogazione di dette indennità;

questa misura è stata poi confermata e integrata con successivi provvedimenti legislativi finalizzati a prevedere ulteriori interventi di sostegno per tutti i settori colpiti dalle conseguenze della pandemia;

l'articolo 27 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 ha, inoltre, introdotto misure di sostegno in favore di professionisti titolari di partita IVA e di lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alle gestioni separate INPS, tra cui anche soggetti impiegati nel settore sportivo, prevedendo la gestione delle domande e l'erogazione dell'indennità a carico dell'INPS;

stando a quanto si apprende, la previsione delle due misure avrebbe determinato, sin dall'inizio, una situazione di confusione nei diversi destinatari e avrebbe generato alcune problematiche di diversa natura; infatti, la scarsa comunicazione in merito, sia da parte della società Sport e Salute S.p.A. che dell'INPS e le indicazioni fornite dai CAF e dai commercialisti, avrebbero spinto i soggetti destinatari della misura a presentare la domanda di indennità ad entrambi gli enti, certi che, così come indicato da informazioni acquisite presso sportelli o *call center* dell'INPS, in assenza dei requisiti, l'istanza presentata a detto ente sarebbe stata rigettata e, in tal caso, inviata alla società Sport e Salute S.p.A. per i successivi adempimenti legati all'erogazione dell'indennità;

tale carenza organizzativa ha comportato, allo stato attuale, il blocco dell'erogazione delle indennità per circa 11.500 aventi diritto per "incongruenza Inps" e il conseguente congelamento dei Bonus Sport per i soggetti interessati dalla problematica;

stando a quanto risulta all'interrogante, a seguito di svariati interventi portati avanti da associazioni di tutela di categoria, quali OSR- Operatori Sportivi Riuniti e FSSI-Federazione Sindacale Sport Italia, si è potuto dimostrare, mediante attestazione dello stesso INPS, che molti dei richiedenti non fossero nelle condizioni disciplinate all'art. 27 del decreto-legge n. 18 del 2020, rientrando nella fattispecie disciplinata all'art. 96 del medesimo decreto-legge, ragion per cui l'erogazione sarebbe rientrata tra nella competenza della Sport e Salute S.p.A.;

inoltre, in molti casi, i soggetti interessati, accortisi dell'errore, su comunicazioni anche della società Sport e Salute S.p.A., avrebbero proceduto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire, per quanto di competenza, affinché si chiariscano le ragioni per cui,

ad oggi, la società Sport e Salute non proceda all'erogazione delle indennità spettanti ai malcapitati, procedendo eventualmente anche a prevedere una compensazione delle somme spettanti; se intenda altresì, per quanto di competenza, adoperarsi affinché siano adottate misure volte a prevedere la sanatoria per le domande errate, affinché la società Sport e Salute S.p.A. possa procedere al pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi che si trovano nelle esposte condizioni.

(4-05550)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-02545 del senatore De Bertoldi, sulle misure di sostegno al settore dei giochi e delle scommesse;

3-02546 del senatore De Bertoldi, sulla necessità di considerare le detrazioni legate al Superbonus edilizio come crediti fiscali non pagabili;

3-02554 del senatore De Bertoldi, su alcuni adempimenti fiscali previsti dal nuovo decreto *Sostegni-bis* per imprese e professionisti;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02543 della senatrice Angrisani ed altri, sull'inclusione dei corsi di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02511 della senatrice Parente ed altri.

